



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 30 AGOSTO 2006

PALAZZO CENTI



BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00** alle **ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

LEGGI

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2006, n. 27:

Disposizioni in materia ambientale.

..... **Pag. 8**

ATTI

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 22.05.2006, n. 517/P:

Deliberazione di G.R. n. 1079, del 28 novembre 2003, concernente “Deliberazione di G.R. n. 678/P, del 9 agosto 2003, concernente – “L.R. 17/4/2003, n. 7 – art. 85 – Interventi a sostegno dell’impiantistica sportiva”. Determinazioni”. Comune di Montediorisio. Rimodulazione della tipologia d’intervento. Realizzazione della copertura della tribuna spettatori del campo di calcio. Pag. 20

DELIBERAZIONE 03.07.2006, n. 740:

Modifica ed integrazione alla deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 30/01/2006 - “Linee Guida per l’applicazione dell’art. 210 della L.R. 6/05 come modificato ed integrato dalla L.R. 33/05. Corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per il rilascio del relativo attestato”..... Pag. 24

DELIBERAZIONE 24.07.2006, n. 848:

Nuovo programma di misure dirette a favorire la ricollocazione occupazionale dei lavoratori dipendenti dei Consorzi Agrari, residenti in Abruzzo, destinatari della particolare disciplina prevista dall’art. 5 – comma 6 – della legge 28.10.1999, n. 410. Pag. 30

DELIBERAZIONE 24.07.2006, n. 849:

Lavoratori socialmente utili inseriti nel Programma P.A.R.I. – Proroga attività socialmente utili, sussidio speciale ed incentivi alla stabilizzazione occupazionale.
..... **Pag. 35**

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 09.08.2006, n. 116/24Bil:

Integrazione del capitolo di bilancio n. 11419 U.P.B. 14.01.002 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario, denominato “Spese per l’espletamento delle elezioni regionali”.
..... **Pag. 36**

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

**DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON
LE COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI
ALL'ESTERO**

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/150:

L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell’Organizzazione di Volontariato dell’Associazione La Rosa Blu di Pescara per mancata produzione degli adempimenti relativi all’anno 2005.
..... **Pag. 36**

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/151:

L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell’Organizzazione di Volontariato dell’A.S.A.D. di Pescara per

mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005..... Pag. 37

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/152:

L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'A.V.I.S. Comunale di Collecervino per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005. .. Pag. 37

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/153:

L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'A.I.D.O. Regionale di Pescara per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005..... Pag. 37

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/154:

L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'Associazione A.V.U.L.S.S. di S.Omero (TE) per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005. Pag. 38

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/155:

L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'A.C.A.D. di Lanciano (CH) per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005..... Pag. 38

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/156:

L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'Associazione Sicurezza e Soccorso Monte Piselli (AP) per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005. Pag. 39

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/157:

L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'Associazione Centro Fami-

glia Amore e Vita di Avezzano per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005. Pag. 39

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/158:

L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'Associazione Italiana per il Progresso della Cardiocirurgia di Teramo per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005..... Pag. 39

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/159:

L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'Associazione A.R.C.A.T. Abruzzo di Chieti per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005. Pag. 40

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/160:

L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato della Fraternità della Misericordia di Pescara per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005. Pag. 40

**DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINAZIONE 11.07.2006, n. DN3/1021:

Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 recante: "Norme in materia ambientale". L.R: 28.04.200, n. 83, art. 29 – Ditta BIOFERT S.R.L., Via Aterno n. 108 – 66020 San Giovanni Teatino (CH). Variante non sostanziale ai sensi dell'art. 21, comma 14 della L.R. 83/00. Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. DF3/04 del 17.01.05.... Pag. 41

**DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE**

*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 14.07.2006, n. DE4/64:

Impianto di seggiovia quadriposto "Val-lone del Nibbio - Colle DX" (1714,63 - 1908,86) da realizzarsi da parte della Società Campo Felice S.p.A., in località Campo Felice del Comune di Rocca di Cambio (AQ), in sostituzione della scivola "Colle DX" giunta a fine vita tecnica. Approvazione progetto. Autorizzazione ex art. L.R. 24/2005... Pag. 43

*DIREZIONE TURISMO ED
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA*

DETERMINAZIONE 19.05.2006, n. DF3/92:

L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 - Rifinanziamento della L.R. 56/2001. U.I.S.P. Silvi - assegnazione contributo € 250.000,00 per "Realizzazione campo da tennis ed attrezzatura sportiva". Erogazione acconto (40%) contributo assegnato..... Pag. 44

DETERMINAZIONE 29.05.2006, n. DF3/107:

L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 - Rifinanziamento della L.R. 56/2001. Pro-Loco Senarica di Crognaleto, assegnazione contributo € 40.000,00 per "Attrezzature sportive". Erogazione acconto (40%) contributo assegnato..... Pag. 45

DETERMINAZIONE 27.06.2006, n. DF3/122:

L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 - Art. 181, assegnazione contributo € 130.000,00 al Circolo Golf D'Abruzzo in Brecciarola per la "promozione, manutenzione e funzionamento dell'impianto sportivo". Erogazione acconto

**(40%) contributo assegnato.....
.....Pag. 46**

DETERMINAZIONE 27.06.2006, n. DF3/123:

L.R. 17/11/04, n. 41. D.G.R. del 12/07/2005, n. 616. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. Comune di Lettopalena - Impianto sportivo: campo di calcetto ubicato in via Garibaldi. Erogazione acconto contributo assegnato..... Pag. 48

DETERMINAZIONE 06.07.2006, n. DF3/125:

L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 - Rifinanziamento della L.R. 56/2001. Dopolavoro Ferroviario di Sulmona, assegnazione contributo € 15.000,00 per "Ristrutturazione campo bocciolo". Erogazione acconto (90%) contributo assegnato. Pag. 49

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

*CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E
CO.RE.COM. UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI*

Designazione di un rappresentante della Regione in seno alla Consulta dell'Associazione Culturale Giostra Cavalle-sca di Sulmona..... Pag. 50

*DIREZIONE LL.PP., AREE URBANE,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL
TERRITORIO, GESTIONE INTEGRATA
DEI BACINI IDROGRAFICI, PROTEZIONE
CIVILE, ATTIVITÀ DI RELAZIONE
POLITICA CON I PAESI DEL
MEDITERRANEO
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO*

Estratto di Determina DC/13 di concessione ed estratto del Disciplinare relativi alla derivazione di acqua da fiume Tirino, ad uso industriale chiesta dalla Società EDISON S.p.a., con sede legale in Comune di Milano (MI), Foro Buonaparte, n. 31. Derivazione di acqua dal fiume Tirino, ad uso industriale, in località Bussi Officine del Comune di Bussi sul Tirino (PE), a mezzo delle esistenti opere di derivazione dell'impianto idroelettrico denominato "Tirino Inferiore". Concessione in sanatoria per derivare acqua, chiesta dalla Società Edison S.p.a in data 13.04.1992, con subingresso nella titolarità della domanda della Soc. Bussi Termoelettrica S.p.a., ora Soc. Edison S.p.a. Pag. 51

COMUNE DI CANOSA SANNITA (CH)

Costruzione di un fabbricato ad uso commerciale e residenza in Variante al P.R.E. - Ditta G.L.D. di Graziani Gina - art. 5 - comma 2 - del D.P.R. N. 447 del 20.10.1998: approvazione..... Pag. 57

COMUNE DI CROGNALETO (TE)

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Decreto di esproprio degli immobili necessari per i lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 D.P.R. 554/99 per l'eliminazione del pericolo frana sovrastante l'abitato di Aprati..... Pag. 57

COMUNITA' MONTANA

MEDIO SANGRO - ZONA R QUADRI (CH)

UFFICIO TECNICO UNICO

Avviso di deposito degli atti per l'esproprio di immobili relativi ai lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della comunale Selvoni" nel Comune di Montenerodomo..... Pag. 58

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)

- Costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in cavo interrato, per spostamento della linea a MT 20 kV area esistente, richiesto dal cliente "Comune di Pratola Peligna", in Via Tratturo, nel Comune di Pratole Peligna (AQ) - Pratica n° 91/D. Pag. 58

- Costruzione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT e di un nuovo tronco di linea a MT 20 kV con doppio cavo interrato, per l'allaccio della fornitura di energia elettrica alla Casa Cantoniera, richiesto dal cliente "Amministrazione Provinciale di L'Aquila", alla S.R. 83 "Marsicana", al Km. 38 + 000, in località Campomizzo, nel comune di Pescasseroli (AQ). - Pratica n.° 92/D. Pag. 59

- Costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in cavo interrato per alimentare due nuove cabina box MT/bt denominate "Z.I.3 e Z.I.4" in località Zona Industriale Campo di Pile nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 93/D. Pag. 59

- Costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in doppio cavo interrato per alimentare una nuova cabina terzi MT denominata "C.G.R.T. 2" in località via L. Da Vinci nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 94/D. ... Pag. 60

- Costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in doppio cavo interrato per alimentare una nuova cabina terzi MT denominata "Aterno Commerciale" in località Zona Industriale Campo di Pile nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 95/D. Pag. 60

- Costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in doppio cavo interrato per alimentare una nuova cabina terzi MT denominata "C.G.R.T. 3" in località via Roma nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 96/D. Pag. 61

- Costruzione di vari tronchi di linea MT 20 kV in cavi interrati per potenziamento della rete MT e per alimentare la nuova cabina elettrica di trasformazione MT/bt. denominata "Piazza" in loc. Gignano nel Comune di L'Aquila. Pratica n° 97/D. Pag. 61

- Costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in doppio cavo interrato per alimentare una nuova cabina box di trasformazione MT/bt denominata "box Pratelle" e smantellamento del vecchio PTP in località Pratelle di Pianola nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 98/D. Pag. 62

- Costruzione di due tronchi di linea MT 20 kV in cavo interrato per alimentare la nuova cabina box MT/bt denominata "Box Civita di Bagno" e smantellare un tratto di linea aerea MT in conduttori nudi in località Civita di Bagno nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 99/D. Pag. 62

- Costruzione di due tronchi di linea MT 20 kV in cavo interrato per alimentare la nuova cabina box MT/bt denominata "via della Marchesa" in località Mausonia nel

Comune di L'Aquila. - Pratica n° 100/D.
.....Pag. 63

RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE E RAPPORTI ESTERNI
SERVIZIO LEGISLATIVO

Avviso di rettifica relativo alla Legge Regionale 23 GIUGNO 2006, n. 22: "Integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con il Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 209/1999 e dell'art. 11, comma 1 della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e con il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica". Pag. 63

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED
 ATTI DELLA REGIONE

 LEGGI

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2006, n. 27:

Disposizioni in materia ambientale.

 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
 to;

 IL PRESIDENTE
 DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 41

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 41 recante "Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA)" le parole "..., per il triennio 2005-2007 un contingente complessivo di personale pari a n. 150 unità, di cui n. 70 unità per l'anno 2005, n. 40 unità per l'anno 2006 e n. 40 unità per l'anno 2007, ..." sono sostituite dalle parole "..., per il triennio 2006-2008 un contingente complessivo di personale pari a n. 150 unità, di cui n. 70 unità per l'anno 2006, n. 40 unità per l'anno 2007 e n. 40 unità per l'anno 2008, ...".
2. Al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 41 recante: "Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA)" le parole " Per l'anno 2005,..." sono sostituite dalle parole "Per l'anno 2006,...".

Art. 2

Funzionamento e organizzazione ARTA

1. Al fine di consentire il proseguimento di un'efficace attività di controllo ambientale, nelle more dell'attuazione delle LL.RR. 41/2005 e 16/2006, L'Agenzia regionale per la tutela ambientale – ARTA – è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro a termine, subordinati e parasubordinati, per il tempo massimo consentito dalla vigente normativa e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
2. Agli oneri per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, valutati per l'anno 2006 in € 800.000,00, si provvede mediante l'incremento, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 291550 – U.P.B. 05.01.020 – denominato "Contributo annuale di funzionamento per l'attività ordinaria assegnato all'ARTA art. 20, comma 1, L.R. 29.07.1998, n. 64" e la contestuale diminuzione del capitolo 181511 – U.P.B. 06.01.002 denominato "Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti – L.R. 9 settembre 1983, n. 62 e successive modifiche e integrazioni". La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si rinvia, per quanto applicabile, alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 16 recante: "Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazioni degli obiettivi di finanza pubblica".

Art. 3

**Integrazioni e modifiche all'art. 225
 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15**

1. All'art. 225 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e plu-

riennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)” dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. Agli interventi finanziati nell’ambito del Piano si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, della L.R. 3 aprile 1995, n. 32 recante: “Norme per l’attuazione dei Programmi operativi che usufruiscono del sostegno comunitario e misure dirette a favorire il pronto impiego delle relative risorse”.

2. Al comma 6 dell’art. 225 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 sono aggiunti i seguenti periodi:

“Al fine di accelerare l’impiego dei fondi, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto variazioni alle procedure attuative e di erogazione delle risorse e variazioni non sostanziali al quadro degli interventi. Si considerano non sostanziali le variazioni contenute entro il limite massimo del venticinque per cento della dotazione finanziaria iniziale per ogni settore di intervento”.

Art. 4

Autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o adeguamenti impianti esistenti

1. La Regione è competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell’autorizzazione di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), nel rispetto:

- a) delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente;

- b) delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- c) delle competenze degli Enti Locali disposte dalla normativa vigente;
- d) della normativa vigente in materia di concessioni idroelettriche di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche ed integrazioni e delle competenze della Direzione demandata alla gestione del demanio idrico.

2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a:

- a) individuare l’autorità competente che, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, determina le condizioni per l’autorizzazione;
- b) stabilire i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) approvare la modulistica per la presentazione delle domande;
- d) determinare le tariffe da applicare in relazione alle spese occorrenti per effettuare l’istruttoria tecnica e amministrativa e per i relativi controlli e definire le relative modalità di pagamento;
- e) approvare specifici criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati.

3. Le somme derivanti dall’applicazione del presente articolo sono destinate all’istruttoria delle domande di autorizzazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 nonché ad ogni attività conseguente logistica e operativa, di informazione, formazione e consultazione che si rende necessaria.

4. I criteri per la ripartizione dei suddetti fondi sono stabiliti con delibera della Giunta regionale.
5. Le entrate previste dal presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata 31110 U.P.B. 03.04.001 di nuova istituzione denominato "Entrate derivanti da diritti di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni".
6. E' istituito il correlato capitolo di spesa 281440 - U.P.B. 05.01.016 denominato "Spese per le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni e per il funzionamento ARAEN - art. 64 L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale 2005) e successive modifiche e integrazioni".
7. E' compito dell'autorità competente verificare che l'impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 6 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 5

Compensazione ambientale da impianti di produzione di energia

1. La Regione è competente a elaborare e definire gli obiettivi, le linee e i criteri generali per l'attuazione a livello territoriale della politica energetica nazionale ai sensi dell'art. 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), nel rispetto delle competenze degli enti locali disposte dalla normativa vigente.
2. La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, provvede con propria deliberazione a:
 - a) prevedere misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale al fine di garantire l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche;
 - b) regolare le modalità di fruizione al fine di assicurare condizioni di omogeneità su tutto il territorio;
 - c) approvare specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di compensazione ambientale, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati;
 - d) provvedere alla ripartizione del contributo compensativo tra gli enti interessati prevedendo in particolare una quota pari al 40% in favore dei comuni dove hanno sede gli impianti, una quota pari al 40% in favore dei comuni contermini, una quota pari al 10% in favore della provincia che comprende il comune sede dell'impianto e una quota pari al 10% in favore della Regione;
 - e) stabilire le linee guida per l'utilizzo sul territorio delle quote spettanti alla Regione;
 - f) stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale.
3. Le entrate previste dal presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata di nuova istituzione 31120 - U.P.B. 03.04.001 denominato "Entrate derivanti da diritti di istruttoria per la compensazione ambientale ai sensi della L. 239/2004 e successive modifiche ed integrazioni".
4. E' istituito il correlato capitolo di spesa 291450 U.P.B. 05.01.016 denominato "Spese per le attività connesse alla procedura di compensazione ambientale ai sensi della L. 239/2004 e successive modifiche ed integrazioni, per il funzionamento ARAEN - art. 64 L.R. 6/2005 e successive modifiche e

integrazioni e per la riduzione dell'inquinamento atmosferico".

5. E' compito dell'autorità competente verificare che l'impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 4 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 6

Autorizzazione integrata ambientale

1. La Regione è competente al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), nel rispetto delle competenze degli enti locali disposte dalla normativa vigente.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a:
 - a) individuare l'autorità competente che, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 59/2005, determina le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale;
 - b) stabilire i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) approvare la modulistica e il calendario per la presentazione delle domande;
 - d) determinare, nelle more di apposito decreto del Ministero dell'ambiente, le tariffe da applicare in relazione alle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande e per i successivi controlli previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2005 e ai periodici aggiornamenti e definire le relative modalità di pagamento;

- e) approvare specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione integrata ambientale finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati.

3. Le somme derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate all'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e alle procedure di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2005, nonché ad ogni attività conseguente logistica e operativa, di informazione, formazione e consultazione che si rende necessaria.
4. I criteri per la ripartizione dei suddetti fondi sono stabiliti con delibera della Giunta regionale.
5. Le entrate previste dal presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata di nuova istituzione 31130 U.P.B. 03.04.001 denominato "Entrate derivanti da diritti di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e successive modifiche ed integrazioni".
6. E' istituito il correlato capitolo di spesa 291460 U.P.B. 05.01.016 denominato "Spese per le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e successive modifiche ed integrazioni e per la riduzione dell'inquinamento atmosferico".
7. E' compito dell'autorità competente verificare che l'impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 6 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 7

Inserimento dell'art. 7 bis e modifiche agli articoli 27,28, 29, 32, 33, 35, 36 e 37 della L.R. 28.04.2000, n. 83

1. Dopo l'art. 7 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti) è inserito il seguente:

“Art. 7 bis

Osservatorio regionale rifiuti

1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti, denominato Osservatorio regionale rifiuti (di seguito “ORR”).
 2. L'ORR opera in collaborazione con gli Enti locali, l'ARTA e gli Osservatori provinciali rifiuti (OPR), per la raccolta, l'elaborazione, l'integrazione e la divulgazione di dati ed informazioni sui rifiuti.
 3. La Giunta regionale con atto deliberativo, definisce l'organizzazione dell'ORR ed individua le modalità di raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti, nonché l'integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari Enti e soggetti interessati.
 4. L'ORR:
 - a) elabora i dati ricevuti e redige una relazione a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno, da inviare alla competente Commissione consiliare e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante strumenti informatici;
 - b) fornisce alla Giunta regionale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività di pianificazione”.
2. Il comma 4 dell'art. 27 della L.R. 83/2000 è sostituito dal seguente:

“4. L'esercizio degli impianti di cui al comma 2 è condizionato alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art. 20”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della L.R. n. 83/2000 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Le Province, per accertate necessità, tramite accordi tra i soggetti interessati, possono autorizzare il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti nella Regione, in impianti localizzati in ambiti territoriali diversi e li comunica, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione, alla Regione.

2 ter. La Regione, entro 10 giorni dalla comunicazione, in caso di contrasto con gli obiettivi del piano regionale di gestione dei rifiuti, può disporre la sospensione degli accordi, previa assegnazione di un termine per l'adeguamento.

2 quater. Il servizio competente della Regione, a tal proposito, emana specifiche direttive, in particolare per disporre obblighi, divieti e sanzioni riguardanti i servizi di raccolta differenziata, privilegiando sistemi organizzativi integrati, al fine di superare le criticità nell'ambito dei territori interessati”.

4. L'art. 29 della L.R. n. 83/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 29

Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni

1. La Regione persegue l'obiettivo di limitare nel proprio territorio lo smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extraregionale. Il competente servizio regionale emana, a tal proposito, specifiche direttive”.
5. Dopo il comma 3 dell'art. 32 della L.R. n. 83/2000 è inserito il seguente:

“3 bis. Il soggetto che realizza una discarica o un impianto di trattamento con discarica di servizio deve riservare alla Regione, ove occorra, una quota pari al 5% della potenzialità complessiva della discarica, che potrà utilizzarla per provvedimenti contingibili ed urgenti”.

6. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 33 (Vigilanza ed attività sostitutiva) della L.R. 83/2000 è aggiunta la seguente:

“b bis) Nei casi di accertata inadempienza per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed azioni previsti da provvedimenti regionali”.

7. L'art. 35 della L.R. n. 83/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 35

Bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati

1. In attuazione della normativa vigente in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, la Giunta regionale mediante apposite disposizioni:
 - a) istituisce l'anagrafe dei siti da bonificare disciplinandone la gestione e l'aggiornamento;
 - b) propone al Consiglio regionale il piano di bonifica delle aree inquinate, ivi comprese le discariche per rifiuti urbani dismesse, i siti industriali dismessi e le aree oggetto di abbandono o scarico incontrollato di rifiuti, disciplinandone la gestione e l'aggiornamento;
 - c) approva il censimento, come previsto dalla normativa vigente, disciplinandone la gestione, l'aggiornamento e definendo l'attuazione di specifici programmi di finanziamento nonché le modalità di attuazione per la realizzazione di interventi migliorativi delle aziende;

- d) disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso.
2. La Regione, ai sensi della normativa vigente, promuove azioni volte a favorire e velocizzare gli interventi di bonifica, di ripristino e riqualificazione ambientali delle aree inquinate, di cui al comma 1, lett. b), da parte di soggetti privati che non si trovino nelle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Qualora i responsabili della situazione di inquinamento o rischio concreto ed attuale di inquinamento, non provvedano ad eseguire i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale anche con misure di messa in sicurezza permanente, ovvero non siano individuabili, il soggetto che effettua gli interventi è individuato dall'Ente, territorialmente competente, con procedure ad evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi i costi per l'esproprio delle aree da bonificare, sono sostenuti integralmente dall'affidatario.
4. Al fine di garantire all'affidatario il recupero dei costi nonché il congruo utile d'impresa, lo stesso può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio, in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate negli strumenti urbanistici comunali.
5. L'Ente competente, dopo aver esperimento infruttuosamente la procedura di cui ai commi 3 e 4, procede d'ufficio a realizzare le operazioni nei casi previsti dalla normativa vigente. In tal caso la Giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese secondo le priori-

tà indicate nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui al comma 1, lett. b), utilizzando le risorse economiche iscritte nel capitolo di bilancio di cui all'articolo 34, nonché risorse individuate nell'ambito di altri strumenti di programmazione di spesa nel settore ambientale.

6. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di appositi programmi, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50% delle relative spese, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria, ambientale e/o occupazionali.
 7. Con apposite disposizioni, il servizio competente della Regione definisce le modalità di attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6.
 8. Fino all'approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, i Comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale".
8. L'art. 36 della L.R. n. 83/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 36

Azioni per lo sviluppo del recupero e riciclo

1. In tutto il territorio regionale sono attivate, entro 180 giorni dall'approvazione delle presenti disposizioni, le raccolte differenziate previste dal piano regionale e dagli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti, privilegiando l'adozione di sistemi di raccolta "domiciliari o di prossimità".
2. Nei territori interessati da provvedimenti straordinari di cui all'art. 31, al fine di superare in tempi brevi le criticità terri-

toriali, il termine di cui al comma 1 e conseguenti obblighi, è ridotto a 90 giorni per le seguenti frazioni:

- a) pile e farmaci scaduti;
 - b) carta e cartoni;
 - c) frazioni organiche da grandi utenze, frazioni verdi e residui vegetali compostabili derivanti dalla manutenzione di verde pubblico e privato, da avviare agli impianti di produzione di compost di qualità.
3. Il competente Servizio regionale emana, per l'attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, direttive contenenti anche specifiche sanzioni in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati.
 4. Al fine di incrementare il recupero di materia dei rifiuti e di contenerne la produzione e la pericolosità, la Regione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, promuove azioni e stipula convenzioni con il settore della produzione, della distribuzione e con le Camere di Commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.
 5. La Regione, gli Enti locali singoli o associati ed i gestori dei servizi promuovono la diffusione degli "acquisti verdi" e provvedono all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio, secondo le disposizioni del D.M. 203/03 e successivi provvedimenti attuativi. A tal fine la Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, emana apposite linee guida. Nei capitolati per gli appalti di opere pubbliche deve essere previsto l'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti.
 6. La Regione per incrementare le attività di recupero e riciclo dei materiali, pro-

muove ed incentiva, anche attraverso la concessione di contributi, da reperire nell'apposito fondo di cui all'art. 34:

- a) le iniziative finalizzate alla prevenzione ed alla riduzione della produzione di rifiuti, in particolare delle istituzioni pubbliche;
- b) la diffusione di sistemi integrati di raccolta differenziata "domiciliari o di prossimità" per le principali categorie di rifiuti urbani, nonché per la realizzazione di progetti finalizzati alla riorganizzazione dei servizi esistenti;
- c) la realizzazione di stazioni ecologiche per agevolare la raccolta differenziata dei materiali riutilizzabili e riciclabili, anche in relazione alle categorie dei beni durevoli, dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti di imballaggio;
- d) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;
- e) l'organizzazione di iniziative per favorire la ricerca nella progettazione di beni ed imballaggi a ridotto impatto ambientale e l'istituzione di un marchio per prodotti ed imballaggi ecosostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;
- f) la realizzazione di impianti per la produzione di compost di qualità;
- g) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione dei rifiuti;

- h) la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- i) l'utilizzo degli ammendanti di cui alla legge n. 748/84 e s.m.i. per attività agronomiche e tutela dei suoli;
- j) l'utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale;
- k) l'utilizzo di frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo e delle biomasse, ai fini di programmi energetici di fonti rinnovabili.

7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 6, il servizio competente della Regione elabora ed emana, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, apposite direttive, sentiti i soggetti interessati".

9. L'art. 37 della L.R. 28.04.2000 n. 83 è abrogato.

Art. 8

Sostituzione dell'art. 1 della L.R. 23 marzo 2000, n. 52 recante: "Interventi finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti"

1. L'art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 52 (Interventi finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. Al fine di incentivare lo sviluppo ed il miglioramento delle raccolte differenziate, la Regione concede ai Comuni, singoli o associati, contributi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al piano regionale di gestione dei rifiuti e per la realizzazione di progetti finalizzati alla riorganizzazione dei servizi che privilegiano le raccolte domiciliari.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità ed i termini per la presentazione della domanda, la documentazione da allegare, i criteri di ripartizione dei fondi disponibili, i criteri per la valutazione della domanda medesima e per la formulazione della graduatoria, individuando le priorità e le competenze del servizio regionale competente”.

Art. 9

Modifiche e integrazioni alla L.R.

3 aprile 1995, n. 27 recante:

“Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica”

1. L’art. 5 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica) è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Corsi di formazione e aggiornamento

1. La Giunta regionale disciplina i corsi di formazione e di aggiornamento per guardia ecologica volontaria, individuando modalità, termini di espletamento e contenuti degli stessi. I corsi sono realizzati dagli enti organizzatori del Servizio volontario di vigilanza ecologica o dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell’art. 3 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Gli interessati inoltrano, ai soggetti gestori dei corsi, domanda di ammissione al corso, comprovando il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godimento dei diritti civili e politici;
 - b) non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere sottoposti a misure di sicurezza;

c) non aver subito condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica.

3. Al termine del corso le aspiranti guardie sostengono, presso la sede dell’ente o associazione che gestisce il corso, un esame teorico-pratico innanzi ad una commissione nominata con provvedimento del Direttore regionale della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, composta in numero dispari non inferiore a cinque e non superiore a sette.
4. Ai componenti della commissione d’esame compete un compenso pari a quello riconosciuto per le commissioni d’esame dei corsi regionali di formazione professionale.
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 05.01.011 sul capitolo di spesa 291534 denominato: “Spese per l’istituzione del Servizio volontariato di vigilanza ecologica”.
6. La commissione avvia lo svolgimento delle proprie funzioni successivamente alla conclusione dei corsi regionali di formazione di cui al presente articolo, e comunque non prima del 1° gennaio 2007”.
2. Ovunque nel testo della legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 ricorrono le parole “Settore ecologia e tutela dell’ambiente”, “Settore ecologia” o “Servizio ecologia e tutela dell’ambiente”, queste vanno sostituite con “Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia”.
3. All’articolo 13 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per gli esercizi successivi lo stanziamento viene determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di spesa con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo)”.

Art. 10

**Integrazioni e modifiche alla legge regionale
29 novembre 1999, n. 122 recante
“Disciplina degli interventi in
materia ambientale”**

1. Il comma 3 dell’art. 3 della L.R. 122/99 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione persegue i seguenti obiettivi attraverso:

- a) le Consulte regionali e provinciali per l’educazione ambientale;
- b) il Comitato regionale per l’educazione ambientale;
- c) il programma regionale per l’educazione ambientale;
- d) il sistema regionale per l’educazione ambientale”.

2. Dopo il comma 3 dell’art. 3 della L.R. 122/99 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le Province partecipano ai suddetti obiettivi mediante piani provinciali annuali, per la qualificazione del sistema provinciale di educazione ambientale, in armonia con gli indirizzi stabiliti dal Comitato regionale per l’educazione ambientale, sentito il parere della Consulta provinciale per l’educazione ambientale”.

3. La rubrica del Titolo II (Comitato regionale per l’educazione ambientale) della L.R. 122/99 è sostituita dalla seguente:

“Gli organismi territoriali per l’educazione ambientale”.

4. Al Titolo II della L.R. 122/99 è inserito il seguente articolo 3 bis:

“Art. 3 bis

Consulta regionale per l’educazione
ambientale

1. Al fine di favorire la partecipazione programmatica in materia di educazione ambientale è istituita la Consulta regionale per l’educazione ambientale.
2. La Consulta regionale per l’educazione ambientale è costituita da:
 - a) l’Assessore regionale ai Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia o da un suo delegato;
 - b) l’Assessore regionale alla Formazione Professionale e all’Istruzione o da un loro delegato;
 - c) gli Assessori provinciali all’Ambiente o da loro delegati;
 - d) un rappresentante per ognuna delle associazioni ANCI, UNCEM, UPA;
 - e) un rappresentante dei Parchi Regionali e Nazionali con sede regionale;
 - f) un rappresentante per ognuna delle Università presenti sul territorio abruzzese;
 - g) un rappresentante della Sovrintendenza Scolastica regionale.
3. La Consulta è presieduta dall’Assessore regionale ai Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia o da un suo delegato.
4. La segreteria organizzativa del Comitato è assicurata dalla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo.
5. La Consulta regionale per l’educazione ambientale:
 - a) formula annualmente indirizzi ed orientamenti per lo sviluppo del si-

stema regionale e raccomandazioni per lo sviluppo dei sistemi provinciali;

- b) prospetta annualmente criteri per la valutazione dello stato di sviluppo del sistema e degli interventi di educazione ambientale realizzati su scala regionale e provinciale, che confluiranno nel rapporto annuale sullo stato dell'educazione ambientale in Abruzzo".

5. Al Titolo II della L.R. 122/99, dopo l'articolo 3 bis, è inserito il seguente:

“Art. 3 ter

Consulta provinciale per l'educazione ambientale

1. La Consulta provinciale per l'educazione ambientale persegue i fini di cui all'art. 4, comma 1 a livello provinciale, onde consentirne la più efficace capillarizzazione.
2. La Consulta provinciale per l'educazione ambientale è costituita da:
 - a) gli Assessori provinciali all'Ambiente, all'Istruzione ed alla Formazione;
 - b) il referente per l'educazione ambientale del Dipartimento ARTA provinciale;
 - c) un rappresentante dell'ANCI;
 - d) un rappresentante per ogni Centro di educazione ambientale accreditato;
 - e) un rappresentante nominato dal Dirigente scolastico regionale;
 - f) un rappresentante indicato dalle Università operanti sul territorio provinciale;
 - g) dai rappresentanti dei parchi e aree protette esistenti nel territorio provinciale;

h) dai rappresentanti dei musei di interesse ambientale esistenti nel territorio provinciale.

3. La Consulta è presieduta dall'Assessore provinciale all'Ambiente.
4. La Consulta provinciale per l'educazione ambientale:
 - a) ricerca modalità, autonomamente individuate, ma armonizzate a livello regionale, atte a garantire la qualità dei progetti e la partecipazione al sistema provinciale da parte di tutti i soggetti interessati;
 - b) ricerca modalità di monitoraggio e correzione in itinere delle attività e di valutazione dei risultati ottenuti, armonizzate con quelle attuate a livello regionale;
 - c) assicura l'attenzione alla valorizzazione delle risorse umane, alla costruzione di un clima comunicativo e relazionale, alla collaborazione interistituzionale e intersettoriale".
6. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 le parole "Il Comitato è presieduto dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore Ecologia e Tutela Ambientale" sono sostituite da "Il Comitato è presieduto dal Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia o da un suo delegato".
7. La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 122/1999 è soppressa.
8. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 122/1999 le parole "3 esperti" sono sostituite con le parole "4 esperti, di cui 1 indicato dall'UPA".
9. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f bis) il rappresentante della Regione Abruzzo al tavolo tecnico permanente Stato – Regioni costituito per l’espletamento delle attività istruttorie in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale – INFEA – ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281”.

10. Al comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122, le parole “in linea con le indicazioni del Programma per l’Informazione e l’Educazione Ambientale del Ministero dell’Ambiente (INFEA) sono così sostituite “in linea con le indicazioni del Tavolo Tecnico INFEA recepite dalla Conferenza Stato Regioni”.
11. Al comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 è aggiunto il seguente capoverso: “La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’art. 4, può, con proprio provvedimento, prevedere elementi di dettaglio dei suddetti requisiti”.
12. All’art. 12 della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122, dopo le parole “è istituito” viene inserito “con funzioni di struttura regionale di coordinamento.”.
13. Ovunque nel testo della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 ricorrono le parole “Settore ecologia e tutela ambientale” o “Assessorato Politiche dello Sviluppo Compatibile e della Tutela Ambientale”, queste vanno sostituite con “Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia”.

Art. 11

Autorità ambientale regionale

1. E’ istituita l’Autorità ambientale regionale nella persona del Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Giunta regionale.
2. L’Autorità ambientale svolge le funzioni proprie in tema di valutazione ambientale strategica nell’ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria con i

compiti definiti nella delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 83. A tal fine può avvalersi del necessario supporto tecnico ed amministrativo per l’ottimale svolgimento delle proprie funzioni.

3. Agli oneri per il funzionamento dell’Autorità di cui ai commi 1 e 2, quantificati per l’anno 2006 in € 50.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 05.01.021 sul capitolo 151593 ridenominato: “Oneri per il funzionamento dell’Autorità ambientale”.
4. La copertura finanziaria, per l’anno 2006, è assicurata mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:
 - U.P.B. 02.01.003 - capitolo 11465 denominato: “Oneri per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali”
 - in diminuzione €50.000,00.
 - U.P.B. 05.01.021 – capitolo 151593 ridenominato: “Oneri per il funzionamento dell’Autorità ambientale”
 - in aumento €50.000,00.
5. Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di spesa con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 12

Integrazione alla L.R. 3 maggio 2006, n. 11

1. Alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 11 dopo l’art. 1 è aggiunto il seguente:

“Art. 1 bis

1. La presente legge esplica la propria efficacia dopo l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, del nuovo perimetro

della riserva naturale adeguato a quanto disposto dall'art. 1".

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 Agosto 2006

OTTAVIANTO DEL TURCO

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 22.05.2006, n. 517/P:

Deliberazione di G.R. n. 1079, del 28 novembre 2003, concernente "Deliberazione di G.R. n. 678/P, del 9 agosto 2003, concernente - "L.R. 17/4/2003, n. 7 - art. 85 - Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva". Determinazioni". Comune di Monteodorisio. Rimodulazione della tipologia d'intervento. Realizzazione della copertura della tribuna spettatori del campo di calcio.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa

- 1) di proporre alle competenti Commissioni Prima e Quarta del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 85, comma ultimo, della L.R. 17/04/2003, n. 7, l'utilizzo del concesso contributo di € 40.000,00 assegnato al Comune di Monteodorisio (CH) per realizzare interventi concernenti la copertura della tribuna spettatori del campo di calcio comunale a parziale modifica della precedente propria deliberazione n. 678/P del 9 agosto 2003 come attuata con la deliberazione n. 1079 del 28 novembre 2003 che prevedeva l'utilizzo di tale somma per "adeguamenti alle norme di sicurezza, servizi igienici per il pubblico e per disabili, spogliatoio atleti, impianto di illuminazione adeguato e sufficiente per incontri in notturna";
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale oltre l'assegnato contributo di € 40.000,00 di cui al cap. 92401/R/03, giusto art. 85 della L.R. n. 7/2003 e provvedimento Dirigenziale DM1/88 del 9/12/2003 dell'impegno complessivo di € 138.000,00 contemperante anche la citata somma di € 40.000,00;
- 3) di acquisire il parere espresso nel merito dalle previste Commissioni Consiliari Prima e Quarta e di stabilire, altresì, che, qualora tale parere sia favorevole e non comporti modifiche all'attività in argomento, il presente provvedimento deve intendersi definitivamente approvato e, pertanto:
 - Il Comune di Monteodorisio è autorizzato ad utilizzare il previsto assegnato contributo di 40.000,00 € di cui alla citata deliberazione 1079 del 28/11/2003 per realizzare gli interventi concernenti la copertura della tribuna spettatori del campo di calcio a parziale modifica, quindi, di quanto previsto in tal senso dalla deliberazione medesima;

- Il competente Dirigente regionale del Servizio Sport, Impiantistica Sportiva è autorizzato ad emettere ogni ulteriore atto connesso all'adozione del presente provvedimento;

4) Di disporre per la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* unitamente all'espresso parere delle competenti Commissioni Consiliari.

Segue Allegato



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
 Direzione Turismo ed Attività Sportive
 PESCARA
 19 GIU. 2006

Sup. Pindisi 19/6/2006
Sansoni 13/6/06

CONSIGLIO REGIONALE
 Direzione Affari Presidenza e Legislativa
 Servizio Affari Assembleari
 Ufficio di Segreteria 3^a e 4^a Commissione

67100 L'Aquila, 17 GIU. 2006

Via M. Jacobucci, 4
 Direzione Affari della Presidenza
 Servizio Affari della Giunta
 Via L. Da Vinci - Pal. I. Silone
 67100 L'AQUILA

Prot. N. 4656/2.10

Risposta a nota n.
 del GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
 DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
 Allegato Servizio Affari della Giunta
 OGGETTO:
 - 9 GIU. 2006
 COD. RIC. n. 39 del 12-6-06
 Prot. RA/ 51562

Componte Giunta Regionale
 Dir. Regionale Turismo ed
 Attività Sportive
 Ufficio Impiantistica Sportiva
 Ed Attività Comunitarie
 65100 PESCARA

Signor Presidente del Consiglio
 Regionale
 Sede

e, p.c.:

Al Sig. Presidente
 della 1^a Commissione Consiliare
 Sede -

Parere n. 42/P/06 - D.G.R. n. 517/P del 22.05.06.
 Deliberazione di G.R. n. 1079, del 28 nov. 2003, concernente "Deliberazione di G.R. n. 678/P, del 9 agosto 2003, concernente - "L.R. 17.4.2003, n. 7 - art. 85 - Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva. Determinazioni". Comune di Montedorisio. Rimodulazione della tipologia d'intervento. Realizzazione della copertura della tribuna spettatori del campo di calcio.

Si comunica che nella seduta del 6.06.2006 la 4^a Commissione Consiliare "Commercio - Industria - Turismo" ha esaminato il provvedimento in oggetto ed ha espresso, sul testo così come proposto dalla Giunta Regionale, parere favorevole all'unanimità dei Consiglieri presenti.

Si comunica, inoltre, che conformemente a quanto stabilito al punto 1 del dispositivo della delibera richiamata in oggetto, la stessa resta subordinata al Parere della 1^a Commissione consiliare.

Seguirà il testo integrale del parere.

Il Dirigente
 (Dr.ssa Vicentina Terio)


FV/cam





Consiglio Regionale

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI
UFFICIO SEGRETERIA I E II COMMISSIONE



L'Aquila 15 GIU. 2006

Prot. n. 8183/2.10

OGGETTO: Parere n. 42/P/06 – D.G.R. n. 517/P del 22/05/2006: deliberazione di G.R. n. 1079, del 28/11/2003, concernente “Deliberazione di G.R. n: 678/P, del 9 Agosto 2003, concernente – “L.R. 17/4/2003, n. 7 – art. 85 – Interventi a sostegno dell’impiantistica sportiva”. Determinazioni”. Comune di Montedorisio. Rimodulazione della tipologia d’intervento. Realizzazione della copertura della tribuna spettatori del campo di calcio.

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO AFFARI della
GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA
Fax n. 0862/363433

e, p.c. AL PRESIDENTE del
CONSIGLIO REGIONALE
SEDE

DIREZIONE REGIONALE STRUTTURA SPECIALE
SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99)
Servizio Sport e Impiantistica Sportiva
GIUNTA REGIONALE
PESCARA

Si comunica, ai sensi del comma 1, dell'art. 2 della L.R. 5 giugno 1996, n. 32 che nella seduta del 14 giugno 2006 la 1^a Commissione Consiliare permanente Bilancio e Affari Generali ha esaminato il provvedimento in oggetto ed ha espresso, sul testo così come proposto dalla Giunta regionale, parere favorevole a MAGGIORANZA dei Consiglieri presenti.

Con successiva nota sarà trasmesso il testo integrale del parere.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Vicentina Terio



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 03.07.2006, n. 740:

Modifica ed integrazione alla deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 30/01/2006 - “Linee Guida per l’applicazione dell’art. 210 della L.R. 6/05 come modificato ed integrato dalla L.R. 33/05. Corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per il rilascio del relativo attestato”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione di G.R. n. 61 del 30.01.2006 con oggetto “Linee guida per l’applicazione dell’art. 210 della L.R. 6/05 come modificata ed integrata dalla L.R. 33/05. – Corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per il rilascio del relativo attestato”;

Rilevato che, a fronte di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con le precitate Linee Guida, sono pervenute richieste da parte del Sindacato dei Veterinari e da parte degli Ordini provinciali dei Veterinari che mirano ad una modifica della disciplina regionale con l’obiettivo di coinvolgere i Servizi Veterinari delle AUSL nell’organizzazione e nella realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento dell’utenza in particolare di quella interessata alle seguenti mansioni che lavorano principalmente prodotti di origine animale:

- Gelatai;
- Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi;
- Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita (con laboratorio cibi pronti) delle carni del pesce e dei molluschi;
- Salumieri;
- Addetti alla produzione di ovoprodotti.

Tenuto Conto che sia il D.M.16 ottobre 1998 (G.U. supp. ord. 258 del 4.11.98 – serie generale) che il Piano Sanitario regionale L.R.37/99 (1999 – 2001) esplicitano chiaramente che i compiti finalizzati alla tutela del consumatore e l’educazione e la promozione della salute sul campo dell’igiene degli alimenti e delle preparazioni alimentari, nonché quella per il rilascio del LIS (Libretto Igienico Sanitario), rientrano nella competenza del SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) del Dipartimento di prevenzione di ciascuna AUSL e che pertanto l’entrata in vigore della disciplina dell’art. 210 della L.R. 6/05, che introduce al posto del LIS la somministrazione di corsi di formazione ed aggiornamento di carattere generale alla persona per la tutela della salute dell’uomo, non va a sostituire o assorbire la di formazione specifica prescritta per gli addetti delle aziende alimentari dalle normative vigenti;

Atteso che rispetto al punto 3 dell’allegato 1 alla D.G.R. 61/06 la espressione “tenuti dalla Camera di Commercio” vada intesa come corsi “istituiti o riconosciuti dalla Regione”;

Tenuto conto che tutto ciò è stato approfondito in sede di riunione svoltasi il 06.04.06 presso la Direzione Sanità Servizio Prevenzione Collettiva come da verbale allegato 1 al presente atto, nel corso della quale è emersa l’esigenza di fissare, per il rilascio dell’attestato non soggetto a rinnovo previsto al punto 6 – per specifici titoli di studio, – i soli diritti sanitari come fissati dal tariffario di cui alla Deliberazione G.R. 1212 del 19.12.2003 e che a seguire si è svolto il 10.05.06, ulteriore incontro, convocato dal Componente la Giunta alla Sanità con prot. 288/6/Segr. del 02.05.06, a seguito del quale si è condiviso di predisporre una proposta di modifica alla deliberazione n. 61/06 da elaborare sulla base di un approfondimento tecnico rinviato ad un gruppo ristretto di otto tecnici da comporre con due dirigenti regionali, tre medici SIAN e tre medici veterinari delle AUSL;

Tenuto conto altresì che, nel corso di un'ulteriore riunione svoltasi il 22.05.06, su convocazione del Componente la Giunta prot. 12294/DG-S del 19.05.06 è stato assicurato, come da verbale allegato 2 al presente atto, dai responsabili dei Servizi IAN delle AUSL lo stato positivo di attivazione delle procedure previste dalla summenzionata deliberazione condividendo però l'esigenza di prorogare di tre mesi il periodo previsto dal punto 7 dell'allegato "1" alla deliberazione 61/06 nonché di introdurre nelle more della conclusione dei corsi, per i nuovi rilasci certificazione sanitaria senza spesa a carico dell'utenza, con valenza massima di sei mesi e decorrenza dalla data di acquisizione presso la AUSL-SIAN della regolare iscrizione al corso;

Rilevato che al punto 11 dell'allegato 1 alla Deliberazione G.R. 61/06 non è stato indicato il rimborso delle spese sostenute (viaggio e vitto se dovuti, secondo la normativa vigente in materia) da ogni singolo componente la Commissione di valutazione per l'espletamento dei compiti assunti e che invece tale trattamento è ordinariamente dovuto nel caso di servizio reso fuori sede secondo le normative vigenti;

Ritenuto, pertanto, di integrare il punto 11 lettera (b), prima della frase "Le commissioni di valutazione dei corsi previsti al punto 3 sono integrate da un rappresentante dell'Azienda/Industria alimentare interessata" con:

"Al personale di cui sopra spetta il trattamento di missione nel rispetto della relativa normativa regionale vigente";

Vista la L.R. 77/99 e le successive modifiche ed integrazioni;

Dato Atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito trascritte ed approvate,

1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni all'allegato 1 della Deliberazione G.R. 61/06:
 - (a) modificare il punto 3 con l'introduzione in sostituzione di "tenuti dalle Camere di Commercio" con "istituiti o riconosciuti dalla Regione" e conseguente che il verbale sia trasmesso dagli Organismi attuatori dei corsi istituiti e riconosciuti alle AUSL ai fini del rilascio dell'attestato;
 - (b) prorogare di tre mesi il periodo, decorrente dalla pubblicazione della D.G.R. 61/06, intervenuta sul *B.U.R.A.* il 03.03.06, previsto dal punto 7 cioè 03.03.06-02.06.06 a tutto il 02.09.06;
 - (c) integrare il punto 7 lettera (a) introducendo, nelle more della conclusione del corso, per i nuovi rilasci una certificazione sanitaria con valenza massima di sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione presso la AUSL-SIAN della regolare richiesta di iscrizione al corso;
 - (d) integrare il punto 11 lettera (b) con "Al personale di cui sopra spetta il trattamento di missione nel rispetto della relativa normativa regionale vigente";
2. di rinviare a successivo atto le eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni secondo l'approfondimento tecnico a carico del gruppo ristretto, demandando al Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva la relativa costituzione;
3. Di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Segue Allegato



1

GIUNTA REGIONALE

Allegato "1"

[Handwritten signature]

Gruppo di lavoro
tema scientifico
per il tema delle
patologie
di igiene - sanitarie
connessi al tema
degli alimenti e
delle bevande

In data 6-4-06 - ore 10,30. è riunito il gruppo di lavoro nel'igiene degli alimenti e delle bevande convocato con nota prot. n° 8341/14 del 31/03/06. Il Dirigente del Servizio D.552 Domenico Pacifico informo che con prot. 8518/14 del 03/04/2006 ha formalmente invitato alla riunione il Dr. Buccirelli Giuseppe - Dirigente del Servizio Veterinario, il quale ha segnalato di essere poter partecipare direttamente e che avrebbe assicurato la sua presenza in una prosecuzione dei lavori possibilmente il prossimo 14 del c.m. - Nell'incontro odierno ho assicurato la partecipazione tramite il Dr. Tordoneo Paolo che infatti risulta presente all'incontro.

Sono presenti:

- Dr. Congiure Ferruccio AUSL di Chieti;
- Dr. Di Mattia Tommaso AUSL di Teramo;
- D.552 Dregani Vittoria AUSL di Pescara
- D.552 Di Luzio Horiz AUSL di L'Aquila
- Dr. Ranalli Ercole AUSL Lanciano-Vasto
- Dr. Giannoli Stefano

Mod. 07/A01 - Ediz. 04/01/01



La presente copia è conforme all'originale e si compone di fogli 1 e di 1 facce in cui chiedono validata da apposto più recante la dicitura "Regione Abruzzo: Direzione Sanità".
Pescara, li 07 GIU. 2006

[Handwritten signature]

D.552 Pacifico Domenico - Dirigente del Servizio Prevenzione (C)
 Sig. Roinz Giuseppe - con funzioni di Segretario.
 Risultato non prevede la rappresentanza delle AUSL AVEZZANO-SULMONA
 La D.552 Pacifico illustra brevemente le fasi che hanno portato alla
 definizione della proposta dell'atto deliberativo emanato dalla G.R.
 con atto n. 61 del 30/01/06 - A seguito non pervenute all'attenzione
 dell'Assemblea delle Società che alla Direzione nonché del Servizio
 Veterinario della Direzione stesso ecc. nutrite serie di richieste di
 modifica ed integrazione delle precedenti deliberazioni sia da parte
 dei medici Veterinari medicina pubblica che dall'Ordine dei
 Medici Veterinari provinciali - La Confcommercio Abruzzo ha
 richiesto un incontro sull'argomento segnalando che i costi potrebbero
 essere evolti direttamente dai centri CAT - Strutture accreditate
 e riconosciute.
 Alle ore 11,00 interviene il Dr. D'Orzi Francesco per le AUSL di
 Avezzano-Sulmona.

Sulla questione si apre una accesa e lunga discussione, a
 conclusione della quale i Dirigenti Medici del Servizio
 IAM concordano che non è percorribile una variazione alla
 delibera per l'introduzione di formazioni specifiche in quanto
 la formazione specifica è demandata dalle norme vigenti ai
 datori di lavoro - Si condivide, invece, introdurre modifiche
 alla delibera 61/06 precisando che il Responsabile del SIAM
 di ciascuna AUSL ^{o suo conferente} oltre che ai Dirigenti Medici del Dipartimento
 di Prevenzione ai Dirigenti Medici Veterinari dei Servizi Veterinari
 delle AUSL, nonché all'occorrenza ai Dirigenti Medici dei D.S. B.
 Viene inoltre rappresentato che la Attestazione di cui al punto 6
 dell'allegato alla delibera è soggetto al solo pagamento dei
 diritti sanitari per certificazioni richiesti da privati del
 Tariffario di Sanità pubblica approvato - Il Dirigente del
 Servizio D.552 Domenico Pacifico introduce nella modifica della
 delibera il diritto del rimborso spese sostenute per tutti gli spostamenti necessari
 nel rispetto della normativa vigente - Si consegna copia della prot. D.552-1
 /06 SP del 28/02/06 limitatamente all'allegato riguardante il P. N. Ufficiale
 per il controllo O.G. 17. negli alimenti, e si condivide di trattare a breve, nella
 prossima riunione, l'attuazione del regolamento 5952/2004 in proposito
 una specifica urgente riunione - *Sto. P. N. Ufficiale*

Prot. 12294/06-S del 13-05-06 Verbale Convocazione n. 1/06

Alle ore 17.00 del 22-05-06 presso la sede delle Disabili

- Scritta si incontrano:
- L'Assessor delle Disabili Dott. Bernardo MAZZOCCA;
 - il Direttore regionale delle Disabili DR. PACIFICO DOMENICA;
 - il Dott. Tommaso Di Mattia del SIAM AUSL di TERAMO;
 - la Dott.ssa Ersilia Epurzi dell'AUSL-L'Aquila-SIAM;
 - il Dott. Francesco Cusiuba dell'AUSL-chieti-SIAM;
 - il Dott. Giacinto Tiburzi dell'AUSL-Avezzano/Sulmona-SIAM

fu verificata lo stato di attivazione delle procedure previste dalle DG 6/06. L'Assessor e pressoché chiede di come sono andati gli avanzamenti di attivazione e soprattutto se emergono eventuali difficoltà a fronte del fatto che i rappresentanti della Confcommercio Abruzzo hanno spesso le vie brevi possibili gravi difficoltà dato il rilevante numero di utenti interessati. Il Direttore regionale Dott. Pacifico Domenico espone la necessità di avere le vie brevi per le notizie puntuali sul numero degli utenti interessati al primo rilascio e pronti al rinnovo. Tra l'altro il Direttore chiede di valutare se la durata di tre mesi di 3 mesi, di cui al punto 7 dell' allegato alle deliberazioni 6/06, della cosa programmata. Si condivide che ne programmato e 6 mesi. Inoltre si condivide di coinvolgere direttamente per le funzioni di tutor i tecnici delle presenze. In merito al punto 7 dell' allegato emerge la necessità di verificare la possibilità di una certificazione sanitaria, essere prese a carico dell'utente che vede e sostituire il vecchio LIS fino al conseguimento dell'attestato e sempre massimo 60 validità di mesi. Si mesi dalle date del rilascio contestuale alle presentazioni delle domande di partecipazione al corso. Nel corso dell'incontro de valgere e seguito dell'incontro del 10-Maggio 2006 il Dott. Tiburzi espone



La presente copia è conforme all'originale e si compone di fogli 1 e di 2 facciate ciascuna validata da apposito timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo Direzione Sanità".
Pescara, li 07 GIU. 2006

la necessità di essere sostituito formalmente
 da altro collega - Il Direttore regionale ha
 l'indirizzo e-mail del Dott. Tommaso Armellia.
 Nel corso delle settimane del 5.06.06 verrà fissata
 la data dell'incontro.
 Letto, confermato e sottoscritto.

Duccio Fazio

Enrica Egure

Dott. Tommaso

Armelia



p.p.v.



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 24.07.2006, n. 848:

Nuovo programma di misure dirette a favorire la ricollocazione occupazionale dei lavoratori dipendenti dei Consorzi Agrari, residenti in Abruzzo, destinatari della particolare disciplina prevista dall'art. 5 – comma 6 – della legge 28.10.1999, n. 410.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1) L'approvazione del Nuovo Programma, di cui all'Allegato n. 4 del presente provvedimento, di misure dirette a favorire la ricollocazione occupazionale dei lavoratori, residenti in Abruzzo, licenziati dai Consorzi Agrari, destinatari della particolare disciplina prevista dall'art. 5 – comma 6 – alla legge 410/99, il cui elenco nominativo costitui-

sce l'Allegato n. 3 del presente provvedimento;

- 2) Che per l'onere finanziario dello stesso, quantificato complessivamente in Euro 640.000,00=(seicentoquarantamila/00), con l'esclusione del costo dei voucher formativi, in quanto ricadente del Programma P.A.R.I. per n. 20 unità, saranno utilizzate le risorse finanziarie residue rispetto a quelle di cui alla D.G.R. n. 216/05, ammontanti ad Euro 587.000,00=(cinquecentottantasettemila/00), incrementate di Euro 53.000,00=(cinquantatremila/00), individuate sul cap 21635 del bilancio regionale, relativo all'esercizio finanziario corrente, costituito con risorse di provenienza statale, a destinazione vincolata, che presenta adeguata capienza finanziaria;
- 3) Che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*, cesserà di avere efficacia il Programma contemplato nell'Allegato n. 2 della D.G.R. n. 550 del 13.06.2005;
- 4) La pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*, corredata dal solo Allegato n. 4.

Segue Allegato



La presente è la proposta di
la... (illegibile) ...norme all'o-
rigine assistente in questo Ufficio.

7 n LUG. 2006

ALLEGATO



**NUOVO PROGRAMMA DI MISURE DIRETTE A FAVORIRE LA
RICOLLOCAZIONE OCCUPAZIONALE DI N. 34 LAVORATORI, RESIDENTI
IN ABRUZZO, IN SERVIZIO PRESSO I CONSORZI AGRARI ALLA DATA
DEL 01.01.1997, LICENZIATI CON PROCEDURA DI MOBILITA'
COLLETTIVA, DESTINATARI DELLA LEGGE 410/1999.**

Il presente programma contempla misure economiche, dirette a favorire la ricollocazione occupazionale di n.34 unità, residenti in Abruzzo, collocate in mobilità dai Consorzi Agrari, destinatarie della particolare disciplina di cui all'art. 5 – c. 6 della legge 28.10.1999, n. 410, nonché le modalità che i datori di lavoro dovranno rispettare per richiedere ed ottenere gli incentivi finanziari regionali.

DESTINATARI

N. 34 lavoratori, residenti nella Regione Abruzzo, licenziati dai Consorzi Agrari con procedura collettiva di mobilità, destinatari della particolare disciplina prevista dall'art. 5 – c. 6 – della legge 28.10.1999, n. 410, tra cui risultano compresi anche quelli attualmente assunti con contratto a tempo determinato dai Commissari Liquidatori del Consorzio Agrario Provinciale di Teramo.

INCENTIVI REGIONALI ALLA RICOLLOCAZIONE OCCUPAZIONALE

1. Contributo finanziario di € 25.000,00= (venticinquemila/00) per **autoimpiego**, in favore di **massimo quattro unità**.


Il lavoratore che, entro il 31.03.2007 (data di scadenza del Programma P.A.R.I.), abbia:

- avviato un'impresa individuale ;
- rilevato la titolarità di attività pre-esistente;
- avviato un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.P.R. 917/86, anche in forma di studio associato;
- acquisito la qualità di socio in società in nome collettivo, o di socio accomandatario in s.a.s., o di socio in cooperativa di produzione-lavoro preesistente e/o di nuova costituzione, nonché di s.r.l. nella duplice veste di socio ed amministratore;

dovrà inviare, con raccomandata R.R. - istanza in carta semplice di richiesta dell'incentivo regionale di cui sopra, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della deliberazione della Giunta Regionale concernente l'approvazione del presente programma e, comunque, entro e non oltre il 31.05.2007, alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione - Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale – Via Raffaello 137 – 65100 Pescara, allegando:

- certificazione idonea a comprovare l'inizio di attività in proprio o di acquisizione della qualità di socio in società in nome collettivo o cooperativa di produzione-lavoro, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio ed amministratore della società a responsabilità limitata;
- dichiarazione di impegno a restituire il contributo concesso in caso di mancata ottemperanza alla condizione prevista al successivo paragrafo denominato "Sanzioni";

ALLEGATO come Acta integrante alla del-
berazione n. 218
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Angelo Fanti)



Il contributo regionale sarà concesso in un'unica soluzione o in due tranches annuali di € 10.000,00= (diecimila/00) ciascuna, su conforme indicazione contemplata nell'istanza di richiesta dell'incentivo regionale, discendente dal rispetto dei limiti previsti dal Regolamento CE n. 2204/2002.

Il relativo onere finanziario risulta quantificato in € 100.000,00= (centomila/00).

2. Contributo finanziario, a fondo perduto, di € 18.000,00= (diciottomila/00) per ciascuna assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time o part-time effettuata entro il 31.03.2007. Per contratti stipulati a tempo parziale l'incentivo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al numero delle ore costituenti l'orario a tempo pieno previsto dal C.c.n.l. del datore di lavoro.

Sono escluse dal presente incentivo le strutture della Giunta Regionale nonché i datori di lavoro che, per espressa previsione normativa sono tenuti all'assunzione dei lavoratori in considerazione

I datori di lavoro privati, comprese le cooperative ed i loro consorzi, enti ed associazioni no profit, che applichino il C.c.n.l. di categoria, nonché gli enti pubblici, che abbiano assunto, entro il 31.03.2007, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori destinati dal presente programma, che intendano beneficiare del contributo regionale, dovranno presentare con raccomandata R.R., istanza in carta semplice, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della deliberazione della Giunta Regionale concernente l'approvazione del presente programma e, comunque, entro e non oltre il 31.03.2007, alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione - Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale – Via Raffaello 137 – 65100 Pescara, allegando:

- o Copia del contratto individuale di lavoro;
- o Copia della comunicazione di assunzione inviata agli organi competenti in materia;
- o Dichiarazione di impegno a restituire il contributo concesso in caso di mancata ottemperanza alla condizione prevista al successivo paragrafo denominato "Sanzioni";
- o Dichiarazione relativa alla mancata ricorrenza di presupposti normativi impositivi per l'assunzione del lavoratore, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Il presente contributo verrà concesso in un'unica soluzione ai datori di lavoro pubblici, mentre ai datori di lavoro privati sarà erogato in un'unica soluzione o in due tranches annuali di € 10.000,00= (diecimila/00) ciascuna, su conforme indicazione contemplata nell'istanza di richiesta dell'incentivo regionale, discendente dal rispetto dei limiti previsti dal Regolamento CE n. 2204/2002.

L'onere finanziario relativo all'assunzione di n. 30 unità risulta quantificato in € 540.000,00= (cinquecentoquarantamila/00)

3. Contributo finanziario a fondo perduto di € 13.000,00= (tredicimila/00) per ciascun lavoratore assunto presso enti locali con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full-time di 12 mesi, eventualmente prorogabile nei limiti di legge.



Gli enti locali che intendano assumere, entro la data del 31.03.2007, con contratto di lavoro subordinato full-time, a tempo determinato di dodici mesi, eventualmente prorogabile nei limiti di legge, i lavoratori destinatari del presente programma, dovranno presentare con raccomandata R.R., istanza in carta semplice, intesa ad ottenere il contributo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della deliberazione della Giunta Regionale concernente l'approvazione del presente programma e, comunque, entro e non oltre la data del 20.03.2007, alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione - Ufficio Programmazione Interventi Ricollocazione Occupazionale – Via Raffaello 137 – 65100 Pescara, allegando:

- Copia della deliberazione della Giunta Comunale con la quale è stata espressa la volontà di effettuare l'assunzione, dalla quale si evincano le generalità del lavoratore da assumere e la data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo determinato;
- Dichiarazione con la quale l'ente si impegna a restituire il contributo ricevuto nel caso in cui non si concretizzi l'assunzione.

Il relativo onere finanziario, quantificato per n. 30 unità in €. 390.000,00= (trecentonovantamila/00), risulta già contemplato nel precedente punto 2) del presente programma.

LE RISORSE NON UTILIZZATE PER UNA MISURA POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER LE ALTRE.

Voucher formativi

In favore di ciascuna delle n. 20 unità, destinatarie del **trattamento di mobilità in deroga**, appartenenti alla categoria contemplata dal presente provvedimento, il Programma P.A.R.I. destina €. 1.000,00= per la formazione. Le modalità per la relativa concessione saranno le stesse che entreranno in vigore per la totalità dei lavoratori P.A.R.I..

Per poter utilizzare le risorse finanziarie destinate alla riqualificazione professionale dalla L. n. 410/99 si dovranno attendere l'emanazione di disposizioni ministeriali.

Sanzioni

Il contributo regionale concesso per l'autoimpiego e per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sarà revocato integralmente nel caso in cui, entro tre anni dalla data di concessione dello stesso, vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento. La Regione effettuerà le relative verifiche in merito.

Natura degli incentivi, massimali di aiuto, cumulabilità per i datori di lavoro privati

Gli incentivi previsti nel presente progetto costituiscono aiuti all'occupazione e rappresentano misure aggiuntive rispetto agli incentivi previsti dalla normativa nazionale; non si configurano quale aiuto pubblico all'impresa per cui non sono assoggettati alla regola comunitaria del "de minimis". Al riguardo il Ministero del Lavoro con nota di indirizzo del 4 agosto 2000 e con successiva circolare del 15.12.2000 n. 188, ha chiarito che i benefici economici, "in quanto diretti ai soggetti appartenenti alla categoria dei disoccupati di lunga durata (disoccupati da oltre 12 mesi),



considerata svantaggiata ai fini della collocazione nel mercato del lavoro, non si configurano quale aiuto pubblico all'impresa".

Il sostegno all'occupazione consiste in un aiuto economico la cui intensità varia in rapporto ai vincoli posti dal Regolamento CE n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 pubblicato sulla GUCE L337/3 del 13.12.2002. Pertanto **l'intensità lorda** degli aiuti relativi all'occupazione di detti lavoratori assunti a tempo indeterminato (part-time o full-time), non può superare il 50% (aumentato al 60% per i lavoratori disabili) dei costi salariali e dei contributi sociali obbligatori su un periodo di un anno.

Detti incentivi possono essere **cumulati** con altri aiuti di stato o con altre misure a sostegno comunitario, a condizione che tale cumulo non dia luogo ad una intensità di aiuto lorda superiore al 100% dei costi salariali e dei contributi sociali obbligatori su un periodo di un anno.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 24.07.2006, n. 849:

Lavoratori socialmente utili inseriti nel Programma P.A.R.I. – Proroga attività socialmente utili, sussidio speciale ed incentivi alla stabilizzazione occupazionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1) Prorogare dal 01.08.2006 le attività socialmente utili dei lavoratori che gli enti che hanno dichiarato di voler stabilizzare sino al termine dagli stessi indicato negli atti trasmessi alla competente Direzione della Giunta Regionale e, comunque, non oltre il 31.12.2006;
- 2) Coprire, con risorse regionali, il 100% dell'onere finanziario connesso al pagamento dell'assegno A.S.U. e N.F., della contribuzione figurativa e del servizio I.N.P.S.;
- 3) Prorogare per detti lavoratori l'efficacia degli incentivi di cui all'Allegato n. 1 alla D.G.R. n. 433/06 per un arco temporale corrispondente alla proroga A.S.U. diversificata di cui al precedente punto 1) e, comunque, non oltre il 31.12.2006;
- 4) Rinunciare al credito che la Regione vanta nei confronti degli enti di cui al precedente punto 1), in ragione delle anticipazioni della quota dell'assegno A.S.U. posta a loro carico nelle varie deliberazioni della Giunta Regionale, assunte a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2000 e sino alla data

del 26.04.06 per la proroga delle attività socialmente utili;

- 5) Concedere per sei mesi, decorrenti dal 01.08.06, il sussidio speciale previsto dal P.A.R.I. ai lavoratori A.S.U., già inseriti in tale Programma, che non possono essere stabilizzati dagli enti utilizzatori;
- 6) Prorogare per i lavoratori di cui ai precedenti punto 5) l'efficacia degli incentivi regionali destinati alla ricollocazione occupazionale con D.G.R. n. 433/2006 - Allegato n. 1 – sino al 31.01.2007;
- 7) Far slittare dai 30.09.06 ai 31.03.07 la data ultima per richiedere i contributi regionali, di cui alla più volte richiamata D.G.R. n. 433/06 – Allegato n. 1 -, destinati alla ricollocazione occupazionale di tutti i lavoratori considerati nel presente atto, secondo le modalità ivi previste;
- 8) Dare atto che le risorse finanziarie occorrenti per la copertura dell'onere relativo al precedente punto 1), ammontanti presuntivamente ad Euro 700.000,00= (settecentomila/00), trovano adeguata copertura nelle risorse allocate sul cap. 21635 del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario, costituito con fondi di provenienza statale a destinazione vincolata;
- 9) Dare atto che l'onere finanziario connesso al pagamento del sussidio speciale per sei mesi decorrenti dal 01.08.2006 in favore dei lavoratori di cui ai precedenti punto 5), ammontante presuntivamente ad Euro 213.000,00= (duecentotredicimila/00) trova adeguata copertura nelle risorse ministeriali integrative del Programma P.A.R.I.;
- 10) Dare atto che le risorse destinate ad incentivare la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori considerati nel presente provvedimento risultano già individuate con D.G.R. n. 433 del 24.06.06 – Allegato n. 1;

11) Stabilire che: a) i lavoratori di cui al precedente punto 1) potranno passare tra i sussidiati speciali nel caso in cui gli enti non assumano il provvedimento di proroga A.S.U. o non li stabilizzino alla data stabilita; b) i lavoratori sussidiati speciali, di cui al precedente punto 5), sino al 31.12.2006 potranno tornare nelle attività socialmente utili qualora gli enti, entro tale data, per soprappiùte disponibilità, possano stabilizzarli.

spese obbligatorie”
- in diminuzione

2. di pubblicare, per estratto, sul *B.U.R.A.* il presente decreto.

L'Aquila, li 9.08.2006

IL PRESIDENTE
On.le Ottaviano Del Turco

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 09.08.2006, n. 116/24Bil:

Integrazione del capitolo di bilancio n. 11419 U.P.B. 14.01.002 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario, denominato “Spese per l'espletamento delle elezioni regionali”.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1. di introdurre, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2006, per competenza e cassa, le seguenti variazioni:

U.P.B.	Cap.	Denominazione	Importo
14.01.002	11419	“Spese per l'espletamento delle elezioni regionali” - in aumento	Euro 1.500.000,00
15.01.002	321940	“Fondo di riserva per le	Euro 1.500.000,00

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/150:

L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'Associazione La Rosa Blu di Pescara per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1. la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della seguente associazione:

La Rosa Blu Pescara, con sede in Via Bologna 11, iscritta con provvedimento n. 67 del 25.02.2004.

2. la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*

della Regione Abruzzo della presente determina.

IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/151:
L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'A.S.A.D. di Pescara per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1. la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della seguente associazione:

ASAD Pescara Associazione Servizio Diabetologia, con sede c70 Ospedale Civile Via Fonte Romana 8 Servizio di Diabetologia, iscritta con provvedimento n. 67 del 22.02.97

2. la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente determina.

IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/152:
L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'A.V.I.S. Comunale di Collecorvino per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1. la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della seguente associazione:
AVIS COMUNALE Collecorvino, Associazione Volontari Italiani Sangue, con sede in Contrada Forte 10, iscritta con provvedimento n. 30 del 28.01.2000.
2. la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente determina.

IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/153:
L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Re-

gistro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'A.I.D.O. Regionale di Pescara per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1. la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della seguente associazione:

AIDO Pescara (Regionale) Associazione Italiana Donatori Organi, con sede corso Vittorio Emanuele 10/8, iscritta con provvedimento n. 1752 del 22.12.93

2. la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente determina.

IL DIRIGENTE

Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/154:

L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'Associazione A.V.U.L.S.S. di S.Omero (TE) per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1. la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della seguente associazione:

A.V.U.L.S.S. S.Omero (TE) , con sede in Via alla Salara, iscritta con provvedimento n. 154 dell'7.11.2001

2. la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente determina.

IL DIRIGENTE

Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/155:

L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'A.C.A.D. di Lanciano (CH) per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1. la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della seguente associazione:

A.C.A.D. di Lanciano (CH) , con sede in Via Fermi 9, iscritta con provvedimento n. 403 dell'1.07.96.

2. la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente determina.

IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
 POLITICHE LEGISLATIVE E
 COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
 SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
 REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
 COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/156:
L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'Associazione Sicurezza e Soccorso Monte Piselli (AP) per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1. la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della seguente associazione:

Sicurezza e Soccorso Monte Piselli (AP), con sede in Ascoli Via dell'ASPO 13°, c70 Girardi Cesare, iscritta con provvedimento n. 91 del 16.04.2002

2. la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente determina.

IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
 POLITICHE LEGISLATIVE E
 COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI

SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
 REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
 COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/157:
L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'Associazione Centro Famiglia Amore e Vita di Avezzano per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1. la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della seguente associazione:

Centro Famiglia Amore e Vita Avezzano (AQ), con sede in Mons. D. Valeri 28, iscritta con provvedimento n. 135 del 22.11.2000.

2. la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente determina.

IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
 POLITICHE LEGISLATIVE E
 COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
 SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
 REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
 COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/158:
L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'Associazione Italiana per il Progresso della Cardiocirurgia di Teramo

per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1. la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della seguente associazione:

Associazione Italiana per il Progresso della Cardiocirurgia Teramo, con sede c/o ASL n. 106 Teramo, Piazza Italia 2° Lotto 3° Piano, iscritta con provvedimento n. 56 del 7.03.2002.

2. la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente determina.

IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/159:
L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato dell'Associazione A.R.C.A.T. Abruzzo di Chieti per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1. la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della seguente associazione:

A.R.C.A.T. Abruzzo Chieti, con sede legale in Via del Salto 46 Avezzano (AQ), iscritta con provvedimento n. 455 del 11.08.97.

2. la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente determina.

IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 07.07.2006, n. DA5/160:
L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale dell'Organizzazione di Volontariato della Fraternità della Misericordia di Pescara per mancata produzione degli adempimenti relativi all'anno 2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

1. la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della seguente associazione:

Fraternità della Misericordia Pescara, con sede in strada della Fornaci 2, iscritta con provvedimento n. 1752 del 22.12.93.

2. la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente determina.

IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 11.07.2006, n. DN3/1021:

Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 recante: "Norme in materia ambientale". L.R. 28.04.200, n. 83, art. 29 – Ditta BIOFERT S.R.L., Via Aterno n. 108 – 66020 San Giovanni Teatino (CH). Variante non sostanziale ai sensi dell'art. 21, comma 14 della L.R. 83/00. Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. DF3/04 del 17.01.05.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di stabilire che l'attuale consistenza impiantistica della ditta Biofert S.r.l. venga modificata in modo non sostanziale dalle variazioni indicate nelle planimetrie di cui alla Tavola n. 3 - "Adeguamento migliorativo tecnico funzionale" e Tavola n. 4 - "Partizioni interne dei corpi di fabbrica relative all'adeguamento tecnico funzionale", allegate al presente provvedimento;
- 2) di stabilire che la validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della Determinazione n. DF3/04 del 17/01/05, di cui si richiamano, nel presente provvedimento, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;
- 3) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere

re e la sicurezza della collettività e dei singoli;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli o alla dispersione di polveri, la ditta è tenuta ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi da adottarsi devono essere concordati con i competenti organi di controllo;
- devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento nell'eventualità si sviluppino incendi;
- devono essere salvaguardate la fauna, la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
- deve essere rispettata la normativa in materia di limiti di emissione di rumori, garantendo adeguati sistemi di riduzione degli stessi;

- tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza nonché verificare la necessità di riparazioni e sostituzioni;
 - in caso di blocco parziale o totale all'attività dell'impianto, conseguenti al verificarsi di eventi incidentali, deve essere data informazione alla Provincia, al Comune ed all'ARTA competenti per territorio;
 - i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di controllo;
- 4) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 5) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di alti Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- 6) di richiamare la ditta autorizzata:
- agli obblighi previsti dall'arLIS9 (Catasto dei rifiuti), art. 190 (Registri di carico e scarico) del DLgs.152/06. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed alloro deposito temporaneo;
 - agli obblighi fissati agli articoli 28 e 29 della L.R. n. 83/00;
- al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
- 7) di stabilire che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del DLgs.152/06, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
- 8) di trasmettere copia del presente provvedimento, all'Amministrazione Comunale di Navelli, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all'ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila;
- 9) di trasmettere, altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del DLgs.152/06, copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione regionale o/o la C.C.I.A.A. di L'Aquila;
- 10) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta Biofert S.r.l. - Via Aterno n. 108 - 66020 San Giovanni Teatino (CH);
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
- IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**
Marco Famoso
- IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

DETERMINAZIONE 14.07.2006, n. DE4/64:

Impianto di seggiovia quadriposto "Vallone del Nibbio - Colle DX" (1714,63 - 1908,86) da realizzarsi da parte della Società Campo Felice S.p.A., in località Campo Felice del Comune di Rocca di Cambio (AQ), in sostituzione della sciovia "Colle DX" giunta a fine vita tecnica. Approvazione progetto. Autorizzazione ex art. L.R. 24/2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Di approvare, in linea tecnico-amministrativa ai soli fini trasportistici, il progetto definitivo-esecutivo della seggiovia quadriposto "Vallone del Nibbio - Colle DX" (1714,63 - 1908,86) da realizzarsi da parte della Società Campo Felice S.p.A., in località Campo Felice del Comune di Rocca di Cambio (AQ), in sostituzione della sciovia "Colle DX" giunta a fine vita tecnica. Progetto redatto dall'ing. Alessandro Masé, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano, per conto della ditta costruttrice Leitner di Vipiteno (BZ);
- 2) Di subordinare la presente approvazione all'osservanza delle prescrizioni formulate:
 - dall'ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L'Aquila, con la nota prot.n. 01594 del 23.05.2006, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante;
 - dal S.I.I.T. (ex USTIF di Pescara) con la nota n. 7221 del 26.05.2006, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante;
- 3) Di autorizzare il materiale inizio dei lavori di montaggio della seggiovia quadriposto "Vallone del Nibbio - Colle DX" (1714,63 - 1908,86), fissando la data di ultimazione degli stessi in mesi 24 dal ricevimento del presente provvedimento;
- 4) Di approvare lo schema del Regolamento di Esercizio della sciovia disponendo che detto schema, integrato dalle eventuali prescrizioni ed annotazioni che potranno essere emanate dal competente SIIT (ex USTIF) in uno con il nullaosta ai fini della sicurezza ex art. 102 DPR 753/80, assuma valenza di Regolamento di Esercizio;
- 5) Di intendere autorizzato l'esercizio pubblico dell'impianto, senza ulteriore provvedimento, dopo:
 - l'espletamento, con esito favorevole, delle verifiche e prove funzionali di cui al DPR 753/80;
 - l'acquisizione, da parte della Direzione Trasporti della Giunta Regionale, del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio rilasciato dall'USTIF, ai sensi dell'art. 4 del DPR 753/80;
- 6) Di inviare il presente atto alla Società Campo Felice S.p.A., al Comune di Rocca di Cambio (AQ), al SIIT (ex USTIF di Pescara) e per conoscenza all'Ente Parco Sirente Velino;
- 7) Di inviare la presente disposizione al Servizio B.U.R.A., Pubblicità, Accesso per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi nonché la competenza Comunale cui spetta l'applicazione della normativa Urbanistico-Edilizia Locale e quella del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing . Luigi De Collibus

DIREZIONE TURISMO ED
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 19.05.2006, n. DF3/92:

L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 – Rifinanziamento della L.R. 56/2001. U.I.S.P. Silvi - assegnazione contributo € 250.000,00 per “Realizzazione campo da tennis ed attrezzatura sportiva”. Erogazione acconto (40%) contributo assegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1) di dare atto dell'assegnata somma di 250.000,00 euro disposta a favore dell'Associazione sportiva dilettantistica “U.I.S.P. Silvi” come indicato nell'elenco allegato 7 della L.R. 08/02/2005, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per “Realizzazione campo da tennis ed attrezzatura sportiva”;
- 2) di dare atto che il citato soggetto è da ritenere soggetto come previsto all'art. 1, comma 1, della L.R. 56/2001 nel testo modificato dall'art. 176 della L.R. 15/2004;
- 3) di dare atto, altresì, come fra l'altro espresso nell'attestazione del competente Ufficio Im-

piantistica Sportiva e Attività Comunitarie (ALL. “A”) e come è desumibile dalla documentazione fornita dall'Associazione in interesse che l'iniziativa in argomento concerne la “realizzazione di campo da tennis ed attrezzatura sportiva” da attuare nel Comune di Silvi (TE) in via S.S. 16 sud (via da denominare);

- 4) di dare atto dell'impegno della complessiva somma di 2.870.000,00 euro assunto sul cap. 152300/R/05 – UPB 04.02.001, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2005, giusta la propria Determinazione DM1/121 del 29/11/05;
- 5) di dare atto, pertanto, che la complessiva somma di 100.000,0 euro da utilizzare per le finalità in argomento trova capienza in tale capitolo 152300/R/2005 che presenta la necessaria disponibilità;
- 6) di dare atto che la citata Associazione sportiva U.I.S.P. Silvi, giusta apposita dichiarazione, rilasciata in data 08/05/2006, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del DPR 600/73 “non svolge attività di natura commerciale e risulta essere esente dall'imposta” (ALL. “D”)
- 7) di dare atto che l'Associazione Sportiva Dilettantistica U.I.S.P.Silvi non rappresenta soggetto incluso all'art. 36, comma 16 della L. n. 350/2003 e la relativa predetta somma di 100.000,00 € non rappresenta somma includibile nelle spese di investimento da finanziare con mutuo;
- 8) di liquidare ed erogare a favore dell'Associazione sportiva dilettantistica U.I.S.P. Silvi, a titolo di acconto, la complessiva somma di 100.000,00 euro, pari al 40% del beneficio assegnato, giusta la richiesta dell'Associazione medesima (ALL. “B”) in attuazione del comma 1, lett. a) dell'art. 5 della L.R. 56/01, come modificato dall'art. 176 della L.R. n. 15/2004;

9) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di 100.000,00 euro a favore dell'Associazione sportiva dilettantistica U.I.S.P. Silvi, giusta richiesta datata 20/02/2006 (ALL. "B"), nonché documentazione antimafia, relativa ai membri del proprio Consiglio Direttivo, rilasciata dalla Prefettura di Teramo in data 08/05/2006 con il prot. n. 10853/ANTIMAFIA (ALL. "C"), da imputare sul capitolo 152300/R/2005 che presenta la necessaria disponibilità, da accreditare sul c/c bancario come da estremi comunicati dall'Associazione medesima (Banca Popolare dell'Adriatico – filiale di Silvi Marina – C/C n. 100000001727 intestato a U.I.S.P. SILVI – Unione Intercomunale Sport Polivalenti Silvi, ABI 05748, CAB 77050), allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10) di riservare a successivi provvedimenti l'erogazione della rimanente somma a saldo del beneficio assegnato con le modalità previste, a presentazione da parte del soggetto interessato della prescritta documentazione;

11) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;

12) di inviare copia del presente provvedimento:

- al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
- alla Direzione Turismo ed Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02.

Pescara, 19.05.2006

PER IL SERVIZIO VACANTE
IL DIRETTORE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO ED
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 29.05.2006, n. DF3/107:

L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 – Rifinanziamento della L.R. 56/2001. Pro-Loco Senarica di Crognaleto, assegnazione contributo € 40.000,00 per "Attrezzature sportive". Ero-gazione acconto (40%) contributo assegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1) di dare atto dell'assegnata somma di 40.000,00 euro disposta a favore dell'Associazione "Pro-Loco Senarica" come indicato nell'elenco allegato 7 della L.R. 08/02/2005, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per "Attrezzature sportive";
- 2) di dare atto che il citato soggetto è da ritenere soggetto di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. n. 56/2001, nel testo modificato dall'art. 176 della L.R. n. 15/2004 come attuati dal rifinanziamento della L.R. n. 6/2005;
- 3) di dare atto, altresì, come fra l'altro espresso nell'attestazione del competente Ufficio Impiantistica Sportiva e Attività Comunitarie (ALL. "A") e come è desumibile dalla documentazione fornita dall'Associazione in interesse che l'iniziativa in argomento concerne il rifacimento del fondo di gioco, nell'impianto sportivo in frazione "Nerito" di Crognaleto (TE) di proprietà comunale e ricadente nelle previsioni del P.R.E. in zona destinata ad "Attrezzature Sportive, per un importo complessivo di 40.000,00 euro;

- 4) di dare atto dell'impegno della complessiva somma di 2.870.000,00 euro assunto sul cap. 152300/R/05 – UPB 04.02.001, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2005, giusta la propria Determinazione DM1/121 del 29/11/05;
- 5) di dare atto, pertanto, che la complessiva somma di 16.000,0 euro da utilizzare per le finalità in argomento trova capienza in tale capitolo 152300/R/2005 che presenta la necessaria disponibilità;
- 6) di dare atto che la citata Associazione Pro-LoCo Senarica, giusta apposita dichiarazione, rilasciata in data 18/05/2006, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del DPR 600/73 svolge "...attività di natura non commerciale" e risulta "... non essere soggetto a ritenuta 4% Ires (ex Irpeg)..." (ALL. "C");
- 7) di dare atto che l'Associazione Pro-LoCo Senarica non rappresenta soggetto incluso all'art. 36, comma 16 della L. n. 350/2003 e la relativa predetta somma di € 16.000,00, non rappresenta somma includibile nelle spese di investimento da finanziare con mutuo;
- 8) di liquidare ed erogare a favore dell'Associazione Pro-LoCo Senarica, a titolo di acconto, la complessiva somma di 16.000,00 euro, pari al 40% del beneficio assegnato, giusta la richiesta dell'Associazione medesima (ALL. "B") in attuazione del comma 1, lett. a) dell'art. 5 della L.R. 56/01, come modificato dall'art. 176 della L.R. n. 15/2004;
- 9) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di 16.000,00 euro a favore dell'Associazione Pro-LoCo Senarica, giusta richiesta datata 05/04/2006 (ALL. "B"), da imputare sul capitolo 152300/R/2005 che presenta la neces-

saria disponibilità, da accreditare sul c/c bancario come da estremi comunicati dall'Associazione medesima (Tercas, Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, filiale dell'Ospedale Civile di Teramo, C/C n. 0050251 intestato a Associazione Pro-LoCo Senarica, ABI 06060, CAB 15399), allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 10) di riservare a successivi provvedimenti l'erogazione della rimanente somma a saldo del beneficio assegnato con le modalità previste, a presentazione da parte del soggetto interessato della prescritta documentazione;
- 11) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
- 12) di inviare copia del presente provvedimento:
 - al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
 - alla Direzione Turismo ed Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02.

Pescara, 29.05.2006

PER IL SERVIZIO VACANTE
IL DIRETTORE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO ED
ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 27.06.2006, n. DF3/122:
L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 – Art. 181, assegnazione contributo €130.000,00 al Circolo Golf D'Abruzzo in Brecciarola per la "promozione, manutenzione e funzionamento dell'impianto sportivo". Erogazione acconto (40%) contributo assegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1) di dare atto dell'assegnata somma di 130.000,00 euro disposta a favore del Circolo del Golf d'Abruzzo in Brecciarola di Chieti come indicato all'art. 181 della L.R. 08/02/2005, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per la promozione, manutenzione e funzionamento dell'impianto sportivo;
- 2) di dare atto che il citato soggetto è da ritenere soggetto di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. n. 56/2001, nel testo modificato dall'art. 176 della L.R. n. 15/2004 come attuati dal rifinanziamento della L.R. n. 6/2005;
- 3) di dare atto, come fra l'altro espresso nella attestazione del competente Ufficio Impiantistica Sportiva e Attività Comunitarie (ALL. "A") e come è desumibile dalla documentazione fornita dal Circolo del Golf d'Abruzzo in interesse, che l'iniziativa in argomento concerne interventi di promozione, manutenzione e funzionamento dell'impianto sportivo come meglio descritti nella indicata relazione (ALL. "C");
- 4) di dare atto che con propria Determinazione DM1/112 del 28/11/05, ha provveduto ad effettuare impegno della somma di 130.000,00 euro, a favore del predetto Circolo del Golf, per le finalità previste, sul cap. 91506 - U.P.B. 10.01.003 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2005, giusto modulo di assunzione impegni n. 4547 del 30/12/2005 e che, pertanto, la citata somma di 52.000,00 euro trova capienza sul predetto capitolo 91506/R/05;
- 5) di liquidare ed erogare a favore del Circolo del Golf d'Abruzzo in Brecciarola di Chieti, a titolo di acconto, la complessiva somma di 52.000,00 euro, quale acconto pari al 40% del beneficio assegnato, giusta richiesta della Società medesima (ALL. "B") in armonia a quanto disposto dal comma 1, lett. a) dell'art. 5 della L.R. 56/01, come modificato dall'art. 176 della L.R. n. 15/2004;
- 6) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di 52.000,00 euro a favore del Circolo del Golf d'Abruzzo in Brecciarola di Chieti, giusta documentazione come da nota datata 22/10/2005 (ALL. "B") da imputare sul capitolo 91506 dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, da accreditare sul conto bancario come da estremi comunicati dall'Associazione medesima (Cassa di Risparmio di Chieti, sede c.so Marrucino, C/C n. 81445, ABI 15500, CAB 06350) giusta relazione (ALL. "C"), allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di dare atto che la citata l'Associazione Sportiva Circolo del Golf, giusta apposita dichiarazione rilasciata per gli adempimenti di cui all'art. 28 del DPR 600/73, trasmessa via fax ed assunta al protocollo n. 1567 del 26/05/2006 dal Servizio Sport, Impiantistica Sportiva risulta "...essere soggetto a ritenuta 4% Ires (ex Irpeg)..." e svolgere "...attività di natura non commerciale" (ALL. "D");
- 8) di riservare a successivi provvedimenti l'erogazione della rimanente somma a saldo del beneficio assegnato con le modalità previste, a presentazione da parte del soggetto interessato della prescritta documentazione;

- 9) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
- 10) di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
 - alla Direzione Turismo ed Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02.

Pescara, 27.06.2006

PER IL SERVIZIO VACANTE
IL DIRETTORE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO ED
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 27.06.2006, n. DF3/123:

L.R. 17/11/04, n. 41. D.G.R. del 12/07/2005, n. 616. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. Comune di Lettopalena - Impianto sportivo: campo di calcetto ubicato in via Garibaldi. Erogazione acconto contributo assegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa

1. di dare atto dell'impegno della somma complessiva di Euro 516.000,00 assunto sul cap. 092401 dello stato di previsione della spesa di bilancio dell'esercizio finanziario 2004, giusta la propria Determina Dirigenziale DM1/133 del 23/12/2004;
2. di dare atto che la citata somma di € 4.031,25, quale erogazione del 50% del contributo assegnato al Comune medesimo, non

è da considerare imputabile alla quota parte della spesa in conto capitale da finanziare con mutuo di cui ai 100.00,00 € del cap. 92401/R/04 – UPB 10.02.002 in argomento;

3. di liquidare ed erogare, a titolo di acconto, pari al 50% del beneficio assegnato, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1292 del 16/12/2004, a favore del Comune di Lettopalena (CH), la somma di Euro 4.031,25 compresa nell'ambito del contributo concesso con il citato provvedimento di Giunta Regionale n. 616 del 12/07/05, esecutivo ai sensi di legge, per le finalità di che trattasi;
4. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di Euro 4.031,25, a favore del Comune di Lettopalena, giusta nota datata 10/05/2006 (ALL."C") dalla quale si evince che i lavori hanno avuto inizio in data 07/02/2006 nonché richiesta prot. 312, datata 06/02/2006 (ALL. "B") del Comune medesimo, da imputare sul capitolo 092401/R/04 - UPB 10.02.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, da accreditare sul conto bancario intestato al Comune di Lettopalena, come da estremi bancari comunicati dallo stesso (C/C n. 8095, CARICHIETI – Filiale di Lama dei Peligni, ABI 06050, CAB 77740), allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di riservare a successivo provvedimento l'erogazione del saldo del contributo concesso a presentazione da parte del soggetto interessato della prescritta documentazione;
6. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
7. di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

- al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
- alla Direzione Turismo ed Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, L.R. n. 7/02.

Pescara, 27.06.2006

PER IL SERVIZIO VACANTE
IL DIRETTORE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO ED
ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 06.07.2006, N. DF3/125:

L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 – Rifinanziamento della L.R. 56/2001. Dopolavoro Ferroviario di Sulmona, assegnazione contributo € 15.000,00 per “Ristrutturazione campo bocciolo”. Erogazione acconto (90%) contributo assegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1) di dare atto dell'assegnata somma di 15.000,00 euro disposta a favore dell'Associazione “Dopolavoro Ferroviario” di Sulmona come indicato nell'elenco allegato 7 della L.R. 08/02/2005, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per “Ristrutturazione Campo Bocciolo”;
- 2) di dare atto che il citato soggetto, in quanto Associazione senza fine di lucro, è da ritenere soggetto di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. n. 56/2001, nel testo modificato

dall'art. 176 della L.R. n. 15/2004 come attuati dal rifinanziamento della L.R. n. 6/2005;

- 3) di dare atto, altresì, come fra l'altro espresso nell'attestazione del competente Ufficio Impiantistica Sportiva e Attività Comunitarie (ALL. “A”) e come è desumibile dalla documentazione fornita dall'Associazione in interesse che l'iniziativa in argomento concerne il rifacimento del fondo di gioco di n. tre campi di bocce, nell'impianto sportivo in via A. Volta di Sulmona (AQ) di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.) per un importo complessivo di 19.782,00 euro;
- 4) di dare atto dell'impegno della complessiva somma di 2.870.000,00 euro assunto sul cap. 152300/R/05 – UPB 04.02.001, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2005, giusta la propria Determinazione DM1/121 del 29/11/05;
- 5) di dare atto, pertanto, che la complessiva somma di 13.500,00 euro da utilizzare per le finalità in argomento trova capienza in tale capitolo 152300/R/2005 che presenta la necessaria disponibilità;
- 6) di dare atto che la citata Associazione Dopolavoro Ferroviario di Sulmona, giusta apposita dichiarazione, rilasciata in data 06/06/2006, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del DPR 600/73 svolge “...attività di natura non commerciale” e risulta “... non essere soggetto a ritenuta 4% Ires (ex Irpeg)...” (ALL. “D”);
- 7) di dare atto che l'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Sulmona non rappresenta soggetto incluso all'art. 36, comma 16 della L. n. 350/2003 e la relativa predetta somma di € 13.500,00, non rappresenta somma includibile nelle spese di investimento da finanziare con mutuo;

- 8) di liquidare ed erogare a favore dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Sulmona, la complessiva somma di 13.500,00 euro scaturenti, per 6.000,00 euro dal 40% del beneficio assegnato, giusta la richiesta dell'Associazione medesima (ALL. "B") e per 7.500,00 euro, dal 50% di detto beneficio, in relazione alla comunicazione inizio lavori trasmessa al Comune di Sulmona (All. "C") in attuazione del comma 1, lett. a) e b) dell'art. 5 della L.R. 56/01, come modificato dall'art. 176 della L.R. n. 15/2004;
- 9) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di 13.500,00 euro a favore dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Sulmona, giusta documentazione come da nota prot. 27/CB/06 datata 21/02/2006 (ALL. "B") e nota di comunicazione di inizio lavori, a firma del Legale Rappresentante dell'Associazione medesima, assunta al protocollo del Comune di Sulmona in data 30/06/2005 con il prot. n. 17962 (ALL. "C"), da imputare sul capitolo 152300/R/2005 che presenta la necessaria disponibilità, da accreditare sul c/c bancario come da estremi comunicati dall'Associazione medesima (CARISPAQ, C/C n. 61663 intestato a Associazione Dopolavoro Ferroviario Sulmona, ABI 06040, CAB 40800), allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 10) di riservare a successivi provvedimenti l'erogazione della rimanente somma a saldo del beneficio assegnato con le modalità previste, a presentazione da parte del soggetto interessato della prescritta documentazione;
- 11) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
- 12) di inviare copia del presente provvedimento:

- al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
- alla Direzione Turismo ed Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02.

Pescara, 06.07.2006

PER IL SERVIZIO VACANTE
IL DIRETTORE

Dott.ssa Alba Grossi

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA E LEGISLATIVI

*SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E
CO.RE.COM. UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI*

Designazione di un rappresentante della Regione in seno alla Consulta dell'Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona.

Pubblicazione nomine di competenza del Consiglio Regionale ai sensi L.R. 41/77

**CONSULTA DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE GIOSTRA
CAVALLERESCA DI SULMONA**

AVVISO PUBBLICO

**CONSULTA DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE GIOSTRA
CAVALLERESCA DI SULMONA**

Statuto associazione, art. 28

Designazione di 1 rappresentante della Regione Abruzzo

DIREZIONE LL.PP., AREE URBANE,
 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
 MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL
 TERRITORIO, GESTIONE INTEGRATA DEI
 BACINI IDROGRAFICI, PROTEZIONE
 CIVILE, ATTIVITÀ DI RELAZIONE
 POLITICA CON I PAESI DEL
 MEDITERRANEO
 SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO

Estratto di Determina DC/13 di concessione ed estratto del Disciplinare relativi alla derivazione di acqua da fiume Tirino, ad uso industriale chiesta dalla Società EDISON S.p.a., con sede legale in Comune di Milano (MI), Foro Buonaparte, n. 31. Derivazione di acqua dal fiume Tirino, ad uso industriale, in località Bussi Officine del Comune di Bussi sul Tirino (PE), a mezzo delle esistenti opere di derivazione dell'impianto idroelettrico denominato "Tirino Inferiore". Concessione in sanatoria per derivare acqua, chiesta dalla Società Edison S.p.a in data 13.04.1992, con subingresso nella titolarità della domanda della Soc. Bussi Termoelettrica S.p.a., ora Soc. Edison S.p.a.

Omissis

DETERMINA

Art. 1

Respinte le suindicate opposizioni in quanto non accolte con la presente Determina e relativo disciplinare, salvi i diritti dei terzi e dei riservatari dei vincoli del P.R.G.A. nonchè fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 152/99, così come modificato dal D.Lgs. 258/00 e s.m.i., è concesso in sanatoria alla Società Edison S.p.a., con sede legale nel Comune di Milano, Foro Buonaparte n. 31, di derivare acqua, ad uso industriale, dal fiume Tirino, in località Bussi Officine, del Comune di Bussi sul Tirino (PE), a mezzo delle esistenti opere di derivazione dell'impianto

idroelettrico denominato "Tirino Inferiore" di proprietà della Solvay Solexis S.p.a., nella misura di mod. industriali massimi 36,79 (l/s 3.500) e per una portata media di prelievo pari a mod. industriali medi 31,53 (l/s 3.000).

Art. 2

La concessione è accordata per anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dal 10.05.1995, data di entrata in esercizio della derivazione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 40 di rep. in data 27.11.1998, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo in misura ridotta di €224.146,77 (Euro duecentoventiquattromila- centoquarantasei/77) in ragione di € 7.109,00 (Euro settemilacentonove/00) per ogni modulo industriale d'acqua assentito anche se la Società concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.42, n. 1434.

Oltre al canone, la Società concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale di € 22.414,68 (Euro ventiduemilaquattrocentoquattordici/68), pari al 10 per cento del canone dovuto.

Art. 3

Il canone stabilito al precedente art. 2, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), della L. 36/94, è suscettibile di essere applicato in misura normale qualora dalle analisi menzionate nelle premesse dovesse risultare che le acque restituite non abbiano le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.

In tal caso, il canone annuo da corrispondere alla regione Abruzzo sarà di €448.293,54 (Euro quattrocentoquarantottomiladuecentonovantatre /54) in ragione di € 14.218,00 (Euro quattordicimila duecentodiciotto/00) per ogni modulo industriale d'acqua assentito e la relativa addizionale regionale sarà di € 44.829,35 (Euro

quarantaquattromilaottocentoventinove/35), pari al 10 per cento del canone dovuto.

Art. 4

Il versamento del canone annuo e dell'addizionale regionale, indicati nel precedente art. 2, ovvero nell'art. 3, verranno corrisposti alla Regione Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno solare di riferimento, mediante unico versamento sul c/c postale n. 40205379 intestato a: "Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico" con la causale: "Cap. 32107 - PE/D/89 - Canone e Addizionale regionale annualità _____".

Detti introiti saranno imputati al capitolo di entrata 32107 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

Art. 5

Pena decadenza della concessione, la Società concessionaria deve effettuare, entro giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica della presente, il versamento da effettuarsi sul c/c postale n. 40205379 intestato a: "Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico" con la causale: Cap. 35018 - PE/D/89 - Deposito Cauzionale", della somma di € 224.146,77 (Euro duecentoventiquattromila- centoquarantasei/77), quale deposito cauzionale di cui all'art. 73 della L.R. 6/2005, con imputazione al capitolo di entrata 35018 dello stato di previsione dell'entrata del corrente esercizio finanziario.

Art. 6

Il Dirigente del Servizio Acque e Demanio Idrico è demandato alla riscossione dei canoni pregressi per l'importo pari ad € 71.118,40 (Euro settantunomilacentodiciotto/40) e dell'addizionale regionale per l'importo pari ad € 44.829,36 (Euro quarantaquattromilaottocentoventinove/36), importi quantificati nelle premesse, entro giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica della presente, nonché dell'accertamento del versamento della cauzione.

Il medesimo Dirigente, accertato il versamento della cauzione quantificata nell'art. 5, procederà allo svincolo di quella prestata a favore dello Stato di £ 173.415.000, giusta quietanza n. 940 in data 09.10.1997.

Art. 7

I Dirigenti del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara e il Servizio Acque e Demanio Idrico sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, all'esecuzione della presente Determina.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**IL DIRETTORE REGIONALE
AREA LAVORI PUBBLICI
Dott. Ing. Pierluigi Caputi**

Segue Allegato

REPERTORIO n. 7827 del 16 Giugno 2006

ex Repertorio n. 40

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER L'ABRUZZO****UFFICIO ACQUE ED OPERE IDRAULICHE -L'AQUILA -**

* * *

D I S C I P L I N A R E

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua dal Fiume Tirino, a mezzo delle esistenti opere di derivazione dell'impianto idroelettrico denominato "Tirino Inferiore", chiesta dalla Società Edison S.p.A., ora Soc. Bussi Termoelettrica, con istanza in data 13.04.1992.

Articolo 1**Quantità ed uso dell'acqua da derivare**

La quantità di acqua da derivare dal Fiume Tirino, in località "Bussi Officine", del Comune di Bussi sul Tirino (PE), a mezzo delle esistenti opere di derivazione dell'impianto idroelettrico denominato "Tirino Inferiore", non potrà essere superiore a moduli massimi 35 e mdi 30 (l/sec 3.000).

L'acqua verrà utilizzata a scopo industriale nella centrale termoelettrica della Soc. Bussi Term. S.p.A. di Bussi sul Tirino (PE).

Articolo 2**Quantità d'acqua in base alla quale è stabilito il canone**

La quantità d'acqua, in base alla quale è stabilito il canone, sarà di moduli 30, pari a moduli fiscali industriali 31,53 (l/s 3.000), con l'obbligo della restituzione delle colature e dei residui d'acqua.

Articolo 3**Luogo e modalità di presa d'acqua**

Le opere di presa della derivazione consistono in un pezzo speciale di derivazione inserito sulla condotta forzata del diametro \varnothing 2400 dell'impianto idroelettrico esistente, denominato "Tirino Inferiore" di proprietà della Società Ausimont e relativo alla concessione di "piccola" derivazione assentita con Decreto Regionale n. 1916 del 07.10.1982, per una portata complessiva di 6,28 mc/s.

Il corso delle opere dell'impianto "Tirino Inferiore" sono regolate dalla convenzione stipulata un data 31.08.1994 tra la Società Ausimont e la Società Bussi Termoelettrica, che fa parte integrante del presente disciplinare.

Subito a valle, ubicato sulla sponda sinistra del Fiume Tirino, è previsto un pozzetto contenente gli organi di

intercettazione e dal quale parte una condotta ϕ 1500 che viene inviata all'interno dell'area della Centrale termoelettrica, adiacente allo stabilimento Ausimont, per gli usi industriali della stessa.

La Centrale è del tipo a "ciclo combinato" per la produzione di energia elettrica a vapore per uso tecnologico, con una potenza installata pari a circa 125 MW. La Centrale è costituita da un turbogas, alimentato a metano, che trascina un alternatore di potenza pari a 87 MW.

L'energia prodotta sarà in parte immessa nella rete di distribuzione nazionale, mentre il vapore prodotto, tramite il recupero di parte rilevante del calore disponibile nei fumi di scarico della turbogas e che altrimenti andrebbe disperso nell'ambiente, viene fornito in parte all'attiguo stabilimento della Società Ausimont. Il rimanente vapore viene inviato in un turboalternatore di una potenza pari a circa 40 MW che produce quindi altra energia elettrica, per una potenza complessiva di circa 125 MW.

Il vapore esausto, allo scarico della turbina verrà condensato in un condensatore tradizionale, e quindi rinviato in caldaia per un successivo riutilizzo. L'acqua derivata viene utilizzata come fluido refrigerante per il condensatore della turbina. Trattasi di un sistema a ciclo aperto, senza perdite di acqua, con una portata massima al condensatore pari a 3,5 mc/s ed una portata media di 3mc/s.

Articolo 4

Regolazione della portata

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore di quella concessa, dovranno essere installate apparecchiature idonee per il continuo accertamento delle portate derivate, ai sensi dell'art. 8 del D. L.vo 275/1993.

Articolo 5

Canale di carico

Per la condotta di mandata alla Centrale termoelettrica dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, che saranno indicate eventualmente dall'Amministrazione, per impedire infiltrazioni di acque e franamenti di sponde.

Articolo 6

Luogo e modalità del canale di scarico

Le acque reflue vengono reimmesse nella stessa condotta forzata dell'impianto idroelettrico "Tirino Inferiore", a mezzo di un sistema di pompaggio (booster) in modo che non si alteri l'attuale utilizzazione idroelettrica. La sezione di reimmissione è posta circa 20 m. a valle della derivazione di presa, a quota m. 246,70 s.l.m. misurato in asse.

Articolo 7

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

Il concessionario deve ottemperare alle prescrizioni dettate dalla legge 183/89 sulla Difesa del Suolo ed in particolare, a tutela della vitalità del corso d'acqua, fatto salvo il possibile adattamento della derivazione a garanzia del Fiume, senza oneri per lo Stato, diversi dall'adeguamento del canone per l'eventuale diminuzione della portata idrica utilizzabile, dovrà lasciare defluire nell'alveo del fiume stesso, senza indennizzo alcuno, la portata che la competente Autorità di Bacino riterrà necessaria quale minimo deflusso costante vitale, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, lettera a) della predetta legge.

Il Concessionario è inoltre tenuto al rispetto, sempre senza alcun indennizzo, delle previsioni del piano di bacino previsto dalla medesima legge 183/89.

Articolo 8

Garanzie da osservarsi

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del corso d'acqua del Fiume Tirino, in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno delle dette opere venga accertato in seguito.

Articolo 9

Collaudo ex art. 24 R.D. 14.08.1929, n. 1285

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio Acque ed Opere Idrauliche di L'Aquila, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà confermare o meno l'esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato.

Ove l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione, e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuare la derivazione.

Articolo 10

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni quindici (15) successivi e continui decorrenti dal 10 Maggio 1995, data di entrata in esercizio della derivazione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni superiori di pubblico interesse, alla Ditta concessionaria potrà essere rinnovata la concessione con quelle modificazioni che per le variare

condizioni dei luoghi e della falda acquifera si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o di rinuncia, passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento, le condotte principali dell'acqua sino alla camera di carico e di distribuzione compresa, le condotte principali di alimentazione.

Articolo 11

(omissis)

Articolo 12

(omissis)

Articolo 13

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive disposizioni, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene, la sicurezza pubblica e l'inquinamento idrico.

Articolo 14

Domicilio legale

Per ogni effetto di legge la Società concessionaria elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di Bussi sul Tirino (PE), dove ricadono le opere di presa ed utilizzazione.

L'Aquila, 27 Novembre 1998

F.to per la BUSSI TERMOELETTRICA S.p.A.

(Mario IANNELLI)

F.to L'INGEGNERE CAPO DESIGNATO

(Dott. Ing. Claudio QUARTAROLI)

COMUNE DI CANOSA SANNITA (CH)

Costruzione di un fabbricato ad uso commerciale e residenza in Variante al P.R.E. – Ditta G.L.D. di Graziani Gina – art. 5 – comma 2 – del D.P.R. N. 447 del 20.10.1998: approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, la proposta di intervento da parte della ditta G.L.D. di Graziani Gina, con sede in Canosa Sannita alla Via San Moro n. 92, volta a costruire un fabbricato da destinare ad uso commerciale e residenza, alle condizioni e prescrizioni di cui al verbale della Conferenza dei Servizi in data 21.06.2006, nonché della relazione del Tecnico Comunale, Arch. Graziella Gentile, qui allegati in parte integrante e sostanziale sotto le lettere "A" e "B";
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio per gli adempimenti susseguenti;
4. di disporre che la presente venga pubblicata sul *B.U.R.A.* secondo le vigenti disposizioni normative.

Omissis

IL SINDACO
Aldo Nanni

COMUNE DI CROGNALETO (TE)

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Decreto di esproprio degli immobili necessari per i lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 D.P.R. 554/99 per l'eliminazione

del pericolo frana sovrastante l'abitato di Aprati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

- 1) E' disposta a favore del Comune di Crognaleto per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza ai sensi del D.P.R. n. 554/99 ad. 147 per interventi volti alla eliminazione del pericolo incombente del terrapieno in frana sovrastante l'abitato di Aprati, l'espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati :foglio n. 74 particelle n. 431-746-414 per le superfici occupate
- 2) E' disposto altresì il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui al n. 1 sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili ed eseguito mediante l'immissione in possesso da parte del beneficiario dell'esproprio;
- 3) Il presente decreto
 - Va fatto oggetto di voltura nel catasto e di trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari;
 - Va pubblicato, per estratto, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
 - E' opponibile da terzi entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
 - Comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti,reali o personali gravanti sui beni espropriati salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio;

- Sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne è prevista l'esecuzione almeno sette giorni prima di essa;
 - Verrà eseguito mediante immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. 8/06/2001, n. 327, come modificato dal DLgs 27/12/2002, n. 302;
- 4) Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

Crognaleto li 17/07/2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Mauro Di Felice

COMUNITA' MONTANA
MEDIO SANGRO - ZONA R QUADRI (CH)

UFFICIO TECNICO UNICO

Avviso di deposito degli atti per l'esproprio di immobili relativi ai lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della comunale Selvoni" nel Comune di Montenerodomo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi dell'art. 11 del T.U. DPR n. 327/01)

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 08/02/2006 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato avviato il procedimento espropriativo degli immobili interessati dai lavori di cui sopra in esecuzione all'esproprio di cui al PRE del Comune di Montenerodomo.

RENDE NOTO

Che sono depositati nella segreteria del Comune di Montenerodomo per 30 (trenta) giorni consecutivi, dal giorno successiva a quello di pubblicazione sul *B.U.R.A.* i seguenti atti:

- 1) Relazione Tecnica Illustrativa;
- 2) Piano Particellare di Esproprio con annesso elenco ditte;

Che entro tale termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *B.U.R.A.* gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del Comune di Montenerodomo;

Che copia del presente avviso sarà notificato agli espropriandi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Guglielmo Palmieri

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in cavo interrato, per spostamento della linea a MT 20 kV area esistente, richiesto dal cliente "Comune di Pratola Peligna", in Via Tratturo, nel Comune di Pratole Peligna (AQ) - Pratica n° 91/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in cavo interrato, per spostamento della linea a MT 20 kV area esistente, richiesto dal cliente "Comune di Pratola Peligna", in Via Tratturo, nel Comune di Pratole Peligna (AQ) - Pratica n° 91/D-

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Servizio Tecnico per il Territorio (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, li 16.06.2006

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Costruzione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT e di un nuovo tronco di linea a MT 20 kV con doppio cavo interrato, per l'allaccio della fornitura di energia elettrica alla Casa Cantoniera, richiesto dal cliente "Amministrazione Provinciale di L'Aquila", alla S.R. 83 "Marsicana", al Km. 38 + 000, in località Campomizzo, nel comune di Pescasseroli (AQ). – Pratica n.° 92/D.

L'Enel Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.09.1988 n.° 83, modificata ed integrata dalla L.R. n.° 132 del 23.12.1999.

RENDE NOTO

Che ha in progetto la costruzione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT e di un nuovo tronco di linea a MT 20 kV con doppio cavo interrato, per l'allaccio della fornitura di

energia elettrica alla Casa Cantoniera, richiesto dal cliente "Amministrazione Provinciale di L'Aquila", alla S.R. 83 "Marsicana", al Km. 38 + 000, in località Campomizzo, nel comune di Pescasseroli (AQ). – Pratica n.° 92/D – .

Ai sensi degli artt. N.° 5, n.° 6, n.° 7 e n.° 11 delle sopracitate Leggi Regionali, le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila – Servizio Tecnico per il Territorio (ex Genio Civile), Piazzale di Collemaggio, L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, li 12/07/2006

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in cavo interrato per alimentare due nuove cabina box MT/bt denominate "Z.I.3 e Z.I.4" in località Zona Industriale Campo di Pile nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 93/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tron-

co di linea MT 20 kV in cavo interrato per alimentare due nuove cabina box MT/bt denominate "Z.I.3 e Z.I.4" in località Zona Industriale Campo di Pile nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 93/D -

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Servizio Tecnico per il Territorio (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, lì 10.07.2006

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in doppio cavo interrato per alimentare una nuova cabina terzi MT denominata "C.G.R.T. 2" in località via L. Da Vinci nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 94/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in doppio cavo interrato

per alimentare una nuova cabina terzi MT denominata "C.G.R.T. 2" in località via L. Da Vinci nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 94/D -

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Servizio Tecnico per il Territorio (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, lì 07.07.2006

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in doppio cavo interrato per alimentare una nuova cabina terzi MT denominata "Aterno Commerciale" in località Zona Industriale Campo di Pile nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 95/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in doppio cavo interrato

per alimentare una nuova cabina terzi MT denominata "Aterno Commerciale" in località Zona Industriale Campo di Pile nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 95/D -

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Servizio Tecnico per il Territorio (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, lì 10.07.2006

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in doppio cavo interrato per alimentare una nuova cabina terzi MT denominata "C.G.R.T. 3" in località via Roma nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 96/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in doppio cavo interrato per alimentare una nuova cabina terzi MT

denominata "C.G.R.T. 3" in località via Roma nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 96/D -

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Servizio Tecnico per il Territorio (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, lì 07.07.2006

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Costruzione di vari tronchi di linea MT 20 kV in cavi interrati per potenziamento della rete MT e per alimentare la nuova cabina elettrica di trasformazione MT/bt. denominata "Piazza" in loc. Gignano nel Comune di L'Aquila. Pratica n° 97/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di vari tronchi di linea MT 20 kV in cavi interrati per potenziamento della rete MT e per alimentare la nuova cabina elettrica di trasformazione MT/bt.

denominata "Piazza" in loc. Gignano nel Comune di L'Aquila. Pratica n° 97/D.

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Servizio Tecnico per il Territorio (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, lì 10.07.2006

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in doppio cavo interrato per alimentare una nuova cabina box di trasformazione MT/bt denominata "box Pratelle" e smantellamento del vecchio PTP in località Pratelle di Pianola nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 98/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in doppio cavo interrato per alimentare una nuova cabina box di tra-

sformazione MT/bt denominata "box Pratelle" e smantellamento del vecchio PTP in località Pratelle di Pianola nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 98/D -

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Servizio Tecnico per il Territorio (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, lì 06.07.2006

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Costruzione di due tronchi di linea MT 20 kV in cavo interrato per alimentare la nuova cabina box MT/bt denominata "Box Civita di Bagno" e smantellare un tratto di linea aerea MT in conduttori nudi in località Civita di Bagno nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 99/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di due tronchi di linea MT 20 kV in cavo interrato per

alimentare la nuova cabina box MT/bt denominata "Box Civita di Bagno" e smantellare un tratto di linea aerea MT in conduttori nudi in località Civita di Bagno nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 99/D -

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Servizio Tecnico per il Territorio (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, lì 10.07.2006

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Costruzione di due tronchi di linea MT 20 kV in cavo interrato per alimentare la nuova cabina box MT/bt denominata "via della Marchesa" in località Mausonia nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 100/D.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di due tronchi di linea MT 20 kV in cavo interrato per

alimentare la nuova cabina box MT/bt denominata "via della Marchesa" in località Mausonia nel Comune di L'Aquila. - Pratica n° 100/D -

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Servizio Tecnico per il Territorio (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, lì 10.07.2006

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE E RAPPORTI ESTERNI

SERVIZIO LEGISLATIVO

Avviso di rettifica relativo alla Legge Regionale 23 GIUGNO 2006, n. 22: "Integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con il Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 209/1999 e dell'art. 11, comma 1 della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimen-

to dei PCB/PCT e con il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Vista la Legge Regionale n. 22/2006, approvata con verbale n. 36/5 del 13.6.06, promulgata in data 23 giugno 2006 e pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 37 Ordinario del 7.07.2006;

Vista la nota del 3.08.06 n. prot. 10644/2.3 con la quale il Presidente del Consiglio Regionale ha chiesto la ripubblicazione della predetta L.R. 22/2006 unitamente agli allegati A, B e C non trasmessi all’atto della richiesta di promulgazione della Legge Regionale in oggetto, giusta nota prot. n. 8301/2.3 del 19.06.06;

Riscontrata la difformità fra il testo inviato dal Consiglio Regionale per la promulgazione e pubblicazione e quello approvato dal Consiglio Regionale

COMUNICA

di disporre la ripubblicazione della Legge

Regionale 23 giugno 2006 n. 22 “Integrazione del Piano regionale di gestione rifiuti, approvato con L.R. 28.04.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con il Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 209/1999 e dell’art. 11, comma 1 della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e con il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica” unitamente agli allegati A, B e C.

Il presente comunicato di avviso di rettifica sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L’aquila addì 9 Agosto 2006

**IL PRESIDENTE
Ottaviano Del Turco**

Segue Allegato

LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2006, n. 22:

“Integrazione del Piano regionale di gestione rifiuti, approvato con L.R. 28.04.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con il Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 209/1999 e dell’art. 11, comma 1 della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e con il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Integrazione del capitolo 4 (La gestione di particolari categorie di rifiuti) del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il “Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”

1. Dopo il paragrafo 4.7.4. del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 83/2000 è inserito il paragrafo 4.7.4 Bis costituito dall’Allegato A alla presente legge, recante: “Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio” comprensivo del suballegato “Allegato 1: Tab. 27 - Quadro generale degli obiettivi e delle azioni attivabili per l’attuazione del programma imballaggi”.

Art. 2

Integrazione del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario

1. Dopo il paragrafo 4.7.5. del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 83/2000 è inserito il paragrafo 4.7.5 Bis costituito dall’Allegato B alla presente legge, recante “Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell’art. 4, comma 1, del DLgs. 209/99 e dell’art. 11, comma 1 della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT” comprensivo dei suballegati “Allegato 1: Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti”; ‘Allegato 2: Linee guida contenenti prescrizioni per garantire la correttezza della gestione dei rifiuti contenenti PCB’; ‘Allegato 3: Linee di indirizzo per la prevenzione dei rischi ambientali e sanitari’.

Art. 3

Integrazione del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica

1. Dopo il paragrafo 4.7.5 del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 83/2000 è inserito il paragrafo 4.7.5 Ter costituito dall’Allegato C alla presente legge, recante “Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica” comprensivo dei suballegati “Allegato B: nota 8058/ADV/DI del 22 aprile 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”; ‘Allegato A: Nota

02371/adv/D del 4 febbraio 2005 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio' ”.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


L' Aquila, addì 15 Giugno 2006

OTTAVIANO DEL TURCO

Segue Allegato



Doc. n. 67 fascicolo
ALLEG. n. 36/5
benificiario 13/6



ALLEGATO A

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI



Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

Emendamento al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla L.R. 28.04.2000, n.83 – Integrazione al paragrafo 4.7

Parchi Territorio Ambiente Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA
Ing. Franco CARAMANICO

Redatto a cura di:

Dott. Franco Gerardini – Dirigente Servizio Gestione Rifiuti
Rag. Marco Famoso – Responsabile Ufficio Attività Amministrative
Ing. Franco Campomizzi – Responsabile Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria

Documento composto da n. 37 fascicole.

ALLEGATO come parte integrante della deliberazione n. 2446 del 26 APR 2006

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Bariani)

IL DIRETTORE
(Arch. Sargi Antonio)

INDICE

1. **PREMESSA**
2. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
 - 2.1 Direttiva 94/62/CE
 - 2.2 Decisione 97/129/CE
 - 2.3 Decisione 97/138/CE
 - 2.4 Decisione 1999/177/CE
 - 2.5 Decisione 2001/524/CE
 - 2.6 Decisione 2001/171/CE
 - 2.7 Decreto Legislativo n.22/1997 ("cd. "Decreto Ronchi")
 - 2.7.1 Definizioni
 - 2.7.2 Divieti
 - 2.7.3 Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
 - 2.7.4 Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio
 - 2.7.5 Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
 - 2.8 Produttori ed utilizzatori
 - 2.9 Direttiva 2004/12/CE
 - 2.10 Decisione 2001/524/CE
 - 2.11 Decisione 2005/270/CE
3. **AZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE**
4. **EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO**
5. **ACCORDO ANCI-CONAI**
6. **CONAI E CONSORZI DI FILIERA IN ABRUZZO**
 - 6.1 Piattaforme impiantistiche per il processo di selezione e trattamento di materiali da raccolte differenziate presenti sul territorio regionale
7. **PROGRAMMA GENERALE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO DEL CONAI**
 - 7.1 Imballaggi prodotti ed immessi al consumo
 - 7.2 Recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio
8. **OBIETTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGIO IN ABRUZZO**
 - 8.1 Costruzione del quadro conoscitivo
 - 8.2 Situazione complessiva delle RD di rifiuti di imballaggio
9. **AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI NELLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO**
 - 9.1 Interventi a sostegno della prevenzione, minimizzazione, riutilizzo e riciclo degli imballaggi
 - 9.2 Attivazione dei circuiti separati per la raccolta dei rifiuti da imballaggio
 - 9.3 Modalità di esecuzione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio
 - 9.4 Imballaggi in vetro
 - 9.5 Imballaggi cellulosici
 - 9.6 Imballaggi plastici
 - 9.7 Imballaggi in metallo
 - 9.8 Imballaggi in legno
 - 9.9 Lo sviluppo delle piattaforme CONAI per la ricezione del materiale di imballaggio.
 - 9.10 Le azioni sul riciclo, recupero energetico e sulle altre tipologie di Recupero
 - 9.11 Le azioni per l'informazione ai cittadini

ALLEGATO 1

Parchi Territorio Ambiente Energia
 IL COMPONENTE LA GIUNTA
 Ing. Franco SARAMANICO

IL DIRETTORE
 (Arch. Sordi Antonio)

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006



1. PREMESSA

Il presente documento è parte integrante della pianificazione regionale in materia di rifiuti (PRGR), di cui all'art.22 del DLgs.22/97, in ottemperanza ai dettati dell'art.14 della Direttiva 94/62/CE e, conseguentemente, dell'art.42 del DLgs.22/97, che espressamente richiama la necessità di integrare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), con uno specifico capitolo inerente gli imballaggi, in attuazione delle disposizioni del "Programma di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio", elaborato dal CONAI. Pertanto, la sezione imballaggi "completa ed integra", la pianificazione relativa alla gestione dei rifiuti urbani e definisce nuovi obiettivi di recupero e riciclo degli imballaggi e rifiuti di imballaggio al 2008 (tempistica rapportata con il Programma Generale di Prevenzione del CONAI), prevedendo, sulla base dei dati del 2004, obiettivi di recupero degli stessi pari a circa il 50% dell'immezzo al consumo nella Regione nel 2004 (circa 280.000 t).

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio costituiscono riferimenti normativi:

2.1 Direttiva 94/62/CE

Il principio ispiratore della Direttiva è quello della responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle merci imballate. Tale principio deriva il suo fondamento dall'approccio "dalla culla alla tomba", che vede il prodotto come "futuro rifiuto" sin da quando nasce, e questo deve valere ancora di più per gli imballaggi essendo beni che diventano rifiuti in un intervallo di tempo estremamente breve. Questa forma di approccio comporta una partecipazione responsabile di tutti i soggetti coinvolti nel processo di produzione, commercializzazione, uso e consumo di un prodotto o di un imballaggio, restando comunque fondamentale il ruolo svolto dal produttore dei beni, essendo il soggetto che definisce le caratteristiche di ciò che produce. In tale contesto la Direttiva 94/62/CE dedica particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei rifiuti da imballaggio e al ruolo importante degli strumenti economici per la promozione e il finanziamento di interventi di prevenzione, reimpiego e recupero. Gli obiettivi principali della Direttiva sono sostanzialmente tre:

- riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio;
- recupero dei rifiuti da imballaggio;
- minimizzazione dello smaltimento definitivo dei rifiuti da imballaggio.

Essa fissa il tetto massimo per il recupero e il riciclaggio con lo scopo di armonizzare le politiche economiche dei singoli Paesi membri, affinché non si creino distorsioni di mercato, dovute alla troppa abbondanza di materiali raccolti senza capacità impiantistiche che ne garantiscano il riciclo.

In particolare vengono fissati i seguenti obiettivi di recupero e riciclaggio:

- entro cinque anni dal recepimento della Direttiva nel diritto di ogni singolo Stato, deve essere recuperato almeno il 50% e fino al 65% in peso dei rifiuti da imballaggio;
- nell'ambito dello stesso obiettivo e sulla base della stessa scadenza deve essere riciclato almeno il 25% e fino al 45% in peso di tutti i materiali da imballaggio che rientrano tra i rifiuti, con un tetto minimo del 15% per ciascun materiale da imballaggio;
- entro dieci anni, dal termine ultimo di recepimento della Direttiva, deve essere recuperata e riciclata una percentuale di rifiuti di imballaggio che il Consiglio stabilirà allo scadere dei primi cinque anni.

Infine la Direttiva 94/62/CE, prevede che gli Stati membri includano nei piani di gestione dei rifiuti uno specifico capitolo per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, ivi comprese le misure adottate per la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio e per il riutilizzo degli imballaggi.

2.2 Decisione 97/129/CE

La Decisione 97/129/CE, ha istituito un sistema di identificazione dei materiali per imballaggio, secondo il quale ad ogni materiale è associata un'abbreviazione e un numero

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006

Parchi Territorio Ambiente Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA

3



2.3 Decisione 97/138/CE

La Decisione 97/138/CE, ha istituito un metodo standardizzato di raccolta dei dati, ai sensi della Direttiva 94/62/CE, con lo scopo di armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati forniti dai vari Stati membri su imballaggi e rifiuti da imballaggio. La fornitura dei suddetti dati è obbligatoria per vetro, plastica, carta, cartone e metalli ed è funzionale alla verifica del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva stessa.

2.4 Decisione 1999/177/CE

La Decisione 1999/177/CE, stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet di plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti imposti dalla Direttiva 94/62/CE.

2.5 Decisione 2001/524/CE

La Decisione 2001/524/CE, introduce i riferimenti delle norme EN per gli imballaggi.

2.6 Decisione 2001/171/CE

La Decisione 2001/171/CE, stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla Direttiva 94/62/CE.

2.7 Decreto Legislativo n.22/97 ("cd. "Decreto Ronchi")

Il Titolo II del DLgs.22/97, "Gestione degli imballaggi", disciplina la gestione e il recupero dei rifiuti da imballaggio e contiene in sé i principi fondamentali della normativa europea in materia di "responsabilità condivisa" e del "chi inquina paga". Modifiche al Titolo II sono state apportate con la legge n.426/98. Inoltre con i decreti del 30.10.1997 e del 15 luglio 1998 sono stati stabiliti rispettivamente lo statuto del CONAI e quello dei Consorzi di filiera. Si riporta qui di seguito, in sintesi, il contenuto del Titolo II del DLgs.22/97:

Art.34 "Ambito di applicazione"

L'ambito di applicazione della normativa in esame è "la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego", indipendentemente dall'utilizzatore e dal materiale da cui sono composti.

Art. 35 "Definizioni"

Si riportano le definizioni riguardanti:

- a. le diverse tipologie di imballaggi (primari o per la vendita, secondari o multipli, terziari o per il trasporto) e i rifiuti da imballaggi;
- b. le attività di gestione dei rifiuti da imballaggio (prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero, recupero di energia, riciclaggio organico, smaltimento);
- c. I soggetti facenti parte, a vario titolo, del ciclo di gestione in termini di responsabilità organizzativa, gestionale, finanziaria sono:

- 1) i produttori, ossia coloro che forniscono, producono, fabbricano, trasformano, importano gli imballaggi vuoti e i materiali di imballaggio;
- 2) gli utilizzatori, ossia i commercianti, i distributori, coloro che si occupano di riempimento, gli utenti degli imballaggi, e coloro che importano gli imballaggi pieni;
- 3) i consumatori, ossia gli utenti finali;
- 4) le pubbliche amministrazioni preposte alla gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e della raccolta differenziata.

Art.37 "Obiettivi di recupero e di riciclaggio"

Si stabiliscono inoltre le modalità per il controllo del raggiungimento degli obiettivi nonché le azioni conseguenti al non raggiungimento di tali obiettivi.

Parchi Territorio Ambiente Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA
Ing. Franco CARAMANICO

IL DIRETTORE
(Arch. Carlo Antonio)

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006



I soggetti di cui ai punti 1) e 2) hanno la responsabilità di assicurare una corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti derivanti da tali imballaggi e di conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio come previsto dal DLgs.22/97 in allegato E:

Tab.1 - Obiettivi di recupero e riciclo Direttiva 94/62/CE

	entro 5 anni (2002)*	
	minimi	massimi
Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come componente di energia	50%	65%
Rifiuti di imballaggi da riciclare	25%	45%
Ciascun materiale di imballaggio da riciclare	15%	25%

(*): percentuali in peso

Art. 38 "Obblighi dei produttori e degli utilizzatori"

Si stabilisce il principio secondo cui "i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti", quindi della raccolta, del riciclaggio e del recupero; a tale fine si dispone l'obbligatorietà dell'adesione al CONAI. Ciascun produttore deve inoltre aderire ad uno dei Consorzi di filiera, altrimenti sottostare all'obbligo di gestione in linea con i principi della normativa e relazionare all'Osservatorio nazionale Rifiuti.

Si stabiliscono le tipologie di costi a carico dei produttori ed utilizzatori e la mancanza di oneri per il consumatore.

Art.39 "Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione"

La Pubblica Amministrazione deve organizzare adeguati sistemi di raccolta differenziata, secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio; se inadempiente oltre i 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, può essere sostituita dai produttori e utilizzatori tramite il CONAI.

Art.40 "Consorzi"

Nel caso in cui i produttori, non si attivino autonomamente ad organizzare la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, dovranno aderire ai Consorzi di Filiera che sono istituiti per singolo materiale di imballaggio :

- a. Consorzio COMIECO istituito per gli imballaggi di cellulosa
- b. Consorzio RILEGNO istituito per gli imballaggi legnosi
- c. Consorzio COREPLA istituito per le materie plastiche
- d. Consorzio NAZIONALE ACCIAIO istituito per i prodotti in acciaio e banda stagnata
- e. Consorzio COREVE istituito per gli imballaggi in vetro
- f. Consorzio CIAL istituito per gli imballaggi in alluminio.



Art.41 Consorzio Nazionale Imballaggi

Per soddisfare al raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e riciclaggio e per assicurare anche il raccordo con la pubblica amministrazione responsabile della raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori costituiscono il Consorzio nazionale Imballaggi il cui acronimo è CONAI ed i cui compiti sono:


- l'elaborazione e l'aggiornamento di un Programma Generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio che tenga conto dei programmi specifici definiti dai singoli Consorzi di filiera e dai produttori non aderenti a tali Consorzi;
- il coordinamento delle attività dei Consorzi di filiera raccordate con quelle dell'amministrazione pubblica e di altri operatori;
- la ripartizione dei costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata tra i produttori e gli utilizzatori;

[Handwritten signature]

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006

Parchi Territoriali Ambiente Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA
Ing. Franco CARAMANICO





- la definizione, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni, degli AT ossia degli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio (raccolta, selezione, trasporto);
- la definizione con le pubbliche amministrazioni delle condizioni generali per il ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
- la promozione di accordi di programma e di campagne informative con regioni ed enti locali per favorire il riciclaggio e il recupero, degli imballaggi;
- le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.
- gli obblighi e le sanzioni a carico delle parti contraenti.

Gli oneri della raccolta differenziata, del recupero e del riciclaggio dei rifiuti di imballaggi che vengono conferiti al servizio pubblico, vengono addebitati dal CONAI ai produttori e agli utilizzatori attraverso il cosiddetto "contributo ambientale" nel momento in cui avviene la "prima cessione" dell'imballaggio dal produttore all'utilizzatore. Tale contributo che costituisce la fonte primaria del sistema di finanziamento e quindi una sorta di incentivo ai principi della prevenzione previsti dalla normativa, viene pagato sulla base del tipo e del peso del materiale da imballaggio.

L'articolo 41 prevede anche che il CONAI stipuli un accordo di programma con l'ANCI per garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione e per incentivare e sviluppare la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio nei Comuni italiani. L'accordo è finalizzato a stabilire l'entità dei costi di raccolta differenziata da versare ai Comuni. L'entità è determinata secondo criteri di efficacia, economicità ed efficienza di gestione del servizio e sulla base della tariffa dei rifiuti a partire dalla data di entrata in vigore della tariffa stessa.

Art.42 "Programma generale di prevenzione e gestione di imballaggi e rifiuti di imballaggio"

Esso deve stabilire le azioni necessarie al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
- accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
- miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
- realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

Il Programma Generale deve inoltre determinare:

- la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con una percentuale minima del 15% in peso per ciascun materiale;
- gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio.

Art.43 "Divieti"

Si vieta lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, fatta eccezione per gli scarti della selezione e del recupero.

Dall'1/1/1998 è inoltre vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura; eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

Si stabilisce che gli imballaggi commercializzati dall'1/1/1998 devono sottostare ai requisiti fissati dal CEN e si indicano i limiti di concentrazione in metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente) che possono essere contenuti negli imballaggi.

IL COMPONENTE LA GIUNTA
Ing. Franco CAFARELLI

IL DIRETTORE
(Arch. Sgr. Antonio)

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006



2.7.1 Definizioni

Si riportano qui di seguito le definizioni contenute nel DLgs.22/97, art.35:

- a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

2.7.2 Divieti

E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari, non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.

A decorrere dalla medesima data possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'art. 9 della Direttiva 94/62 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.12.1994. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:

- a) 600 ppm (parti per milione) in peso a partire dal 30.6.98;
- b) 250 ppm in peso a partire dal 30.6.99;
- c) 100 ppm in peso a partire dal 30.6.01.

2.7.3 Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi

I Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi sono i seguenti:

- gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore;
- gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permettere il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti;
- gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.

2.7.4 Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio

I seguenti requisiti devono essere soddisfatti:

IL DIRETTORE
(Arch. Sergio Antonio)

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006



Parcels Territory of the Region of Abruzzo
IL COMITATO REGIONALE D'ABRUZZO
LA GIUNTA
Ing. Franco CARAMANICO

- le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono essere tali da consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
- possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
- osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.

2.7.5 Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio

- Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale:**
L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità Europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio;
- Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia :**
I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico;
- Imballaggi recuperabili sotto forma di compost :**
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre *compost* devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti;
- Imballaggi biodegradabili :**
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

2.8 Produttori ed utilizzatori

I **produttori** (fornitori di materiale di imballaggio, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio) e gli **utilizzatori** (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggio, importatori di imballaggi pieni) rivestono un ruolo fondamentale nella gestione degli imballaggi. Esso si riassume nella responsabilità della corretta gestione degli imballaggi e in generale dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Con **legge n.426/98** è diventata obbligatoria l'adesione al CONAI da parte dei produttori e dei consumatori, indipendentemente dal fatturato. I produttori e i consumatori sono chiamati alla costituzione dei Consorzi di filiera, istituiti in attuazione dell'art.40 del DLgs.22/97. L'adesione ai Consorzi di filiera non è obbligatoria, quindi, per le imprese che lo ritengano conveniente, è possibile gestire i propri imballaggi in maniera completamente autonoma.

I **produttori** hanno tre possibilità per adempiere agli obblighi di riciclo e recupero:

1. organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclo ed il recupero degli imballaggi;
2. aderire al Consorzio di filiera per tipologia di materiale di imballaggio;
3. mettere in atto un sistema cauzionale.

I produttori che non intendono aderire ai Consorzi di filiera dovranno tuttavia dimostrare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti:

- a. di adottare opportuni provvedimenti atti al ritiro dei materiali di imballaggio da loro stessi immessi sul mercato;
- b. di organizzare opportune forme di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, oltre alla loro riutilizzazione, e di prevedere la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- c. di elaborare e trasmettere al CONAI un proprio programma specifico di prevenzione che costituisca la base per l'elaborazione del Programma generale.

Gli **utilizzatori** invece sono tenuti al ritiro gratuito degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, nonché alla consegna in un luogo di raccolta

Arch. For. 10/11/06
IL COMITATO REGIONALE ENERGIA
A GRUNTA
Ing. P. ...

IL DIRETTORE

Arch. For. 10/11/06

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006



pianificazione di settore. Il ruolo del facilitatore può essere affrontato attraverso l'uso dei più innovativi strumenti volontari, tra questi assumono particolare rilievo ed interesse per il settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, riconosciuti anche dal Decreto Ronchi, "gli accordi ed i contratti di programma".

Si tratta di accordi con cui le imprese o i soggetti privati in generale possono definire congiuntamente al soggetto pubblico deputato alla governance dell'ambiente, sia a livello nazionale che regionale o locale gli obiettivi di politiche nell'ambito di una interazione diretta tra le parti.

Una ulteriore categoria di strumenti, non meno importanti dei precedenti, sono quelli cosiddetti sociali o di sostegno orizzontale ed in particolare:

- il *Green Procurement (GP)* ed il *Green Public Procurement (GPP)*, vale a dire incentivi al consumo verde. Ri-orientando le politiche di acquisto dell'ente pubblico è possibile stimolare e sensibilizzare comportamenti analoghi anche nei soggetti privati;
- la diffusione della conoscenza e dell'applicazione della certificazione di processo e di prodotto (EMAS ed ECOLABEL);
- la diffusione, l'incentivazione e l'attuazione dei processi di **Agenda 21 Locale (AG21L)**.



4. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

La legge n.448/01 (legge finanziaria 2002), ha introdotto una norma che obbliga gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico a coprire il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti con materiale riciclato non inferiore al 30 % del fabbisogno stesso.

Successivamente è stato emanato il **D.M. 8 maggio 2003, n.203** in materia di: *"Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo"*, che dispone che gli Enti pubblici siano obbligati all'acquisto dei soli manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato di cui si sia verificata la disponibilità e la congruità di prezzo e registrati almeno 180 giorni in un apposito elenco, denominato "Repertorio del riciclaggio", tenuto e reso pubblico a cura dell'Osservatorio Nazionale Rifiuti (ONR). In pratica tale repertorio conterrà l'elenco dei diversi materiali riciclati e dei manufatti e beni ottenuti con materiali riciclati ritenuti idonei, i prezzi e le caratteristiche dei prodotti riciclati.

Il decreto individua, pertanto, le regole e le definizioni affinché le Regioni adottino disposizioni destinate agli Enti pubblici ed alle Società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il 30% del fabbisogno annuale.

Inoltre si segnala la Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09.04.2002 con la quale si forniscono agli operatori del settore indicazioni per la corretta e piena applicazione del Regolamento comunitario 2557/01, contenente il nuovo catalogo dei CER 2002, entrato in vigore in data 01.01.2002. Deve sottolinearsi che la Direttiva italiana, seppur non vincolante, ha coperto una lacuna derivante dalla mancata emanazione di un apposito D.M. previsto dal DLgs.22/97.

Il Collegato ambientale alla Legge Finanziaria 2002 (legge n.179 del 31 luglio 2002) ha recepito alcune significative indicazioni che il sistema CONAI/Consorzi aveva portato da tempo alla attenzione del legislatore: l'esenzione della tenuta dei registri di carico e scarico e dell'iscrizione all'Albo gestori rifiuti. All'art.12 del DLgs.22/97 (registri di carico e scarico) è stato infatti aggiunto il comma 6-bis che esonera "dall'obbligo di cui al comma 1 i Consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente Decreto", così come all'art.30 (imprese sottoposte a iscrizione) è stato aggiunto il comma 17-bis che esonera dall'iscrizione i Consorzi di recupero e riciclo. Altra importante innovazione introdotta dal Collegato ambientale riguarda la soppressione, agli articoli 38, 39 e 41 concernenti la differenziazione tra imballaggi primari, secondari e terziari.

In ambito comunitario nel corso del 2002 è stato approvato ed è entrato in vigore il **VI Programma d'azione in materia di ambiente** con la Decisione n.166/2002/CE. Il programma prevede, tra l'altro, azioni strategiche sul riciclaggio dei rifiuti che tengano conto di criteri legati a benefici ambientali in rapporto ai costi e all'uso delle risorse. L'approccio al


in Territorio Ambiente Energia

COMPONENTE GIUNTA

Ing. Stefano

piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006

IL DIRETTORE
(Arch. Sorgi Antonio)



riciclaggio è imperniato attorno ai flussi "prioritari" di rifiuti, come i rifiuti di imballaggio e dei veicoli fuori uso, e alla predisposizione di normative che fissano traguardi di riciclaggio vincolanti per gli stati membri, tenendo conto anche degli aspetti economici e sociali. L'obiettivo è recuperare e riciclare i rifiuti fino al punto in cui sussiste un beneficio ambientale netto e in modo che l'operazione risulti fattibile sotto il profilo economico e tecnico. A questo proposito il programma intende individuare politiche e strumenti tesi a favorire la creazione di un mercato per i materiali riciclati. E' ormai quasi ultimato l'iter di revisione della Direttiva europea 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio che prevede la definizione di nuovi obiettivi di recupero e riciclo.

Per quanto riguarda gli obiettivi di recupero e riciclo, fondamentali saranno l'interpretazione e l'eventuale traduzione in nuove norme delle recenti sentenze della **Corte di Giustizia UE**. La prima di queste (C-458/00 del 13 febbraio 2003), definisce quando l'incenerimento dei rifiuti possa essere considerato recupero energetico e quando invece è soltanto smaltimento.

In particolare, la Corte di Giustizia UE precisa che: *"La combustione dei rifiuti costituisce dunque un'operazione di recupero quando il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, come mezzo per produrre energia, sostituendosi all'uso di una fonte di energia primaria che avrebbe dovuto essere usata per svolgere tale funzione"*. Al contrario quando l'obiettivo primario dell'incenerimento è lo smaltimento dei rifiuti, questo non può essere considerato recupero anche se il processo dà luogo a produzione di energia come effetto secondario.

Ciò significa prevedere la creazione di impianti di recupero che producano esclusivamente energia elettrica o termica, escludendo qualsiasi altra attività secondaria o succedanea, come la mineralizzazione dei rifiuti. Questa impostazione fa discendere conseguentemente una diversa articolazione di tutta la filiera del recupero, che vede non più impianti di incenerimento dei rifiuti ma impianti per la produzione di energia da rifiuti.

Si tratta quindi di progettare la raccolta e il successivo trattamento in funzione della massima valorizzazione, che vuol dire, per esempio, non bruciare rifiuti ma CDR e ripensare i sistemi di raccolta, selezione e trattamento in un'ottica di gestione integrata.

La Commissione UE sta valutando le conseguenze della sentenza, confrontandosi con le interpretazioni che di essa vengono date dalle autorità dei singoli Stati.

La seconda sentenza di rilievo (C-444/00 del 19 giugno 2003), riguarda il trattamento dei rifiuti di imballaggio contenenti metallo e la definizione di riciclaggio degli stessi: la sentenza stabilisce che tali rifiuti non possono essere considerati riciclati quando sono trasformati in una "MPS". Tale impostazione, che nel caso specifico non dà luogo a problemi, potrebbe invece avere un effetto "dirompente" nel caso dovesse essere estesa anche ad altri materiali da imballaggio.

Secondo quanto proposto dal Consiglio dell'Unione Europea la definizione di "imballaggio", che già figura nella direttiva 94/62/CE, si baserà anche su tre criteri supplementari per la cui applicazione l'allegato I prevede esempi illustrativi non vincolanti. Questi criteri supplementari e i relativi esempi illustrativi dovrebbero fornire un aiuto concreto ove si tratti di decidere se un elemento debba essere considerato imballaggio o meno.

I tre criteri aggiuntivi per la definizione di imballaggio confermano che:

- 1) Sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.
- 2) Sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio.
- 3) I componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006

DIRETTORE
G. ANTONIO



Parti Territoriali Ambiente Ener.
IL COMPONENTE LA GIUNTA
Ing. CARAMANICO

imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

5. ACCORDO ANCI-CONAI

L'Accordo di programma quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio è stato sottoscritto da ANCI e CONAI il **14.12.2005** che sostituisce quello sottoscritto nel luglio 1999 ed ha la durata di cinque anni a decorrere dal **1° gennaio 2004** fino al **31.12.2008**.


L'Accordo prevede:

- incremento dei corrispettivi per il conferimento dei materiali provenienti da raccolta differenziata a far data dal 1 gennaio 2004. L'aumento dei corrispettivi sarà maggiore quanto migliore risulterà la qualità dei materiali raccolti. Per l'applicazione dei nuovi corrispettivi sarà necessaria una fase di transizione come di seguito specificato;
- nuovo impulso alla gestione integrata e sostenibile: è tra le premesse dell'accordo il richiamo ai principi della gestione integrata dei rifiuti a partire dalla fase di prevenzione e minimizzazione degli stessi, anche tramite la promozione di Accordi di programma territoriali con le Pubbliche Amministrazioni, i soggetti gestori e gli operatori economici, al fine di incentivare, tra l'altro, la prevenzione quantitativa e la produzione di imballaggi eco-compatibili e di manufatti con materiali riciclati anche tramite la diffusione degli acquisti pubblici verdi; maggiore impegno del CONAI e maggiore coinvolgimento del sistema di gestione delle raccolte nella realizzazione di campagne di comunicazione, informazione ed educazione dei cittadini alla prevenzione della produzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata ed al recupero degli imballaggi. Il sistema CONAI, a tal fine, metterà a disposizione il 35% del proprio budget di comunicazione;
- nuove condizioni operative per la gestione delle frazioni merceologiche similari. I Comuni ed i gestori della raccolta sono liberi di scegliere, ove risulti funzionale ed economica la raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche similari, se conferire o meno le f.m.s. ai Consorzi di Filiera a fronte comunque, in quest'ultimo caso, di un corrispettivo economico positivo;
- impegno del CONAI a ritirare ed avviare a riciclaggio tutti i conferimenti di raccolta differenziata anche oltre i target minimi fissati dalla nuova Direttiva Europea sugli imballaggi (direttiva 04/12/CE);
- incentivi allo sviluppo della raccolta differenziata nelle aree particolarmente svantaggiate (vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane, isole minori, ecc.) per le quali sono previste particolari condizioni economico-gestionali;
- il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio negli impianti di incenerimento e di produzione di CDR sarà riconosciuto solo dai Consorzi della plastica e dell'alluminio. I corrispettivi saranno riconosciuti ai gestori degli impianti sulla base di un plafond complessivo annuale prestabilito (pari a 4,5 milioni di euro per la plastica e 70 mila Euro per l'alluminio) che rimane fisso per tutta la durata dell'accordo. Pertanto il budget annuale risulta pari a circa il 30% di quello del 2003. Inoltre è stato deciso che andranno a progressiva riduzione i corrispettivi per l'incenerimento del rifiuto tal quale a favore del CDR. Le quote annue saranno definite, secondo una procedura prestabilita da approvare nella prima riunione del Comitato di verifica.

Oltre al Comitato di verifica il nuovo accordo introduce inoltre un Comitato per il coordinamento e monitoraggio dell'applicazione sul territorio dell'Accordo che dovrebbe agevolare i processi applicativi e consentire il miglioramento dell'operatività dell'Accordo stesso.

L'Accordo di Programma Quadro, è completato da **allegati tecnici**, che contengono gli accordi tra l'ANCI ed i singoli Consorzi di filiera (carta, legno, plastica, alluminio, acciaio). In tale Accordo non compare la filiera del vetro con il quale sarà definito un apposito accordo come già è avvenuto precedentemente.

Negli allegati tecnici sono riportate indicazioni relative alla modalità e agli obiettivi di raccolta e in particolare ai corrispettivi economici che il CONAI, tramite i Consorzi, riconosce ai Comuni per la raccolta differenziata degli imballaggi dei diversi materiali differenziati in




base alla qualità dei materiali conferiti (presenza di materiali estranei), dell'eventuale effettuazione di operazioni di pre-trattamento (es. pressatura), delle caratteristiche territoriali dell'area di raccolta (popolazione interessata), delle percorrenze dall'area di raccolta al centro di conferimento. La tabella che segue sintetizza i nuovi corrispettivi riconosciuti dall'Accordo di Programma Quadro ai Comuni:

Tab.3 - Nuovi corrispettivi CONAI

Materiale	Corrispettivi (€/t)		Frazioni estranee %
	Max	Min	
Acciaio	72	33	20
Alluminio	368	150	15
Carta*	84	42	15
Legno	12	6	10
Plastica	275	30	20

*Corrispettivi per Comuni con più di 100.000 ab.



Relativamente all'accordo ANCI-CONAI occorre rilevare che il decollo dell'intero sistema di gestione è strettamente connesso allo sviluppo delle Convenzioni stipulate con i Comuni. Tali Convenzioni ancora non ricoprono tutti i Comuni che effettuano la raccolta differenziata e ciò a causa di una serie di difficoltà connesse a fattori quali il corrispettivo relativo ai costi e all'oscillazione dei prezzi di mercato. Qui di seguito è riportato il quadro delle Convenzioni stipulate alla data del 31 marzo 2003:

Tab.4 - Convenzioni stipulate per singola filiera - 31 dicembre 2004*

	n. soggetti convenzionati	n. abitanti	% popolazione coperta	n. Comuni	Comuni serviti
Acciaio	449	38.815.240	67	4.228	52
Alluminio	480	40.886.163	72	4.460	55
Carta	640	47.252.434	83	5.603	69
Legno	218	25.317.805	44	2.719	34
Plastica	1.173	54.840.693	95	6.858	84
Vetro	223	29.200.000	50	3.498	43

* Fonte: CONAI

Quanto sopra evidenziato, dimostra da un lato il buon grado di diffusione, ma dall'altro che i soggetti interessati all'accordo stanno raggiungendo il livello massimo. L'attenzione e l'attività futura pare dunque doversi concentrare sull'efficienza delle convenzioni, anziché sul suo allargamento nel territorio.

6. CONAI E CONSORZI DI FILIERA IN ABRUZZO

Come risulta nella tabella allegata alla presente sezione aggiornata al 30 settembre 2005, il CONAI ha già stipulato Convenzioni con i singoli Consorzi di filiera ed operatori regionali, pubblici e privati.

Tab.5 - Soggetti convenzionati sistema CONAI - 30.09.2005

REGIONE	CAPO	COMUNE	CVA SOGGETTI CONVENZIONATO
ABRUZZO	AO	SANTE MARIE	Gea di Martinelli & C. Sas
ABRUZZO	CH	ALTINO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	ARCHI	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	ARIELLI	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	BOMBA	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	BORRELLO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	CARRINETO SINELLO	Consorzio Intercomunale CIVETA

IL DIRIGENTE
(Firma: Sergio Antonio)
Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006

Parchi Territoriali Abruzzo
Il Coordinatore



13



ABRUZZO	CH	CASALBORDINO	Consorzio Intercomunale CIVETA
ABRUZZO	CH	CIVITALUPARELLA	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	COLLEDIMACINE	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	COLLEDIMEZZO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	CUPELLO	Consorzio Intercomunale CIVETA
ABRUZZO	CH	FALLO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	FARA SAN MARTINO	Mantini Srl
ABRUZZO	CH	FILETTO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	FOSSACESTIA	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	FRISA	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	FURCI	Consorzio Intercomunale CIVETA
ABRUZZO	CH	GAMBERALE	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	GESSOPALENA	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	GISSI	Consorzio Intercomunale CIVETA
ABRUZZO	CH	GUARDIAGRELE	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	GUILMI	Consorzio Intercomunale CIVETA
ABRUZZO	CH	LAMA DEI PELIGNI	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	LANCIANO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	LENTELLA	Consorzio Intercomunale CIVETA
ABRUZZO	CH	LETTOPALENA	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	LISCIA	Consorzio Intercomunale CIVETA
ABRUZZO	CH	MIGLIANICO	Mantini Srl
ABRUZZO	CH	MONTEFERRANTE	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	MONTELAPIANO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	MONTENERODOMO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	MONTEODORISIO	Consorzio Intercomunale CIVETA
ABRUZZO	CH	MOZZAGROGNA	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	ORSOGNA	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	PAGLIETA	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	PALMOLI	Consorzio Intercomunale CIVETA
ABRUZZO	CH	PALOMBARO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	PENNADOMO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	PENNAPIEDIMONTE	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	PERANO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	PIETRAFERRAZZANA	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	PIZZOFERRATO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	POGGIOFIORITO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	POLLUTRI	Consorzio Intercomunale CIVETA
ABRUZZO	CH	QUADRI	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	ROCCASCALEGNA	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	ROIO DEL SANGRO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	ROSELLO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	SAN BUONO	Consorzio Intercomunale CIVETA
ABRUZZO	CH	SAN SALVO	Consorzio Intercomunale CIVETA
ABRUZZO	CH	SANTA MARIA IMBARO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	SCERNI	Consorzio Intercomunale CIVETA
ABRUZZO	CH	TARANTA PELIGNA	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	TORNARECCIO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	TORRICELLA PELIGNA	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006
 Parchi Territorio Ambiente Energia
 IL COMPTON DELLA GIUNTA
 Ing. Franco CARAMIGNO

IL DIRETTORE
 (Arch. Sordi Antonio)



ABRUZZO	CH	TREGLIO	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	CH	VILLA SANTA MARIA	Cons. Compr. Smalt. Rif. LANCIANO
ABRUZZO	PE	ABBATEGGIO	Ecologica Srl
ABRUZZO	PE	BOLOGNANO	Ecologica Srl
ABRUZZO	PE	CASTIGLIONE A CASAURIA	Ecologica Srl
ABRUZZO	PE	CATIGNANO	Mantini Srl
ABRUZZO	PE	CEPAGATTI	Mantini Srl
ABRUZZO	PE	COLLECORVINO	C.I.R.S.U. - Giulianova / SOGESA
ABRUZZO	PE	CUGNOLI	Mantini Srl
ABRUZZO	PE	ELICE	Ecologica Srl
ABRUZZO	PE	LORETO APRUTINO	Ecologica Srl
ABRUZZO	PE	MANOPPELO	C.I.R.S.U. - Giulianova / SOGESA
ABRUZZO	PE	MONTEBELLO DI BERTONA	Ecologica Srl
ABRUZZO	PE	MONTESILVANO	RIAB Srl
ABRUZZO	PE	NOCCIANO	Mantini Srl
ABRUZZO	PE	PESCARA	Attiva Spa
ABRUZZO	PE	PICCIANO	Ecologica Srl
ABRUZZO	PE	POPOLI	Gea di Martinelli & C. Sas
ABRUZZO	PE	ROSCIANO	Mantini Srl
ABRUZZO	PE	TORRE DE' PASSERI	Ecologica Srl
ABRUZZO	TE	ANCARANO	Cons. FORMULA Ambiente
ABRUZZO	TE	BELLANTE	C.I.R.S.U. - Giulianova
ABRUZZO	TE	CASTELLALTO	C.I.R.S.U. - Giulianova / SOGESA
ABRUZZO	TE	MORRO D'ORO	C.I.R.S.U. - Giulianova
ABRUZZO	TE	MOSCIANO SANT'ANGELO	C.I.R.S.U. - Giulianova
ABRUZZO	TE	NOTARESCO	C.I.R.S.U. - Giulianova
ABRUZZO	TE	ROSETO DEGLI ABRUZZI	C.I.R.S.U. - Giulianova
ABRUZZO	TE	TORRICELLA SICURA	C.I.R.S.U. - Giulianova / SOGESA

Fonte: CONAI

In Regione al 2003 il sistema CONAI - Consorzi di filiera, presentava una diffusione territoriale degli accordi come da tabelle seguenti.

Tab. 6 - CONAI - Convenzioni stipulate con i singoli Consorzi di Filiera per Provincia - 2003

Regione Abruzzo			ACCIAIO					ALLUMINIO				
ATO	N° ABITANTI	N° COMUNI	N° Sogg. Conv.	N° Abitanti coperti	% Popolaz. coperta	N° Comuni serviti	% Comuni serviti	N° Sogg. Conv.	N° Abitanti coperti	% Popolaz. coperta	N° Comuni serviti	% Comuni serviti
AQ	303.761	108	1	1.415	0%	1	1%	3	59.353	20%	12	11%
CE	389.968	104	3	86.044	22%	35	34%	5	313.985	81%	83	80%
PE	293.855	46	1	60.782	21%	7	15%	-	13.475	5%	5	11%
TE	289.746	47	1	48.735	17%	6	13%	3	88.729	31%	14	30%
	1.277.330	305	6	196.976	15%	49	16%	11	475.542	37%	114	37%

IL DIRETTORE
(Arch. Sora Antonio)

Parco Tecnologico Abbruzzo Energia
IL COMITATO REGIONALE
ING. FRANCESCO PARAMANICO



Regione Abruzzo			CARTA					PLASTICA *				
ATO	N° ABITANTI	N° COMUNI	N° Sogg. Conv.	N° Abitanti coperti	% Popolaz. coperta	N° Comuni serviti	% Comuni serviti	N° Sogg. Conv.	N° Abitanti coperti	% Popolaz. coperta	N° Comuni serviti	% Comuni serviti
AQ	303.761	108	7	227.971	75%	35	32%	-	254.776	84%	72	67%
CH	389.968	104	8	253.484	65%	33	32%	-	280.204	72%	74	71%
PE	293.855	46	4	236.973	81%	15	33%	-	277.323	94%	38	83%
TE	289.746	47	6	185.169	64%	20	43%	-	260.079	90%	36	77%
Tot.	1.277.330	305	25	903.597	71%	103	34%	49	1.072.382	84%	220	72%

Regione Abruzzo			VETRO					LEGNO
PRO.	N° ABITANTI	N° COMUNI	N° Sogg. Conv.	N° Abitanti coperti	% Popolaz. coperta	N° Comuni serviti	% Comuni serviti	N° Sogg. Conv.
AQ	303.761	108	3	116.749	38%	11	10%	1
CH	389.968	104	2	82.334	21%	36	35%	2
PE	293.855	46	-	8.552	3%	2	4%	-
TE	289.746	47	1	14.348	5%	1	2%	4
Tot.	1.277.330	305	6	221.983	17%	50	16%	7

(*) Plastica - il dato relativo ai soggetti convenzionati è riferito al solo ambito regionale

6.1 Piattaforme impiantistiche per il processo di selezione e trattamento di materiali da raccolte differenziate presenti sul territorio regionale (*)

Il sistema abruzzese di piattaforme per il recupero, selezione e trattamento di materiali provenienti da raccolte differenziate è da ritenersi in fase di sviluppo e a "macchia di leopardo" in quanto mancano realtà impiantistiche per alcune tipologie di materiali quali l'alluminio ed il vetro. Specialmente per il vetro è interessante, in considerazione dei dati regionali, che al Consorzio afferiscano le diverse tipologie di vetro e che la filiera si possa chiudere nell'ambito del territorio regionale. Qui di seguito sono indicate le piattaforme esistenti al 31.12.2005 sul territorio regionale:

Tab.24 - Piattaforme pubbliche per le raccolte differenziate di Tipo "A" e "B"

ATO	Impianti	Località	Consorzio	Autorizzazione	Potenzialità t/a	In esercizio	Stato di attuazione	Entrata in esercizio
CH	Tipo A	Lanciano	Frentano	n.73 04/09/01	del 4.000	si	in esercizio	-
	Tipo B	Cupello	Civeta	n.111 04/11/04	del 7.500	si	in esercizio	-
AQ	Tipo A	Aielli	Aciam	n.97 08/11/03	del 6.500	no	realizzata	2006
	Tipo A	Avezzano	Aciam	n.109 13/11/03	del 2.500	si	in esercizio	-
	Tipo A	Cerchio	Aciam	n.1 07/11/03	del 2.000	si	in esercizio	-
	Tipo A	Sulmona	Cogesa	n.86 02/10/03	del 20.000	no	in corso di realizzazione	2006
	Tipo B	Castelvecchio	C.M.Sirentina	n.103 04/12/05	del 500	no	in corso di attivazione	2006
	Tipo B	Pratola P.	Cogesa	n.120	del 1.800	si	in esercizio	-

				13/12/04				
PE	Tipo B	Loreto A.	Ambiente SpA	n.22 del 28/02/05	2.500	no	da realizzare	2006
	Tipo A	Alanno	Ecol. Pescara	n.1112 del 06/05/98	3.000	no	da realizzare	2006
TE	Tipo A	Notaresco	Cirsu SpA	n.29 del 18/03/03	12.000	si	in esercizio	-
	BB.DD.	Notaresco	Cirsu SpA	n.81 del 09/08/04	10.000	no	in costruzione	-
	BB.DD.	Roseto degli A.	Cirsu SpA	Ai sensi 31-33 DLgs.22/97	10.000	si	in esercizio	-
	Tipo B	Castellalto	Corsu	n.37 del 15/05/02	2.500	no	da realizzare	2006
	Tipo B	Sant'Omero	Un. Comuni	n.99 del 08/11/03	12.000	no	realizzata	2006
Tot					96.800			

Fonte: Regione Abruzzo - ARTA 2005.

Nella Regione Abruzzo operano anche n.2 piattaforme ecologiche di operatori privati che trattano rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate (Mantini - CH e Metaferro - TE), con una capacità totale di oltre 250.000 t/a, convenzionate CONAI ed al servizio di numerosi Comuni della Regione.


La potenzialità dell'impiantistica di supporto alle RD (96.800 + 250.000 = 346.800 t), si ritiene, una volta realizzati gli impianti programmati al 2006, adeguata alle esigenze territoriali per gli obiettivi di RD prefissati dal presente programma. Nell'ATO di Pescara al momento, in assenza, di piattaforme in esercizio, si sta provvedendo al recupero delle frazioni provenienti dalle RD tramite un'apposita convenzione con una piattaforma in gestione ad un operatore privato.

Di seguito sono indicate le piattaforme convenzionate al sistema CONAI, esistenti e distinte per tipologie di materiali gestiti, al 31.12.2005 sul territorio regionale:

Tab.8 - Piattaforme convenzionate CONAI

ATO	Cartaceo	Cartone	Plastica	Legno	Acciati
CH	2	-	-	4	1
AQ	3	-	-	2	2
PE	-	-	-	-	-
TE	1	1	1	2	-

Fonte: CONAI 2005 su dati Consorzi di filiera (30.09.2005)



7. PROGRAMMA GENERALE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO DEL CONAI

Il Programma Generale di prevenzione e gestione del CONAI, supporta la definizione degli obiettivi e delle azioni previsti dai DLgs.22/97, con una analisi del settore industriale e del consumo degli imballaggi, oltre che dell'industria del riciclo. Infatti l'art.42 del DLgs.22/97 riporta, in particolare:

"1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il CONAI elabora un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:

- prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
- accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
- accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
- miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006

Parco Territoriale Energia
IL COMPARTO LA GIUNTA
Int. P.zza CARAMANICO



e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:

- a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
- b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a)";

Le misure messe in atto dai consorzi di filiera finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti dall'art.42 del DLgs.22/97, possono essere configurate in tre macrocategorie di azioni:

1. azioni che intervengono sul campo dell'offerta, di competenza dei fabbricanti di materiali e/o di imballaggi;
2. azioni che intervengono sulla domanda, conseguenti a modifiche nelle scelte/preferenze dei grandi utilizzatori e dei consumatori;
3. azioni che favoriscano il riuso degli imballaggi o che incrementino la quota di imballaggi riutilizzabili rispetto a quelli recuperabili.

Le azioni intraprese dai produttori mirano in primo luogo alla riduzione del peso e del volume degli imballaggi, cercando di diminuire la quantità dei materiali utilizzati per produrre un singolo imballaggio, più che di ridurre il numero complessivo di imballaggi. Questo obiettivo viene perseguito con interventi che migliorano il rapporto peso/superficie, peraltro in atto in tutti i comparti produttori di imballaggi già da alcuni anni.

La riduzione del rapporto peso/superficie è proceduta parallelamente allo sviluppo di adeguate misure e tecnologie che garantissero il mantenimento di condizioni di sicurezza ed affidabilità degli imballaggi.

Un altro elemento con cui da parte dei produttori si mira al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione, in particolare l'accrescimento dei quantitativi di imballaggi riciclabili, è l'utilizzo di tecniche gestionali e appropriati strumenti d'analisi che consentano la riduzione dell'impatto ambientale del prodotto imballaggio. Il Programma indica alcune linee di intervento generali e per specifici comparti che porterebbero alla diminuzione degli scarti generati alla fine della vita del prodotto.

Il Programma individua alcuni obiettivi sottolineando che essi sono raggiungibili solo attraverso l'interazione tra produttori e utilizzatori:

- risparmio della materia prima utilizzata;
- aumento del riutilizzo;
- facilitazione delle attività di riciclo;
- eliminazione dell'*overpackaging*;
- coniugazione delle funzioni di trasporto con quelle di esposizione.

La prevenzione è, uno dei compiti principali che la legge affida a CONAI come attività istituzionale. La prevenzione viene definita (art.35, comma 1, lett.g del DLgs.22/97), come riduzione della quantità e aumento dell'ecocompatibilità sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti d'imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e tecnologie non inquinanti.

Vi sono perciò due tipi di prevenzione che le imprese possono adottare:

- a) Prevenzione quantitativa, cioè riduzione alla fonte del prelievo di risorse disponibili con le azioni volte a minimizzare le quantità di imballaggio in volume e peso, a parità di performance e di servizio al consumatore.
- b) Prevenzione qualitativa: con questa formula ci si riferisce a tutte le azioni che direttamente o indirettamente contribuiscono a diminuire l'impatto ambientale dell'imballaggio nelle varie fasi del suo ciclo di vita. Si tratta spesso di interventi "di sistema", cioè di azioni che mirano a migliorare gli effetti ambientali non solo del prodotto in quanto tale, ma anche dei processi da cui è generato e dei comportamenti che esso induce.

Barchi Terra Ambiente Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA
ING. FRANCESCO GARAMANICO

IL DIRETTORE
(Arch. Sora Antonio)

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006



Il Decreto Ronchi attribuisce a CONAI il compito di incentivare e promuovere tutti gli interventi in grado di ridurre, già nella fase di progetto, l'impatto ambientale degli imballaggi. Lavorare quindi in un'ottica di prevenzione, attraverso iniziative atte:

- a favorire lo sviluppo di tecnologie pulite;
- a razionalizzare a monte la produzione e l'utilizzo di imballaggi;
- a favorire, laddove possibile, il riutilizzo.

Nel rispetto di queste indicazioni, CONAI ha individuato una serie di strumenti (il contributo ambientale, i sistemi cauzionali, la diffusione di una cultura della sostenibilità) in grado di assolvere a questa finalità. Si tratta di scelte che mirano a creare nuove convenienze economiche e di azioni che puntano ad una diffusione tra le imprese di una cultura della sostenibilità ambientale.

Il CONAI entra in una fase di attività caratterizzata da tassi annui di crescita quantitativa più bassi (in coerenza con i nuovi obiettivi UE), ma più "mirata" al miglioramento nelle aree problematiche quali:

- crescita della raccolta differenziata, in particolare al Centro-Sud (aree in emergenza), dalla quale dovrà venire la maggior parte dei volumi richiesti dai nuovi obiettivi;
- qualità, efficienza e valorizzazione della raccolta, incentivando modelli e tecnologie che realizzano il miglior rapporto costo/qualità dei materiali;
- servizi di raccolta "dedicati" alle specifiche esigenze delle utenze artigiane e commerciali nelle aree metropolitane, salvaguardando il principio della libertà di scelta tra "assimilazione" ed organizzazione autonoma;
- diffusione al Centro-Sud dell'industria del riciclo e del recupero energetico nel quadro di una strategia di gestione bipolare avente per obiettivo la drastica riduzione della discarica;
- promozione di una cultura della efficienza e della trasparenza per restringere l'area grigia della "illegalità".



7.1 Imballaggi prodotti ed immessi al consumo

La produzione di imballaggi, nel 2002 è stata di poco superiore a 15 mil/t e nel 2003 è rimasta pressoché costante. Riguardo al 2004, il dato della produzione risulta disponibile solo per tre frazioni (carta, alluminio e legno), non consentendo un'analisi del dato complessivo.

Tab.9 - Produzione di imballaggi 2000 - 2004 (1.000 t/a)

Imballaggi	2000	2001	2002	2003	2004
Acciaio	848	866	865	870	n.d.
Alluminio	57	81	82	87	151
Carta	5.060	4.826	5.054	4.914	4.471
Legno	2.630	2.666	2.746	2.718	2.272
Plastica	2.950	3.030	3.080	3.140	n.d.
Vetro	3.246	3.313	3.330	3.449	n.d.
Totale	14.791	14.782	15.157	15.178	-

Fonte: CONAI e Consorzi di filiera

L'immesso al consumo ha abbondantemente superato il valore di 11 mil/t, fino a sfiorare i 12 mil/t nel 2004.


Tab.10 - Immesso al consumo di imballaggi (1.000 t/a)


Imballaggi	2000	2001	2002	2003	2004
Acciaio	600	568	565	577	595
Alluminio	59	59	60	66	67
Carta	4.167	4.160	4.218	4.208	4.333
Legno	2.479	2.532	2.603	2.663	2.680
Plastica	1.900	1.950	1.951	2.000	2.054
Vetro	1.963	1.993	1.970	2.107	2.141
Totale	11.168	11.262	11.367	11.621	11.870

Fonte: CONAI e Consorzi di filiera

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006
(Arch. Sergio Antonio)

Parco Territoriale di Gestione
IL COMPARTO REGIONALE
ING. FRANCESCO CARAMANICO





7.2 Recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio

Come previsto dalla normativa, il Programma generale di prevenzione CONAI deve individuare:

- la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti da imballaggio da recuperare e da riciclare ogni cinque anni, con una percentuale minima del 15% per ognuna delle sei principali tipologie di imballaggio;
- gli obiettivi intermedi di recupero e di riciclo.

L'Italia ha da anni sviluppato tecnologie e tecniche di riciclaggio delle materie prime secondarie, attivando una serie di circuiti di raccolta e di valorizzazione dei rifiuti. Tali sistemi di recupero sono in larga misura dipendenti dall'attività di soggetti impegnati nelle diverse fasi delle operazioni di raccolta, di selezione e trattamento, riciclo e recupero delle materie prime seconde.

I risultati, esposti in questo capitolo, raggiunti dal sistema CONAI/Consorti di Filiera, sono frutto delle attività che hanno visto l'impegno sul territorio di CONAI e dei Consorti sia per quel che riguarda lo sviluppo della raccolta differenziata sia per la gestione dei rifiuti d'imballaggio provenienti dalle utenze industriali e commerciali in stretta relazione con l'industria del recupero esistente in Italia.

Partendo dallo schema sopra esposto è possibile adottare una definizione di industria del recupero come l'insieme delle attività ed operazioni che, a partire dalla raccolta e selezione dei rifiuti, conducono alla valorizzazione dei differenti materiali attraverso i processi di riciclaggio (da materia a materia) e recupero energetico (da materia ad energia).

Mentre per il recupero energetico, l'attività dipende in larga misura dalla disponibilità sul territorio degli impianti di termovalorizzazione, il successo dell'industria del riciclo si basa a valle sul pieno funzionamento dei mercati di sbocco e, a monte, sulle attività di prevenzione, minimizzazione, raccolta e selezione.

La qualità della raccolta, influenzando direttamente gli standard di qualità raggiungibili dall'industria del riciclo, risulta essere un fattore determinante per l'economicità del settore del recupero/riciclo. Esiste, infatti, una forte interrelazione tra la raccolta differenziata e le successive fasi operative, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi, per condizionare la fattibilità dei processi di riciclo.

In tal senso sarà fondamentale lo sviluppo strategico, in termini quanti-qualitativi, della raccolta differenziata nel nostro Paese, rendendo disponibili sempre maggiori quantitativi di rifiuti urbani per l'industria del riciclo (con il duplice vantaggio di sottrarli alla discarica e ridurre le quantità di materiali da recupero importate), instaurando dei meccanismi virtuosi (raccolta funzionale al riciclo), che tendano all'economicità di sistema ed alla sua efficienza ed efficacia complessiva.

Le tabelle che seguono rappresentano il quadro complessivo delle quantità dei rifiuti di imballaggio immessi al consumo, avviati a recupero, riciclo e recupero energetico, con le relative percentuali rispetto ai quantitativi totali di imballaggi immessi al consumo, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal DLgs.22/97 (art.37 ed Allegato E).

La quantità totale di rifiuti di imballaggio avviata al recupero, secondo le stime fornite da CONAI, ammonta a circa 6.7 mil/t nel 2003 ed a 7.4 mil/t nel 2004 confermando il trend positivo già fatto registrare negli anni precedenti.

Il recupero dei rifiuti di imballaggio provenienti da superfici pubbliche, nel 2004 copre quasi la metà del totale (48.9%), confermando quando sia rilevante il contributo fornito dai circuiti di raccolta indipendenti dal sistema pubblico. La tabella che segue illustra la situazione. Nelle tabelle seguenti sono presentati, per singolo materiale, i quantitativi avviati a riciclo con i risultati raggiunti fino al 2002. I rifiuti d'imballaggio avviati a riciclo vengono ulteriormente suddivisi in base ai due canali di provenienza:

- Rifiuti d'imballaggio avviati a riciclo provenienti da servizio pubblico, ovvero rientranti nella privativa comunale;
- Rifiuti d'imballaggio avviati a riciclo provenienti da superfici private, ovvero al di fuori della privativa comunale. Vengono inoltre presentate, per ogni canale, le tabelle relative alla gestione consortile.

Parco Territorio Ambiente Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA
Ing. Franco CARAMANICO

IL DIRETTORE
(Arch. Sergio Antonio)

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006



Tab.11 - Quantità di rifiuti di imballaggi riciclati e recuperati provenienti da superfici pubbliche e private (1.000 t/a).

Materiale	Riciclaggio			Recupero energetico			Totale recupero		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Acciaio	310	321	324	0	0	0	310	321	324
Alluminio	26	28	31	5	7	9	31	35	39
Carta	2.369	2.432	2.703	120	341	421	2.489	2.773	3.124
Legno	1.554	1.543	1.600	23	0	33	1.577	1.543	1.633
Plastica	449	480	510	418	482	594	867	962	1.104
Vetro	1.037	1.122	1.203	0	0	0	1.037	1.122	1.203
Totale	5.745	5.926	6.371	566	830	1.057	6.311	6.756	7.427

Fonte: CONAI e Consorzi di filiera - Elaborazione APAT

Tab.12 - Quantità di rifiuti di imballaggi riciclati e recuperati provenienti da superfici pubbliche (1.000 t/a).

Materiale	Riciclaggio			Recupero energetico			Totale recupero		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Acciaio	117	120	120	0	0	0	117	120	120
Alluminio	26	28	31	5	7	9	31	35	39
Carta	671	778	931	120	341	421	791	1.119	1.352
Legno	75	105	130	23	0	33	98	105	163
Plastica	165	189	221	418	482	594	583	671	815
Vetro	977	1.062	1.143	0	0	0	977	1.062	1.143
Totale	2.031	2.282	2.576	566	830	1.057	2.597	3.112	3.632

Fonte: CONAI e Consorzi di filiera - Elaborazione APAT

L'obiettivo minimo previsto per legge del **15%** per ciascun materiale era già stato raggiunto nel **2000**. Nel **2002** l'industria del riciclo italiana aveva già superato di oltre cinque punti percentuali l'obiettivo complessivo massimo del **45%** previsto per legge, risultando tra l'altro meno dipendente, per taluni materiali, dai flussi provenienti dall'estero.

La quota che maggiormente incide sul recupero totale è quella relativa al riciclaggio che, per alcune frazioni, quali acciaio e vetro, rappresenta l'unica forma di recupero. Tuttavia il peso del riciclaggio che nel **2003** raggiungeva il **73%** circa del totale recuperato, nel **2004** scende a circa il **71%** del totale recuperato. Complessivamente la quantità di rifiuti avviati a riciclaggio, provenienti da superfici pubbliche, è quasi raddoppiata tra il **2000** ed il **2004**.

Lo sviluppo dell'attività di riciclo ha consentito nuove scelte industriali basate proprio sui materiali provenienti da raccolte differenziate e/o Piattaforme Consortili. Un caso significativo è quello dell'industria dei pannelli di legno truciolare che è andata progressivamente sostituendo, nel corso degli ultimi anni, la materia prima con la quale fabbricare i pannelli: da materiale di provenienza estera e/o da rifiuto legnoso meno pregiato e addirittura materiale vergine, a materiale proveniente da Piattaforme Consortili di quantità e qualità assicurata. Con un duplice effetto ambientale e tecnologico: dal lato del consumo di materiali, l'impiego delle materie prime è sensibilmente legato ai flussi della raccolta di materiale a fine vita come unica fonte. Le nuove scelte impiantistiche hanno infatti privilegiato l'utilizzo di tecnologie idonee a trattare ogni tipo di materia prima seconda, con schemi originali e assolutamente innovativi. Il fatto che si tratti di una scelta sostanzialmente irreversibile dimostra la fiducia nel sistema, ma anche la sensibilità ambientale del settore.

L'attività di recupero energetico qui considerata ai fini degli obiettivi di legge si riferisce alle sole quantità su cui viene riconosciuto il corrispettivo economico dell'Accordo Quadro o che sono inseriti nei singoli piani consortili.

Il recupero energetico risulta essere un'opzione ampiamente utilizzata dal punto di vista strategico dal consorzio Corepla; le altre Filiere invece privilegiano, ai fini del

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006



raggiungimento degli obiettivi, il riciclo dei materiali raccolti selettivamente. Come ad esempio, ha progressivamente ridotto le quantità acquisite, preferendo concentrarsi sul riciclo dei materiali raccolti in maniera selettiva.

Il **56.2%** dei quantitativi complessivamente avviati a recupero energetico, nel **2004**, è costituito dalla **plastica**, sebbene anche la **carta** faccia registrare un consistente incremento tra il 2003 - 2004 di circa **80.000 t**.

Negli ultimi anni il recupero energetico dei rifiuti risulta in crescita, sia pure modesta, confrontando la situazione italiana con il quadro europeo. Nel quadriennio 99-02 si registra un incremento costante nei quantitativi termovalorizzati (ormai ben oltre le 2 mil/t con un incremento del 32%), un aumento notevole (pari al 71%) nella produzione di energia elettrica -immessa nella rete nazionale- e termica utilizzata per il teleriscaldamento e, infine, un incremento numerico degli impianti che effettuano il recupero energetico (11 impianti di nuova generazione o che hanno sottoposto a *revamping* le vecchie linee si sono aggiunti all'elenco originale siglato nel '99).

Il recupero energetico dei rifiuti urbani è incentivato dal CONAI tramite il riconoscimento di un corrispettivo economico, stabilito all'interno dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI, i cui beneficiari sono i soggetti gestori dell'impianto.

Nel corso del 2002 ha avuto inoltre piena applicazione la Convenzione per il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio presenti nel CDR e/o frazione secca prodotta, ormai più correttamente identificati con i Combustibili Alternativi. Attualmente gli impianti convenzionati sono una trentina.

La nuova **Direttiva 2004/12/CE**, non ancora recepita nel nostro ordinamento, pone degli obiettivi al 2008 secondo parametri differenti rispetto alla Direttiva 94/62/CE. Fissa infatti degli obiettivi differenziati per materiali, pur stabilendo dei target complessivi di recupero e riciclo rispettivamente del **60%** e del **55%**.

Ne consegue che ogni materiale dovrà compiere uno sforzo maggiore rispetto ai singoli obiettivi, al fine di contribuire al raggiungimento del risultato di sistema.

Le successive previsioni sino al **2008** relative alle attività di riciclo e di recupero complessivo mostrano una crescita da parte di tutti i materiali, con una prevista maggiore accelerazione da parte della componente pubblica.

Tab.13 - Rifiuti di imballaggio avviati a recupero

Materiale	2004 kton	2005 kton	2008 kton	Variazione 05/04 - %	Variazione 08/05 - %
Acciaio	324	340	362	4.9	6.5
Alluminio	39.1	40.5	46.0	3.6	13.6
Carta	3.124	3.136	3.402	0.4	8.5
Legno	1.633	1.705	1.747	4.4	2.5
Plastica	1.104	1.142	1.365	3.4	19.5
Vetro	1.203	1.220	1.32	1.4	8.2
Totale	7.427	7.584	8.242	2.1	8.7

Fonte: CONAI



Tab.14 - Obiettivi di recupero

Materiale	2004 %	2005 %	2008 %
Acciaio	54.5	57.1	60.8
Alluminio	58.1	59.0	66.5
Carta	72.1	72.1	74.8
Legno	60.9	63.6	63.5
Plastica	53.7	54.8	62.5
Vetro	56.2	57.0	60.0
Totale	62.6	63.6	66.8

Fonte: CONAI

Parchi Territorio e Ambiente Energia
 IL COMPONENTE LA GIURTA
 Ing. Francesco...
 Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006

IL DIRETTORE
 (Arch. Sotgi Antonio)



Tab.15 - Rifiuti di imballaggio avviati a riciclo

Materiale	2004 kton	2005 kton	2008 kton	Variazione 05/04 - %	Variazione 08/05 - %
Acciaio	324	340	362	4,9	6,5
Alluminio	30,6	32,0	37,5	4,6	17,2
Carta	2.703	2.715	2.838	0,4	4,4
Legno	1.600	1.605	1.647	0,3	2,6
Plastica	510	547	615	7,3	12,4
Vetro	1.203	1.220	1.320	1,4	8,2
Totale	6.371	6.459	6.819	1,4	5,6

Fonte: CONAI

Tab.16 - Obiettivi di riciclo

Materiale	2004 %	2005 %	2008 %
Acciaio	54,5	57,1	60,8
Alluminio	45,5	46,6	54,2
Carta	62,4	62,4	62,4
Legno	59,7	59,9	59,9
Plastica	24,8	26,2	28,1
Vetro	56,2	57,0	60,0
Totale	53,7	54,2	55,2

Fonte: CONAI

Per quanto riguarda i dati relativi alla produzione e l'immesso al consumo degli imballaggi nella Regione Abruzzo, si fa riferimento ai dati pubblicati dal Rapporto Rifiuti 2005 dell'APAT - ONR, riferiti al 2003, riportati nella tabella che segue.

Tab.17 - Produzione ed immesso al consumo di imballaggi - Abruzzo 2003

Provincia	Produzione imballaggi vuoti	Produzione imballaggi pieni	Immesso al consumo
AQ	13.444	10.645	19.551
CH	220	163.484	76.928
PE	46.262	4.281	56.630
TE	64	130.113	125.438
Abruzzo	59.990	308.523	278.547

Fonte: Rapporto Rifiuti 2005 - APAT/ONR

8. OBIETTIVI PER LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN ABRUZZO - 2008

8.1 Costruzione del quadro conoscitivo

Lo scenario gestionale del sistema di raccolta dei rifiuti urbani previsto dal PRGR, si è posto l'obiettivo del raggiungimento degli obiettivi di recupero previsti dalla normativa vigente.

Tali obiettivi, fissati per il 2003, prevedevano una cadenza temporale nell'attivazione dei servizi sino a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di Piano. Nella tabella che segue sono riportati, per flussi di potenziale interesse relativamente ai materiali da imballaggio, i quantitativi che si prevedevano di intercettare una volta che i servizi fossero stati pienamente attivati in tutto il territorio regionale.



Nell'ambito dei quantitativi di cui sotto dovevano essere prioritariamente individuati i materiali che costituivano gli imballaggi.

Come è possibile rilevare dalla tabella dei dati riferiti al 2004, gli obiettivi di Piano non sono stati raggiunti, anche in riferimento al mancato decollo dell'impiantistica di supporto alle raccolte differenziate (Piattaforme ecologiche, Stazioni ecologiche, servizi di RD, ..etc).

IL DIRETTORE
(Arch. Sorci Antonio)

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006

Parchi Territorio Ambiente Energia
IL COME CON LA GIUNTA
Ing. F. CARAMANICO



Tab.18 - Obiettivi di recupero fissati dal PRGR

	Recuperi (t/a) nella situazione a regime (2003)				
	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Regione
Carta	15.800	16.300	15.600	18.100	65.800
Vetro	7.700	8.700	7.000	9.100	32.500
Plastiche	2.700	2.800	2.700	3.100	11.300
Legno/tessili	1.300	1.400	1.200	1.500	4.400
Metalli	800	800	700	900	3.200
Totale					117.200

Fonte: Regione Abruzzo - PRGR, Cap.4.7.4.

Ogni PPGR, in un apposito capitolo, deve contenere i dati sulla quantità di imballaggi immessi al consumo sul territorio provinciale da correlare con i quantitativi di rifiuti di imballaggio avviati a recupero.

Tale correlazione deve evidenziare, a scala provinciale, il raggiungimento degli obiettivi di cui all'Allegato E del DLgs.22/97 (obbligatori a scala nazionale dal 2002). I dati conoscitivi da elaborare sono quelli di cui al programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio elaborato annualmente dal CONAI e nelle banche dati disponibili presso le associazioni di categoria dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.

Ai fini dell'analisi dell'attuale sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio devono essere considerate n.2 tipologie distinte di tali rifiuti:

- quelli provenienti dal circuito delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani;
- quelli provenienti dalle attività produttive e di servizi che non conferiscono al servizio pubblico di raccolta.

La principale fonte informativa è costituita dal MUD. Per la quantificazione della produzione dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla RD e finalizzata, si può ricorrere ai dati relativi ai vari rapporti annuali delle Province, curati dagli OPR, in quanto gli stessi rappresentano una base conoscitiva più dettagliata ed articolata rispetto a quella del MUD. Tutti i dati devono essere riferibili alle seguenti tipologie di rifiuti:

- CER 150101 - imballaggi in carta e cartone
- CER 150102 - imballaggi in plastica
- CER 150103 - imballaggi in legno
- CER 150104 - imballaggi metallici
- CER 150105 - imballaggi in materiali compositi
- CER 150106 - imballaggi materiali misti
- CER 150107 - imballaggi in vetro
- CER 150109 - imballaggi in materiale tessile
- CER 150110* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- CER 150111* - imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

Per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio, che si possono desumere in percentuale dalla voce 20 01 00 del CER, i relativi quantitativi vanno computati nelle seguenti proporzioni:

- (15%) CER 200101 - carta e cartone
- (95%) CER 200102 - vetro
- (65%) CER 200138 - legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
- (75%) CER 200139 - plastica
- (80%) CER 200140 - metallo

I suddetti dati vanno desunti dai Rapporti Annuali (rendiconti annuali) degli OPR.

Inoltre, al fine di disporre di un quadro conoscitivo sulla gestione è essenziale valutare, in modo distinto, la quota di rifiuti di imballaggio avviata complessivamente a recupero, calcolata rispetto al totale degli imballaggi immessi al consumo nell'anno di riferimento. Da rilevare che la quota di rifiuti di imballaggio comprende:

- la quota di rifiuti di imballaggio avviati a riciclo;
- la quota di rifiuti di imballaggio avviati, eventualmente, a recupero energetico (energia termica o elettrica).

Parco Territoriale
 IL COMPONENTE LA GIUNTA
 Ing. ~~FRESCO~~ CARAMANNO

IL DIRETTORE
 (Arch. ~~Sergio~~ Antonio)

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006



Il PPGR deve prevedere il monitoraggio nel tempo della situazione, al fine di verificare l'evoluzione del recupero complessivo. E' necessario considerare il sistema impiantistico provinciale di raccolta e trattamento dei rifiuti di imballaggio ed in particolare:

- le **stazioni ecologiche** allestite dagli Enti pubblici, per ottimizzare il sistema pubblico di raccolta differenziata dei RU e dei rifiuti di imballaggio;
- le **piattaforme ecologiche di Tipo A e B** (pubbliche e private), realizzate anche in base a specifici accordi con il CONAI, i Comuni e/o Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA ed i diversi Consorzi di filiera, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI.

8.2 Situazione complessiva delle RD di rifiuti di imballaggio - 2002


Le Tabelle che seguono (aggiornate al 2002) illustrano i dati delle tipologie di rifiuti da raccolta differenziata disaggregati per Province e Comuni e sono riferiti alla componente rifiuti urbani.

Tab.19 - Tipologie da raccolta differenziata Provincia di L'Aquila - 2002

Comune	Carta e cartoni (t.)	Imball. vetro (t.)	Imball. plastica (t.)	Imball. legno (t.)	Imball. metallici (t.)	Conten. T/FC (t)	Totale
	20 01 01 15 01 01	15 01 07	15 01 02	15 01 03	15 01 04	15 01 10* 15 01 11*	
ACCIANO	5,130	3,633	0,734				9,497
AIELLI	26,887		3,643				30,530
ALFEDENA	1,150	10,68	1,170				13,000
ANVERSA DEGLI ABRUZZI							0,000
ATELETA	2,330						2,330
AVEZZANO	616,230		154,200				770,430
BALSORANO							0,000
BARETE	0,993						0,993
BARISCIANO	8,070						8,070
BARREA		6,36					6,360
BISEGNA	3,841		1,821				5,662
BUGNARA							0,000
CAGNANO AMITERNO	1,640						1,640
CALASCIO	1,790						1,790
CAMPO DI GIOVE							0,000
CAMPOTOSTO	2,192						2,192
CANISTRO							0,000
CANSANO							0,000
CAPESTRANO	3,820						3,820
CAPISTRELLO							0,000
CAPTIGNANO	3,793						3,793
CAPORCIANO	1,510						1,510
CAPPADOCIA	11,705		4,700				16,405
CARAPELLE CALVISIO	1,770						1,770
CARSOLI	70,291		23,616				93,907
CASTEL DEL MONTE	1,990						1,990
CASTEL DI IERI	3,907	2,841	0,755				7,503
CASTEL DI SANGRO							0,000
CASTELLAFIUME							0,000
CASTELVECCHIO CALVISIO	2,340						2,340
CASTELVECCHIO SUBEQUO	0,462	0,3865	0,111				0,960
CELANO	123,930		26,680				150,610
CERCHIO	27,000						27,000
CIVITA D'ANTINO	7,896	1,74	1,966				11,602
CIVITELLA ALFEDENA							0,000
CIVITELLA ROVETO							0,000
COCULLO	0,220		0,240				0,460
COLLARMELE		12,090					12,090
COLLELONGO	24,250		11,950				36,200
COLLEPIETRO	1,940						1,940
CORFINIO	1,650						1,650
FAGNANO ALTO	3,745	3,188	1,157				8,090

FORTECCHIO	4,067	2,056	0,832				
FOSSA	3,110						6,955
GAGLIANO ATERNO	1,725	1,915	0,394				4,034
GIOIA DEI MARSI	25,970	20,18	13,790				59,940
GORIANO SICOLI	2,462	2,383	0,820				5,665
INTRODACQUA							0,000
L'AQUILA	2157,420						2157,420
LECCE NEI MARSI	12,390	11,85	5,950				30,190
LUCO DEI MARSI	69,275	21,79	28,739				119,804
LUCOLI	2,746						2,746
MAGLIANO DE' MARSI							0,000
MASSA D'ALBE							0,000
MOLINA ATERNO	2,345	3,222	0,677				6,244
MONTEREALE	3,174						3,174
MORINO	10,558	4,82	2,037				17,415
NAVELLI	3,780						3,780
OCRE	5,178						5,178
OFENA	1,380						1,380
OPI	1,250						1,250
ORICOLA	12,440		4,179				16,619
ORTONA DEI MARSI	5,760		2,730		0,063		8,553
ORTUCCCHIO	46,700		13,100				59,800
OVINDOLI	2,430	2,743	0,777			2,82	8,770
PACENTRO							0,000
PERETO	6,797		2,283				9,080
PESCASSEROLI							0,000
PESCINA	36,490		9,107				45,597
PESCOCOSTANZO							0,000
PETTORANO SUL GIZIO	1,920		0,520				2,440
PIZZOLI	12,621						12,621
POGGIO PICENZE	6,490						6,490
PRATA D'ANSIDONIA	3,260	8,82	1,740		0,2	0,06	14,080
PRATOLA PELIGNA	81,690		3,480				85,170
PREZZA		2,63					2,630
RAJANO	30,920		6,847				37,767
RIVISONDOLI							0,000
ROCCACASALE	40,060		4,524				44,584
ROCCA DI BOTTE	4,790		1,609				6,399
ROCCA DI CAMBIO	1,665	1,957	0,554				4,176
ROCCA DI MEZZO	5,237	4,12	0,137				9,494
ROCCA PIA							0,000
ROCCARASO							0,000
SAN BENEDETTO DEI MARSI	30,728		7,285				38,013
SAN BENEDETTO IN PERILLIS	2,100						2,100
SAN DEMETRIO NE' VESTINI	8,920						8,920
SAN PIO DELLE CAMERE	4,750						4,750
SANTE MARIE							0,000
SANT'EUSANIO FORCONESE	2,052						2,052
SANTO STEFANO DI SESSANIO	1,700						1,700
SAN VINCENZO VALLE ROVETO							0,000
SCANNO	12,120		3,880				16,000
SCONTRONE							0,000
SCOPPITO	6,838						6,838
SCURCOLA MARSICANA	38,627		15,364				53,991
SECINARO	3,750	4,03	1,171				8,951
SULMONA	569,350		53,100				622,450
TAGLIACOZZO	105,347		41,901				147,248
TIONE DEGLI ABRUZZI	2,147	2,123	0,605				4,875
TORNIMPARTE	8,398						8,398

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006
 IL DIRETTORE
 IL COMPONENTE LA GIUNTA



TRASACCO	81,850		28,670				110,520
VILLALAGO							0,000
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	2,620						2,620
VILLA SANT'ANGELO	1,234						1,234
VILVALLELONGA	12,555		5,208				17,763
VILLETTA BARREA	3,870						3,870
VITTORITO							0,000
Provincia di L'Aquila	4.468	136	495	0	3	0	5100,982



- Tab.20 - Tipologie da raccolta differenziata Provincia di Chieti - 2002

Comune	Carta e cartoni (t.)	Imball. vetro (t.)	Imball. plastica (t.)	Imball. legno (t.)	Imball. metallici (t.)	Conten. T/FC (t.)	Totale
	20 01 01 15 01 01	15 01 07	15 01 02	15 01 03	15 01 04	15 01 10* 15 01 11*	
ALTINO	4,27	7,564	2		54,14		67,97
ARCHI		1,5					1,50
ARI	5,602	8,64	2,302				16,54
ARIELLI		18,25					18,25
ATESSA	164,07	118,9	19,242		92,47		394,68
BOMBA	7,055	12,666					19,72
BORRELLO		5,5			0,45		5,95
BUCCHIANICO	35,77	65,54	7,36				108,67
CANOSA SANNITA	9,012	21,49	2,712				33,21
CARPINETO SINELLO							0,00
CARUNCHIO	2,26	7,15	1,3				10,71
CASACANDITELLA							0,00
CASALANGUIDA		1,15					1,15
CASALBORDINO	3,9	24,94	4,27		21,4		54,51
CASALINCONTRADA	18,6	36,1	7,475				62,18
CASOLI	32,35	39,41	5,38		14,86		92,00
CASTEL PRENTANO	19,24	52,38	5,12				76,74
CASTELGUIDONE	4,86	7,07	3,371		0,61		15,91
CASTIGLIONE MESSER MARINO	3,46	21,09	1,243		5,56		31,35
CELENZA SUL TRIGNO	4,83	8,65	7,25		0,503		21,23
CHIETI	815,59	255,28					1070,87
CIVITALUPARELLA	1,875						1,88
CIVITELLA MESSER RAIMONDO	5,269	24,317					29,59
COLLEDIMACINE	2,08	6,318					8,40
COLLEDIMEZZO		4,2					4,20
CRECCHIO	19,072	44,03	8,212				71,31
CUPELLO	59,8	83,68	21,54				165,02
DOGLIOLA	0,065	0,126					0,19
FALLO	0,886	3,836					4,72
FARA FILIORUM PETRI	27,6	26,51	2,1				56,21
FARA SAN MARTINO	12,496	23,65	4,698		1,006		41,85
FILETTO	7,239	19,28	3,135				29,65
FOSSACESIA	19,2	62,11	9,63		12		102,94
FRAINE							0,00
FRANCAVILLA AL MARE	673,45	83,49					756,94
FRESAGRAN DINARIA							0,00
FRISA	24,83	27,39					52,22
FURCI							0,00
GAMBERALE		0,5					0,50
GESSOPALENA	3,5	12,048					15,55
GISSI	11,35	12,16	4,1		5,08		32,69
GIULIANO TEATINO	7,882	12,92	2,542				23,34
GUARDIAGRELE	163,115	25,97	4,46				193,55
GUILMI	0,7	2,9	0,52				4,12
LAMA DEL PELIGNI	20,965	25,426	4,573				50,96
LANCIANO	206,56	459,65					666,21
LENTELLA					0,36		0,36
LETTOPALENA	1,556	6,663					8,22
LISCIA							0,00

IL DIRETTORE

Piano di gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio - 2006

Parco Territoriale Energia
IL COORDINATORE



MIGLIANICO	159,05	63,52	44,44	40,72	83,89		391,62
MONTAZZOLI	5,05	12,85	0,95				18,85
MONTEBELLO SUL SANGRO							0,00
MONTEFERRANTE		6,47					6,47
MONTELAPIANO							0,00
MONTENERODOMO	2,421	23,444					25,87
MONTEODORISIO	2,72	17,34			4,66		24,72
MOZZAGROGNA	16,486	39,695	0,7				56,88
ORSOGNA	2,54	12,9	2,03				17,47
ORTONA	517,01	252,56		66,11			835,68
PAGLIETA	11,64	30,98					42,62
PALENA	10,34	7,91	2,49				20,74
PALMOLI	4,136	8,8	10,5				23,44
PALOMBARO	9,295	17,564	3,557		0,745	0,006	31,17
PENNADOMO							0,00
PENNAPIEDIMONTE	5,766	11,378	2,172		0,46	0,008	19,78
PERANO		40					40,00
PIETRAFERRAZZANA	1,048	0,768					1,82
PIZZOFERRATO		6,46			10,7		17,16
POGGIOFIORITO	20,37	13,53	13,4		181,27		228,57
POLLUTRI		14			12,84		26,84
PRETORO	11,852	25,244	4,336		1,68		43,11
QUADRI		5,61					5,61
RAPINO	10,571	21,2	3,875		0,848		36,49
RIPA TEATINA	18,054	37,44	7,895				63,39
ROCCA SAN GIOVANNI	110,9	72,19	7,035				190,13
ROCCAMONTEPIANO	14,14	33,457	5,342		1,158	3,334	57,43
ROCCASCALEGNA		4,56					4,56
ROCCASPINALVETI		36,66					36,66
ROIO DEL SANGRO	0,899	3,372					4,27
ROSELLO		0,3					0,30
SAN BUONO							0,00
SAN GIOVANNI LIPIONI							0,00
SAN GIOVANNI TEATINO	933,07	159,31	110,45	236,89	35,56		1475,28
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	9,422	18,83	3,445				31,70
SAN SALVO	24,1	10,71	0,093		42,93		77,83
SAN VITO CHIETINO	32,28	71,962	12,72		0,02		116,98
SANTA MARIA IMBARO	4,664	14,961					19,63
SANT'EUSANIO DEL SANGRO		19,46					19,46
SCERNI	13,14	38,16	0,092		15,89		67,28
SCHIAVI DI ABRUZZO							0,00
TARANTA PELIGNA	4,265	8,773					13,04
TOLLO	17,092	24,53	4,332				45,95
TORINO DI SANGRO							0,00
TORNARECCIO		2			12,8		14,80
TORREBRUNA	2,75	5,14	4,75				12,64
TORREVECCHIA TEATINA	23,15	18,25	7,37				48,77
TORRICELLA PELIGNA	4,544	14,289	1,43		1,44		21,70
TREGLIO	6,42	12,42	1,12		4,88		24,84
TUFILLO	2,04	6,86	1,31				10,21
VACRI		4,84					4,84
VASTO	158,03	178,28	7,7				344,01
VILLA SANTA MARIA							0,00
VILLALFONSINA			0,045				0,05
VILLAMAGNA	33,266	48,41	7,88				89,56
Provincia di Chieti	4.603	3.158	406	344	620	3	9133,98

Tab.21 - Tipologie da raccolta differenziata Provincia di Pescara - 2002

Comune	Carta e cartoni (t.)	Imball. vetro (t.)	Imball. Plastica (t.)	Imball. Legno (t.)	Imball. metallici (t.)	Conten.i T/FC (t.)	Totale
	20 01 01 15 01 01	15 01 07	15 01 02	15 01 03	15 01 04	15 01 10* 15 01 11*	

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006
 Pancia Territorio Ambiente Energia
 IL COME LA CHIATA

IL DIRETTORE
 (Arch. Sora Antonio)


ABBATEGGIO	0,64	0,83	0,43				1,90
ALANNO	10,12	25,28	3,28		0,01		38,69
BOLOGNANO	3,00	6,80					9,80
BRITTOLI	1,36	3,10	0,43				4,89
BUSSE SULLO TIRINO							0,00
CAPPELLE SUL TAVO		24,64					24,64
CARAMANICO TERME			0,01				0,01
CARPINETO DELLA NORA							0,00
CASTIGLIONE A CASAURIA							0,00
CATIGNANO	20,23	17,46	5,83		0,18		43,70
CEPAGATTI							0,00
CITTA S. ANGELO							0,00
CIVITANOVA							0,00
CIVITELLA CASANOVA							0,00
COLLECORVINO							0,00
CORVARA	1,19	2,95	0,56		0,03		4,73
CUGNOLI			21,28				21,28
ELICE	17,34	21,54	2,76				41,64
FARINDOLA	1,90	5,65	0,93		0,03		8,51
LETTOMANOPPELLO	6,15	20,03	2,42				28,60
LORETO APRUTINO	102,76	78,03					180,79
MANOPPELLO							0,00
MONTEBELLO DI BERTONA							0,00
MONTE SILVANO	819,15	155,35	179,05		1,54		1155,09
MOSCUFO	10,50	21,38	6,40				38,28
NOCCIANO							0,00
PENNE							0,00
PESCARA	528,37	827,86	105,19				1461,42
PESCOSANSONESCO	2,40	2,90	1,05		0,04		6,39
PIANELLA	24,77	36,38	11,20		0,01		72,36
PICCIANO					0,20		0,20
PIETRANICO							0,00
POPOLI	23,52	32,50	10,89				66,91
ROCCAMORICE							0,00
ROSCIANO							0,00
SALLE							0,00
S. VALENTINO	1,85	6,21	0,26				8,32
S. EUFEMIA A MATELLA							0,00
SCAFA	39,92	13,36	4,03				57,31
SERRAMONACESCA							0,00
SPOLTORE	47,25	53,80	16,15		0,05		117,25
TOCCO DA CASAURIA	14,64	34,60					49,24
TORRE DE' PASSERI	13,00	16,98					29,98
TURRIVALIGNANI							0,00
VICOLI	0,98	3,15	0,42				4,55
VILLA CELIERA							0,00
Provincia di Pescara	1.691	1.411	373	0	2	0	3476,46

Tab.22 - Tipologie da raccolta differenziata Provincia di Teramo - 2002

Comune	Carta e cartoni (t.)	Imball. vetro (t.)	Imball. plastica (t.)	Imball. legno (t.)	Imball. metallici (t.)	Conten. T/FC (t)	Totale
	20 01 01 15 01 01	15 01 07	15 01 02	15 01 03	15 01 04	15 01 10* 15 01 11*	
ALBA ADRIATICA	508,74				12,50		521,24
ANCARANO	23,80				9,57		33,37
ARSITA							0,00
ATRI					2,09		2,09
BASCIANO	5,66			0,57	45,74		51,97
BELLANTE	109,20						109,20
BISENTI					0,18		0,18
CAMPLI	2,50				39,74		42,24
CANZANO							0,00
CASTEL CASTAGNA	6,45						6,45

Piano di gestione degli imballaggi dei rifiuti di imballaggio - 2006
IL DIRETTORE

Parco Territoriale
IL COMPTON





CASTELLALTO	70,46				22,19		92,65
CASTELLI	2,20						2,20
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO					0,19		0,19
CASILENTI	4,50				0,19		4,69
CELLINO ATTANASIO	8,00						8,00
CERMIGNANO					3,96		3,96
CIVITELLA DEL TRONTO	10,85				11,10		21,95
COLLEDARA	7,05				52,25		59,30
COLONNELLA	17,07				11,45		28,52
CONTROGUERRA	12,97				40,46		53,43
CORROPOLI	9,75				9,23		18,97
CORTINO							0,00
CROGNALETO	5,03						5,03
FANO ADRIANO	1,98						1,98
GIULIANOVA	281,26			8,25	92,93		382,44
ISOLA DEL GRAN SASSO	124,50				108,20		232,70
MARTINSICURO	395,99			0,68	62,47		459,14
MONTEFINO							0,00
MONTORIO AL VOMANO	31,20				7,86		39,06
MORRO D'ORO	30,90						30,90
MOSCIANO S. ANGELO	108,90						108,90
NERETO	196,06				10,36		206,42
NOTARESCO	48,00						48,00
PENNA S. ANDREA	12,30						12,30
PIETRACAMELA	0,83						0,83
PINETO	161,55			26,67	80,03		268,25
ROCCA S. MARIA							0,00
ROSETO DEGLI ABRUZZI	550,00						550,00
S. EGIDIO ALLA VIBRATA	192,86				46,05		238,91
S. OMEMO	364,96			36,64			401,60
SILVI	103,54				19,90		123,44
TERAMO	1247,03				230,86		1477,89
TORANO NUOVO	10,23						10,23
TORRICELLA SICURA					3,50		3,50
TORTORETO	197,95				133,48		331,43
TOSSICIA	7,40						7,40
VALLE CASTELLANA							0,00
Provincia di Teramo	4.872	0	0	73	1.056	0	6.001

Il dati complessivi, riferiti agli imballaggi recuperati nel 2002, per Provincia e per tipologie di materiale, sono di seguito riassunti:

Tab.23 - Dati complessivi Regione Abruzzo 2002

C E R	Carta e cartoni t	Imball. vetro t	Imball. plastica t	Imball. legno t	Imball. metallici t	Conten. T/FC t	Totale
	20 01 01 15 01 01	15 01 07	15 01 02	15 01 03	15 01 04	15 01 10* 15 01 11*	
CH	4.603	3.158	406	344	620	3	9134,0
PE	1.691	1.411	2	0	2	0	3106,0
TE	4.872	0	0	73	1.056	0	6001,0
AQ	4.468	136	495	0	3	0	5102,0
ABRUZZO	15.634	4.705	903	417	1.681	3	23.343


Fonte: Regione Abruzzo

Il dati complessivi, aggiornati riferiti agli imballaggi recuperati nel 2004, per Provincia e per tipologie di materiale, sono di seguito riassunti:

Parco Territoriale della Regione Abruzzo
IL COMPONENTE LA GIUNTA
Ing. Franco CARAMANICO

(Arch. Sorgi Antonio)

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006



Tab.24 - Dati complessivi Regione Abruzzo 2004

CER	Carta e cartoni	Imball. vetro	Imball. plastica	Imball. legno	Imball. metallici	Conten. T/FC	Totale
	t	t	t	t	t	t	
	20 01 01 15 01 01	15 01 07	15 01 02	15 01 03	15 01 04	15 01 10* 15 01 11*	
CH	6.984,99	3.075,93	1.037,71	31,46	496,78	6.729,00	18.355,87
PE	5.415,39	1.922,17	930,31	440,16	399,18	0	9.107,21
TE	6.324,38	2.759,66	2.633,13	840,15	2.063,22	0,5	14.621,04
AQ	5.904,15	2.985,14	621,56	12,79	6,72	0	9.530,36
ABRUZZO	24.628,91	10.742,90	5.222,71	1.324,56	2.965,90	6729,50	51.614,48

Fonte: Regione Abruzzo

La programmazione regionale nel settore della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in relazione alle potenzialità di trattamento/recupero derivanti dall'impiantistica presente e programmata, permette di ipotizzare uno scenario gestionale del sistema di raccolta di rifiuti urbani teso al raggiungimento degli obiettivi di recupero fissati dalla normativa vigente.

Gli obiettivi, di cui al presente Piano vengono fissati al **2008**, per il raggiungimento dei quali è necessario un grande sforzo organizzativo da parte di tutti i soggetti interessati alla gestione del ciclo degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, prevedono una cadenza temporale nell'attivazione dei servizi sino a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di Piano. Passaggio fondamentale sarà la sottoscrizione di un Accordo Quadro con il CONAI al fine di definire un insieme di azioni sinergiche tra tutti i soggetti interessati alla gestione dei flussi di imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Nella tabella seguente sono riportati, per i flussi di potenziale interesse relativamente ai materiali di imballaggio, i quantitativi che si prevede possano essere intercettati una volta che i servizi siano pienamente attivati in tutto il territorio regionale.

Tab.25 - Obiettivi di recupero Regione Abruzzo suddivisi per tipologie di materiali - 2008

	Recuperi (t/a) nella situazione a regime (2008)					Regione
	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti		
Carta	15.800	16.300	15.600	18.100		65.800
Vetro	7.700	8.700	7.000	9.100		32.500
Plastica	3.000	5.000	3.000	5.000		16.000
Legno/tessili	1.300	1.400	1.200	1.500		5.450
Metalli	800	2.200	700	900		4.600
Totale	30.600	31.150	28.200	39.100		124.350

Fonte: Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, 2006.


Nell'ambito dei quantitativi di cui sopra, costituenti il recupero di circa il **50%** dell'immesso al consumo degli imballaggi in Abruzzo nel **2004**, devono essere prioritariamente individuati i materiali che costituiscono gli imballaggi. Inoltre si è tenuto conto degli obiettivi raggiunti al 2004, confermando gli obiettivi di Piano per quelle tipologie di materiali per le quali vi è ancora molta strada da compiere per raggiungerli.

Altro flusso di rifiuti che può essere oggetto di interventi di pianificazione è rappresentato dai rifiuti speciali, assimilabili ai rifiuti urbani, costituiti da materiali di imballaggio.

Dall'esame della documentazione disponibile presso la Regione Abruzzo, relativa alle attività di recupero di rifiuti esercitate da operatori privati e/o pubblici in regime semplificato, ex articoli 27, 28, 31 e 33 del DLgs.22/97, alla data del **1.10.2003**, (si sono considerati i rifiuti dichiarati con codici CER 15.01.00), si delinea la presenza in Abruzzo, per ambito provinciale, di un numero complessivamente ammontante a **n.149** operatori, costituiti da soggetti pubblici e privati, così come riportato nella sottoindicata tabella:

IL DIRETTORE
Arch. S. Sc. Antonio

Parigi Teramo
IL COMITATO
E LA GIUNTA
Ing. P. GARAMANICO



Tab. 26 - Impianti autorizzati ex articoli 31, 33, 27, 28 del DLgs.22/97 per la gestione degli imballaggi rifiuti da imballaggio - Regione Abruzzo

Provincia	n. ditte iscritte ai RIP provinciali	Impianti autorizzati in procedura ordinaria	Impianti pubblici	Totale	%
L'Aquila	28	2	4	34	23,0
Chieti	39	4	5	48	32,0
Pescara	16	2	2	20	13,0
Teramo	42	2	3	47	32,0
Totale	125	10	14	149	100

Fonte: Regione Abruzzo.

9. AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO IN ABRUZZO

9.1 Interventi a sostegno della prevenzione, minimizzazione, riutilizzo e riciclo degli imballaggi

La Regione Abruzzo favorisce la realizzazione di imballaggi con una diminuita quantità di materiali, in particolare di materiali pericolosi, o che comunque facilitino le operazioni di recupero e riciclaggio, attraverso adeguate campagne di informazione e/o tramite bandi per il finanziamento di progetti tendenti alla realizzazione di imballaggi in linea con gli obiettivi succitati. L'approccio deve essere conforme ai più recenti indirizzi di politica pubblica ambientale proposti dall'Unione Europea nel VI° Programma d'Azione per l'ambiente (*Integrated Product Policy-IPP*), all'interno del quale è ben evidenziata la necessità di un'integrazione e coinvolgimento di tutti gli attori socio-economici che intervengono nella gestione degli aspetti ambientali legati ad un prodotto, servizio o attività, per ottenere una reale possibilità di riduzione e prevenzione degli impatti ambientali. Inoltre si tratterà di favorire la diffusione della conoscenza e dell'applicazione della certificazione di processo e di prodotto **EMAS** ed **ECOLABEL**, la diffusione, l'incentivazione dei processi di **Agenda 21 Locale**, incentivi mirati al **consumo verde** (GP e GPP).


L'azione verrà condotta di concerto con il CONAI, Consorzi di filiera, Associazioni delle imprese pubbliche e private (Federambiente, Fiseassombiente, ..etc) che, tramite la sottoscrizione di un **Protocollo d'intesa**, potranno garantire una partecipazione anche finanziaria alle iniziative. Inoltre la Regione Abruzzo:

- favorisce lo sviluppo di un **marchio di informazione**, reso visibile nelle singole unità di vendita al consumatore, che consenta il riconoscimento di beni con ridotta quantità e/o pericolosità di imballaggi; l'attribuzione del marchio verrà stabilita da una commissione congiunta Conai/Consorzi-Regione secondo protocolli da definire in apposito programma-quadro;
- promuove e pubblicizza i circuiti specifici che adottano il **sistema di cauzionamento** degli imballaggi al fine di favorirne lo sviluppo;
- promuove attraverso uno specifico **bando pubblico** per la concessione di contributi, la certificazione ambientale (EMAS) degli Enti e delle imprese operanti nel settore della gestione dei rifiuti;
- stipula un **"accordo di programma"** con la grande distribuzione (GDO) in modo che venga data adeguata pubblicità ai beni che adottano ridotte quantità di imballaggi e/o che adottano e/o si servono di circuiti di cauzionamento per la restituzione degli imballaggi. La GDO riveste un ruolo centrale in fatto di prevenzione e riduzione degli imballaggi.
- organizza uno specifico **modulo formativo sulla prevenzione e minimizzazione** dei rifiuti, a livello regionale, per operatori pubblici e privati;
- elabora **linee guida** per la organizzazione e diffusione delle buone pratiche ambientali e per il GP e GPP.

9.2 Attivazione dei circuiti separati per la raccolta dei rifiuti da imballaggio
 IL COMPRESARIO LA GIUNTA
 Ing. Franco CARAMANICO
 Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006

IL DIRETTORE

(Arch. Sorgi Antonio)



Le amministrazioni comunali dovranno integrare entro il **30.09.2007** i propri regolamenti comunali con il divieto per le attività commerciali, artigianali e di servizio (oltre che per le attività industriali), di conferimento dei rifiuti di imballaggio **secondari e terziari** nel circuito comunale di raccolta dei rifiuti urbani e l'obbligo per le stesse di dimostrare l'avvio dei rifiuti di imballaggio al recupero mediante distinti circuiti a loro carico.

Qualora le amministrazioni comunali intendano fornire il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari mediante il proprio servizio comunale, dovranno integrare entro il **30.09.2007**, il proprio regolamento comunale stabilendo le condizioni di assimilabilità ai fini della raccolta dei rifiuti di imballaggio nel contempo attivando circuiti differenziati di raccolta al fine di ottemperare al divieto di conferimento dei rifiuti di imballaggio presso impianti di smaltimento, in particolare presso le discariche controllate.

La Regione, di concerto con le Province, provvederà al monitoraggio della situazione mediante gli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR), nell'ambito delle campagne annuali di monitoraggio della gestione dei rifiuti urbani nel territorio regionale. Il rispetto delle condizioni summenzionate sarà la base per consentire l'erogazione dei finanziamenti. La Regione provvederà a dare immediata pubblicità al dettato mediante apposite direttive e/o circolari.

9.3 Modalità di esecuzione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio

In accordo con i principi ed i criteri stabiliti nel PRGR, di cui il presente documento è parte integrante e del PPGR, dovrà essere privilegiata l'organizzazione di **sistemi integrati di raccolta differenziata** (porta a porta) dei rifiuti di imballaggio, non solo per le utenze specifiche non domestiche ma anche, per quanto economicamente conveniente, per le utenze domestiche, adottando servizi a cadenza predeterminata o su chiamata (per le utenze particolari grandi produttrici).

L'attivazione della raccolta differenziata infatti non può essere identificata con la semplice collocazione nel territorio di alcuni contenitori stradali ma, preceduta da un adeguato studio del tessuto urbanistico e dell'apparato commerciale, artigianale e di servizio esistente nel territorio interessato, dovrà individuare i circuiti e le cadenze più appropriate per l'intercettamento nel modo più efficace possibile dei rifiuti imballaggio.

Le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggio primari da utenze domestiche, che rappresentano un'aliquota importante del rifiuto totale, dovranno essere inserite nel contesto del servizio complessivo di raccolta comunale dei rifiuti con l'obiettivo di pervenire ad un sistema di raccolta integrato ed il superamento della suddivisione, ancora fortemente radicata, di un servizio distinto per l'indifferenziato e per le frazioni differenziate (sistemi aggiuntivi).

9.4 Imballaggi in vetro

La raccolta degli imballaggi in vetro dovrà essere del **tipo monomateriale** e dovrà privilegiare gli esercizi ristorativi e commerciali e comunque le utenze dove maggiore è il consumo di bottiglie in vetro: a questi potrà essere fornito un apposito contenitore da alloggiare in area interna all'utenza e che sarà posizionato in strada solo in occasione della raccolta a cadenza prefissata o su chiamata. Il servizio dovrà essere organizzato a totale carico delle stesse utenze che potranno servirsi allo scopo di apposita ditta esterna o, qualora ricorrano le idonee condizioni, del concessionario del servizio pubblico.

Anche per la raccolta dell'imballaggio in vetro dalle utenze domestiche può essere prevalentemente e facilmente utilizzata la tecnica di **raccolta porta a porta**, chiedendo alle utenze di conferire il vetro in appositi piccoli contenitori da lasciare presso l'uscio della propria abitazione a cadenze preordinate.

Appare in ogni caso importante poter coinvolgere, tramite appositi accordi, le utenze maggiori produttrici, così come i centri della distribuzione, quali punti di conferimento da parte delle utenze domestiche degli imballaggi in vetro; il coinvolgimento d'altronde è insito anche nei dettati del DLgs.22/97 che all'art.38 prevede che la restituzione di imballaggi usati sia effettuata a carico dei produttori e degli utilizzatori.

IL DIRETTORE
(Arch. Sergio Antonio)

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006

Parco Territoriale Energia
IL COORDINATORE LA GIUNTA
Ing. FRANCESCO CARAMANICO



E' auspicabile inoltre che nell'organizzazione della raccolta del vetro possa essere prevista la possibilità di conferimento, soprattutto per grandi utenze, direttamente presso una stazione ecologica comunale o sovracomunale o presso piattaforme ecologiche di trattamento/valorizzazione.

Il servizio così concepito può raggiungere l'obiettivo del raggiungimento di una percentuale di intercettazione del **70%** rispetto al totale dell'imballaggio immesso al consumo, in modo da poter rispettare l'indicazione comunitaria relativa al raggiungimento della stessa percentuale per il vetro da avviare al riciclo. Nella Regione vi sono le potenzialità affinché per tale materiale si possa chiudere sul territorio la filiera.

9.5 Imballaggi cellulosici

Il Consorzio di filiera COMIECO, accetta il conferimento del materiale proveniente da una raccolta mista *carta grafica/imballaggio* e dalla raccolta selettiva dei cartoni di imballaggio, erogando dei corrispettivi differenti e di entità largamente maggiore per la seconda tipologia. E' necessario pertanto sviluppare dei circuiti distinti finalizzati all'intercettazione dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla piccola distribuzione commerciale. Appare pertanto auspicabile e preferibile l'articolazione del servizio con:

- raccolta domiciliare presso le utenze domestiche del misto carta grafica/imballaggi primari a cadenze prefissate; è importante che il servizio preveda un'adeguata campagna informativa sulle varie tipologie di imballaggi primari di natura cellulosica presenti nei rifiuti domestici;
- attivazione di circuiti distinti per la raccolta di carta grafica di qualità separata dagli imballaggi presso quelle strutture (quali gli ospedali, ASL, scuole, ...) produttori di entrambe le tipologie di materiali, accompagnati da circuiti per la raccolta di carta grafica di qualità presso gli uffici della Pubblica Amministrazione;
- attivazione di circuiti separati per la raccolta dei rifiuti di imballaggio presso le utenze commerciali, artigianali e di servizio, a carico delle summenzionate utenze che potranno eventualmente servirsi, qualora ricorrano idonee condizioni, del concessionario del servizio pubblico;

Per le strutture della grande distribuzione è indispensabile che il servizio di raccolta si esegua direttamente sulla superficie privata, tramite appositi container che svolgano la funzione di volano di raccolta.

Anche per utenze particolari (ospedali, banche, .. etc), è opportuno prevedere entro l'area privata di pertinenza la dislocazione di contenitori, di dimensioni personalizzate a seconda delle esigenze, adatti a fungere da volano di raccolta. In ogni caso appare indispensabile non prevedere anche per queste utenze la presenza di contenitori stradali non presidiati. Per le utenze domestiche condominiali il servizio può essere razionalizzato con l'adozione di contenitori condominiali, purché ubicati in area interna. Ad integrazione è opportuno prevedere la possibilità di conferimento diretto da parte delle utenze domestiche alla stazione ecologica comunale o sovracomunale. L'obiettivo sarà quello di raggiungere una percentuale di intercettazione del **60%** in peso rispetto al totale dell'imballaggio immesso al consumo nel territorio regionale.

9.6 Imballaggi plastici

Le indicazioni sulle modalità di articolazione del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in materiale plastico non si discostano da quanto segnalato per la raccolta del vetro, con circuiti distinti per le utenze domestiche e per le grandi utenze.

Le piccole utenze commerciali che insistono in ambito urbano possono essere servite dallo stesso circuito **porta a porta** che serve le utenze domestiche, anche perché il Consorzio di filiera COREPLA, accetta il conferimento anche di sacchetti e buste in materiale plastico frammisto al rifiuto di imballaggio senza riduzione dei corrispettivi erogati.

Per le strutture della grande distribuzione, così come per utenze particolari (ospedali, ASL, strutture sociali, ..etc), è comunque indispensabile, come precisato per gli imballaggi cellulosici, che il servizio di raccolta si esegua direttamente sulla superficie privata, tramite appositi container che svolgano la funzione di volano di raccolta.

Particolare attenzione deve essere rivolta all'informazione degli utenti, soprattutto domestiche, sulle modalità di compattazione dei contenitori già in ambito domestico per

Parco Territoriale di Gestione degli Imballaggi e dei Rifiuti di Imballaggio - 2006

IL COMPONENTE ZA GRUNTA

Ing. Franco CARABANICO

Parco di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006

IL DIRETTORE
(Asgn. Sordi Antonio)



poter utilizzare al meglio qualunque metodo di raccolta. Non va dimenticata la possibilità di migliorare e completare la raccolta, dando all'utente la possibilità di conferimento diretto ad una stazione ecologica. L'obiettivo sarà quello di raggiungere una percentuale di intercettamento del **60%** in peso rispetto al totale dell'imballaggio immesso al consumo nel territorio regionale.

9.7 Imballaggi in metallo

Ci si riferisce sostanzialmente ai barattoli e lattine in banda stagnata ed in alluminio, oltre ad alcune tipologie di piccoli imballaggi in alluminio, sempre di tipo primario. Tuttavia il Consorzio di filiera degli imballaggi in acciaio (CNA), riconosce l'esistenza di imballaggi anche nei rifiuti ingombranti di matrice ferrosa. In questo senso è auspicabile il consolidamento di un sistema di raccolta dell'ingombrante domestico direttamente a domicilio su chiamata che occorre perfezionare con una separazione (preferibilmente già in fase di raccolta) dell'ingombrante ferroso da quello di altra natura, che può andare al circuito dei ferrosi riconosciuto dal CNA.

Per quanto riguarda la raccolta dei piccoli imballaggi in banda stagnata e alluminio (per lo più lattine), appare ridondante un circuito di raccolta porta a porta per le utenze domestiche: si può pensare eventualmente ad una raccolta congiunta con plastica o vetro e successiva separazione manuale. E' importante invece attivare il circuito presso le utenze non domestiche maggiori produttrici (utenze dei servizi pubblici e della distribuzione), che possono, al pari di quanto detto per il vetro, diventare anche punti di riferimento per il conferimento da parte delle utenze domestiche. Non va dimenticata la possibilità di migliorare e completare la raccolta, dando all'utente la possibilità di conferimento diretto ad una stazione ecologica comunale e/o sovracomunale, in particolare per l'ingombrante ferroso. L'obiettivo sarà quello di raggiungere una percentuale di intercettamento del **50%** in peso rispetto al totale dell'imballaggio immesso al consumo nel territorio regionale.

9.8 Imballaggi in legno

Per gli imballaggi in legno il problema risulta più che altro circoscritto all'imballaggio terziario di pertinenza della grande distribuzione o di aziende produttive. Per queste tipologie si dovrà necessariamente attivare un circuito distinto a totale carico, anche organizzativo, dei produttori ed utilizzatori. In questo senso un ausilio potrà essere fornito dagli impianti di riciclaggio e compostaggio di qualità che sono generalmente dotati di attrezzature di triturazione in grado di adeguare volumetricamente il materiale, al fine di consentire al Consorzio di filiera RILEGNO la presa in carico ed il trasporto a centri convenzionati CONAI regionali e/o nazionali. L'obiettivo sarà quello di raggiungere una percentuale di intercettamento del **50%** in peso rispetto al totale dell'imballaggio immesso al consumo nel territorio regionale.

9.9 Lo sviluppo delle piattaforme CONAI per la ricezione del materiale di imballaggio.

E' stato messo precedentemente (piattaforme impiantistiche) in evidenza che la presenza del CONAI in Abruzzo è ancora modesta, sia in termini di convenzioni attivate con i Comuni, ai sensi dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI del 14.12.2005, sia come piattaforme/centri di riferimento del CONAI e/o dei Consorzi di filiera per il conferimento degli imballaggi provenienti dal sistema pubblico di raccolta.

E' stato altresì evidenziato che non risultano al momento attivate piattaforme per il conferimento di rifiuti di imballaggio per l'alluminio e per il vetro. Questo anello risulta particolarmente importante per l'effettiva operatività del circuito di gestione degli imballaggi ai fini dell'avvio al riciclo.

Le realtà al momento operanti nelle raccolte differenziate sopperiscono a queste difficoltà organizzando autonomamente i trasporti ed i conferimenti dei materiali ai pochi centri di utilizzo regionali ed ai centri nel territorio nazionale, con un aggravio sia in termini di costi che di sforzi organizzativi conseguenti alla necessità di individuare gli utilizzatori che il più delle volte frappongono ostacoli all'accettazione del materiale.

IL DIRETTORE
(Arch. Sofia Antonio)

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006

Parco Territorio Ambiente Energia
IL COMITATO REGIONALE
LA GIUNTA



D'altro canto il CONAI ed i suoi Consorzi hanno espresso la considerazione che senza sviluppo di Consorzi di Comuni e/o loro Società SpA (ATO - Sub ambiti), con la creazione di bacini d'utenza sufficientemente ampi, è stato finora impossibile razionalizzare gli interventi nel territorio regionale.

La Regione, di concerto con le Province, può intraprendere le necessarie azioni di ausilio alla risoluzione di questa problematica, nell'ambito del "Protocollo d'intesa" a livello regionale col CONAI che garantisca la certezza del ritiro ed avvio al recupero/riciclo.

Su questa base, l'accordo Regione/CONAI deve prevedere le seguenti azioni specifiche:

- a) individuazione da parte del CONAI di piattaforme, preferibilmente plurimateriali, per la ricezione dei rifiuti di imballaggio da raccolta differenziata, sia su suolo pubblico che da superfici private, attrezzata in modo idoneo per soddisfare le specifiche richieste per la verifica della qualità dei materiali in arrivo e per il successivo invio ai centri utilizzatori;
- b) le piattaforme dovranno essere ubicate tenendo conto della densità demografica dei comprensori e possibilmente una per Provincia; il CONAI potrà riferirsi alle stazioni ecologiche comunali e/o sovracomunali, di Ambito o sub-Ambito purché la copertura di oneri gestionali sia equiparata al sistema in uso dai Consorzi di Filiera, per il raccordo tra Consorzi-Piattaforme-Utilizzatori;
- c) i corrispettivi aggiuntivi per il conferimento alle piattaforme, indicati negli allegati tecnici all'accordo nazionale per i contesti ubicati a distanza dalle piattaforme, possono essere rideterminati nell'ambito dell'accordo CONAI/Regione, in modo da tener conto della specificità abruzzese, coinvolgendo gli Enti interessati (Comuni, Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA, ..etc);
- d) con la ricezione del materiale di imballaggio alle piattaforme si attua la presa in carico del materiale da parte del CONAI, che avrà pertanto l'obbligo di ricercare il centro utilizzatore più idoneo per la consegna del materiale al riciclo;
- e) nel periodo transitorio, quantificato nell'accordo regionale, necessario al CONAI per l'individuazione delle piattaforme, sia di titolarità privata che pubblica, per la copertura uniforme del territorio regionale, il sistema CONAI/Consorzi di Filiera dovrà comunque dare indicazione di almeno **un centro di conferimento a livello regionale per ciascun materiale di imballaggio**, garantendo l'erogazione del corrispettivo, già previsto nell'Accordo di Programma Quadro, ed ulteriormente precisato nell'accordo regionale, a copertura degli extra-costi di conferimento qualora il contesto geografico conferente, provenga da Provincia differente rispetto a quella di ubicazione della piattaforma;
- f) nel transitorio, con l'individuazione del centro di conferimento regionale, il CONAI deve impegnarsi alla stipula delle convenzioni per la presa in carico di materiale da imballaggio da raccolta differenziata su suolo pubblico, qualunque sia la dimensione del Comune richiedente.

9.10 Le azioni sul riciclo, recupero energetico e sulle altre tipologie di recupero

Va precisato che il materiale di imballaggio da raccolta differenziata dovrà essere avviato a riciclo fino al raggiungimento, a livello regionale, delle quote stabilite dalle norme comunitarie a livello nazionale.

Nell'eventuale utilizzo e/o attivazione di impianti di termovalorizzazione dedicati e/o non per CDR, potrà essere ammesso il contributo di rifiuti da imballaggio, per la formazione del CDR stesso, al fine di migliorare le caratteristiche energetiche del flusso di rifiuto, solo se gli stessi non risultino effettivamente riciclabili, secondo accordi specifici tra Regione/Province/Sistema dei Consorzi Intercomunali/CONAI/Gestori.

Per quanto riguarda l'avvio al riciclo, il CONAI dovrà provvedere all'individuazione, come stabilito dall'Accordo di Programma Quadro, di un centro utilizzatore più idoneo che dovrà privilegiare il territorio regionale.

9.11 Le azioni per l'informazione ai cittadini

In accordo con quanto indicato nel PRGR, gli interventi di informazione e sensibilizzazione devono essere considerati parte integrante del sistema di gestione.

In particolare per la gestione degli imballaggi il sistema CONAI/Consorzi di Filiera, come specificato nell'Accordo di Programma Quadro, realizza e/o collabora con i Comuni o i loro concessionari per le attività di informazione e sensibilizzazione finalizzate all'ottimizzazione


dei livelli di qualità e quantità dei materiali di imballaggio intercettati con le raccolte differenziate.

Poiché è opportuno che i messaggi seguano una linea guida comune in tutto il territorio regionale, si ritiene che le campagne di comunicazione, per le quali è importante il contributo del CONAI, sia in termini organizzativi che di contenuto, si debbano svolgere su un livello generale, che coinvolge l'intero territorio regionale, in cui la campagna di comunicazione proponga messaggi chiari e precisi sulla necessità di privilegiare le raccolte separate di imballaggi del tipo monomateriale e con tecnica domiciliare onde massimizzare i livelli e la qualità dell'intercettazione, e sui vantaggi ambientali dell'avvio a riciclo del materiale; i messaggi quindi devono essere in sintonia con tutta la "filosofia" che ha guidato l'impostazione dell'intera pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti.

Le esperienze avviate negli ultimi anni, in particolare dopo il notevole impulso dato al settore con l'emanazione del DLgs.22/97, dimostrano che l'informazione ed il coinvolgimento della popolazione rappresentano un tassello indispensabile, anche se da solo non sufficiente, per realizzare un sistema efficace di raccolte differenziate, sistema che dipenderà in ultima analisi dal grado di adesione delle utenze. Pertanto, in questo specifico ambito, sarà necessario prevedere:

- azioni di "comunicazione" ai cittadini che evidenzino la "strategicità" delle RD degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, come strumenti non solo obbligatori ma anche come strumenti per affermare politiche di sostenibilità ambientale;
- azioni di coordinamento con le strutture con la grande distribuzione commerciale (GDO) ed al dettaglio, tese ad individuare comportamenti nei quali il binomio distributore-consumatore punti a ridurre la produzione dei rifiuti, soprattutto per quanto riguarda gli imballaggi;
- azioni di coordinamento con le istituzioni scolastiche per diffondere la "cultura ambientale" ed in particolare per la creazione di **isole ecologiche** all'interno dei plessi scolastici per abituare le giovani generazioni alle buone pratiche ambientali;
- azioni condotte dai gestori dei servizi pubblici, alla creazione e valorizzazione delle stazioni ecologiche, attraverso iniziative promozionali, al fine di convincere i cittadini a recarsi presso le stesse.

Saranno realizzate, in particolare, **Forum** con le utenze interessate, una **mostra itinerante** ed una **videocassetta**, al fine di illustrare il progetto e garantire la replicabilità delle iniziative di educazione ambientale. Va quindi impostato con attenzione un lavoro **formativo/informativo** teso a rendere sempre più positivi i comportamenti dei cittadini nei confronti di una sistema che deve essere sentito come "ambientalmente positivo" e "amico".



Parco Territoriale Energia
IL COMPLESSO DELLA GIUNTA
Ing. Franco SARAMANICO





ALLEGATO 1

Tab.27 - Quadro generale degli obiettivi e delle azioni attivabili per l'attuazione del Programma Imballaggi

OBIETTIVI	AZIONI NELLE FASI DEL CICLO DI VITA				AUTORE
	Produzione	Distribuzione	Uso e consumo	Dismissione	
Miglioramento del quadro conoscitivo su base regionale, provinciale e comunale relativo agli imballaggi immessi al consumo ed ai rifiuti di imballaggio	Dati quali-quantitativi di produzione di imballaggi	Dati di immesso al consumo	Sistematizzazione ed analisi dei dati di produzione, recupero, riciclo, riutilizzo e smaltimento	Dati di recupero e smaltimento	→ OPR → ARTA → Comuni → Consorzi Intercomunali → CONAI → Consorzi di filiera → Regione
Prevenzione e riduzione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio	→ Life Cycle Design → ISO 14001 → EMAS → Pressioni sui produttori e/o utilizzatori → Minimizzazione del packaging → Utilizzo di materiali facilmente riciclabili → Produzione di imballaggi riutilizzabili → Immissione di imballaggi multifunzione	→ Utilizzo degli imballaggi multifunzione → Eliminazione dell'overpackaging → Utilizzo gratuito di scatole in cartone → Promozione di contenitori a rendere → Campagne di informazione sulla presenza di prodotti ecologici nei punti vendita	→ Accordi volontari con imprese produttrici → Promozione della sensibilità ambientale → Utilizzo alternativo di servizi → Scelta di prodotti con imballi-eco-compatibili	→ Accordi volontari con imprese produttrici → Utilizzo alternativo di servizi	→ Associazione dei consumatori → Produttori e designers → GDO → Aziende utilizzatrici di imballaggi → Enti → OPR
Promozione del recupero e riciclo degli imballaggi e rifiuti di imballaggio	→ Utilizzo di materiali riciclati	→ Utilizzo di materiali riciclati → Applicazione di metodologie di "reverse logistics"	→ Promozione della sensibilità ambientale → Utilizzo alternativo di servizi e/o prodotti	→ Punti di raccolta - stazioni ecologiche → Sviluppo di soluzioni tecnologiche e innovative → Allocazione di cassonetti per la RD nelle aree della GDO	→ Produttori e designers → Consumatori → Recuperatori → GDO → Aziende utilizzatrici di imballaggi → Enti pubblici → OPR → Gestori impianti
Diffusione dell'informazione e della sensibilizzazione degli utenti	→ Promozione di progetti di certificazione ambientale		→ Azioni di informazione sul recupero - riciclo → Campagne di sensibilizzazione → GPP → Agenda 21 L	→ Campagna di sensibilizzazione → Azioni di formazione sulle modalità di raccolta differenziata	→ Enti pubblici → OPR → Associazioni → CONAI → Consorzi di filiera → GDO → CCIAA

Fonte: Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti.

(Arch. Sorci Antonio)

Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 2006

Parco Territoriale Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA
Ing. Francesco RAMANICO

38

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - REGIONE ABRUZZO

Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 gennaio 1982 n. 11

CERTIFICAZIONE

che la presente copia da me collazionata con l'originale

da n° 20 fogli, è conforme all'originale

Fiscata, addì 13/04/06

IL FUNZIONARIO

Cu



ALLEGATO B



REGIONE ABRUZZO

**DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI**

Documento composto da n. 46 fasciate.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 413/C del 26 APR. 2006

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Walter Sarani)

Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell'art.4, comma 1 del DLgs.209/99 e dell'art.11, comma 1 della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT

IL DIRETTORE
(Arch. Sorci Antonio)

Responsabile:
Dott. Franco Gerardini

Parchi Territorio Ambiente Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA
Ing. Franco CARAMANICO

Redatto a cura di:

*Ing. Franco Campomizzi - Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria
Dott.ssa Carla Stocchino - Direzione Tecnica - A.R.T.A.*

Dott.ssa Valeria Iaconi - Sezione innovazione tecnologica, sviluppo, ricerca e studi ambientali - A.R.T.A.



INDICE

1. Il quadro normativo
2. Quantitativi di PCB presenti in Abruzzo
 - 2.1 Generalità
 - 2.2 Tipologie delle apparecchiature soggette ad inventario e indicazione della quantità totale di PCB in esse contenuto
 - 2.2.1 Generalità
 - 2.2.2 Dati presenza apparecchiature ENEL
 - 2.2.3 Dati presenza apparecchiature altre aziende
 - 2.2.4 Quantità di oli contaminati in apparecchi ENEL
 - 2.2.5 Quantità di oli contaminati in apparecchi di altre aziende.
 - 2.2.6 Quantità complessive oli contaminati
3. Analisi storica dei quantitativi di rifiuti contenenti PCB
4. Gli impianti di trattamento esistenti in Abruzzo
5. Destinazione delle apparecchiature per lo smaltimento
6. Modalità di trattamento
 - 6.1 Generalità
 - 6.2 Processi di tipo fisico
 - 6.3 Processi di tipo chimico
 - 6.4 Tecniche di decontaminazione
 - 6.5 Processi di recupero
 - 6.6 Tecniche di smaltimento
7. Fabbisogno impiantistico per la decontaminazione e lo smaltimento
8. Cronoprogramma della dismissione e delle attività di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti soggetti ad inventario
 - 8.1 Premessa
 - 8.2 Analisi storica
 - 8.3 Previsioni
 - 8.4 Azioni previste per l'attuazione dei programmi di dismissione
 - 8.5 Azioni e considerazioni conclusive
9. Conclusioni

Allegato 1 - Linee guida contenenti prescrizioni per garantire la correttezza della gestione dei rifiuti contenenti PCB

Allegato 2 - Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti

Allegato 3 - Linee di indirizzo per la prevenzione dai rischi ambientali e sanitari



Parchi Territorio Ambiente Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA
Ing. Franco GRAMANICO

IL DIRETTORE
(Arch. Sorgi Antonio)



1. IL QUADRO NORMATIVO

I PCB (PoliCloroBifenili) sono sostanze chimiche riconosciute a livello internazionale tra gli inquinanti organici più persistenti nell'ambiente. A causa della loro scarsa solubilità in acqua e della loro resistenza al degrado, essi tendono ad accumularsi nel suolo e nei sedimenti creando fenomeni di bioaccumulo lungo la catena trofica. Essi presentano effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana quali la tossicità per il sistema riproduttivo, immunotossicità e cancerogenicità.

I PCB furono prodotti a partire dagli anni '30 e utilizzati come fluidi idraulici, additivi e fluidi diatermici per apparecchiature elettriche (principalmente trasformatori e condensatori). A partire dagli anni '70 se ne riconobbe la potenziale tossicità e ne venne vietata progressivamente la produzione.

Con la Direttiva CEE/CEEA/CE n.59 del 16/09/1996 - 96/59/CE; Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili - (PCB/PCT), il Consiglio dell'Unione Europea ha inteso procedere ad un riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro completa eliminazione in base alle disposizioni contenute nella direttiva stessa.

Lo Stato italiano, con il DLgs.209/99 recante: "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili", ha recepito la direttiva stessa stabilendo (DLgs.209/99, art. 4) che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, le regioni e le province autonome dovevano adottare e trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³, ovvero non soggetti ad inventario.

Gli apparecchi soggetti ad inventario, ai sensi del citato art.3, sono gli "apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm³ deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito".

Ai sensi del DLgs.209/99 (art. 2, comma 1) si intende per:

a) "PCB":

1. i policlorodifenili;
2. i policlorotrifenili;
3. il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano;
4. ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0.005% in peso;

b) "apparecchi contenenti PCB":

qualsiasi apparecchio che contiene o è servito a contenere PCB e che non ha costituito oggetto di decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possono contenere PCB sono considerati contenenti PCB a meno che sussistono fondamentali motivi di presumere il contrario;

c) "PCB usati":

qualsiasi PCB considerato rifiuto ai sensi del DLgs.22/97 e s.m.i;

d) "detentore":

la persona fisica o la persona giuridica che detiene PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB;

e) "decontaminazione":

l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB; ad ogni buon conto si precisa che ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del DLgs.209/99, i trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB devono essere decontaminati alle seguenti condizioni:

- a) la decontaminazione deve ridurre il tenore di PCB ad un valore inferiore allo 0,05% in peso e, possibilmente, non superiore allo 0,005% in peso;
- b) il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi nettamente inferiori, anche sotto l'aspetto dell'incendio e dell'esplosione;



IL DIRETTORE
(Arch. Salsi Antonio)



c) la sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo smaltimento dei PCB.
Il comma 5 dello stesso articolo, inoltre, stabilisce che per la decontaminazione dei trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB devono essere rispettate solo le condizioni di cui alle suddette lettere b) e c).

f) "smaltimento":

le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che possono essere decontaminati) e D15 di cui all'allegato B del DLgs.22/97 e s.m.i.

L'art. 3 del richiamato DLgs.209/99, inoltre, stabilisce che:

- I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm³ deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, siano tenuti a comunicare le seguenti informazioni:
 - a) nome e indirizzo;
 - b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
 - c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
 - d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;
 - e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
 - f) data della denuncia effettuata ex art. 5 D.P.R. 216/1988.
- I detentori di apparecchi contenenti fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso (ovvero compresa tra 50 ppm e 500 ppm), debbano comunicare solamente le informazioni di cui alle lettere a) e b).

Il decreto, pertanto, stabilisce che gli apparecchi contenenti fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso ed aventi un volume superiore a 5 dm³ sono soggetti ad inventario mentre quelli di volume inferiore a 5 dm³ non sono assoggettati a tale obbligo.

L'art.5 del DLgs.209/99 stabilisce i limiti temporali entro i quali i detentori di PCB e/o di apparecchi contenenti PCB, debbono adempiere all'obbligo di provvedere alla loro decontaminazione ed al loro smaltimento, ovvero:

- a) entro il 31.12.2005 per gli apparecchi non soggetti ad inventario (volume < 5 dm³);
- b) entro il 31.12.2010 per gli apparecchi soggetti ad inventario (volume ≥ 5 dm³) che contengono fluidi con una percentuale di PCB superiore allo 0,05% in peso (q > 500 ppm);
- c) al termine della loro esistenza operativa – qualora non siano decontaminati entro i termini di cui sopra – per gli apparecchi soggetti ad inventario (volume ≥ 5 dm³) che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso (50 ppm < q < 500 ppm).

Ai sensi dell'art.7, comma 7, lo smaltimento dei PCB e dei PCB usati, deve essere effettuato mediante incenerimento, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 1994, che disciplina l'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Possono essere autorizzati dalle regioni e dalle province autonome altri metodi di smaltimento dei PCB usati ovvero degli apparecchi contenenti PCB previo parere dell'APAT, in ordine alla rispondenza dei metodi stessi alle norme di sicurezza in materia ambientale e ai requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili.

Il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (adottato con L.R.83/00) non detta, relativamente alla tipologia di rifiuti in questione (fluidi contenenti PCB ed apparecchi contenenti tali fluidi), alcuna disposizione in merito alla loro decontaminazione ed al loro smaltimento attraverso la termodistruzione anche in considerazione che spetta a ciascun detentore tali apparecchiature l'onere di servirsi di ditte autorizzate per il loro smaltimento non potendo la Regione obbligare i detentori stessi a servirsi di un impianto piuttosto che un altro ovvero un impianto di dealogenazione piuttosto che di termodistruzione.

In merito alla problematica di cui al presente programma, tuttavia, occorre rilevare come la stessa si riferisca ad una tipologia di rifiuti la cui produzione è essenzialmente collegata alla dismissione di apparecchi e fluidi che li contengono e che la stessa è destinata necessariamente, ad estinguersi con il tempo. Tale previsione è direttamente collegata con quanto stabilito dalla normativa vigente in quanto, come sopra accennato,

l'articolo 5 del DLgs. 209/99, stabilisce che:

Parchi Territoriali Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA
Ing. Franco CARAMANICO

Piano regionale raccolta e smaltimento PCB

IL DIRETTORE
(Arch. Sergio Antonio)



- fatti salvi gli obblighi internazionali e le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, i PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o smaltiti ed i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005 (comma 1);
- la decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 deve essere effettuato (secondo la modifica introdotta con il I° comma dell'art.18 della legge 18.04.2005, n.62 al 2° comma del citato art.5), entro e non oltre il 31 dicembre 2009, nel rispetto del seguente programma temporale:
 - la dismissione di almeno il 50% degli apparecchi detenuti alla data del 31.12.2002 avviene entro il 31.12.2005;
 - la dismissione di almeno il 70% degli apparecchi detenuti alla data del 31.12.2002 avviene entro il 31.12.2005;
 - la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31.12.2002 avviene entro il 31.12.2005;
- gli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'art.3 che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, qualora non siano decontaminati entro i termini di cui ai commi 1 e 2 (comma 3).

L'art.8 del DLgs.209/99 stabilisce, altresì, il divieto di separare i PCB dalle altre sostanze a scopo di recupero e riutilizzo dei PCB medesimi, il divieto di riempimento dei trasformatori con PCB e il divieto di miscelazione dei PCB e dei PCB usati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), con altre sostanze o fluidi (fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 9 del DLgs.22/97 e s.m.i.);

L'art.4, comma 1, del D.P.R. n.216/88 vieta, altresì, l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui al punto 1 dell'allegato allo stesso decreto [difenili policlorurati (PCB), ad eccezione dei difenili mono e diclorurati; trifenili policlorurati (PCT); preparati, inclusi gli oli usati, la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo 0,01% in peso], nonché degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono.

L'art.4, comma 1, del DLgs.209/99 stabilisce, inoltre, che le regioni e le province autonome adottino e trasmettano al Ministero dell'Ambiente anche "...omissis ... un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³" ovvero degli apparecchi non soggetti ad inventario.

Tale obbligo discende, evidentemente, da quanto stabilito dalla Direttiva 96/59/CE del 16.09.1996 che, infatti, dispone che venga predisposta "una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario ... omissis" (art.11, paragrafo 1, secondo trattino). Il richiamato art.18 della legge 18.04.2005, n.62. (che, come detto, ha modificato e integrato il DLgs.209/99), stabilisce che gli apparecchi dimessi ed i PCB in essi contenuti debbano essere conferiti, entro le scadenze indicate al I° comma, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento (comma 2).

Il 3° comma impone, ancora, che i predetti soggetti debbano avviare allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento.

Il 5° comma, infine, stabilisce che le comunicazioni previste dall'art.3 del DLgs.209/99 debbano essere integrate con l'indicazione del programma temporale di cui sopra, con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.

Appare, a questo punto, opportuno sintetizzare quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, ovvero:

1. (D.P.R. n.216/88, articolo 4, comma 2) - In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'uso degli apparecchi, degli impianti e dei fluidi elencati nel punto 2 dell'allegato al decreto [Apparecchi elettrici a sistema chiuso (trasformatori, resistenze e induttanze), grandi condensatori (≥ 1 Kg di peso totale), piccoli condensatori (purchè la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43% e che essi non contengano più del 3,5% di difenili pentaclorurati o di difenili maggiormente clorurati), fluidi termovettori (negli impianti caloriferi a sistema chiuso), fluidi idraulici (per l'equipaggiamento sotterraneo delle miniere)], contenenti le sostanze ed i preparati di cui al già citato punto 1 e utilizzati alla data di entrata in vigore del decreto stesso, è consentito sino all'eliminazione o fino al termine della loro durata operativa, purchè il detentore sottoponga a controlli, almeno annuali, gli apparecchi e gli impianti medesimi, secondo le norme CEI o altre norme tecniche generalmente adottate dagli operatori del settore;



2. (D.P.R. n.216/88. articolo 4. comma 3) - Qualora per ragioni tecniche non sia possibile utilizzare prodotti di sostituzione per il funzionamento e la normale manutenzione degli apparecchi e degli impianti e fluidi di cui al comma 2, e questi siano in buono stato di conservazione, è consentito l'uso di PCB e PCT e dei loro preparati al solo fine di completare il livello dei liquidi contenenti PCB e PCT degli impianti medesimi (in tal caso deve essere data comunicazione alla Regione);
3. (D.P.R. n.216/88. articolo 4. comma 4) - In caso di accertate anomalie le Regioni possono, per motivi di protezione della salute pubblica e dell'ambiente, vietare l'uso degli apparecchi di cui al comma 2, anche prima del termine ivi previsto;
4. (D.P.R. n.216/88. articolo 4. comma 5) - E' vietata l'immissione sul mercato d'occasione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al comma 2, non destinati all'eliminazione;
5. (D.Lgs. n.209/99. articolo 5. comma 3) - Gli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, qualora non siano stati decontaminati entro i termini di cui ai citati commi 1 e 2;
6. (D.Lgs. n.209/99. articolo 5. comma 4) - I trasformatori possono essere utilizzati in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previsti dal decreto di cui trattasi solo se sono in buono stato funzionale, non presentano perdite di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica, che saranno indicate con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Il rispetto delle predette condizioni deve risultare da apposita comunicazione effettuata dal detentore alla Provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore e resa ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n.241. In assenza della predetta comunicazione, i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati;
7. (D.M. 11.10.2001. art.1. comma 1) - In attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previste dal DLgs.209/99, i trasformatori contenenti PCB possono essere utilizzati a condizione che il detentore dichiari, nella comunicazione da effettuare ex art.5 - comma 4 - DLgs.209/99:
- che il trasformatore è in buono stato funzionale e non presenta perdite di fluidi;
 - che il trasformatore è stato riempito con un liquido conforme alla norma CEI 10-1 p alla norma CEI 10-6 e che viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19
8. (D.M. 11.10.2001. art.2. comma 1) - I trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB sottoposti a procedura di decontaminazione attraverso dealogenazione o sostituzione del liquido contenente PCB devono essere assoggettati a verifica della qualità del processo effettuato. Inoltre, nel caso in cui la decontaminazione sia effettuata attraverso sostituzione del liquido contenente PCB con un liquido isolante non contenente PCB, quest'ultimo deve risultare conforme alle prescrizioni previste dalla norma CEI 10.1; tale ultimo obbligo sussiste nel caso in cui i trasformatori che contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB sia sottoposti a procedura di decontaminazione attraverso la sostituzione del liquido contenente PCB con un liquido isolante non contenente PCB (D.M. 11.10.2001, art. 2, comma 2).
9. (Legge n. 62/2005. art.18) - I detentori degli apparecchi soggetti ad inventario (detenuti alla data del 31.12.2002) contenenti PCB ed i PCB in essi contenuti devono smaltire (o conferire a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento finale) gli stessi secondo le scadenze temporali di cui al comma 1 (50% degli apparecchi entro il 31.12.2005, 70% entro il 31.12.2007 e 100% entro il 31.12.2009). I soggetti autorizzati allo stoccaggio ed al trattamento dei predetti rifiuti devono avviare a smaltimento finale gli stessi entro sei mesi dalla data del loro conferimento. Le comunicazioni previste dal 3° comma del DLgs.209/99 devono essere integrate con l'indicazione del programma temporale in ossequio a quanto stabilito nel 1° comma e devono riportare l'indicazione dell'intero percorso di di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.

Per una visione completa e sintetica del panorama legislativo europeo ed italiano in materia di PCB si può fare riferimento al prospetto che segue.

Per informazioni e richieste di chiarimenti
 IL COMPLESSO DEI SERVIZI REGIONALI
 Ing. Franco Caratola, RGS
 Piano regionale raccolta e smaltimento PCB



IL DIRETTORE
 (Arch. Sorgi Antonio)

DISPOSIZIONE LEGISLATIVA	CONTENUTO
D.P.R. 10 settembre 1982, n.904 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa all'immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi" (in Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1982, n. 336)	Recepisce la direttiva 76/769/CEE. Vieta l'immissione sul mercato e l'uso di PCB, PCT e di preparati la cui percentuale di PCB o PCT supera lo 0,1% in peso (con l'esclusione di trasformatori, resistenze e induttanze, grandi condensatori, ecc. che possono essere mantenuti in esercizio).
D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 "Attuazione delle direttive (Cee) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi" (in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1982, n. 343)	Recepisce le direttive 75/442/CEE (rifiuti), 76/403/CEE (smaltimento dei PCB-PCT) e 78/319/CEE (rifiuti tossici e nocivi). E' stato abrogato dall'art. 56, DLgs 5 febbraio 1997, n.22 ("Decreto Ronchi").
D.M. 9 febbraio 1984 (in Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1984, n.153)	Recepisce le direttive 79/663/CEE, 82/806/CEE e 82/828/CEE di modifica della direttiva 76/769/CEE. Modifica l'Allegato al D.P.R. n. 904/1982.
D.P.R. 24 maggio 1988, n.216 "Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relativi alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" (in S.O. n. 55 alla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 1988, n.143)	Recepisce la direttiva 85/467/CEE di modifica della direttiva 76/769/CEE. Vieta l'immissione sul mercato e l'uso dei preparati, inclusi gli oli usati, la cui percentuale in PCB superi lo 0,01% in peso. Introduce il censimento dei dati, la denuncia e l'etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti PCB.
D.M. 11 febbraio 1989 "Modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB" (in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1989, n. 49)	Definisce le modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce delle apparecchiature contenenti fluidi-isolanti contaminati con PCB.
D.M. 17 gennaio 1992 "Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT)" (in Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1992, n. 30)	Definisce le modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti PCB.
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati" (in Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, n. 38)	Recepisce le direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati. Vieta la combustione degli oli usati contenenti PCB in concentrazione >25ppm
D.M. 16 febbraio 1993 (in S.O. alla Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116)	Recepisce le direttive 90/517/CEE, 91/325/CEE e 91/326/CEE di modifica della direttiva 67/548/CEE relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
D.M. 29 luglio 1994 "Attuazione delle direttive CEE numeri 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339 recanti, rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n.146." (in Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1994, n. 214)	Recepisce le direttive 89/677/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE di modifica della direttiva 76/769/CEE. Modifica il D.P.R. n.216/1988, portando la percentuale in PCB, oltre la quale sono vietati l'immissione in commercio e l'uso, allo 0,005% in peso.
D.M. 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri"	Riporta l'elenco delle industrie insalubri, tra cui sono

Piano regionale raccolta e smaltimento PCB


Parchi Territoriali
IL COME

7


<p>di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie" (in Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1994, n. 228)</p>	<p>comprese quelle coinvolte nella produzione, impiego, deposito di PCB/PCT.</p>
<p>DLgs. 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" (in S.O. n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997, n. 38).</p>	<p>Recepisce le direttive 91/156/CEE (rifiuti), 91/689/CEE (rifiuti pericolosi) e 94/62/CE (imballaggi e rifiuti di imballaggio). Abroga il D.P.R. 10 settembre 1982, n.915.</p>
<p>D.M. 4 agosto 1998, n. 372 "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti" (in S.O. n. 180 alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1998, n. 252)</p>	<p>Reca le norme per la riorganizzazione del catasto dei rifiuti.</p>
<p>DLgs. 22 maggio 1999, n. 209 "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili" (in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1999, n. 151).</p>	<p>Recepisce la direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei PCB.</p>
<p>D.M. 25 ottobre 1999, n.471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni" (in S.O. n. 218 alla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999, n. 293)</p>	<p>Definisce i criteri e le procedure per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.</p>
<p>D.L. 30 dicembre 1999, n.500 "Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto" (in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2000, n. 48).</p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2000 il termine per la denuncia degli apparecchi contaminati con PCB previsto dall'art.3, comma 3, DLgs.209/99. Convertito in legge con la legge 25 febbraio 2000, n. 33 (in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2000, n. 48)</p>
<p>D.M. 25 febbraio 2000, n.124 "Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2000, n. 114).</p>	<p>Recepisce la direttiva 94/67/CE sull'incenerimento di oli usati contenenti PCB in concentrazione >25 ppm.</p>
<p>D.M. 11 ottobre 2001 "Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento" (in Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2001, n. 255).</p>	<p>Definisce le condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione e dello smaltimento. Include gli standard analitici per la decontaminazione di PCB definiti nella decisione 2001/68/CE. Riconosce le tecniche di dealogenazione come importante metodologia di decontaminazione da PCB.</p>
<p>Legge 18 aprile 2005, n.62, art.18 "Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorobifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto I, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del"</p>	<p>Stabilisce la calendarizzazione dello smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti (50% entro il 31.12.2005, 70% entro il 31.12.2007 e 100% entro il 31.12.2009), l'obbligo posto in capo a soggetti autorizzati allo stoccaggio ed al trattamento finale di avviare a smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dal loro conferimento nonché l'obbligo di integrare le comunicazioni ex art. 3, DLgs.209/99 con l'indicazione</p>



IL DIRETTORE
(Arch. Sgarbi Antonio)
Piano regionale raccolta e smaltimento PCB



Parchi Territorio e Ambiente
Il COME
Ing. Franco Caracci



loro smaltimento" (In Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005, n. 96)	del programma temporale di smaltimento e l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento.
---	---

Come sopra evidenziato, pertanto, il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n.209 "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriifenili" stabilisce, all'articolo 3, che le Regioni e le Province autonome adottino e trasmettano al Ministero dell'Ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³.

In base a quanto sopra, il competente Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia ha predisposto – in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – il "Piano Regionale per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell'art.4, comma 1, del DLgs.209/99 e dell'art.11, comma 1, della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT" quale adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti in attuazione del DLgs.22/97 e s.m.i. approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 5 aprile 2004 con deliberazione n.216/C. La predetta deliberazione, recante all'oggetto "Emendamento al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art.7 del d.d.l.r. approvato con D.G.R. n.837/C del 7.10.2003 – Piano Regionale per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell'art.4, comma 1, del DLgs.209/1999 e dell'art.11, comma 1, della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT" è stata, successivamente, trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ai fini della successiva approvazione che sarebbe dovuta intervenire congiuntamente al citato Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con l'ex D.G.R. n.837/C del 7.10.2003.

L'intervenuta conclusione della passata legislatura (febbraio 2005) ha comportato, però, la decadenza di tutti i disegni di legge ancora all'esame del Consiglio Regionale. Uno dei disegni di legge decaduti è proprio quello approvato con la citata D.G.R. n.837/C del 7.10.2003 concernente "Norme in materia di gestione dei rifiuti". In conseguenza di quanto sopra, pertanto, sono decaduti anche alcuni emendamenti ad esso collegati e tra questi, quello afferente gli adempimenti in esecuzione delle disposizioni di cui alla Direttiva 96/59/CE anzi richiamata e le specifiche indicazioni pervenute dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione 1999/2263.

Il presente Piano, pertanto, riprende ed aggiorna quanto a suo tempo già approvato dalla Giunta Regionale con l'ex D.G.R. n.216/C del 5 aprile 2004.

Come sopra esplicitato ed in considerazione della necessità di governare il processo di smaltimento e di decontaminazione di tutti gli apparecchi inventariati contenenti PCB presenti sul territorio nazionale, al fine di garantire l'effettivo smaltimento entro il termine del 2010 stabilito dalla direttiva 96/59/CE, il legislatore nazionale, dopo l'approvazione del DLgs.209/99, ha approvato la specifica norma che impone ai detentori degli apparecchi contenenti PCB una pianificazione scadenzata determinando il cronoprogramma di smaltimento degli apparecchi e del PCB in essi contenuto (il sopra richiamato art.18 della legge 18 aprile 2005, n.62).

La descritta disciplina completa l'attuazione della direttiva 96/59/CE, avviata con l'approvazione del DLgs.209/99, garantendo, da un lato, la dismissione graduale delle apparecchiature contenenti PCB e del PCB in essi contenuto e, dall'altro, l'effettivo smaltimento finale entro il termine stabilito del 2010.

In particolare quest'ultimo obiettivo è assicurato, oltre che dai previsti termini di dismissione scadenzata, l'ultimo dei quali è individuato al 31.12.2009, dall'obbligo imposto ai soggetti autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti contenenti PCB di avviare allo smaltimento finale i medesimi rifiuti entro sei mesi dal loro conferimento.

Risultano in tal modo chiariti non solo i passaggi intermedi degli apparecchi contenenti PCB ma anche le destinazioni finali, nel rispetto del termine del 2010 per lo smaltimento definitivo.

L'obbligo di avvio allo smaltimento finale entro il termine semestrale, posto a carico dei soggetti autorizzati allo stoccaggio e il correlato onere di comunicazione degli impianti di destinazione finale degli apparecchi contenenti PCB e del PCB in essi contenuto, consente di eliminare ogni dubbio in ordine al rispetto dei vincoli temporali previsti dalla direttiva 96/59/CE e in ordine all'individuazione degli impianti di smaltimento finale delle apparecchiature stesse.

IL DIRETTORE
(Arch. Sergio Antonio)

Piano regionale raccolta e smaltimento PCB

Parco Territoriale Ambiente Energia
IL COMPONENTE DELLA GIUNTA
Ing. Francesco CARLUCCI



il totale dei singoli elementi di un insieme composito, siano tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni (art. 3, comma 1):

- a) nome ed indirizzo;
- b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
- c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
- d) date e tipi di trattamento o sostituzioni effettuati o previsti;
- e) quantitativo o concentrazione di PCB detenuto;
- f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 216/88.

Appare opportuno evidenziare, inoltre, che il D.P.R. n.216/88, attuativo della Direttiva CEE n.85/467, regola per la prima volta in Italia divieti e limitazioni in materia di immissione sul mercato e di uso nel territorio nazionale dei policlorobifenili e policlorotrifenili, nonché degli impianti ed apparecchi e fluidi che li contengono, riportati nell'allegato al decreto stesso.

Sulla base di quanto disposto dall'art.3, comma 2, del DLgs.209/99, infine, i detentori di apparecchi di cui al citato comma 1 dello stesso articolo che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0.05% e lo 0.005% in peso, sono tenuti a comunicare unicamente:

- a) nome ed indirizzo;
- b) collocazione e descrizione degli apparecchi.

La comunicazione di cui ai citati commi 1 e 2 dell'art.3 del DLgs.209/99 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti (rif. art.3, comma 3).

Relativamente alle apparecchiature soggette ad inventario, come detto, la stessa Direttiva CEE/CEE/CE n.59 del 16.09.1996 ed il connesso Decreto Legislativo n.209 del 22/05/1999 stabiliscono che le regioni si dotino di un "Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'art.3, commi 1 e 2, e dei PCB in essi contenuti" (art.4, comma 1, DLgs.209/99).

Per quanto attiene il lavoro di programmazione sviluppato nel presente Piano, pertanto, di seguito si dà una sintetica descrizione dello stesso, ribadendo che questo è stato svolto in collaborazione con l'ARTA essenzialmente sulla base della seguente articolazione:

- analisi delle comunicazioni di cui all'inventario di cui all'art.4 della direttiva n.59/96 e art.3 del DLgs.209/99;
- richiesta diretta di informazioni dettagliate in ordine alle operazioni di decontaminazione e smaltimento ad un campione rappresentativo di soggetti rientranti nella categoria di quelli soggetti all'obbligo di presentare le comunicazioni dell'inventario ma tenuti a presentare la stessa in forma semplificata;
- richiesta diretta di informazioni ad alcuni soggetti specifici, individuati in quanto particolarmente significativi nel contesto del problema in esame per dimensioni e tipo di attività ovvero della sola ENEL (in Abruzzo, altri grandi detentori, quali AEM, TRENITALIA, TELECOM ecc., non risultano essere in possesso di apparecchi soggetti ad inventario);
- aggiornamento della situazione inerente gli impianti autorizzati nella Regione Abruzzo a gestire rifiuti contenenti PCB;
- analisi dei dati disponibili dei MUD relativi al catasto rifiuti e della documentazione relativa all'esportazione di rifiuti, allo scopo di verificare, in particolare, le destinazioni finali dei rifiuti contaminati da PCB.

Sulla base del suddetto lavoro il presente programma contiene:

- numero di apparecchi inventariati e principali aziende che li detengono;
- quantità di PCB contenuti nelle apparecchiature inventariate con una percentuale di PCB superiore allo 0,05% in peso (500 ppm) e quantità di PCB contenuti negli apparecchi inventariati con percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% (500 ppm) e lo 0,005% (50 ppm) in peso;
- modalità di decontaminazione e di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti;
- impianti di destinazione con indicazione di ragione sociale e ubicazione in Italia e all'estero;
- potenzialità degli impianti autorizzati sul territorio regionale;
- flusso degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti;
- pianificazione scadenzata della decontaminazione e dello smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti sia relativamente agli apparecchi con una percentuale di PCB

(Arch. *[firma]*)

Piano regionale raccolta e smaltimento PCB

Parchi Territorio e Ambiente Energia
IL COMITATO REGIONALE
LA GRUPPA

superiore allo 0,05% in peso (500 ppm), sia relativamente agli apparecchi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% (500 ppm) e lo 0,005% (50 ppm) in peso entro termini più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla Direttiva 96/59/CE.

2.2 - TIPOLOGIE DELLE APPARECCHIATURE SOGGETTE AD INVENTARIO E INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ TOTALE DI PCB IN ESSE CONTENUTO

2.2.1 - Generalità

Le apparecchiature soggette ad inventario possono essere ricondotte sostanzialmente a trasformatori, condensatori, circuiti diatermici, batterie di rifasamento, reostati, reattanze, raddrizzatori, interruttori e fusti. Sulla base delle comunicazioni pervenute all'ARTA - Sezione Regionale Catasto Rifiuti - nella Regione Abruzzo risultano presenti quasi esclusivamente trasformatori e condensatori (99% del totale delle apparecchiature). Inoltre, la gran parte delle apparecchiature presenti nella Regione Abruzzo, è rappresentata da trasformatori e condensatori con valori di concentrazione di PCB compresi tra 50 ppm e 500 ppm (98% del totale delle apparecchiature).

2.2.2 - Dati presenza apparecchiature Enel

L'ENEL Distribuzione S.p.A. ha dichiarato nel 2005 di possedere n.705 apparecchi (nella precedente stesura del presente lavoro, i dati erano riferiti al 2002), quasi tutti trasformatori (poco più del 97%), per i quali la concentrazione di PCB-PCT contenuta nell'olio è compresa fra 50 e 500 ppm in quanto l'azienda ha provveduto a dismettere i trasformatori ed i condensatori con concentrazioni superiori a 500 ppm nel corso delle campagne di dismissione che l'ENEL stessa aveva intrapreso all'indomani dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria.

Distribuzione apparecchiature nelle Province abruzzesi

Provincia	n° apparecchi 2002	n° apparecchi 2005
TERAMO	379	278
PESCARA	184	152
CHIETI	316	205
L'AQUILA	119	70
Totale	998	705

N.B.


ENEL ha dismesso, in realtà, 274 apparecchi e non 293 (differenza tra apparecchi al 2002 ed apparecchi al 2005), in quanto ha ceduto 19 apparecchi alla Ditta Odoardo Zecca s.r.l. di Ortona (CH).

2.2.3 - Dati presenza apparecchiature di altre aziende


Nel seguito, prima di dare - in dettaglio - la situazione quale risulta dalle elaborazioni ARTA, si fornisce l'elenco delle ditte che hanno inoltrato le autodichiarazioni.

Si ritiene utile - inoltre - evidenziare che nella tabella che segue viene riportata la presenza di una batteria di n.18 condensatori (ditta Industrie Tessili di Valfino in località Cancelli, 3, Castilenti - TE) che è stata inserita nell'inventario in quanto la ditta ha denunciato il possesso di tali apparecchi pur non essendovi tenuta, trattandosi di condensatori contenenti circa 1 dm³ di olio contaminato cadauno. Nella precedente stesura del presente piano, la stessa ditta risultava detentrica di una batteria di n.36 condensatori.

~~Parco Territoriale Ambiente Energia
IL COMPONENTE A GRUNTA
ING. FERRI GIAMANICO~~




IL DIRETTORE
(Arch. Sergio Antonio)



Piano regionale raccolta e smaltimento PCB

Prov. (unità locale)	Ditta	Indirizzo sede legale	N. apparecchiature con contenuto in PCB > 500 ppm	N. apparecchiature con contenuto >= 50 > PCB > 500 ppm	Tipologia apparecchio
AQ	Enel	Località Campo di Pile I. Agrilia - Via della Durabotta, 255 00139 Roma	/	19	CO
AQ	Stidustrie International	Via Valsesia, 2/8 Prato Sesia (NO)	/	3	TR
AQ	SPE	Via G. Ruschi, 5 Teramo	/	2	TR
AQ	VEPRAL srl	S. P. Noceca Sarno loc. Fosso Imperatore - Noceca Inferiore	5	/	TR
Totale AQ			5	75	
Prov. (unità locale)	Ditta	Indirizzo sede legale	N. apparecchiature con contenuto in PCB > 500 ppm	N. apparecchiature con contenuto >= 50 > PCB > 500 ppm	Tipologia apparecchio
CH	Abruzzo Recupert	Via Crenonazzo S. Maria Imbaro (CH)	/	1	TR
CH	Caffè Molambo	Via Papa Leone XIII, 34 Chieti (CH)	/	1	TR
CH	Ceramiche Isvon	Via S. Lucia, 188 S. Eusanio del Sangro (CH)	/	1	TR
CH	CIAR AMBIENTE	Contrada Piazzano, 99 Altesse	/	1	TR
CH	COMES	Via Osea Vasto (CH)	/	3	TR






CH	CO.ME.ST.	Località Villa Mariella Guardiarevole (CH)	/	2	TR
CH	Edil Serrano	Via Custozza, 50 Chieti	/	1	TR
CH	Erel	Via Aurili, 1 Chieti Scalo Via della Bufalotta, 255 00139 Roma	/	205	TR
CH	ENI S.p.A.	Piazzale E. Mattei Roma	/	1	TR
CH	General Sider	Via E. Piaggio, 29 Chieti	5	1	Altro
CH	Lactite ex Buzzl Unicum	Via Vittorio Veneto, 30 Solignno (PR)	/	3	CO
CH	Malusa & Cotton & Wool	Via Isonzo, 41 Pescara	/	1	TR
CH	Odonardo Zecca	Via Piave, 133 Pescara	4	34	TR
CH	Partec ITR Tecno Compounds	Via Pirrelli, 6 Ventuno (CO)	1	5	TR
CH	Pillington SIV	Plana S. Angelo, 41 S. Salvo (CH)	/	1	TR
CH	Rocco e Domenico Di Marzio	Via Tirino, 99 Chieti	/	4	TR
CH	Sud srl	Contrada Focè, 30 Rophno (CH)	/	2	TR
CH	San Marco	Zona Ind.le, 223 Lanciano (CH)	/	7	TR
CH	TAUMAT	Zona Ind.le Atesa (CH)	/	1	TR
CH	Vastareto	Via Osea, 67 Vasto (CH)	/	3	TR

Piano regionale raccolta e smaltimento PCB


14




Totale CH						
Prov.	Ditta	Indirizzo sede legale	N. apparecchiature con contenuto in PCB > 500 ppm	N. apparecchiature con contenuto 50 > PCB > 500 ppm	Tipologia apparecchio	
PE	Banca Caripè	Corso Vittorio Emanuele, 102 Pescara	/	1	TR	
PE	Enel Rete Gas	Via Ralale, 118/6 Pescara	/	1	TR	
PE	DI ZIO SPA	Via Matella, 73 Spoltore (PE)	/	1	TR	
PE	G.P. Finanziaria	C.so Zanardelli, 32 Brescia	/	2	Altro	
PE	LAFARGE Adriasabina	Via Saureano, 9 Milano	/	1	TR	Recostato
PE	Rovera Resine	Località B.ia S. Emidio, 102 Alanno (PE)	/	1	TR	
PE	Solvay Solexis	Via Turrali, 12 Milano	/	3	TR	
PE	Unità Sanitaria Locale di Pescara	Via Paolini, 47 Pescara	2	2	TR	
PE	Enel	Via Conte di Ruvo, 5 Pescara Via della Bufalotta, 255 00139 Roma	/	152	TR	
Totale PE			2	165		
Prov.	Ditta	Indirizzo sede legale	N. apparecchiature con contenuto in PCB > 500 ppm	N. apparecchiature con contenuto 50 > PCB > 500 ppm	Tipologia apparecchio	
	Ditta					

15

regionale raccolta e smaltimento PCB





IL DIRETTORE
 IL COORDINATORE
 IL RESPONSABILE
 IL RESPONSABILE
 IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
 (Arch. Sirigi Antonio)

TE	Almpesca	Via Annali, 44 Gulimnova (TE)	/	1	TR
TE	AURORA	Nucleo Ind.le S. Alto Teramo	/	1	TR
TE	Calcestruzzi Tordinno	Via Tirino, 99 Chieti	/	1	TR
TE	CAPPYA	Via G. Fuschi, 5 Teramo	/	6	TR
TE	CIMAR	Lungomare Spalato, 17 Gulimnova (TE)	/	1	TR
TE	Carlton sum	Zona Ind.le S. Alto Teramo	/	1	TR
TE	DI Carliantonio Edilizia	Via G. Fuschi, 5 Teramo	/	2	TR
TE	ECS Italy srl	Via dell'Industria s/n 64014 Teramo	/	1	TR
TE	Industrie Tessili di Valino	Località Cancelli, 3 Castelli (TE)	18	3	18 CO 3 TR
TE	Inerti Morro dorso	Via Tirino, 99 Chieti	1	/	TR
TE	ITALPANNELLI	Strada Provale Bonifican km 13,500 Averano (TE)	1	1	TR
TE	Lateralzi F.lli DI Carliantonio	Zona Ind.le, 58 Teramo	/	1	TR
TE	Metallurgica Abruzzese	Contrada Marhan Citta S. Angelo (TE)	2	2	TR
TE	Pandrol Italia	Zona Ind.le S. Alto Teramo	/	4	CO
TE			/	1	TR

Piano regionale raccolta e smaltimento PCB





2.2.4 – QUANTITA' DI OLI CONTAMINATI IN APPARECCHI ENEL

L'ENEL Distribuzione S.p.A., come evidenziato nel precedente paragrafo 2.3.2, ha dichiarato il possesso di n.705 apparecchi, quasi tutti trasformatori (poco più del 97%), per i quali la concentrazione di PCB - PCT contenuta nell'olio è compresa fra 50 e 500 ppm, in quanto l'azienda ha provveduto a dismettere i trasformatori ed i condensatori con concentrazioni superiori a 500 ppm nel corso delle campagne di dismissione che l'ENEL stessa aveva intrapreso all'indomani dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria.


Poiché l'ENEL si trova in regime di procedura di comunicazione semplificata, non ha dichiarato (non essendovi tenuta), la quantità di olio contenuta negli apparecchi, né tanto meno la relativa concentrazione di PCB - PCT.

Per stabilire, quindi, la quantità di olio detenuta dall'ENEL nel territorio abruzzese, è stato necessario procedere ad una stima, associando la quantità di olio contenuta in ciascun tipo di apparecchio (sulla base delle tabelle definite dall'APAT) al numero di apparecchi di uguali caratteristiche (per i valori di tensione non presenti in tabella è stata effettuata una opportuna interpolazione).

Tab.1 - Trasformatori a bassa potenza

Quantità di olio contenuta nei trasformatori MT/BT*

Potenza kVA	Quantità olio Kg
50	80
100	125
160	134
250	160
400	223
630	365



*errore circa 20% (funzione della marca del trasformatore, tipo, anno di costruzione ecc.)


Tab. 2 - Trasformatori ad alta potenza

Trasformatori AT e MT suddiviso per potenza e relativo peso olio

Potenza Nominale	Peso olio (t)
3 MVA	2,1
4 MVA	4
6 MVA	5
8 MVA	5,5
10 MVA	5
15 MVA	12
20 MVA	11,5
25 MVA	15,5
30 MVA	23
33 MVA	19,2
40 MVA	18,5
60 MVA	26
63 MVA	21,5

Statistica su 529 macchine con olio:

per ogni MVA installato
circa 0,56 t di olio



Parco Territoriale Energia
IL COMPARTIMENTO REGIONALE
Ing. Franco CARAMANICO

IL DIRETTORE
(Arch. Sergio Antonoli)

Piano regionale raccolta e smaltimento PCB



Tab. 3 - Stima Kg di olio e kg di PCB detenuti dall'ENEL

Provincia	n° apparecchi	Kg di olio contaminato stimati	kg PCB stimati 0,005 %	kg PCB stimati 0,05 %
PE	152	34.668	5,89	13,40
TE	278	103.023	9,03	23,17
CH	205	41.747	9,57	20,29
AQ	70	7.310	0,39	3,10
ABRUZZO	705	186.748	24,88	59,96

Poiché gli apparecchi ENEL presenti in Abruzzo presentano valori di concentrazione del PCB - PCT nell'olio in essi contenuto compreso tra 50 ppm e 500 ppm, appare evidente che non è possibile conoscere ciascun singolo dato di concentrazione, ma solo il suo *range* di variazione; sono state fatte, pertanto, due stime: una per la concentrazione minore (50 ppm) e una per la maggiore (500 ppm).

In virtù delle considerazioni sopra esposte, quindi, la quantità di PCB detenuta dall'ENEL varia nel *range* compreso tra i 24,88 Kg e i 59,96 kg, corrispondente ad una quantità di olio contaminato che si stima in circa 145-150 tonnellate \pm 20%, ovvero una quantità che - al massimo - supera di poco le 186 tonnellate (186.748 Kg) di olio contaminato.

Tab. 4 - Dettaglio apparecchi ENEL per tipologia e Provincia

Provincia	Batterie di rifasamento	Circuiti diatermici	Condensatori	Fusti	Interruttori	Rad-drizzatori	Reattanze	Reostati	Trasformatori	Altro	Totale
TERAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	278	0	278
PESCARA	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	152
CHIETI	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	205
L'AQUILA	0	0	19	0	0	0	0	0	48	3	70
Totale	0	0	19	0	0	0	0	0	683	3	686

2.2.5 - QUANTITÀ DI OLI CONTAMINATI IN APPARECCHI DI ALTRE AZIENDE

Anche per quanto attiene alle ditte non produttrici di energia elettrica è necessario ricorrere ad una stima analoga a quella sopra descritta.

In questo caso, però, occorre distinguere le due casistiche possibili:

- apparecchi con concentrazione di PCB > 500 ppm
- apparecchi con concentrazione di PCB compresa tra 50 e 500 ppm

Nel primo caso le dichiarazioni presuppongono la comunicazione contenente la descrizione dell'apparecchio, la sua collocazione, la quantità di olio contaminato detenuta e la concentrazione di PCB contenuta in esso.

Nel secondo caso i dati quantitativi (quantità di olio contaminato e concentrazione di PCB ivi presente) non sono richiesti; in alcuni casi, tuttavia, tali dati sono stati comunicati dalle aziende, per cui la stima che compare di seguito è stata effettuata in parte come già descritto per ENEL, in parte utilizzando i dati dichiarati.

Nella tabelle successive sono riportati i dati significativi emersi dalle comunicazioni.

IL DIRETTORE
(Arch. S. G. G. G. G.)



Tab. 5 - Dati suddivisi per Provincia

PROVINCIA	Dichiaranti	Apparecchi		
	Unità operative	tra 50 e 500 ppm	>500 ppm	Totale
TERAMO	15	27	22	49
PESCARA	9	13	2	15
CHIETI	19	73	10	83
L'AQUILA	3	5	5	10
TOTALE	46	118	39	157

Tab. 6 : Dettaglio apparecchi

APPARECCHIO	QUANTITA'
Batterie di rifasamento	0
Circuiti diatermici	0
Condensatori	25
Fusti	0
Interruttori	0
Raddrizzatori	0
Reattanze	0
Reostati	1
Trasformatori	123
Altro	8
TOTALE	157

Tab. 7 - Dettaglio apparecchi (dati suddivisi per Provincia)

Provincia	Batterie rifas.	Circuiti diat.	Condens.	Fusti	Interr.	Radd.	Reatt.	Reost.	Trasform.	Altro	Totale
TERAMO	0	0	22	0	0	0	0	0	27	0	49
PESCARA	0	0	0	0	0	0	0	1	12	2	15
CHIETI	0	0	3	0	0	0	0	0	74	6	83
L'AQUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
TOTALE	0	0	25	0	0	0	0	1	123	8	157

Dall'esame della tabella che precede si può evincere che la maggior parte delle apparecchiature dichiarate sono rappresentate da condensatori e trasformatori, ovvero:

- i trasformatori rappresentano l' 78,6 %
- i condensatori rappresentano il 15,7 %
- altre apparecchiature il 5,7 %

Anche per quanto attiene alle ditte non produttrici di energia elettrica è necessario ricorrere ad una stima analoga a quella descritta nel paragrafo precedente.



Parco Termiti Ambiente Energia
IL COMITATO PER LA SALUTE
Ing. FRANCESCO CARAMANICO

20

IL DIRETTORE
(Arch. Sorgi Antonio)

Tab. 8 - Stima Kg di olio e kg di PCB per le aziende detentrici.

Provincia	n° apparecchi	Concentrazione PCB > 500 ppm		Concentrazione PCB tra 50 e 500 ppm	
		Kg di olio contaminato dichiarati	kg PCB calcolati	Kg di olio contaminato stimati	Kg PCB stimati
AQ	10	2.116	1.073	2.680	1,3
CH	83	4.618	1.054	12.835	10,1
PE	15	400	4	45.037	18,9
TE	49	2.585	33	8.246	3,0
TOT	157	9.719	2.164	68.798	32,3

Aggregando i dati di ENEL e delle altre aziende detentrici è possibile avere la fotografia ad oggi della distribuzione dei PCB sul territorio regionale.

Di seguito sono riportati i dati significativi relativi allo stato dell'arte in materia di apparecchi contaminati da PCB.


2.2.6 - QUANTITA' COMPLESSIVE OLI CONTAMINATI

Tab. 9 - Dati riassuntivi generali

DATI	ENEL	ALTRE AZIENDE
Dichiaranti	1	46
Apparecchi	705	157
Apparecchi tra 0.005% (50 ppm) e 0.05% (500 ppm) in peso di PCB	705	118
Apparecchi maggiori di 0.05% (500 ppm) in peso di PCB	0	39

Tab. 10 - Dati riassuntivi suddivisi per provincia

PROVINCIA	Dichiaranti	Apparecchi		
	Unità operative	tra 50 e 500 ppm	>500 ppm	Totale
TERAMO	15	305	22	327
PESCARA	9	165	2	167
CHIETI	19	278	10	288
L'AQUILA	4	75	5	80
TOTALE	47	823	39	862




IL DIRETTORE
(Arch. Sorg. Antonio)

Parco Territoriale Energia
IL COMITATO E LA GIUNTA
Ing. Franco CARAMANICO



Tab. 10 - Dati riassuntivi dettaglio apparecchi

APPARECCHIO	QUANTITA'
Batterie di rifasamento	0
Circuiti diatermici	0
Condensatori	44
Fusti	0
Interruttori	0
Raddrizzatori	0
Reattanze	0
Reostati	1
Trasformatori	806
Altro	11
TOTALE	862



Tab. 11 - Dettaglio apparecchi (dati suddivisi per Provincia)


Provincia	Batterie di Rif.	Circuiti Diat.	Cond.	Fusti	Interr.	Radd.	Reatt.	Reostati	Trasf.	Altro	Totale
TERAMO	0	0	22	0	0	0	0	0	305	0	327
PESCARA	0	0	0	0	0	0	0	1	164	2	167
CHIETI	0	0	3	0	0	0	0	0	279	6	288
L'AQUILA	0	0	19	0	0	0	0	0	58	3	80
TOTALE									806	11	862

Dall'esame della tabella 4.3 si evince che la maggior parte delle apparecchiature oggetto di dichiarazione sono rappresentate da condensatori e trasformatori, ovvero:

- i trasformatori rappresentano il 93,5 %
- i condensatori rappresentano il 5,1 %
- altre apparecchiature il 1,4 %

Tab. 12 - Stima Kg di olio e kg di PCB (dati riassuntivi)

Provincia	n° apparecchi	Apparecchi > 500 ppm		Apparecchi tra 50 e 500 ppm	
		Kg di olio contaminato dichiarati	kg PCB calcolati	Kg di olio contaminato stimati	kg PCB stimati
AQ	80	2.116	1.073	9.990	4,4
CH	288	4.618	1.054	54.582	30,4
PE	167	400	4	79.705	32,3
TE	327	2.585	33	111.269	26,2
TOT	862	9.719	2.164	255.456	93,3



Parchi Territorio Ambiente Energia
IL COMPRESARIO E LA GIUNTA
Ing. Fabio CARABIANICO

La quantità di olio contaminato con una concentrazione di PCB superiore a 500 ppm è di quindi di circa 10 tonnellate, detenute in apparecchi detenuti da aziende abruzzesi.

Molto maggiore è la quantità stimata di olio con concentrazioni di PCB compresa tra 50 e 500 ppm, che si aggira intorno alle 255 tonnellate. Di queste il 73% (187 tonnellate) è gestito direttamente da ENEL, il restante 27 % (68 tonnellate) è distribuito fra circa 46 aziende abruzzesi.

3. ANALISI STORICA DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI PCB

Preliminarmente alla previsione dei tempi di raccolta e dismissione delle apparecchiature contenenti PCB soggette ad inventario, appare opportuno effettuare una analisi storica dei quantitativi di rifiuti contenenti PCB smaltiti dai detentori. Il DLgs.22/97 indica tre codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) relativi a rifiuti contenenti PCB ovvero:

- 130101 "Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT";
- 130301 "Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT";
- 160201 "Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT".

Tali rifiuti sono classificati come "rifiuti pericolosi" ai sensi dell'Allegato D.

Dalle dichiarazioni MUD si può valutare la produzione quantitativa dei rifiuti descritti da questi codici dall'anno 1997 al 2003.

Le tabelle che seguono derivano dall'elaborazione dei dati abruzzesi contenuti nei MUD.

In ciascuna tabella è riportata la quantità di ciascun rifiuto prodotta (disaggregata per provincia) e il numero di aziende produttrici del rifiuto stesso.

Dati di produzione rifiuti codici CER 130101, 130301, 160201 relativi all'anno 1997.

Anno 1997	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT (CER 130101)				Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT (CER 130301)				Trasformatori e condensatori contenenti PCB o PCT (CER 160201)			
	Provincia	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)
Pescara	0	0	0	0	0,350	1	0	0	44,860	4	0	0
Teramo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	1	0	0
Chieti	0	0	0	0	0	0	0	0	3,930	2	0	0
L'Aquila	1,794	1	0	0	64,478	1	0	0	103,396	7	0	0
TOT	1,794	1	0	0	64,828	1	0	0	148,188	14	0	0



IL DIRETTORE
G. S. (Antonio)

Parco Territoriale Energia
IL COMITATO DELLA GIUNTA
Ing. Francesco ARAMANDO



Dati di produzione rifiuti codici CER 130101, 130301, 160201 relativi all'anno 1998.


Anno 1998	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT (CER 130101)				Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT (CER 130301)				Trasformatori e condensatori contenenti PCB o PCT (CER 160201)			
	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte
Pescara	0	0	0	0	0,16	2	0	0	4,23	2	0	0
Teramo	0,35	2	0	0	0	0	0	0	3,11	4	0	0
Chieti	0,132	1	0	0	3,57	5	0	0	11,02	1	103,26	2
L'Aquila	0	0	0	0	19,31	2	24,36	1	135,816	8	123,96	1
TOT	0,482	3	0	0	23,04	9	24,36	2	153,17	15	123,96	3

Dati di produzione rifiuti codici CER 130101, 130301, 160201 relativi all'anno 1999.

Anno 1999	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT (CER 130101)				Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT (CER 130301)				Trasformatori e condensatori contenenti PCB o PCT (CER 160201)			
	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte
Pescara	0	0	0	0	0	0	0	0	31,95	3	24,8	1
Teramo	7,59	14	0	0	0	0	0	0	3,47	4	0	1
Chieti	158,10	3	0	0	1,85	4	47,88	1	44,11	3	131,03	2
L'Aquila	0,1	1	0	0	13,57	4	8,34	1	155,53	4	120,65	0
TOT	165,79	18	0	0	15,42	8	56,22	2	235,06	14	245,48	3

Dati di produzione rifiuti codici CER 130101, 130301, 160201 relativi all'anno 2000.


Anno 2000	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT (CER 130101)				Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT (CER 130301)				Trasformatori e condensatori contenenti PCB o PCT (CER 160201)			
	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte
Pescara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teramo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chieti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L'Aquila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Parco Territoriale Abruzzese Energia
IL COMPONENTE DELLA GIUNTA
Ing. Franco CASAMANICO

24

IL DIRETTORE
(Arch. Sargi Antonio)



Pescara	3,011	2	0	0	10	2	0	0	2,72	1	9,47	2
Teramo	4,46	6	0	0	0	0	0	0	2,92	5	0,93	1
Chieti	0	0	0	0	0	0	0	0	46,97	10	1,75	2
L'Aquila	0	0	0	0	0	0	0	0	119,88	7	0,47	1
TOT	7,471	8	0	0	10	2	0	0	172,49	23	12,62	6

Dati di produzione rifiuti codici CER 130101, 130301, 160201 relativi all'anno 2001.

Anno 2001	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT (CER 130101)				Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT (CER 130301)				Trasformatori e condensatori contenenti PCB o PCT (CER 160201)			
	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte
Pescara	0	0	0	0	0	0	0	0	28,42	4	0	0
Teramo	5,5381	10	0	0	1,815	2	0	0	28,753	3	0	0
Chieti	0,781	1	0	0	2,9	2	17,64	1	37,833	9	41,16	1
L'Aquila	1,223	1	0	0	6,351	2	16,28	1	3,785	4	41,44	1
TOT	7,5421	22	0	0	10,926	6	34,12	3	114,801	20	82,6	3

Dati di produzione rifiuti codici CER 130101, 130301, 160201 relativi all'anno 2002

Anno 2002	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT (CER 130101)				Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT (CER 130301)				Trasformatori e condensatori contenenti PCB o PCT (CER 160201)			
	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte
Pescara	0,9	1	0	0	0	0	6,31	2	0	0	0	0
Teramo	0	0	0	0	0,72	1	0	0	0	0	0	0
Chieti	0	0	0	0	2,41	3	0	0	0	0	0	0
L'Aquila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	0,9	1	0	0	3,13	4	6,31	2	0	0	0	0

IL DIRETTORE
Arch. Sergio Antonio

25

Parco Territoriale Ambiente Energia
IL COMITATO REGIONALE LA CHIUNTA
Inc. S. Maria Caporotondo

Dati di produzione rifiuti codici CER 130101, 130301, 160201 relativi all'anno 2003

Anno 2003	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT (CER 130101)				Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT (CER 130301)				Trasformatori e condensatori contenenti PCB o PCT (CER 160201)			
	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta in unità locale (t)	n. ditte	Quantità prodotta fuori unità locale (t)	n. Ditte
Pescara	0,28	1	0	0	0,34	1	0	0	0	0	0	0
Teramo	0	0	0	0	1,4	1	0	0	0	0	0	0
Chieti	0	0	0	0	0,66	2	1,26	1	0	0	0	0
L'Aquila	0,21	1	0	0	14,76	2	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0,49	2	0	0	16,99	6	1,26	1	0	0	0	0

Dati riassuntivi

Anno	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT (CER 130101) Quantità totale prodotta (t)	Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT (CER 130301) Quantità totale prodotta (t)	Trasformatori e condensatori contenenti PCB o PCT (CER 160201) Quantità totale prodotta (t)
1997	1,794	64,828	152,188
1998	0,482	47,4	381,396
1999	165,793	71,649	511,563
2000	7,471	10	185,1059
2001	7,5421	44,986	181,391
2002	0,9	9,44	/
2003	0,49	18,24	/


L'analisi delle dichiarazioni MUD ha, altresì, evidenziato che dal 1997 al 2003 sul territorio regionale non è stato effettuato alcun trattamento sui rifiuti descritti dai codici 130101, 130301, 160201, se non lo stoccaggio provvisorio.

Nella tabella seguente sono riportate le ditte che hanno effettuato lo stoccaggio provvisorio, i codici e le quantità dei rifiuti trattati per ciascun anno.



Parco Tecnologico dell'Energia
IL COMITATO REGIONALE
Via Roma, 100 - 66100 L'AQUILA

IL DIRETTORE
(Arch. Sergi Antonio)



Stoccaggio provvisorio

Anno	Ditta	Rifiuti stoccati (t)	Codice CER
2003	SEAB	1,62	130301
	Irofer	0,44	130301
2002	—	—	—
2001	S.E.A.B. SRL	0,0049	160201
	S.E.A.B. SRL	0,36	160201
2000	S.E.A.B. SRL	2,29	160201
1999	D.G.M. SRL	0,02	130101
1998	—	—	—
1997	—	—	—



4. GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ESISTENTI IN ABRUZZO

Nel territorio regionale non sono ubicati impianti di trattamento/smaltimento di apparecchi contaminati da PCB (né di trattamento termico né di dealogenazione).

Risultano operanti esclusivamente gli impianti indicati nella successiva tabella. Tali impianti effettuano lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi, tra i quali sono ricompresi quelli in questione. Nella colonna A è indicata la provincia presso la quale è ubicato l'impianto, nella colonna B la denominazione della ditta autorizzata, nella colonna C l'oggetto dell'autorizzazione, nelle colonne D, E ed F gli estremi dell'atto autorizzatorio, nella colonna G sono indicati i codici CER di cui all'autorizzazione posseduta (limitatamente ai PCB, ovviamente) e nella colonna H sono indicate le potenzialità di stoccaggio riferite al complesso dei rifiuti per le quali le ditte stesse sono state autorizzate (in altre parole, le capacità di stoccaggio sono riferite anche ad altri rifiuti non contaminati da PCB).


Stante il quantitativo di PCB presente in Abruzzo, appare del tutto inessenziale indicare la capacità di stoccaggio delle predette Ditte relativamente ai PCB in quanto la capacità complessiva annua è di gran lunga superiore al fabbisogno (offerta di stoccaggio pari ad alcune migliaia di tonnellate/anno a fronte di una domanda - come visto - stimata in circa 265 tonnellate complessivamente ovvero compresi gli apparecchi inventariati con concentrazione di PCB > 500 ppm per 10 tonnellate e gli apparecchi inventariati con concentrazione di PCB compresa tra 50 e 500 ppm per 255 tonnellate).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	CH	S.E.A.B. s.r.l. Strada dell'Acquedotto, 4 Chieti	Proroga autorizzazione regionale DGR 328/1998; prorogata con DGR 98/2001 per stoccaggio provvisorio batterie esauste e rifiuti pericolosi e non pericolosi in Chieti, via Carlo Forlani	Ordinanza	16	18.2.03	130101 130301 160201	300 t/g
2	CH	idem	Proroga autorizzazione regionale DGR 329/1998; prorogata con DGR 98/2001 per stoccaggio provvisorio batterie esauste e rifiuti pericolosi e non pericolosi in Chieti, via dell'Acquedotto, 4	Ordinanza	15	18.2.03	130101 130301 160201	
3	CH	Ecoacnatica s.r.l. Via Tirino, 15 Chieti (Ex Europambiente s.r.l.)	Rinnovo autorizzazione DGR 655/1998, già prorogata con DGR 98/2001 per stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	Ordinanza	86	2.1.02	130101 130301 160109 160209 160210 170902	1000 t/g con limite annuale di 20.000 t
4	CH	C.I.A.F. Ambiente s.r.l. C.da Piazzano, 89 Atessa (CH)	Ordinanza DF3/15 del 21.7.2000, prorogata con ordinanza DF3/38 del 22.4.2003 stoccaggio rifiuti speciali	Ordinanza	65	25.7.03	130101	2.000 t anno
5	TE	Metallferro s.r.l. Zona Industriale Castelmuro Vomano di	DGR 2929/97 stoccaggio e trattamento rifiuti speciali	Ordinanza	83	19.11.02	160210	15.000 t anno

IL DIRETTORE
(Arch. Sergio Antonio)

27

Parchi Territoriali e Ambiente Energia
IL CCAT... LA GIUNTA
ING. F...




6	TE	Castellalto (TE) DIBA Metalli s.r.l. Via Pisa, 8 Giulianova (TE) (Ex Metalltel)	Stoccaggio provvisorio, messa in riserva, selezione e cernita di rifiuti pericolosi	Ordinanza	96	8.11.03	160210	300 t anno
7	PE	ITROFER s.r.l. Via Regina Margherita, 19 Pescara	Stoccaggio provvisorio rifiuti speciali pericolosi e non in c.da Foreste Comune di Montesilvano (PE)	Ordinanza	36	16.01.01	130101	7,5 t anno


5. DESTINAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER LO SMALTIMENTO

Poiché in Abruzzo non sono ubicati impianti di trattamento/smaltimento (*termodistruzione o dealogenazione*) dei rifiuti in questione, si forniscono – nel seguito – notizie circa il destino finale degli oli contenenti PCB e delle apparecchiature da questi contaminate attraverso le successive tabelle che, a partire dalle dichiarazioni MUD del quadriennio di riferimento (2000 – 2003), esplicitano i quantitativi ed il destino degli apparecchi e degli oli smaltiti.

Rifiuti contenenti PCB (CER 130101, 160201, 130301) consegnati fuori Regione – 2000					
DITTA	Comune	Provincia	Regione	Quantitativi consegnati (t)	%
Ecoservice	Corridonia	Macerata	Marche	4	
Giustozzi	Montecassiano	Macerata	Marche	0,3	
ORIM	Macerata	Macerata	Marche	12	
Totale Regione Marche				16,3	6,3
Ecocentro	Pomezia	Roma	Lazio	31	
Totale Regione Lazio				31	11,6
Petroltecnica	Coriano	Rimini	Emilia Romagna	1	
Totale Regione Emilia Romagna				1	0,4
VL.Bi.	Piancogno	Brescia	Lombardia	57,5	
Totale Regione Lombardia				57,5	22,2
Decoman	San Pietro Mosezzo	Novara	Piemonte	152,2	
Elma	Moncalieri	Torino	Piemonte	1,1	
Totale Regione Piemonte.				153,2	59,1
TOTALE				259	

Rifiuti contenenti PCB (CER 130101, 160201, 130301) consegnati fuori Regione – 2001					
DITTA	Comune	Provincia	Regione	Quantitativi consegnati (t)	%
Ecoservice	Corridonia	Macerata	Marche	0,45	
ORIM	Macerata	Macerata	Marche	26	
Totale Regione Marche				26,45	11,0





Ecocentro	Pomezia	Roma	Lazio	93	
<i>Totale Regione Lazio</i>				93	38,8
VLBi.	Piancogno	Brescia	Lombardia	5	
<i>Totale Regione Lombardia</i>				5	2,1
Decoman	San Pietro Mosezzo	Novara	Piemonte	43	
Elma	Moncalieri	Torino	Piemonte	72	
<i>Totale Regione Piemonte</i>				115	48,1
				239,45	

Rifiuti contenenti PCB (CER 130101, 160201, 130301) consegnati fuori Regione - 2002					
DITTA	Comune	Provincia	Regione	Quantitativi consegnati (t)	%
ORIM	Macerata	Macerata	Marche	0,56	64,3
<i>Totale Regione Marche</i>				0,56	
NLECO. SPA	Roma	Roma	Lazio	0,31	25,7
<i>Totale Regione Lazio</i>				0,31	
				0,87	

Rifiuti contenenti PCB (CER 130101, 160201, 130301) consegnati fuori Regione - 2003					
DITTA	Comune	Provincia	Regione	Quantitativi consegnati (t)	%
Vidori Servizi Ambientali	Treviso	Treviso	Veneto	1,4	87,5
<i>Totale Regione Veneto</i>				1,4	
Ecocentro	Pomezia	Roma	Lazio	0,2	12,5
<i>Totale Regione Lazio</i>				0,2	
				1,6	

L'analisi dei dati sopra riportati, mostra come oltre il 50% dei rifiuti sia smaltita in Piemonte, circa il 25% nel Lazio, il 12% circa in Lombardia, poco meno del 9% nelle Marche ed una percentuale trascurabile in Emilia Romagna e Veneto.


Allo stato attuale, pertanto, si può ipotizzare che - ove le condizioni particolari, generali, sostanziali ed al contempo restino pressoché inalterate fino ad oltre il 2010 - le circa 265 t di rifiuti contenenti PCB sopra stimate (derivanti dalla dismissione delle apparecchiature inventariate) potrebbero trovare il seguente destino:

IL DIRETTORE
(F. S. Sola Antonio)

29

IRIS. F. S. S. CARAMANICO





Regione di destinazione dei rifiuti nel biennio di riferimento 2000-2001	Percentuale di smaltimento nel quadriennio di riferimento 2000-2003
PIEMONTE	53,6
LAZIO	24,9
LOMBARDIA	12,4
MARCHE	8,6
VENETO	0,3
EMILIA ROMAGNA	0,2

La stima trascura quella parte di olio contaminato da PCB che viene bonificata attraverso il processo di dealogenazione e che quindi non deve essere dichiarata con il MUD.

Anche il dato MUD relativo ai rifiuti di che trattasi in ingresso in Abruzzo per circa 3 t nell'anno 2000 può ritenersi del tutto trascurabile e, quindi, non viene analizzato.

Appare necessario far presente che non possono essere fornite indicazioni puntuali circa il destino finale dei fluidi contaminati da PCB e degli apparecchi che li contengono in virtù delle seguenti considerazioni:

- la gestione di queste tipologie di rifiuti (speciali pericolosi) fa essenzialmente capo alle iniziative ed alle attività di soggetti privati;
- il contesto programmatico nel quale si deve muovere la Regione rispetto a tali rifiuti, pertanto, non può porsi in contrasto con le vigenti norme nazionali e comunitarie circa la libera circolazione (sull'intero territorio europeo) di merci, capitali, persone e servizi indicando - oggi - gli impianti di smaltimento che dovranno essere - in futuro - utilizzati;
- in altre parole, a ciascun produttore di tali rifiuti non può essere negata - in alcun modo - la possibilità di utilizzare l'impianto di smaltimento che - in "quella" particolare situazione - risulti economicamente più vantaggioso per la propria attività.

In conclusione e alla luce delle considerazioni su esposte, la Regione Abruzzo, di concerto con i propri organi di controllo (in particolare l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e le Province), vigilerà - al massimo grado - perché siano rispettati:

- i tempi di dismissione dei fluidi contenenti PCB e delle apparecchiature che li contengono;
- le modalità trattamento e separazione dei rifiuti contaminati;
- la corretta gestione degli stessi con particolare attenzione al loro destino finale.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

6.1 - Generalità

L'emanazione del DLgs.209/99, integrato con le indicazioni fornite dal Decreto di attuazione dell'11.10.2001, ha finalmente aperto la strada ad una auspicabile completa eliminazione del PCB nel nostro Paese.


Tuttavia, occorre evidenziare come a tutt'oggi esistano ancora molte incertezze operative che possono compromettere il raggiungimento del risultato atteso nei termini fissati dal DLgs.209/99.

Il rischio ambientale è davvero notevole - dopo oltre vent'anni dalla presa di conoscenza del problema - per possibili incidenti o per alienazioni incontrollate del PCB, nonostante le sanzioni previste.

Per far fronte a tale situazione il CT10 del CEI, a cui è delegato il compito istituzionale di "preparare specifiche di prodotto, nonché guide di manutenzione e di uso per materiali isolanti liquidi e gassosi", ha emanato (Novembre 2002) la Nuova Norma CEI 10-38, recante la "Guida tecnica per l'inventario, il controllo, la gestione, la decontaminazione e lo smaltimento di apparecchiature elettriche e liquidi isolanti contenenti PCB", al fine di fornire un ausilio ai detentori, agli operatori ed ai manutentori circa il corretto adempimento degli obblighi previsti dal DLgs.209/99, chiarendone i principali elementi di incertezza.


Lo scopo ed i principi ispiratori della nuova Norma CEI risultano:

- riduzione del rischio per i lavoratori, la salute pubblica e l'ambiente, derivante da anomalie o guasti degli apparecchi che possono originare, incendio o perdita di prodotti pericolosi e persistenti;
- applicazione "a regola d'arte" delle "migliori tecniche" e metodologie di sicurezza disponibili; privilegiando criteri di prossimità, auto sufficienza e recupero funzionale;



Paolo Jannone, Presidente Energia
 IL COMPRESSE LA GIUNTA
 Ing. Paolo CARRAMANICO

IL DIRETTORE
 (Arch. Sergio ARONNI)



- c) fattibilità tecnica ed economica delle attività suggerite o imposte dalla normativa vigente, nel tempo previsto.

Inoltre, sempre come prescrizione di carattere generale, la Norma CEI 10-38 richiede che la gestione delle apparecchiature e dei liquidi isolanti contaminati da PCB debba preferibilmente essere sviluppata in conformità ai criteri di "Analisi del Ciclo di Vita" (*LCA: Life Cycle Assessment* e *LCF A: Life Cycle Financial Analysis*), in corso di adozione a livello europeo per le apparecchiature elettriche ed elettroniche ed ai criteri di valutazione del rischio adottati a livello internazionale (*ISO Guide 73: Risk Management*).

Onde non ingigantire il problema scaturito dalla nuova definizione data dall' Art.2 del dal DLgs. 209/99 al PCB (comprendente ora anche la famiglia dei PCBT non precedentemente considerata), la Norma CEI 10-38 ha chiarito che le analisi effettuate anche prima dell'entrata in vigore del citato Decreto debbono ritenersi idonee, in quanto in Italia l'impiego dei PCBT (oli sintetici, commercialmente denominati U gilec) è stato pressoché nullo e comunque i metodi di analisi a suo tempo utilizzati avrebbero comunque messo in evidenza la presenza di tali sostanze.

La stessa Norma CEI 10-38, ha inoltre confermato la validità dei risultati delle determinazioni dei contenuti di PCB ottenute nel passato in Italia con metodi, derivati dalle norme americane ASTM (D4059-83) ed EPA (600/4.81.045 del 1982), diversi da quelli indicati dal Decreto di attuazione dell'11/10/2001.

Sempre al fine di contenere le dimensioni del problema introdotte dall'art.2 del DLgs.209/99 che considera come contaminati da PCB tutti gli apparati a meno che "non sussistano fondati motivi di presumere il contrario", la Norma CEI 10-38 ha chiarito che un apparecchio elettrico può essere considerato come "non contenente PCB" qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- l'apparecchio è stato costruito dopo il 1990 e non ha subito interventi di manipolazione del fluido dielettrico o rabbocco con oli contenenti PCB;
- l'apparecchio è stato acquistato munito di un certificato del costruttore che garantisca l'assenza di PCB e non ha subito interventi di manipolazione del fluido dielettrico o rabbocco con oli contenenti PCB;
- si disponga di determinazioni analitiche di laboratorio che abbiano evidenziato una concentrazione di PCB non superiore a 50 mg/kg.

Nello specifico, gli aspetti più importanti trattati dalla Norma CEI 10-38 riguardano soprattutto i trasformatori contaminati da PCB, per i quali vengono stabiliti i tipi e la frequenza dei controlli da effettuarsi per garantirne il "buono stato funzionale" al fine di poterli mantenere in esercizio sino al termine della vita operativa nel rispetto del DLgs.209/99.

La Norma CEI 10-38, infatti, stabilisce che il "buono stato di funzionamento" di un trasformatore può essere attestato sotto le seguenti condizioni:

- siano effettuate ispezioni periodiche, almeno annuali, eseguite da personale debitamente formato mirate ad accertare lo stato funzionale del trasformatore i cui esiti siano idoneamente documentati;
- siano effettuati i controlli e le prove previste dalle Norma CEI (Guida CEI 10), eseguite da personale esperto.

Di rilievo è la circostanza che la Norma CEI 10-38 richiede anche l'esecuzione di prove sul fluido dielettrico per i comuni trasformatori da distribuzione contaminati da PCB, che invece possono non essere eseguite - sempre secondo l'attuale Edizione della Guida CEI 10 - poiché ritenute antieconomiche per tale categoria di macchine se isolate con oli non contaminati da PCB.


Rimangono esentati dall'obbligo di eseguire tali prove sui trasformatori da distribuzione i grandi Esercenti, purché possano fornire, al fine di attestare il "buono stato funzionale", valutazioni di tipo statistico sul degrado, sui guasti e sui rischi (Risk Assessment), gestite da Tecnici qualificati, basate su un numero di esemplari di trasformatori significativo e sotto la condizione che tali

Detentori abbiano pianificato un progressivo programma di decontaminazione o smaltimento di tali macchine.

Sempre la nuova Norma CEI introduce per le macchine contaminate da PCB l'obbligo per tutti i detentori di mantenere un registro (*Maintenance Report*) che nel tempo amoveri le attività di ispezione, controllo e manutenzione effettuate nel tempo, al fine soprattutto di disporre di una evidenza documentale del rispetto delle prescrizioni normative e legislative.

Si ritiene importante che siano stati introdotti dei criteri normativi del CEI sui quali basarsi per attestare il "buono stato funzionale" richiesto dal DLgs.209/99 per i trasformatori, soprattutto per quelli da

(Arch. Sp. di Antonio)



distribuzione.

In assenza di tali criteri, infatti, sarebbe risultato arduo preventivamente riscontrare, su basi oggettive, il buono stato di funzionamento del trasformatore e la conformità del dielettrico in esso contenuto alle Norme del CEI.

Si rammenta che in assenza di tale certezza e, conseguentemente, nell'impossibilità di provvedere alla comunicazione prevista dall' art.5 del DLgs.209/99 i trasformatori contenenti PCB "... devono essere immediatamente decontaminati".

La Norma CEI 10-38, peraltro, ribadisce l'importanza che siano privilegiati i processi di decontaminazione degli apparati contenenti PCB rispetto a quelli di smaltimento in quanto tali tecnologie risultano "pienamente rispondenti ai principi prioritari di sicurezza, prossimità, autosufficienza e riutilizzo funzionale".

D'altra parte le tecnologie di decontaminazione sono ormai note, disponibili ed ampiamente collaudate. Tali tecnologie consentono la rimozione del cloro presente nelle molecole di PCB, convertendole in composti non pericolosi e maggiormente biodegradabili.

Con ciò è possibile la detossificazione dei PCB ed il recupero del liquido isolante stesso in precedenza contaminato da PCB che non è più da considerare una sostanza o un rifiuto classificabile come PCE.

Tra tali tecniche di decontaminazione, di grande rilievo risultano i processi *on site* a circuito chiuso, senza svuotamento degli apparati, che garantiscono la decontaminazione delle apparecchiature elettriche e dei liquidi isolanti in esse contenuti contaminati da PCB senza la contestuale generazione del "rifiuto PCB" e limitano drasticamente la possibilità di incidenti ambientali.

In Italia, tra l'altro, tali impianti di decontaminazione del PCB risultano già esistenti con capacità stimate in circa 5.000 tonnellate/anno e, dunque, almeno in linea tendenziale in grado di poter garantire il conseguimento dell'importante obiettivo fissato dal DLgs.209/99 per l'anno 2010, senza necessità di creare sul territorio impianti di smaltimento ad oggi pressoché inesistenti e di difficile e poco remunerativa realizzazione ove si tenga conto dei modesti quantitativi di rifiuti da trattare e che gli stessi, peraltro, tendono e - vieppiù - tenderanno a diminuire in relazione alle scadenze di legge ed alla obsolescenza degli apparecchi.

In tal senso giova ricordare che fu proprio l'Italia, carente di impianti per la termodistruzione del PCB, a sostenere nella fase di approvazione della Direttiva CE 96/59 la necessità di includere nella stessa le attività di dealogenazione del PCB.

È del tutto evidente che se la strategia della decontaminazione non viene privilegiata rispetto allo smaltimento, stante la carenza in Italia di quest'ultimi impianti, diviene concreto il rischio di spostare i pericoli di inquinamento verso altri Paesi e, prevedibilmente, verso quelli ove vigono prescrizioni ambientali meno restrittive rispetto all'Italia. Si ricorda qui che già nel 1994, alcune associazioni ambientaliste avevano sollecitato il Governo italiano a far cessare le esportazioni di rifiuti (PCB) presso l'impianto Rechem di Potytool. Analogamente il Governo finlandese da anni ha vietato qualunque forma di importazione di rifiuti pericolosi dall'Italia.

Allo scopo di poter meglio pianificare i programmi di decontaminazione, la nuova Norma CEI 10-38 nell' Allegato C indica di riportare sempre nelle comunicazioni biennali ai fini degli inventari il quantitativo di PCB ed il grado di contaminazione, dati questi che invece secondo il DLgs.209/99 sono solo richiesti per gli apparecchi che contengono fluidi con un grado di contaminazione superiore a 500 ppm. La Norma CEI 10-38 chiarisce poi che il contenuto di PCB da indicare nelle schede per l'inventario deve intendersi come "la massa complessiva del liquido isolante contenuto nell'apparecchio", in accordo con la nuova definizione di PCB data dall' art. 2 del DLgs.209/99.

Per dovere di completezza si evidenzia poi che la nuova Norma CEI 10-38 ha meglio chiarito alcuni rinvii ad altre Norme CEI da parte del Decreto di attuazione dell' 11/10/2001 con particolare riferimento alla Norma CEI 10-1 che non è la "Guida per il controllo e il trattamento degli oli minerali isolanti in servizio nei trasformatori e nelle apparecchiature elettriche".

La Norma CEI 10-1 tratta invece gli oli isolanti nuovi e non quelli presenti in macchinario in esercizio.

Le Norma CEI 10-38 chiarisce poi che la Norma CEI 11-19 "Installazione ed esercizio di trasformatori e di apparecchi contenenti Askarel" (1984) sempre richiamata dal Decreto dell'11/10/2001 è stata abrogata dal CEI in data 1/3/1999 e sostituita dalle Norme CEI 14-19 EN 50195 (1997) e CEI 14-20 EN 50225 (1997).

A chiusura del presente paragrafo, infine, giova precisare che la nuova Norma CEI 10-38 "Guida tecnica per l'inventario, il controllo, la gestione, la decontaminazione e/o lo smaltimento di apparecchiature elettriche e



Parco Tecnologico Avanzato Energia
IL COMITATO REGIONALE DELLA GIUNTA
Ing. PASCAL CARABANICO

IL DIRETTORE
(Arch. Sordani Antonio)

liquidi isolanti contenenti PCB", su proposta italiana (accolta dagli altri Paesi della Comunità Europea), ha iniziato l'iter per diventare una norma internazionale (CENELEC) valida in tutte le Nazioni della stessa CE. Lo smaltimento delle apparecchiature e degli oli contenenti PCB è realizzato nel rispetto della normativa sui rifiuti (DLgs.22/97 e successive modifiche) così come ribadito dall'art.7 del DLgs.209/99. Di seguito si illustrano le principali metodologie di decontaminazione e smaltimento utilizzate desunte, in particolare, dalla Norma CEI 10-38 del settembre 2002 "Guida tecnica per l'inventario, il controllo, la gestione, la decontaminazione e/o lo smaltimento di apparecchiature elettriche e liquidi isolanti contenenti PCB" cui si rinvia per completezza.

I processi di decontaminazione possono essere applicati sia presso un insediamento attrezzato, diverso dal sito di ubicazione delle apparecchiature contenenti PCB ("off-site"), sia presso il sito di ubicazione delle stesse ("on-site").

L'applicazione off-site è condizionata dalla possibilità tecnica ed economica di movimentazione e trasporto in sicurezza, degli apparecchi e dei liquidi contenenti PCB.

Le tecniche di decontaminazione disponibili sono diverse. Nel seguito vengono illustrate quelle attualmente più diffuse.

6.2 - Processi di tipo fisico basati sulla sostituzione del liquido isolante (Refilling)

Le tecniche più tradizionali consistono nella sostituzione del liquido isolante contenente PCB, con liquido isolante nuovo, non contenente PCB, con proprietà compatibili con il tipo di apparecchio.

6.3 - Processi di tipo chimico basati sulla dealogenazione dei PCB nel liquido isolante

I processi chimici di decontaminazione di apparecchiature e liquidi isolanti contaminati da PCB hanno generalmente per obiettivo la rimozione del cloro presente nelle molecole del bifenile e la sua conversione in composti a maggiore biodegradabilità e non pericolosi.

I principali processi chimici attualmente disponibili sono:

- processi di dealogenazione con sodio, litio e derivati;
- processo di dealogenazione con polietilenglicole e idrossido di potassio;
- processo di dealogenazione in circuito chiuso con l'utilizzo di un reagente solido.

In ordine al corretto svolgimento delle operazioni di decontaminazione occorre evitare che la presenza di materiali porosi negli apparecchi di cui trattasi determini il verificarsi di concentrazioni residue di PCB nel liquido isolante dopo la decontaminazione. Quest'ultima deve pertanto essere estesa anche ai suddetti materiali.

6.4 - Metodologie e tecniche di decontaminazione e smaltimento dei rifiuti

Le tecniche di maggiore interesse per l'eliminazione dei PCB usati e degli apparecchi contenenti PCB destinati allo smaltimento possono essere distinte in funzione delle finalità tra processi di recupero dei materiali e tecniche di smaltimento.

È importante rilevare che il recupero riguarda solamente i contenitori e le apparecchiature contaminate, e non gli oli contenenti PCB che possono essere avviati solo ad operazioni di smaltimento. L'applicabilità di questi processi è condizionata, più che da vincoli tecnici, dal bilancio economico tra il costo della decontaminazione ed i minori oneri di smaltimento finale, rispetto agli oneri derivanti dallo smaltimento del rifiuto tal quale.

6.5 - Processi di recupero dei materiali

Sono processi di tipo chimico e chimico-fisico finalizzati a detossificare il rifiuto, rimuovendo i composti organo-alogenati, modificandone le caratteristiche di pericolosità, ed, in definitiva, facilitando le successive operazioni.

Le principali tecnologie, consolidate e affidabili, che hanno trovato largo impiego a tale scopo, sono le stesse descritte precedentemente al punto 2.1 per gli apparecchi e liquidi in uso.

6.6 - Tecniche di smaltimento

IL DIRETTORE
(Ar. n. Sordani Antonio)



33

Parere Tecnico
IL COMPTON CA GIUNTA
Ing. F. S. SARAMANICO



Lo smaltimento consiste nell'eliminazione degli apparecchi e dei liquidi isolanti contenenti PCB, per i quali, senza preventivamente realizzare operazioni mirate alla riduzione della pericolosità e/o della quantità del rifiuto. Esso viene effettuato tramite incenerimento.

Quest'ultima è la tecnica più appropriata per lo smaltimento, come indicata dall'art.7, comma 7 del DLgs.209/99, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 1994 che disciplina l'incenerimento dei rifiuti pericolosi.

7. FABBISOGNO IMPIANTISTICO PER LA DECONTAMINAZIONE E LO SMALTIMENTO

Per "raggiungimento degli obiettivi" di cui all'art.4, comma 2 del DLgs.209/1999, si dovrebbe intendere la realizzazione e l'esercizio, sul territorio regionale, di un numero di impianti sufficiente ad assicurare una corretta gestione delle operazioni di decontaminazione e smaltimento dei rifiuti di cui trattasi.

Ciò, tuttavia, nella realtà abruzzese non appare né economicamente né tecnicamente fattibile e le considerazioni che seguono – sostanzialmente – danno ampia dimostrazione di tale assunto ovvero che in Abruzzo appare pressoché impossibile programmare la realizzazione e l'esercizio dell/i necessario/i impianto/i dedicati al trattamento dei PCB e degli apparecchi da questi contaminati.


Preliminarmente occorre evidenziare che l'analisi storica dei dati MUD (unica fonte di dati disponibile), pur rappresentando solo in maniera approssimativa lo stato dell'arte (è noto che ciascun MUD – come qualsiasi altro dato – può contenere errori, imprecisioni, omissioni ecc. non sempre facilmente verificabili) è sostanzialmente, però, l'unica realtà disponibile e, quindi, utilizzabile ai fini della pianificazione di che trattasi.

La situazione pregressa pur con i limiti sopra evidenziati, tuttavia, permette di evidenziare che uno degli aspetti (forse il più importante) che rende inidonea ed inattuale la scelta di prevedere e programmare la realizzazione e la gestione di un impianto di dealogenazione o di smaltimento di PCB è connesso – sostanzialmente – alla scarsità di rifiuti da trattare/smaltire, quantità che, in aggiunta, tende/tenderà sempre più a diminuire.

La situazione "futura", infatti, pur presentandosi con connotazioni non certe (discende, infatti, esclusivamente da stime che – fatta eccezione per quanto attiene della data di dismissione degli apparecchi contenenti PCB in quantità superiori a 500 ppm che, però, rappresentano soltanto una piccola percentuale del totale degli apparecchi presenti in regione) evidenzia – come detto – il dato saliente che emerge dalla realtà regionale, ovvero la scarsità di rifiuti da trattare/smaltire e ciò, sostanzialmente, impedisce non solamente di programmare la realizzazione e l'esercizio di impianti regionali ma anche di fornire una ragionevole ipotesi programmatica relativa allo smaltimento in idonei impianti extra regionali.

Infatti, ad eccezione degli apparecchi detenuti da ENEL (683 trasformatori contenenti olio con concentrazione di PCB compresa tra 50 ppm e 500 ppm; si ricorda che l'ENEL detiene anche 22 altri apparecchi: condensatori ecc.) per i quali la Regione Abruzzo – nell'immediato futuro – intende attivare un apposito specifico accordo di programma con il detentore, i restanti apparecchi sono detenuti da 46 aziende operanti in Abruzzo e ciò evidentemente "sconsiglia" la previsione o la "promozione" di specifici impianti di trattamento/smaltimento in virtù delle considerazioni che di seguito si riassumono:

- la quantità di olio contaminato con una concentrazione di PCB superiore a 500 ppm (dismissione entro il 31.12.2010) è di circa 10 tonnellate ed è presente esclusivamente in apparecchi detenuti da poche decine di aziende – nessuna delle quali coincidente con i grandi detentori – operanti in Abruzzo (nessuno di tali apparecchi, infatti, fa capo ad ENEL, RFI, TELECOM ecc.); la quantità stimata di olio con concentrazione di PCB compresa tra 50 e 500 ppm, invece, si aggira intorno alle 255 t, distinte in:
 - 186 t (circa il 73%) è gestito direttamente da ENEL;
 - 69 t (il restante 27%) è distribuito fra n.46 aziende operanti in Regione;
 ma la gran parte dello stesso è contenuto in trasformatori la cui data di dismissione coincide con il termine di vita utile di tali apparecchiature;
- la gestione di queste tipologie di rifiuti (speciali pericolosi) fa essenzialmente capo alle iniziative ed alle attività dei soggetti privati interessati (detentori, eventuali intermediatori, trasportatori, smaltitori ecc.) e quindi, sostanzialmente ad un mercato di natura privatistica. Si ritiene possa considerarsi una eccezione (per il numero di apparecchi detenuti, non per la natura giuridica





dell'azienda) la situazione legata ai trasformatori detenuti dall'ENEL per i quali – però – come detto la Regione intende sottoscrivere un accordo di programma;

- il contesto programmatico nel quale si deve muovere la Regione rispetto a tali rifiuti, pertanto, non può porsi in contrasto con le vigenti norme nazionali e comunitarie circa la libera circolazione (sull'intero territorio europeo) di merci, capitali, persone e servizi;
- la Regione, in altri termini, non può indicare – oggi – gli impianti di smaltimento che dovranno essere – in futuro – utilizzati da privati e ciò è tanto più vero ove si tenga conto che sul territorio regionale non sono ubicati impianti di smaltimento di tali rifiuti né – probabilmente – ve ne saranno in futuro stanti i modesti quantitativi (circa 70 tonnellate) detenuti da aziende abruzzesi (l'ENEL, ovviamente, fa caso a se in quanto i quantitativi di oli contaminati presenti nei propri apparecchi li continuerà, probabilmente, a smaltire attraverso gli impianti fiduciari di cui si è già servita o già si serve anche se fosse stato già sottoscritto il predetto accordo di programma, col quale saranno concordati - con la Regione - i tempi di dismissione delle apparecchiature) e, soprattutto, l'indeterminazione legata alla dismissione degli apparecchi medesimi (si ricorda che solamente una decina di tonnellate di PCB dovrà essere smaltita/trattata entro il 31.12.2010, mentre per le restanti 255 t circa non sono imposti limiti temporali di dismissione trattandosi – fondamentalmente – di trasformatori contenenti olio con concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm);
- in altre parole, a ciascun produttore di tali rifiuti non può essere negata – in alcun modo – la possibilità di servirsi della società di intermediazione, del trasportatore, dello smaltitore ecc. che in “quella” particolare futura situazione, risulti – per sue proprie considerazioni – quello ritenuto più vantaggioso (non solo economicamente, quindi) per la propria attività;
- la gran parte delle apparecchiature contaminate da PCB ancora presenti in Abruzzo (oltre il 90%), come detto, non è assoggettata a dismissione legata ad una scadenza temporale certa imposta dalle norme vigenti, potendo essere ancora utilizzata dai detentori fino al termine della vita operativa trattandosi di trasformatori contenenti olio con concentrazione di PCB compresa tra 50 ppm e 500 ppm;
- ciò, sostanzialmente, impedisce di formulare qualsiasi previsione in merito ad un reale piano di smaltimento di tali apparecchiature che non vada oltre un auspicio;
- meno del 10% degli apparecchi inventariati, presenta valori di concentrazione superiori a 500 ppm per circa 10 tonnellate di olio contaminato che deve essere smaltito entro il 31.12.2010 (secondo il programma temporale stabilito con l'art.18 della legge n.62/05).

Appare doveroso evidenziare, a questo punto, che nelle considerazioni sopra riportate si è fatto costante riferimento alla eventuale realizzazione (e gestione) di impianti dedicati di trattamento/smaltimento dei PCB e degli apparecchi contaminati da PCB, traendo la conclusione che, in Abruzzo, non sussistono le condizioni tecnico-economiche perché ciò si possa realizzare.

In altre parole, non si è presa in considerazione l'ipotesi di utilizzare impianti di trattamento termico non dedicati.

Le motivazioni di tale scelta sono connesse al fatto che il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (L.R.83/00) non prevede alcun impianto di termovalorizzazione/termodistruzione di rifiuti speciali pericolosi, cui potrebbero essere destinati i rifiuti oggetto del presente Piano.

8. CRONOPROGRAMMA DELLA DISMISSIONE E DELLE ATTIVITA' DI DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB E DEI PCB IN ESSI CONTENUTI SOGGETTI AD INVENTARIO

8.1 - Premessa

Al fine di acquisire - comunque - indicazioni circa la dismissione delle apparecchiature contaminate da PCB presenti in Abruzzo (ad eccezione dell'ENEL), è stata formulata una specifica richiesta ai detentori di tali apparecchi tesa a conoscere l'eventuale data di dismissione delle apparecchiature detenute e il destino finale delle apparecchiature stesse.

Pur con le perplessità e i dubbi legati all'attendibilità di dichiarazioni non espressamente richieste dalla vigente normativa, superando ogni più ottimistico auspicio/previsione, circa il 50% delle aziende interpellate

IL DIRETTORE
(Arch. *Borri Antonio*)



ha fornito la risposta a quanto richiesto e ciò ha consentito di formulare un cronoprogramma della dismissione delle apparecchiature contaminate da PCB che – certamente – non pretende di rappresentare la realtà ma costituisce, sicuramente, una ragionevolissima sua approssimazione atteso che, statisticamente, un campione del 50 % rappresenta quasi la certezza.

E' appena il caso di evidenziare, ribadendolo ancora una volta, che da tale cronoprogramma è esclusa l'ENEL (unica azienda classificabile come grande detentrica di apparecchiature contaminate presente in Abruzzo) con la quale la Regione Abruzzo intende attivare uno specifico accordo di programma teso a stabilire un cronoprogramma di dismissione dei trasformatori contenenti PCB (in concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm) per i quali, giova ricordare, la data di dismissione coincide col termine della loro vita operativa.

8.2 - Analisi storica

Lo smaltimento o trattamento di decontaminazione nei trienni 2000-2002 e 2003-2004 ha interessato 322 apparecchiature tra quelle censite come indicato nella seguente tabella.

Anno dismissione	Apparecchiature contenenti oli con concentrazione di PCB superiore a 500 ppm	Apparecchiature contenenti oli con concentrazione di PCB compresa tra 50 ppm e 500 ppm
2000/2002	55	10
2003/2005	19	277
TOTALE	74	287

Nella tabella viene riportato il numero degli apparecchi contenenti oli con PCB dismessi nel periodo 2000-2005 ripartiti tra quelli con concentrazione di PCB superiore a 500 ppm e quelli con concentrazione di PCB compresa tra 50 ppm e 500 ppm.

Si può osservare che nel triennio 2000-2002 è avvenuto lo smaltimento più cospicuo di apparecchiature contenenti oli in concentrazione superiore a 500 ppm (circa il 75% delle apparecchiature di tutto il periodo; tale dismissione è legata, probabilmente, all'entrata in vigore del DLgs.209/99 che ha "suggerito" ai detentori la sostituzione immediata degli apparecchi stessi senza attendere il 31.12.2010), evitando loro – in tal modo – la necessità di sottostare all'obbligo delle comunicazioni biennali sancito dal decreto stesso. Per quanto attiene alle apparecchiature contenenti oli con concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm appare evidente che gli accordi intercorsi con i detentori (ENEL in particolare) hanno consentito di aumentare il numero degli apparecchi smaltiti da 10 (triennio 2000/2002) a 277 (triennio 2003/2005).

8.3 - Previsioni


Per quanto attiene a ditte detentriche di apparecchi con PCB in concentrazione superiore a 500 ppm oppure apparecchi diversi dai trasformatori con PCB compreso tra 50 ppm e 500 ppm, sono pervenute 7 comunicazioni da parte di altrettanti detentori (su un totale di 11 ditte detentriche).

Per quanto attiene a ditte detentriche di apparecchi con PCB in concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm (diversi dai trasformatori), invece, sono pervenute 2 comunicazioni da parte di altrettanti detentori su 4 ditte in totale (ENEL, ovviamente, esclusa). Pertanto le ditte tenute a smaltire i propri apparecchi entro il 2010 sono 15.

In merito ai trasformatori con PCB in concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm (non ENEL) le ditte detentriche che hanno fornito una previsione circa la dismissione dei propri trasformatori sono 20 su un totale di 31 ditte titolari di trasformatori. Il riepilogo di tali comunicazioni - rapportato alla totalità delle ditte detentriche degli apparecchi inventariati (ENEL esclusa) - è evidenziato nella tabella che segue.



Parco Territoriale Ambiente Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA
Ing. Franco CARAMANICO



36

IL DIRETTORE
(Arch. Sciri Antonia)



A	B	C	D
Anni di dismissione indicati	Ditte titolari di apparecchiature con PCB in concentrazione superiore a 500 ppm e altre apparecchiature (esclusi i trasformatori) con PCB in concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm	Ditte titolari di apparecchiature - esclusi trasformatori - con PCB in concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm	Ditte titolari di trasformatori con PCB in concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm
Entro 2005	3	2	3
Entro 2007	-	-	3
Entro 2010	8	2	6
Entro 2020	-	-	5
Fine vita	-	-	12
TOTALE	11	4	31

Nota:

nella colonna B viene riportata la previsione di dismissione entro gli anni indicati nella colonna A relativamente alle ditte titolari di trasformatori con PCB in concentrazione superiore a 500 ppm e altre apparecchiature con PCB in concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm;

nella colonna C viene riportata la previsione di dismissione entro gli anni indicati nella colonna A relativamente alle ditte titolari di sole apparecchiature diverse dai trasformatori con PCB in concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm;

nella colonna D viene riportata la previsione di dismissione entro gli anni indicati nella colonna A relativamente alle ditte titolari di trasformatori con PCB in concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm.

L'analisi dei dati indicati in tabella evidenzia una sensibile mancanza di congruità tra quanto dichiarato dai detentori circa la dismissione delle apparecchiature da essi detenute rispetto a quanto imposto dalla nuova normativa (art.18 della legge n.62/05) per ciò che concerne gli apparecchi che debbono essere dismessi entro il 31.12. 2010. Una graduazione delle dismissioni di tali apparecchiature basata sulla loro vetustà, peraltro, non appare praticabile in quanto i predetti apparecchi risultano, sostanzialmente, costruiti tra il 1970 e il 1975. Gli interventi di sensibilizzazione attuati, tuttavia, hanno consentito la dismissione di 19 apparecchi (con concentrazione superiore a 500 ppm) sui 58 presenti in Abruzzo alla data del 31.12.2005 e la dismissione, alla stessa data, di 277 apparecchi (con concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm) sui 1100 presenti in Abruzzo.

Il risultato ottenuto, evidentemente, non è congruente col dettato normativo vigente (legge n.62/05). Occorre sottolineare, tuttavia, che la citata legge n.62/05 è entrata in vigore a fine aprile 2005 quando, era impensabile che si potesse procedere alla dismissione del 50% delle apparecchiature con oli contenenti PCB in concentrazione superiore a 500 ppm entro il 31.12.2005.

Tuttavia, giova evidenziare che il modesto quantitativo di oli e di apparecchiature ancora da smaltire (entro il 31.12.2005 avrebbero dovuto essere smaltiti 29 apparecchi su 58 presenti in Abruzzo, mentre ne sono stati smaltiti solamente 19), rende possibile ipotizzare che entro il 31.12.2006 la dismissione di altri 10 apparecchi possa rappresentar senza alcun dubbio un obiettivo facilmente raggiungibile.

Parallelamente, però, va evidenziato l'aspetto indubbiamente positivo legato al fatto che è già avvenuto lo smaltimento di n.277 apparecchi (trasformatori) con oli contenenti PCB in concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm, per i quali, come è noto, la normativa vigente non impone la dismissione entro date prestabilite (a fine vita operativa - art.3 del DLgs.209/99).

Anche per quanto attiene ai suddetti trasformatori con PCB in concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm (nonostante l'elevato - seppure non richiesto - numero di apparecchi dismessi sopra evidenziato), si rende indispensabile un adatto intervento regionale in quanto appare eccessivamente elevato il numero di detentori di che hanno dichiarato la dismissione dei propri apparecchi intorno al 2020 o a fine vita (oltre il 50%).

A tale riguardo, pertanto, la Regione intende attivare (in quanto la nuova normativa è divenuta operativa da pochi mesi) un "Tavolo di concertazione" con le ditte (o con le loro associazioni di categoria) detentrici degli apparecchi con concentrazione di PCB superiore a 500 ppm e degli apparecchi (diversi dai trasformatori) con concentrazione di PCB compreso tra 50 ppm e 500 ppm finalizzato a stabilire un cronoprogramma di dismissioni congruente con quello stabilito con la normativa vigente che, quindi preveda, a questo punto, il 50% delle dismissioni entro il 2006, il 70% entro il 2007 ed il 100% entro il 2009.

IL DIRETTORE
(Arch. Sorci Antonio)

37

Parco Tecnologico Avanzato Energia
IL COMITATO REGIONALE DELLA CHIANTA





Parallelamente, la Regione attiverà un secondo tavolo di concertazione (di valenza meno ~~pregnanze~~ e sicuramente meno urgente) con le altre ditte abruzzesi (o con le loro associazioni di categoria) titolari di trasformatori con PCB in concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm finalizzato alla redazione di un cronoprogramma di smaltimento.

Si ribadisce ancora che la Regione attiverà un accordo di programma con l'ENEL finalizzato alla redazione e sottoscrizione di un cronoprogramma di dismissione dei trasformatori con PCB in concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm (che possono essere smaltiti a fine vita operativa) e delle altre apparecchiature con PCB in concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm diverse dai trasformatori per le quali occorre formulare una gradualità di smaltimento in linea con quanto imposto dalla norma in itinere.

In conclusione, pertanto, si può affermare che:

- quanto dichiarato dai detentori, sostanzialmente, non consente il rispetto del trend di dismissione imposto dalla vigente normativa;
- eventuali considerazioni legate alla vetustà degli apparecchi non forniscono discriminanti degne di nota;
- il rispetto del trend di dismissione, pertanto, non potrà che essere raggiunto se non attraverso gli accordi e le concertazioni che verranno attivate e sottoscritti con i vari soggetti cointeressati nell'ambito dei predetti tavoli di concertazione.

Si ritiene, pertanto, ugualmente di poter concludere che tutte le apparecchiature inventariate con concentrazione superiore a 500 ppm di PCB e le apparecchiature diverse dai trasformatori con concentrazione di PCB compresa tra 50 ppm e 500 ppm, verranno smaltite entro il termine del 2009 e nel rispetto delle scadenze intermedie e tale convinzione deriva, fondamentalmente, dalla semplice considerazione che in Abruzzo sono presenti un modesto numero di detentori (n.15 ditte) in possesso di un numero di apparecchiature veramente modesto e facilmente controllabile e verificabile (sia in relazione alla data di dismissione che in relazione al destino).

Si può ragionevolmente prevedere, pertanto, che per l'anno 2020 le apparecchiature contenenti PCB sul territorio regionale saranno completamente smaltite.

3.4 - Azioni previste per l'attuazione dei programmi di dismissione

Come anzi accennato, al fine del rispetto del cronoprogramma di dismissione degli apparecchi contenenti PCB sopra indicati, la Regione sottoscriverà con le n.15 ditte detentrici gli apparecchi con PCB in concentrazione superiore a 500 ppm e gli apparecchi diversi dai trasformatori con PCB in concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm uno specifico accordo (protocollo di intesa, accordo di programma ecc.), per definire sia le date di smaltimento (o dealogenazione) sia la destinazione finale delle apparecchiature stesse.

Per quanto attiene i trasformatori con PCB in concentrazione compresa tra 50 ppm e 500 ppm, invece, la Regione Abruzzo intende porre una particolare attenzione all'accordo di programma di livello regionale che sarà sottoscritto con l'ENEL in qualità di detettore più significativo. Tale accordo verterà anche sull'individuazione della data/e di trattamento/smaltimento cui l'ENEL stessa intende rivolgersi.

Saranno, inoltre, attuate e intensificate (all'approssimarsi delle scadenze di legge e/o concordate) opportune azioni di verifica e controllo:

- sullo stato di attuazione degli accordi stessi;
- sulle comunicazioni obbligatorie da parte dei detentori (al Catasto Regionale dei Rifiuti);
- implementando un sistema di verifica a campione in situ (mediante l'ARTA) teso a valutare il reale stato di conservazione degli apparecchi (anche di quelli dichiarati in buono stato di conservazione);
- implementando un sistema di verifica sull'intera filiera dello smaltimento dei PCB e degli apparecchi contaminati dai PCB.

La Regione Abruzzo ha già predisposto un "Protocollo di intesa" tra NOE, ARTA e Province, relativo alla effettuazione di controlli finalizzati ai trasporti transfrontalieri di rifiuti; tale protocollo, già valutato e sostanzialmente condiviso dai vari attori, si ritiene possa essere sottoscritto entro la fine del prossimo mese di maggio.



Perché Territorio
mente Energia
IL COMP... LA GIUNTA
Ing. ~~...~~ D'ARMANICO

38



IL DIRETTORE
ARZONIO

Proprio in occasione delle riunioni che hanno consentito di definire il predetto protocollo di intesa, è emersa l'opportunità che tale accordo sia senz'altro esteso ai controlli ambientali tout court e, quindi, anche - in particolare - al ciclo dei rifiuti.

Ciò evidentemente consentirà di verificare, appunto, l'intera filiera dello smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e del PCB in essi contenuto presenti in Abruzzo in quanto:

- i detentori dovranno comunicare l'avvenuto smaltimento dell'apparecchio e/o dell'olio contaminato in esso contenuto alla Regione, alla Provincia competente, all'ARTA ed ai Carabinieri del NOE indicando la denominazione del trasportatore, della eventuale destinazione intermedia e, soprattutto, della destinazione finale;
- i detentori dovranno, parimenti, inviare alla Regione, alla Provincia competente, all'ARTA e al NOE l'attestazione - resa dal titolare dell'eventuale impianto di destinazione intermedia o dal titolare dell'impianto di destinazione finale - che dovrà contenere la dichiarazione di avvenuto ricevimento del rifiuto abruzzese da parte dell'impianto (eventuali controlli al riguardo potranno essere effettuati - oltre che dai NOE - anche dalle amministrazioni regionali/provinciali e dalle agenzie ambientali delle regioni sul cui territorio sono ubicati detti impianti; tali controlli potranno essere oggetto di specifiche intese o accordi di programma tra la Regione Abruzzo e le predette altre amministrazioni);
- ove tali rifiuti siano avviati a smaltimento presso impianti extra nazionali, infine, oltre i normali controlli di carattere tecnico-amministrativo di cui al Reg. CEE 259/93 e norme correlate, saranno avviati - ove necessario - ulteriori controlli attraverso i NOE (nell'ambito degli accordi internazionali di Polizia).

8.5 - Azioni e considerazioni conclusive

Alla luce dei dati evidenziati nel presente programma, con le accortezze ed i controlli sopra descritti, la situazione relativa alla dismissione delle apparecchiature contenenti PCB ed al trattamento ed alla gestione dei rifiuti contenenti PCB sul territorio abruzzese risulta complessivamente governata ed in via di progressiva definizione seppure, come evidenziato, l'Abruzzo risulta carente di impianti di smaltimento di tali rifiuti.

Al 31 dicembre 2005 residuano in Abruzzo 862 apparecchi e circa 265 t di oli da avviare a smaltimento (si fa presente che nella precedente stesura del presente programma, i quantitativi di oli da smaltire risultavano pari a circa 300 t).

Per quanto detto precedentemente, la rete impiantistica sul territorio regionale abruzzese risulta sufficientemente idonea alle operazioni di stoccaggio ma totalmente carente di impianti di trattamento/smaltimento; per le motivazioni sopra esposte, tuttavia, ciò non rappresenta un limite in quanto:

- gli apparecchi contenenti olio con concentrazione di PCB superiore a 500 ppm - pur in considerazione del loro smaltimento entro il 2010 e con la graduazione nel tempo imposta dalla legge n.62/05 - rappresentano un quantitativo veramente modesto tale da non comportare alcun inconveniente al/agli impianto/i di smaltimento extra regionale/i;
- i trasformatori contenenti olio con concentrazione di PCB compresa tra 50 ppm e 500 ppm - pur in considerazione del loro maggiore quantitativo - non rappresentano, annualmente, quantitativi significativi, non essendo imposto, dalla normativa vigente, nessun termine di dismissione e, pertanto, anche in tal caso si può ragionevolmente ritenere che il loro smaltimento non comporterà alcun inconveniente al/agli impianto/i di smaltimento extra regionale/i atteso che, anche in tal caso, i conferimenti saranno sufficientemente graduati nel tempo;

Si può quindi affermare che, per quanto attiene le operazioni di stoccaggio, il fabbisogno impiantistico in regione Abruzzo è completamente soddisfatto; la totale assenza di impianti di trattamento/smaltimento non appare una carenza di rilevante entità in virtù delle considerazioni sopra esposte.

La capacità di stoccaggio sul territorio regionale, di decontaminazione sul territorio nazionale e l'individuazione certa di impianti di destinazione finale (incenerimento), sia sul territorio nazionale che in diversi Paesi dell'Unione Europea, permetterà - stanti i veramente modesti quantitativi di apparecchiature contaminate e di oli in esse contenuti presenti in Abruzzo - di raggiungere un livello di equilibrio tale da

(Arch. Sergio...)



39

Parco Termodinamico della Energia
IL COMPLESSO DELLA GIUNTA
Ing. Francesco SARAMANICO



garantire, entro la scadenza dei termini previsti dalla direttiva comunitaria 96/59, lo smaltimento definitivo dei rifiuti contenenti PCB.

I flussi dei rifiuti destinati ad impianti di smaltimento finale all'estero verranno gestiti in base al Regolamento Comunitario 259/1993 da cui si potranno ricavare dati relativi alle quantità ed ai tempi di ricezione e di smaltimento presso gli impianti esteri dei rifiuti provenienti dalla regione Abruzzo (si è usato il futuro in quanto - ad oggi - dall'Abruzzo non è stata effettuata nessuna spedizione transfrontaliera poiché, evidentemente, i rifiuti sono stati conferiti dai detentori abruzzesi a centri di stoccaggio extra regionali e di qui trattati o inviati a impianti di incenerimento extra nazionali).

I medesimi flussi di rifiuti sono, inoltre, coperti da garanzie finanziarie prestate dai soggetti gestori degli impianti di stoccaggio posti sul territorio regionale (o di trattamento sul territorio nazionale) che avviano all'estero i rifiuti detenuti. Tale forma di cautela rappresenta, fra l'altro, una garanzia che gli impianti esteri avranno manifestato la disponibilità, impegnandosi con la sottoscrizione di appositi contratti, ad accettare i rifiuti provenienti dalla regione Abruzzo.

A tale proposito è significativo sottolineare, che i dati relativi ai trasporti transfrontalieri dei rifiuti contenenti PCB verso gli impianti di incenerimento ubicati in paesi esteri da parte di gestori di impianti di stoccaggio extra regionali indica una tendenza al rialzo dei quantitativi di tali rifiuti inviati ai suddetti impianti nel periodo 2001-2003 (dati desunti dai piani di altre regioni, Piemonte in particolare).

Risulta conseguentemente che tutto il percorso dei rifiuti contenenti PCB, dal loro stoccaggio al trattamento e sino allo smaltimento finale risulta monitorato e garantito soprattutto dalle regioni sul cui territorio sono ubicati i centri di stoccaggio o gli impianti di trattamento.

Come già indicato nella premessa, si sottolinea infine che — ad ulteriore garanzia del corretto svolgimento delle varie fasi che caratterizzano il percorso dei rifiuti contenenti PCB in Abruzzo, in allegato al presente programma, vengono fornite opportune indicazioni relative alla "Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti" (Allegato 1 al presente Piano) e, soprattutto, le "Linee guida contenenti prescrizioni per garantire la correttezza della gestione dei rifiuti contenenti PCB", (Allegato 2 al presente Piano).

9. CONCLUSIONI

In conclusione si può ritenere che, per quanto attiene i gli apparecchi (trasformatori ed i condensatori contenti, gli oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti gli oli per circuiti idraulici ed altri liquidi) contenenti PCB e PCT, è soddisfatto il fabbisogno impiantistico necessario alle operazioni di stoccaggio provvisorio nella Regione Abruzzo.

E' del tutto carente, invece, l'impiantistica di trattamento e smaltimento finale.

Ciò, tuttavia, per le argomentazioni esposte nei paragrafi precedenti, non appare un vero limite ove si tenga conto delle azioni previste e programmate dalla Regione (si vedano i paragrafi 8.3, 8.4 e 8.5) con il presente Piano.


Non può che ribadirsi, inoltre, l'inattualità e l'antieconomicità legata alla realizzazione e gestione di un impianto di dealogenazione o di trattamento termico dedicato visti i modesti quantitativi di rifiuti da smaltire sia come quantitativo annuale che in assoluto.

Il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, come detto, non prevede impianti di termovalorizzazione/termodistruzione di tipologie di rifiuti speciali pericolosi diverse da quelle di che trattasi cui poter destinare i predetti modesti quantitativi di rifiuti costituiti da apparecchi contaminati da PCB e dagli oli in essi contenuti.

Pertanto, il confronto tra i dati di produzione dei rifiuti in questione con quelli relativi al loro trattamento/smaltimento ed alla luce delle considerazioni già sviluppate nei capitoli precedenti, emerge una situazione caratterizzata dalla presenza di molte informazioni di non agevole utilizzo per poter trarre conclusioni di tipo programmatico, specie a livello regionale.


Per quanto concerne le operazioni di trattamento/smaltimento, pertanto, il presente Piano non può che intendersi — secondo quanto sopra evidenziato:

- come strumento di pianificazione ed attivazione di adeguate azioni tese stabilire cronoprogrammi di dismissione delle apparecchiature contaminate con i detentori delle apparecchiature stesse finalizzate al massimo rispetto delle scadenze imposte dalla vigente normativa e, soprattutto, da quelle stabilite nella normativa in via di adozione;



Parchi Territorio Ambiente Energia
IL COMPAGNO E LA GIUNTA
ING. FERRUCCI CARAMANICO

40




- come strumento di pianificazione, attivazione e implementazione di verifiche e sistematici/puntuali controlli afferenti il destino intermedio e, soprattutto, finale delle apparecchiature contaminate da PCB e degli olii in esse contenuti (a ciò gioverà in maniera sostanziale l'attivazione del protocollo di intesa in via di sottoscrizione con Province, ARTA e Carabinieri dei NOE);
- non come strumento di pianificazione — nel senso canonico del termine — in quanto, per le argomentazioni esposte nei paragrafi precedenti, non è possibile pianificare l'autosufficienza impiantistica a livello regionale né appare possibile imporre ai detentori delle predette apparecchiature un destino diverso da quello che i detentori stessi intendono scegliere stanti le vigenti norme comunitarie in materia di libera circolazione di merci, persone, servizi ecc.

Quanto sopra, inoltre, trova ulteriore giustificazione ove si consideri che i rifiuti di che trattasi sono già stati destinati ad impianti ubicati fuori regione (vedi paragrafo 5), in quantitativi nettamente superiori ai quantitativi ancora da smaltire che saranno previsti nei cronoprogrammi di cui sopra, senza per questo provocare alcun inconveniente negli impianti di destinazione.

Appare importante sottolineare, infine, che il presente documento, pur non indicando esplicitamente un impianto di smaltimento dedicato (anzi, ritenendo la sua previsione inattuale e antieconomica), non esclude la possibilità di una sua realizzazione.

Tale possibilità, però, è strettamente legata alla disponibilità di quantitativi che si stimano di molto superiori (almeno 2 ordini di grandezza).

In definitiva, pertanto, ciò evidenzia che la problematica relativa allo smaltimento (inteso come termodistruzione/termovalorizzazione) dei rifiuti contenenti PCB deve essere affrontata al livello territoriale superiore a quello regionale, ovvero a quello nazionale, tenuto conto anche della notevole "mobilità" dei rifiuti stessi.



Dirigente
(Arch. Sergio Antonio)

Parco Tecnologico ad Energia
IL COMPACTO DELLA GRUNTA
Ing. FRANCESCO CARAMANICO



ALLEGATO 1

GESTIONE DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB E DEI PCB IN ESSI CONTENUTI

La presente circolare è rivolta a tutti i soggetti che detengono apparecchi contenenti PCB/PCT ed in essa si intendono evidenziare alcuni aspetti connessi all'applicazione della normativa relativa alla gestione dei suddetti apparecchi e dei PCB in essi contenuti, richiamando, in particolare, gli obblighi e le scadenze di legge.

Si rileva innanzitutto che nel D.P.R. 24 maggio 1988, n.216 (pubblicato sulla G.U. n.143 del 20 giugno 1988), con cui fu recepita la Direttiva 85/467/CEE, venne stabilito il divieto di immissione sul mercato e d'uso dei PCB/PCT, nonché degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono. Ciò significa che gli apparecchi di qualsiasi tipo prodotti successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 216 non devono più contenere tali sostanze.

Si richiamano inoltre la Direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996 ed il DLgs 22 maggio 1999, n.209/99, attuativo della suddetta direttiva, relativi allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.

Nei due provvedimenti suddetti viene operata, fra l'altro, una distinzione fondamentale tra apparecchi soggetti ad inventario (quelli contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm³ deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito; rif. art.3 del DLgs.209/99) e quelli non soggetti al suddetto obbligo (gli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³).

Ai sensi dell'art.5, comma 2, dello stesso decreto, la decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

A tale riguardo, maggiore chiarezza è stata apportata dal richiamato art.18 della legge 18.04.2005 n.62 che, tra l'altro, stabilisce che gli apparecchi soggetti ad inventario da smaltire entro il 31.12.2010 (trasformatori con oli contenenti PCB con concentrazione superiore a 500 ppm e apparecchi - diversi dai trasformatori - con oli contenenti PCB con concentrazioni comprese tra 50 ppm e 500 ppm) debbano essere smaltiti secondo il seguente prospetto:

- > il 50% di tali apparecchi deve essere smaltito entro il 31.12.2005;
- > il 70% di tali apparecchi deve essere smaltito entro il 31.12.2007;
- > il 100% di tali apparecchi deve essere smaltito entro il 31.12.2009;

Per le argomentazioni precedentemente illustrate, tuttavia, non è stato possibile rispettare la prima scadenza che, pertanto, viene posticipata al 31.12.2006. E' appena il caso di ribadire, infatti, che il modesto quantitativo di oli e di apparecchiature da smaltire (entro il 31.12.2005 avrebbero dovuto essere smaltiti 29 apparecchi su 58 presenti in Abruzzo, mentre sono stati smaltiti solamente 19) entro il 31.12.2006 (10 apparecchi) rende l'obiettivo facilmente raggiungibile.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo gli apparecchi soggetti ad inventario che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa (nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 4), qualora non siano decontaminati entro i termini suddetti.

A questo proposito si precisa che la direttiva 96/59/CE stabilisce che la possibilità di smaltimento alla fine dell'esistenza operativa riguarda unicamente i trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB (rif. art.9, comma 2 della direttiva) e non gli apparecchi in generale; si ritiene pertanto che solo questi ultimi (se contengono PCB con una percentuale compresa fra lo 0,05% e lo 0,005%) possano godere della deroga di cui al comma 3 dell'art.5 del DLgs.209/99.

A conferma di quanto precisato nel paragrafo precedente si evidenzia che le condizioni indicate nel comma 4 del citato art.5 sono espressamente riferite ai soli trasformatori.

In tale comma è, in particolare, prescritto l'obbligo di comunicazione, alla Provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore, in ordine al rispetto di cui trattasi.

Al riguardo viene prescritto il buono stato funzionale degli apparecchi in questione, l'assenza di perdite di fluidi e la conformità dei PCB in essi contenuti alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualità

IL DIRETTORE
(Arch. Spina Antonio)



Parco Territoriale Ambiente Energia
IL COMPARTO E LA GESTITA
ing. FERRUCCIO CARAMANICO






dielettrica (da indicarsi con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

Per quanto attiene le apparecchiature non soggette ad inventario si rileva che le stesse sono costituite essenzialmente da prodotti di uso comune, quali lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori, televisori, hi-fi, veicoli (componenti dell'impianto elettrico).

Alla luce di quanto finora esposto i soggetti detentori delle apparecchiature oggetto della presente circolare devono: valutare la possibilità che le stesse possano contenere PCB, anche in base al loro anno di costruzione, rispettare le scadenze di legge e gli obblighi di decontaminazione e di smaltimento.


Ai fini del loro smaltimento gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti devono essere conferiti a soggetti autorizzati a riceverli.

Si ritiene opportuno infine sottolineare che l'esercizio e la manutenzione degli apparecchi contenenti PCB nonché le operazioni successive alla loro cessazione d'uso (dismissione, decontaminazione e smaltimento) devono avvenire ponendo particolare attenzione alle necessarie precauzioni e cautele che le sostanze in questione impongono; al riguardo si richiama il contenuto della Guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).



~~Parco Territoriale del Ponte Energia
IL COMITATO PER LA SICURTÀ
del PAES CARABANICO~~

IL DIRETTORE
(Arch. Sorci Antonio)




ALLEGATO 2

LINEE GUIDA CONTENENTI PRESCRIZIONI PER GARANTIRE LA CORRETTEZZA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI PCB

Gli impianti autorizzati allo smaltimento di rifiuti contenenti PCB devono essere realizzati e gestiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:


- a) Adozione di criteri costruttivi e gestionali in base ai quali i rifiuti contenenti PCB siano stoccati separatamente dagli altri in contenitori stagni atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto.
I contenitori devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.
- b) Adozione di modalità di movimentazione dei rifiuti contenenti PCB tali da impedire ogni forma di contaminazione.
- c) Adozione di criteri realizzativi degli impianti che assicurino un'adeguata protezione nei confronti di perdite, anche di piccola entità, o di spandimenti di liquidi contenenti PCB (ad esempio sistemi di impermeabilizzazione e di copertura delle aree interessate dalle attività di cui trattasi, bacini di contenimento, sistemi di convogliamento e raccolta liquidi).
- d) In funzione dell'attività svolta valutazione delle emissioni prodotte ed adozione di idonei sistemi di captazione ed abbattimento delle stesse.
- e) Adozione di misure che diano sufficienti garanzie nei confronti del rischio di incendio o di formazione di composti pericolosi originati da reazioni incontrollate dei PCB (ad esempio disposizione dei contenitori, previsione di distanze di sicurezza, dotazione di dispositivi da utilizzare in caso di necessità, ecc.).
- f) Adozione di procedure e di modalità di esercizio degli impianti, ad esempio mediante la predisposizione di manuali operativi e di guide tecniche, che diano sufficienti garanzie in ordine alla sicurezza, alla necessità di prevenire incidenti ed infortuni, alla conoscenza delle misure da adottare in caso di guasti o eventi incidentali, alla tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.
- g) Adozione, in generale, delle precauzioni e delle cautele contenute nella Guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
- h) Dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale operante negli impianti di cui trattasi.
- i) Raggiungimento di un adeguato livello di formazione professionale per il personale suddetto e di informazione sul tipo di attività e sui rischi connessi.
- l) Obbligo di comunicazione semestrale a Provincia, Regione, ARTA e NOE dell'/degli impianto/i di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, autorizzato/i a ricevere i suddetti rifiuti. Nella comunicazione devono essere indicate anche le tipologie e le quantità dei rifiuti di cui trattasi.
- m) Obbligo di trasmissione alla Provincia, Regione, ARTA e NOE dell'estratto del contratto da cui si evincano gli obblighi contrattuali, assunti dal soggetto titolare dell'/degli impianto/i di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, in relazione al ritiro dei rifiuti stessi, alle quantità di rifiuti oggetto del ritiro, alle scadenze temporali fissate, alla durata del contratto.
- n) Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 6, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. in ordine al deposito temporaneo di rifiuti, obbligo di detenzione dei rifiuti contenenti PCB per la durata massima di un anno al fine di evitare che l'area interessata da tale operazione debba essere classificata discarica di rifiuti pericolosi.
- o) In caso di trattamento di decontaminazione adozione di procedure volte a determinare l'efficacia del trattamento effettuato e a verificare i risultati raggiunti.

IL DIRETTORE
(A. h. Sorgi Antonio)



44

Parco Territoriale Energia
IL COMITATO REGIONALE
Ing. F. CARAMANICO





ALLEGATO 3

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE DAI RISCHI AMBIENTALI E SANITARI

In considerazione delle possibili situazioni di rischio ambientale e sanitario a cui i detentori, i privati cittadini e qualsiasi categoria lavorativa di settore possono dare origine o in cui possono venire a trovarsi, si forniscono alcune linee di indirizzo per la prevenzione.

La riduzione del rischio per i lavoratori, la salute pubblica e l'ambiente, derivante da anomalie o guasti degli apparecchi che possono originare incendi o perdite di prodotti pericolosi e persistenti è al tempo stesso scopo e principio ispiratore della nuova Norma CEI 10-38.

A fini preventivi è fortemente auspicabile l'applicazione delle migliori tecniche e metodologie di sicurezza disponibili, privilegiando, al contempo, criteri di prossimità, autosufficienza e recupero funzionale.

Le operazioni di ispezione, campionamento dei liquidi isolanti, manutenzione, trattamento e decontaminazione debbono essere affidate a operatori qualificati e a personale esperto idoneamente formato ed istruito. Le attività di prova, in particolare, devono essere affidate a laboratori di consolidata esperienza e competenza nel settore specifico, operanti secondo i migliori requisiti di qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17025-2000 e UNI EN ISO 9001-2000.

Stando agli indirizzi della Norma CEI, la gestione delle apparecchiature e dei liquidi isolanti contaminati da PCB dovrebbe, preferibilmente, avvenire in conformità:

- ai criteri di "Analisi del Ciclo di Vita" (LCA e LCFA), in corso di adozione a livello-europeo per le apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- ai criteri di valutazione del rischio adottati a livello internazionale (ISO Guide 73: Risk Management).

In termini di prevenzione la Norma CEI risulta oltremodo importante anche perché, come già detto al Cap. 3 - "Riferimenti Normativi", stabilisce i tipi e la frequenza dei controlli da effettuarsi per garantire il "buono stato funzionale" degli apparecchi, al fine di poterli mantenere in esercizio sino al termine della vita operativa.

Per quanto concerne il destino finale del PCB, l'approccio preventivo è riconducibile in primo luogo alla preferenza che, sempre secondo la Norma, deve essere attribuita ai processi di decontaminazione degli apparecchi contenenti PCB rispetto a quelli di smaltimento.

Le tecnologie di decontaminazione, consentendo la rimozione del cloro contenuto nei PCB, detossificano gli stessi PCB, trasformandoli in composti non pericolosi, evitando la formazione del "rifiuto PCB" e, quindi, minimizzando il rischio di incidenti ambientali.

Ove questi, tuttavia, dovessero manifestarsi, nel corso di attività connesse con l'utilizzo di apparecchiature contenenti PCB, si può fare riferimento a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 02 marzo 1994. Il rischio di contaminazione ambientale e quello sanitario possono derivare principalmente dalle seguenti situazioni:

- spillamento e/o trasudo, che possono verificarsi, ad esempio, a causa di aumenti di pressione interna dovuti alla dilatazione del fluido dielettrico (in seguito a surriscaldamenti momentanei o alla formazione di gas) ed alla concomitante mancanza di tenuta delle chiusure dei recipienti;
- fuoriuscita di fluido per rottura evidente del recipiente, correntemente correlato con lo scoppio dell'apparecchiatura con diffusione dell'olio nell'ambiente circostante a seguito della deflagrazione, che è di solito seguito dallo sversamento sul suolo dell'olio residuo all'interno del recipiente. Ulteriori vie di diffusione della contaminazione possono essere riconducibili agli spruzzi e agli schizzi su vasto raggio e al personale addetto al primo intervento che, sporcandosi indumenti e scarpe, può trasportare i PCB ben oltre la zona incidentata;
- coinvolgimento di fluido contaminato in un processo di combustione conseguente a scarica elettrica, incendio, etc. In questo caso, oltre alla contaminazione da PCB, è possibile una contaminazione dai prodotti della reazione di ossidazione dei PCB: le policlorodibenzodiossine (PCDD) e i policlorodibenzofurani (PCDF). E' questa la situazione più grave, che richiede una accurata predisposizione degli interventi di bonifica e di smaltimento dei rifiuti che si originano da essa, sia durante l'incidente che nelle fasi successive di accesso all'impianto incidentato.

IL DIRETTORE
(Arch. Safo Antonio)

45

Parco Toti
Il C.C. Energia
LA GIUSTA





La Circolare specifica le procedure di intervento da mettere in atto al verificarsi di incidenti riconducibili alle tipologie sopra descritte, i contenuti del piano operativo e le procedure di bonifica.
 Infine, nel corso di interventi o attività connesse con apparecchiature contenenti PCB, spettano al datore di lavoro una serie di obblighi che vanno tenuti in debito conto.
 Essi comprendono, tra l'altro, l'informazione dei lavoratori circa i rischi per la salute e per l'ambiente che possono derivare da una dispersione della sostanza e dei prodotti di alterazione termica, le modalità per prevenirli, le procedure di igiene del lavoro da adottare nelle diverse attività, le procedure speciali necessarie in caso di dispersione dei PCB.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - PESCARA


Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 gennaio 1982, n. 15

CERTIFICATO

che la presente copia da me collazionata, formata da n° 24 fogli, è conforme all'originale
 Pescara, addì 13/04/06

IL FUNZIONARIO

C



[Signature]
 IL DIRETTORE
 Ing. Franco CARAMANICO

[Signature]
 IL DIRETTORE
 (Arch. Sorgi Antonio)

ALLEGATO C



REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

PROGRAMMA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
BIODEGRADABILI DA COLLOCARE IN
DISCARICA

EMENDAMENTO AL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALLA
L.R.28.04.2000, N.83, AI SENSI DELL'ART.5 DEL DLGS 13.01.2003, N.36

Documento composto da n. 38 fasciate.
ALLEGATO come parte integrante alla delibera n. 115/L del 26 APR 2006
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Bariani)

Redatto a cura di:

- Dot. Franco Gerardini - Dirigente Servizio Gestione Rifiuti
Rag. Marco Famoso - Responsabile Ufficio Attività Amministrative
Ing. Franco Campomizzi - Responsabile Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria

IL DIRETTORE
(Arch. Sergio Antonio)

Parchi Territorio Ambiente Energia
IL COMPRESARIO DELLA GIUNTA
(Ing. Franco Caramanico)



INDICE

INTRODUZIONE

1. **OBIETTIVI DEL PROGRAMMA, RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI**
 - 1.1 Obiettivi del programma e riferimenti normativi
 - 1.2 Inquadramento territoriale e demografico della Regione
 - 1.3 Definizioni e codici di rifiuti (CER)
2. **PRODUZIONE RIFIUTI E RACCOLTE DIFFERENZIATE – ABRUZZO**
 - 2.1 Le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
 - 2.2 Dati produzione RU, RSB, raccolte differenziate (RD) e servizi
 - 2.3 Composizioni merceologiche provinciali dei RU
3. **I RIFIUTI BIODEGRADABILI**
 - 3.1 Campionamento, analisi e quantificazione dei RUB sulla base delle indicazioni contenute nella strategia nazionale (RUB = 65% del rifiuto urbano)
 - 3.2 I rifiuti speciali biodegradabili
 - 3.3 Metodo di calcolo dei RUB avviati in discarica
 - 3.4 Produzione, recupero e smaltimento dei RUB per ATO
4. **SITUAZIONE IMPIANTISTICA PER ATO REALIZZATA E PREVISTA**
 - 4.1 Il sistema impiantistico regionale realizzato e previsto
 - 4.2 Il sistema impiantistico nel sistema di gestione integrata
5. **LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI**
 - 5.1 Linee di indirizzo del programma che derivano da alcuni elementi definiti dalla disciplina comunitaria e nazionale
 - 5.2 Sviluppo di sistemi integrati di raccolta differenziata
 - 5.3 La strategia regionale e strumenti attuativi
 - 5.4 Incentivazione economica per impianti finalizzati alla riduzione dei RUB
 - 5.5 Interventi legislativi, regolamentari prescrittivi e sperimentazioni
 - 5.6 Raccolta differenziata delle frazioni organiche da grandi utenze
 - 5.7 Il compostaggio domestico
 - 5.8 Rifiuti verdi
 - 5.9 Carta e cartone
 - 5.10 Oli vegetali esausti
 - 5.11 Legno e tessili
 - 5.12 Pannolini ed assorbenti igienici
 - 5.13 Obblighi a carico dei produttori dei fanghi biodegradabili
 - 5.14 Strumenti amministrativi ed economici
 - 5.15 Divieto di conferimento in discarica di rifiuti non trattati dal 31 dicembre 2006 e possibili eccezioni
6. **RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI DAL DLgs.36/03**
 - 6.1 Parametri di riferimento per il calcolo dei RUB anni 2008 – 2011 – 2018
 - 6.2 La programmazione a breve-medio periodo (2005 – 2008)
 - 6.3 La programmazione a medio – lungo periodo (27 marzo 2011)
 - 6.4 La programmazione a lungo periodo (27 marzo 2018)
 - 6.5 Quadro generale dei RUB in discarica per ATO e Regione Abruzzo
 - 6.6 Verifica annuale della congruità dei risultati ed elaborazione delle misure volte al raggiungimento degli obiettivi imposti.
7. **INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE**
8. **CONCLUSIONI**



IL DIRETTORE
(Arch. Sorgi Antonio)

NUOVO PIANO RUB - Regione Abruzzo 2006

Parchi Territoriali Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA



Il Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", all'articolo 5 comma 1 dispone che entro un anno dalla data di entrata in vigore ciascuna Regione elabori ed approvi un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 22/97.

Il "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica", è uno strumento di completamento al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGR), approvato con L.R.83/00, realizzato con lo scopo di poter inserire nella pianificazione regionale i principi e gli obiettivi della disciplina comunitaria in materia di gestione di rifiuti (Direttiva UE 1999/31/CE).

Il Programma, in altre parole, va a specificare in maniera più dettagliata ed esaustiva quanto contenuto nella recente normativa nazionale di settore e segnatamente nel DLgs. 13 gennaio 2003 n. 36, sopra richiamato, nonché nel Decreto Ministeriale 05 agosto 2005 recante "Criteri di Ammissibilità dei rifiuti in discarica" (che ha sostituito il precedente D.M. del 13 marzo 2003).

Tale programma, da trasmettere da parte delle Regioni al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, entro il 27 marzo del 2004, contiene le misure atte a raggiungere gli obiettivi di riduzione del rifiuto urbano collocato in discarica stabiliti alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5 comma 1 del DLgs.36/03. La Regione Abruzzo è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con L.R.83/00, che non comprende una apposita sezione relativa alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica; conseguentemente il programma regionale in oggetto andrà ad integrare, costituendo sezione aggiuntiva, il Piano regionale stesso.

Inoltre, il programma in oggetto deve essere predisposto sulla base degli strumenti definiti all'interno della "Strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica", redatta dallo Stato italiano ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della Direttiva 1999/31/CE e notificata alla Commissione dell'UE.

Allo scopo di coordinare l'attività di programmazione, le Regioni hanno concordato ed approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 4 marzo 2004 il "Documento interregionale per la predisposizione del programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica ai sensi dell'articolo 5 del DLgs.36/2003", il quale ha fornito linee guida per la stesura del Programma regionale.

In termini generali va detto che la Regione intende promuovere la gestione integrata dei rifiuti urbani, come modello comportamentale da attuare da parte di tutti gli operatori di filiera della gestione dei rifiuti.

Per gestione integrata si intende, come delineato nella DGR n.1242 del 25.11.2005 "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 28.4.2000, n.83. Criteri ed indirizzi per la pianificazione e la gestione integrata dei rifiuti.", il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza ed economicità, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Scopo della gestione integrata dei rifiuti è innanzitutto provvedere al massimo recupero delle risorse contenute nei rifiuti stessi, che se vengono gestiti in maniera non conforme e non differenziata diventano inevitabilmente un rifiuto da smaltire.

1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA, RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI

1.1 Obiettivi del programma e riferimenti normativi

IL DIRETTORE
(Arch. Sergio Antonio)



Obiettivo generale del programma è quello di pervenire alla graduale riduzione dei RUB in discarica, secondo le modalità contenute nel presente programma, in maniera che tale riduzione favorisca il recupero di materia attraverso trattamenti aerobici ed anaerobici e, nel qual caso, in relazione alle potenzialità di seguito definite, anche di energia, attraverso le iniziative compatibili ed attivabili (accordo di programma con impianti non dedicati, impianti extraregione, ...etc).

Tale programma, pertanto, ha lo scopo di ridurre progressivamente il conferimento in discarica di quella frazione di rifiuto biodegradabile (RUB) che genera biogas e che rappresenta un grave rischio per l'ambiente, in considerazione dell'elevata presenza di gas metano e CO₂ (gas serra). Un altro fattore molto rilevante, all'origine della presenza di RUB in discarica, è anche la produzione del percolato che, nel caso di riduzione della frazione biodegradabile, assume caratteristiche qualitative tali che facilitano il trattamento depurativo, con costi più ridotti. Il DLgs.36/2003 ha previsto:

- la definizione di obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica da raggiungere entro il 2008, 2011, 2018;
 - a. entro 5 anni (2008) < 173 kg/ab/a (- 25%)
 - b. entro 8 anni (2011) < 115 kg/ab/a (- 50%)
 - c. entro 15 anni (2018) < 81 kg/ab/a (- 65%)

l'approvazione da parte delle Regioni di un "Programma per la riduzione di rifiuti biodegradabili da collocare in discarica";

- la collocazione in discarica dei soli rifiuti trattati (art. 7, comma 1 del DLgs.36/2003), riguardo a cui è stata prevista una deroga fino al 31.12.2006 (legge n.248/05);
- la non ammissibilità in discarica dei rifiuti con PCI maggiore di 13.000 kJ/kg a partire dal 01.01.2007 (art.6, comma 1, lett.p del DLgs.36/03).

Per la definizione del Piano RUB sono stati presi in considerazione tutti gli elementi principali che possono influire sugli obiettivi da raggiungere, secondo le informazioni ad oggi conosciute: in particolare le quantità di rifiuti biodegradabili prodotte, le relative raccolte differenziate esistenti e da attivare, l'avvio ad impianti di selezione e trattamento preliminari al recupero, gli impianti di trattamento biologico e gli impianti di interrimento controllato, analisi della programmazione territoriale.

Il documento è naturalmente conformato alla realtà territoriale regionale abruzzese, all'interno della quale vengono evidenziati n.4 (quattro) **Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)**, corrispondenti alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

1.2 Inquadramento territoriale e demografico della Regione

L'Abruzzo al 2004 (dato provvisorio), ha una popolazione di 1.299.160 abitanti (al 2001 era di 1.266.446), distribuiti su una superficie di 10.794 Km². La densità abitativa è di 118 Km². Le Province sono n.4: Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Il numero delle imprese attive sul territorio è in totale di n.129.118 (dati CRESA al 31.12.2004), escludendo le imprese agricole è di n.93.162.

Secondo le previsioni fatte dal CRESA¹ Abruzzo riguardanti un arco temporale dei prossimi dieci anni (2015), a fronte di un ulteriore peggioramento della componente naturale (già in fase negativa), questa sarà attenuata dai fenomeni migratori che stanno assumendo un ruolo crescente, la cui incidenza non dovrebbe comunque azzerare la crescita in atto ma solamente attenuarla (vedi tab).

Vengono di seguito illustrate anche le previsioni per ATO e Regione, secondo le due ipotesi illustrate nel Rapporto CRESA su dati ISTAT (min/A e max/B).

Assume particolare importanza il flusso di presenze turistiche avutesi nella Regione, che registra nel 2004 circa 6.918.980 presenze (-2.8% rispetto al 2003). E' da evidenziare all'interno del fenomeno, come la Provincia di Teramo assorbe circa la metà delle presenze regionali.



Rapporto sull'economia abruzzese/CRESA - Centro regionale di studi e ricerche economico sociali

Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006

IL DIRETTORE
(Arch. Sca. Antonio)

Parchi Territoriali Ambiente Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA


4



Confronto previsioni evoluzione popolazione Abruzzo (CRESA - ISTAT)

Previsione CRESA di base	1.324.614	
Previsione CRESA tendenziale	1.374.330	
Previsione ISTAT	minima	1.259.158
	media	1.308.615
	massima	1.346.698

Fonte: 15° Rapporto CRESA



Popolazione abruzzese - previsioni ipotesi A - B

ATO	Comuni n.	Popolazione 2001*	Popolazione 2004	Popolazione 2015/A	Popolazione 2015/B	Variazione % 2015a/2004	Variazione % 2015b/2004
Chieti	104	390.529	391.125	400.171	416.607	2,3	6,5
L'Aquila	108	297.485	303.988	307.550	315.950	1,2	3,9
Pescara	46	296.338	308.002	313.813	325.740	1,9	5,8
Teramo	47	288.115	296.044	303.080	316.033	2,4	6,8
Abruzzo	305	1.266.446	1.299.160	1.324.614	1.374.330	2,0	5,8

Fonte: Elaborazione CRESA su dati ISTAT - 15° Rapporto CRESA 2005.

* Popolazione ricalcolata a fine anno sulla base della popolazione legale e dei movimenti anagrafici pubblicati dall'ISTAT.

Ai fini del calcolo dell'evoluzione demografica per il presente programma, dai dati sopra evidenziati secondo le tendenze in atto, si può assumere un incremento medio anno di popolazione (n.ab/a) nella Regione Abruzzo di + 0.25%.

1.3 Definizioni e codici rifiuti (CER)

I Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) sono materiali con matrici organiche, soggetti a decomposizione aerobica o anaerobica e, secondo le indicazioni elaborate a livello nazionale², sono costituiti dalle seguenti n.6 (sei) tipologie merceologiche: *rifiuti di alimenti (FORSU), da giardini (rifiuti verdi), di carta e cartone, di legno, di pannolini ed assorbenti, di tessili naturali*, dei quali si riportano i codici di identificazione (Tab.A).

Il contenuto del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica descrive, pertanto, i seguenti aspetti:

- la definizione e l'identificazione dei rifiuti urbani biodegradabili (*rifiuti di alimenti, da giardini, di carta e cartone, di legno, di pannolini ed assorbenti, di tessili naturali*);
- le modalità di campionamento e di analisi nonché di quantificazione del rifiuto urbano biodegradabile sulla base delle indicazioni contenute nella strategia nazionale.

Tab.A - CER rifiuti urbani biodegradabili (RUB)

Categoria	CER	Descrizione
Rifiuti di alimenti	200108	Rifiuti biodegradabili di mense e cucine
	200302	Rifiuti di mercato
	200125	Oli e grassi commestibili, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 26
Rifiuti di giardini	200201	Rifiuti biodegradabili
Rifiuti di carta e cartone	200101	Carta e cartone
	150101	Imballaggi di carta e cartone
Rifiuti di pannolini e assorbenti	200301	Rifiuti Urbani Misti
	180104	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Rifiuti legnosi	200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

² Documento interregionale sui RUB del 24.03.2004.



	150103	Imballaggi in legno
Rifiuti tessili naturali	200110	Abbigliamento
	200111	Prodotti tessili

Fonte: Regione Abruzzo.

Al fine di seguire l'evoluzione della produzione dei RUB, alcuni consorzi intercomunali per la gestione dei rifiuti hanno avviato campagne di analisi merceologica riferite ai rifiuti urbani³. La Regione intende sistematizzare, anche attraverso il presente Programma RUB, in collaborazione con le Province ed i Consorzi intercomunali per la gestione dei rifiuti, l'attività di indagine ai fini dell'analisi merceologica dei RU prodotti.

Considerato che il campionamento e le analisi sono finalizzati a identificare i quantitativi dei RUB da collocare in discarica alle tre scadenze temporali previste dalla norma nazionale, occorre precisare che, per alcune tipologie di rifiuto conferite in discarica, è possibile individuarne le caratteristiche tramite le analisi merceologiche, suddividendo il rifiuto per categoria. Invece per il rifiuto biodegradabile trattato conferito in discarica, solo a volte è possibile procedere con l'analisi merceologica (ad es. scarti della valorizzazione del rifiuto raccolto con il metodo multimateriale, scarti di impianti di valorizzazione della carta); in molti altri casi (ad es. biostabilizzato o FOS, bioessiccato, digestato, scarti della produzione di compost, frazione secca prodotta presso impianti di trattamento meccanico-biologico, .. etc.), occorre procedere con analisi che verifichino il grado di stabilità del rifiuto conferito.

In questo documento verranno utilizzate delle abbreviazioni: per facilitare la lettura si precisano di seguito i significati di tali abbreviazioni nella legenda che segue (Tab.B).

Tab.B - Definizioni - Abbreviazioni

ATO	Ambito Territoriale Ottimale (Territorio provinciale)
RUB	Materiali con matrici organiche che sono soggetti a decomposizione aerobica o anaerobica come i rifiuti da alimenti, i rifiuti da sfalci di giardini, la carta e il cartone, il legno, i pannolini, gli assorbenti e le fibre tessili naturali
FORSU	Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani (corrispondente ai rifiuti di alimenti) raccolti in modo differenziato
FOS	Frazione Organica Stabilizzata (Biostabilizzato), ottenuta dalla separazione meccanica secco/umido del rifiuto
IRD	Indice di Respirazione Dinamico
IRS	Indice di Respirazione Statico
MUD	Modello Unico di Dichiarazione ambientale (di cui alla legge n.70/94)
P.C.I.	Potere Calorifico Inferiore
RB	Rifiuti Biodegradabili totali
RD	Raccolta Differenziata dei RU
RI	Rifiuti Indifferenziati urbani a valle della raccolta differenziata
RSB	Rifiuti Speciali Biodegradabili
RUB	Rifiuti Urbani Biodegradabili
RU tot	Rifiuti Urbani totali (di cui all'art.7 del DLgs 22/97)

Fonte: Regione Abruzzo.

2. PRODUZIONE RIFIUTI E RACCOLTE DIFFERENZIATE - ABRUZZO

2.1 Le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)

Il PRGR, di cui alla L.R.83/00, ha definito un obiettivo di RD al 2003 pari al 40%. L'obiettivo è da intendersi sia come obiettivo su scala regionale sia riferito ai singoli ATO. Inoltre, per ciascuna frazione presente nel flusso di rifiuto, il PRGR ha definito un obiettivo specifico di intercettazione



CIRSU Spa "Indagine per la determinazione della composizione quali-quantitativa dei RU per l'applicazione della TIA" - 2004.

Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006


IL DIRETTORE
(Arch. Sofia Antonio)

Regio Territorio Ambiente Energia
IL CONSIGLIERE DELLA GIUNTA
(Ing. Franco Ceramenco)

Tab.3 - Rifiuti Speciali 2001 - Abruzzo

AMBITO	Rifiuti Speciali non pericolosi prodotti senza rifiuti da C & D (tonn)
A.T.O. CH	295.411
A.T.O. AQ	148.515
A.T.O. PE	71.653
A.T.O. TE	224.557
REGIONE	740.136

Fonte ONR/APAT - Rapporto Rifiuti 2004/Encocerved MUD 2001



Nella Tab.4, sono riportate le informazioni relative ai servizi di RD attivati a livello regionale al 2002.

Tab.4 - Servizi RD attivi in Abruzzo - 2002

	Comuni con servizio attivo n.	Comuni %	Abitanti n.	Abitanti %
vetro*	172	56,4%	1.056.468	82,8%
carta	103	33,8%	889.651	69,7%
plastica contenitori	72	23,6%	634.466	49,7%
organico	8	2,6%	56.040	4,4%
verde	11	3,6%	168.555	13,2%
farmaci/pile	124	40,7%	875.083	68,6%
contenitori T.F	14	4,6%	188.563	14,8%
ferrosi	22	7,2%	274.470	21,5%
alluminio	30	9,8%	283.095	22,2%
altro**	22	7,2%	244.928	19,2%
almeno 1 servizio di RD attivo	193	63,3%	1.107.284	86,8%

(*): in alcuni casi la raccolta del vetro è effettuata congiuntamente a quella delle lattine

(**): la voce altro comprende 4 casi di raccolta multimateriale

2.3 Composizioni merceologiche provinciali dei RU

Al fine di una corretta programmazione, occorre disporre di dati affidabili sia relativamente alla produzione pro-capite dei rifiuti, sia alla loro composizione merceologica.

La Regione Abruzzo ha provveduto ad effettuare alcune campagne di analisi merceologica riferite ai rifiuti urbani. Grazie ai risultati di tali analisi è possibile seguire l'evoluzione della produzione dei RUB. L'indagine merceologica effettuata nel 2002, è stata condotta in diversi Comuni delle Province di Teramo e Chieti, rappresentativi delle realtà Regionali sia nella stagione estiva con presenza di rilevanti flussi turistici, sia nelle altre stagioni dove la presenza turistica è limitata.

Tab.5 - Valori riscontrati indagine 1998

Valori espressi in percentuale	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Regione Abruzzo
Organico	29,8	29,7	27,9	29,3	29,1
Verde	9,7	9,9	9,3	9,8	9,7
Carta	24,1	23,4	25,3	24,0	24,2
Plastica	10,4	10,2	11,1	10,4	10,5
Vetro e merli	9,0	9,7	8,8	9,2	9,2
Legno e tessili	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Metalli	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Altro	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Fine finale	2,5	2,2	2,6	2,4	2,4



Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006

IL DIRETTORE (Arch. Sergio Antonio)

Parco Tecnologico dell'Energia IL CONFERENTE LA GIUNTA

Totale	100	100	100	100	100
--------	-----	-----	-----	-----	-----

Fonte: Regione Abruzzo 2002

Tab.6 - Valori riscontrati indagine 2002

Valori espressi in percentuale	Teramo	Chieti
Frazione putrescibile	45,0	40,6
Carta	17,0	13,6
Plastica	16,0	17,2
Vetro	7,5	9,6
Legno e tessili	5,0	7,2
Metalli	8,0	7,6
Altro	1,5	4,2
Totale	100	100

Fonte: Regione Abruzzo 2002



Tab.7 - Composizione merceologica media dei RUB - 2002.

Denominazione	Descrizione	Quota %
Rifiuti alimentari	Materiale organico da cucina + grandi utenze selezionate + sottovaglio	42,8
Rifiuti di giardino	Materiale organico da giardino	
Rifiuti di carta e cartone	Giornali - carta mista - cartoni	15,3
Rifiuti di legno	legno	6,1
Rifiuti tessili	Indumenti tessili	
Pannolini ed assorbenti	pannolini	
TOTALE RUB		64,2

Fonte: Regione Abruzzo

La disomogeneità delle fonti (e conseguentemente dei dati), può determinare delle incongruenze sia in fase di pianificazione, sia nella verifica dei risultati. A tal proposito, verrà affidato all'ARTA l'incarico di definire un programma temporale per l'effettuazione delle campagne di analisi merceologica, in collaborazione con i soggetti che gestiscono il ciclo dei rifiuti, secondo le metodiche stabilite dalle norme tecniche vigenti.

3. I RIFIUTI BIODEGRADABILI

3.1 Campionamento, analisi e quantificazione dei RUB sulla base delle indicazioni contenute nella strategia nazionale (RUB = 65% del rifiuto urbano)

Per l'anno 2002 si stabilisce che, in conformità al documento concordato a livello interregionale, nel rifiuto urbano in Abruzzo la concentrazione di RUB, costituito dalle 6 tipologie, ammonta al 65 %. Tale percentuale deriva direttamente dalla percentuale contenuta nella "Strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica", predisposta dal Ministero Ambiente ai sensi del comma 1, art. 5 della Direttiva 1999/31/CE.

Tale strategia include le misure generali volte a raggiungere gli obiettivi di riduzione del conferimento dei RUB in discarica grazie a strumenti di disincentivazione allo smaltimento, nonché di incentivazione delle raccolte differenziate e dell'incenerimento del rifiuto indifferenziato residuo con recupero di energia.

La Regione Abruzzo provvederà, all'interno degli stati annuali di attuazione del presente piano previsti dal DLgs.36/2003, art.5, comma 4, nel corso dei prossimi anni, a verificare le concentrazioni percentuali dei RUB nel rifiuto urbano (sia indifferenziato che differenziato), sulla base di analisi merceologiche e di analisi di stabilità biologica al fine di quantificarne i volumi conferiti in discarica, utilizzando:

IL DIRETTORE
(Arch. Sofia Antonia)

Fascicolo 9
L. 02/08/2006
DIREZIONE REGIONALE ENERGIA
E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE



Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006



- il metodo IRSA CNR NORMA CTI-UNI 9246 (in quanto previsto nell'allegato 2 al D.M. 13.03.2003, punto 2.1) come criterio di campionamento per le analisi merceologiche;
- le analisi merceologiche comprendono almeno le sei tipologie di rifiuti urbani biodegradabili sopra menzionate e devono essere effettuate su base regionale e, ove sussistano significative differenze quali-quantitative fra i diversi ATO, per ogni singolo ATO o loro aggregazioni omogenee.
- la NORMA UNI 10802 per il campionamento ai fini delle analisi di stabilità biologica condotte con il metodo dell'Indice di Respirazione Dinamico in quanto risulta il più idoneo soprattutto in riferimento all'elevata eterogeneità che il rifiuto indifferenziato mantiene anche a seguito del trattamento meccanico e biologico.

I dati relativi all'Indice di Respirazione (IR), allo stato attuale, esistono in pochi casi e si riferiscono in particolare all'Indice di Respirazione Statico (cosiddetto metodo IPLA, norma UNI 10780), per la redazione del presente programma si stabilisce che la formula per la conversione da IRS a IRD è la seguente: $IRD = IRS \times 2,5$.

3.2 I rifiuti speciali biodegradabili

Per i rifiuti speciali, si è stabilito di considerare biodegradabili le seguenti tipologie: capitolo dei codici CER 02 (rifiuti dell'agro-industria); capitolo dei codici CER 03 (rifiuti della lavorazione del legno e della carta); codice CER 19.08.05 (fanghi di trattamento delle acque reflue urbane).

Tale scelta è stata operata partendo dalla considerazione che le sei categorie di RUB - identificate all'interno della direttiva 1999/31/CE e della Strategia Nazionale sui rifiuti biodegradabili - trovano collocazione anche all'interno dei rifiuti speciali biodegradabili (RSB).

Pur tuttavia i dati non sono facilmente rilevabili a causa dell'insufficiente conoscenza della interrelazione tra flussi di RU e RS assimilati agli urbani e RS non assimilati agli urbani all'interno del complesso dei servizi organizzati.

Nelle tabelle che seguono sono evidenziati i quantitativi di RSB prodotti in Abruzzo nel corso dell'anno 2001 - 2002, nonché le quantità stimate collocate in discarica:

Tab.8 - RSB prodotti e quantitativi conferiti in discarica nel 2001

Codici CER dei RSB	RSB Prodotti Ton	RSB collocati in discarica Ton
CER 02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, caccia, pesca, trattamento e preparazione di alimenti ed acquacoltura	70.661	n.d.
CER 03 - Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili	75.412	n.d.
CER 19.08.05 - Fanghi di trattamento delle acque reflue urbane	176.815	n.d.
Totale Regionale RSB	322.888	129.155

Fonte: Rapporto Rifiuti APAT/ONR 2003.

Tab.8 - RSB prodotti e quantitativi conferiti in discarica nel 2002

Codici CER dei RSB	RSB Prodotti Ton	RSB collocati in discarica Ton
CER 02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, caccia, pesca, trattamento e preparazione di alimenti ed acquacoltura	67.707	n.d.
CER 03 - Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili	72.412	n.d.
CER 19.08.05 - Fanghi di trattamento delle acque reflue urbane	146.919	n.d.
Totale Regionale RSB	287.038	114.838

Fonte: Rapporto Rifiuti APAT/ONR 2004.



Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006

IL DIRETTORE
(Arch. Sgr. Anzani)

Parigi, 11/10/2006
DIREZIONE REGIONALE ENERGIA
E AMBIENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Si stima che del totale dei RSB prodotti nel 2002 t, viene collocato in discarica il 40%, corrispondenti a 114.838 t mentre il 60% viene recuperato, pari a 172.200 t. Una parte consistente dei RSB collocati in discarica è costituito dai fanghi di depurazione (circa il 70%), probabilmente per il tipo di trattamento che gli stessi subiscono (pressatura dei fanghi, aumento del pH, ...etc).


Al fine di incrementare ulteriormente la quantità di RSB avviata al recupero ed in particolare la quota di fanghi, la Regione ha previsto misure di tipo programmatico, non tutte ancora pienamente realizzate, in considerazione degli obiettivi di carattere generale stabiliti nella legislazione regionale di cui alla L.R.83/00. Tali misure sostanzialmente prevedono:

- a. l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- b. l'avvio dei fanghi ad impianti di recupero tramite compostaggio per la produzione di ammendante compostato ai sensi della Legge n.748/84.

Sia l'utilizzazione in agricoltura (operazione R 10), sia la realizzazione e gestione degli impianti di compostaggio (operazione R3), sono autorizzate dalla Regione ai sensi del DLgs.99/92 e del DLgs.22/97.

La Regione Abruzzo opererà in collaborazione con l'ARTA per una migliore sistematizzazione dei dati riferiti al recupero e/o smaltimento dei RSB. Inoltre nel redigendo nuovo PRGR, al fine di promuovere ed incentivare il recupero in agricoltura secondo i punti a) e b) sopra citati, si intende introdurre:

1. il divieto di smaltimento in discarica dei fanghi idonei al recupero in agricoltura;
2. la produzione di materiale divulgativo indirizzato a tutti gli operatori del settore, al fine di migliorare la conoscenza delle caratteristiche peculiari di questo genere di rifiuti;
3. l'aggiornamento annuale dell'elenco degli impianti di compostaggio di qualità operativi sul territorio regionale in grado di ricevere i rifiuti biodegradabili, speciali ed urbani, ai fini della loro trasformazione in ammendante compostato (ai sensi della legge n.748/1984);
4. il finanziamento di progetti volti al miglioramento qualitativo dei fanghi provenienti da impianti di depurazione sia pubblici che privati, al fine di stabilizzare biologicamente il fango e di renderlo idoneo alle successive operazioni di recupero diretto in agricoltura o presso impianti di compostaggio di qualità;



3.3 Metodo di calcolo dei RUB in discarica

In Abruzzo, il sistema di acquisizione e validazione dei dati, condotto dall'ARTA in collaborazione con le Province tramite gli OPR, consente per i rifiuti urbani di anticipare di circa un anno, rispetto ai rifiuti speciali, la loro quantificazione. Ne consegue che l'anno di riferimento 2002 per i RUB, è più recente di un anno rispetto all'anno di riferimento 2001 per i RSB, che invece vengono rilevati con i normali sistemi di acquisizione tramite il catasto regionale sui rifiuti (dati MUD).

Inoltre si è provveduto, nei limiti del possibile, a rilevare per ogni singolo ATO i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati avviati ad impianti di trattamento (es. trattamento biologico) ed infine quelli avviati a discarica (differenziati per flussi convogliati direttamente a discarica e flussi che invece vengono avviati a discarica solo a seguito di trattamenti intermedi).

Il calcolo dei RUB collocati in discarica segue il metodo concordato fra le Regioni⁴ che si sviluppa a livello di ATO come segue:

- conosciuto il quantitativo di RU tot prodotto in ogni ATO nel 2002 (che rappresenta il primo anno di riferimento del presente programma), e considerato che si è stabilito che il RUB in esso presente è il 65% del RU tot, è sufficiente moltiplicare il quantitativo per 0,65 per ottenere i RUB prodotti nel 2002.

IL DIRETTORE
(Arch. Sergio Antonio)



⁴ Documento interregionale sui RUB del 24.03.2004.

- dal RUB prodotto occorre sottrarre le RD dei RUB avviati al recupero di materia (per la Regione Abruzzo non è contemplabile un quantitativo di RUB avviati ad impianti di termovalorizzazione, perché inesistente);
- occorre infine sottrarre il quantitativo RUB che, presente nel RI, viene avviato ad impianti di trattamento prima di essere collocato in discarica, purché con tale trattamento si arrivi alla stabilizzazione del RUB trattato (come di seguito accennato).

La stabilizzazione dei rifiuti è calcolata in base all'Indice di Respirazione Dinamico (IRD) sul rifiuto in uscita dagli impianti (dove non sia disponibile l'IRD si può utilizzare l'Indice di Respirazione Statico, IRS); pertanto il RUB in entrata all'impianto di trattamento e collocato successivamente in discarica va sottratto al conteggio, purché in uscita dall'impianto il rifiuto abbia un IRD inferiore a 1.000 mg O₂ kgVS⁻¹ h⁻¹ (o IRS inferiore a 400 mg O₂ kgVS⁻¹ h⁻¹): l'indice andrà calcolato come media annua di almeno n.4 campioni e con tolleranza sul singolo campione non superiore al 20 %;

La frazione organica stabilizzata con IRD < 1.000 mg O₂ kgVS⁻¹ h⁻¹ (ovvero con IRS < 400 mg O₂ kgVS⁻¹ h⁻¹), che non trova collocazione come ripristini ambientali e copertura finale di discariche e quindi deve essere smaltita in discarica, viene sottratta dal conteggio, esclusivamente per un periodo transitorio (2002-2008) e solo se prodotta da impianti in esercizio o in avanzata fase di realizzazione, mentre la frazione organica stabilizzata prodotta da impianti che sono entrati in esercizio dopo il 30 giugno '05 e smaltita in discarica non deve essere sottratta dal conteggio dei RUB indipendentemente dal suo IRD.

Tale scelta è dovuta alla limitatissima possibilità di impiego della FOS sia come ripristini ambientali che come ricopertura giornaliera delle discariche, come emerge da studi e rilievi effettuati sul territorio regionale.

Algoritmo di calcolo del RUB avviato in discarica 2002

Rifiuto urbano totale	A
% raccolta differenziata	B
RUB teorico	C = 0.65A
RUB separato da RD	D
RUB residuo	E = C - D
Rifiuto indifferenziato	F = A - B
% RUB nel rifiuto indifferenziato	G = E/F
RUB avviato a trattamento	H
RUB avviato a discarica	L = E - H
Numero abitanti	M
RUB pro-capite avviato in discarica	N = L/M

Fonte: Regione Abruzzo



Relativamente al numero degli abitanti da considerare per il calcolo, l'art.5, comma 3 del DLgs.36/03, prevede che le "Regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiore al 10%, devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio". Pertanto sono state calcolate le fluttuazioni stagionali sia a livello regionale che di singolo ATO. Successivamente, per gli ATO con fluttuazioni turistiche massime, superiori al 10%, è stato determinato il numero degli abitanti che effettivamente contribuisce alla produzione di rifiuti, sommando alla popolazione residente il numero medio giornaliero di turisti presenti sul territorio.

Le previsioni demografiche sono state desunte dallo studio elaborato dal CRESA Abruzzo su dati ISTAT, che presenta n.2 ipotesi di minima A e di massima B.



IL DIRETTORE
(Arch. Sergio Antonio)

Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006
Percorso Isotopo Ambiente Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA
Avv. Francesco Marascioco

Tab.9 - Trend evolutivo della popolazione nelle Province abruzzesi

ATO	2004		2015 A		2015 B	
	Comuni n.	Popolazione	Comuni n.	Popolazione	Comuni n.	Popolazione
CH	104	391.167	104	400.171	104	416.607
AQ	108	304.068	108	307.550	108	315.950
PE	46	307.974	46	313.813	46	325.740
TE	47	296.063	47	303.080	47	316.033
ABRUZZO	305	1.299.272	305	1.324.614	305	1.374.330

Fonte: Elaborazione CRESA su dati ISTAT.

Dalle suddette previsioni si desume un aumento medio della popolazione residente, nel periodo 2004-2015 pari a +3.9%, dato che spalmato in modo omogeneo sugli anni di riferimento costituisce un incremento percentuale medio annuale di circa il +0.25%. Il calcolo della popolazione residente ai fini della produzione annuale dei rifiuti terrà conto di tale incremento percentuale annuo per le singole Province, salvo le verifiche in sede di monitoraggio degli obiettivi del Programma RUB.

Al fine di verificare l'incidenza della popolazione turistica sulla produzione di RUB avviato in discarica, si è fatto riferimento ai dati relativi alle presenze turistiche mensili registrate dai singoli Comuni abruzzesi negli anni 2001 e 2002.

E' stato verificato il movimento turistico nella Regione Abruzzo per gli anni 2001 (singolarmente) e 2002-2004 (questi ultimi dati sono accorpate nello studio CRESA).

Tab.9 - Movimento turistico nella Regione Abruzzo

Anni	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Esercizi alberghieri						
2002	1.019.415	4.164.481	142.971	643.847	1.162.386	4.808.328
2003	1.109.139	4.505.635	131.871	607.069	1.241.008	5.112.704
2004	1.095.382	4.295.274	138.947	612.608	1.234.329	4.907.882
Esercizi extralberghieri						
2002	137.154	1.634.757	46.874	421.264	184.028	2.056.021
2003	149.781	1.637.555	37.230	333.991	187.011	2.007.546
2004	153.261	1.692.260	36.031	318.838	189.292	2.011.098
Totale esercizi						
2002	1.156.569	5.799.238	189.845	1.065.111	1.346.414	6.864.349
2003	1.258.920	6.179.190	169.101	941.060	1.428.019	7.120.250
2004	1.248.643	5.987.534	174.978	931.446	1.423.621	6.918.980

Sono state quindi calcolate le presenze turistiche medie giornaliere relative alla stagione invernale ed a quella estiva, sommando le presenze mensili registrate rispettivamente da dicembre a marzo e da giugno a settembre e dividendo le stesse per il corrispondente numero di giorni. Successivamente sono state ricavate le fluttuazioni stagionali effettuando il rapporto percentuale tra le suddette presenze turistiche medie e il numero di abitanti residenti.

Questo algoritmo è stato eseguito sia a livello regionale che per ogni singolo ATO; i risultati ottenuti sono riportati nella tabella che segue.

Tab.10 - Fluttuazioni stagionali registrate nel 2001/2002 - Abruzzo

ATO	Residenti 2001 n.	Presenze turistiche medie giornaliere stagione estiva Giu - Sett /01 n.	Presenze turistiche medie giornaliere stagione invernale Dic-Mar/02 n.	Fluttuazione estiva del numero di ab. %	Fluttuazione invernale del numero di ab. %
Chieti	381.993	24.708	13.717		

Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006

IL DIRETTORE
(Arch. Scipio Aniceto)
Parco Territoriale Ambientale



L'Aquila	297.592	28.284	38.318	>10%
Pescara	295.463	26.838	18.256	
Teramo	287.331	65.283	10.263	>10%
Regione Abruzzo	1.262.379	145.113	80.554	

Fonte: Regione Abruzzo

Le fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti registrate per ATO risultano superiori al 10%, rispetto a quelle a livello regionale negli ATO di L'Aquila, nel solo periodo invernale, nell'ATO di Teramo, nel solo periodo estivo. Il numero di abitanti da utilizzare per il calcolo, è stato determinato sommando le presenze turistiche medie sopracitate al numero di residenti.

Tab.10 - Incidenza fluttuazioni estive ATO (residenti + turisti) - 2001/2002

ATO	Residenti	Presenze turistiche	Presenze turistiche medie	n. abitanti (comprese
	n.	totali annue	giornaliere	fluttuazioni turistiche)
		n.	n.	n.
L'Aquila	297.592	1.224.147	3.353	300.945
Teramo	287.331	3.384.463	9.272	296.603

Fonte: Regione Abruzzo

3.4 Produzione, recupero (RD) e smaltimento di RUB per ATO

Ripercorrendo quindi il metodo di calcolo, di cui al capitolo precedente, per definire i rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica, in Tab.11 è stato definito il quantitativo totale di RUB prodotto in ogni ATO sia in termini di quantitativi totali che di produzione pro capite. A livello regionale, gli abitanti di riferimento sono quelli formalizzati dal censimento ISTAT del 2001 per la Regione Abruzzo pari a 1.262.379, tenendo altresì conto delle fluttuazioni stagionali per le province di L'Aquila e Teramo (art.5, comma 3 del DLgs.36/03).

Tab.11 - Produzione di Rifiuti Urbani Totali (RUtot) e di Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) per ATO

AMBITO	Unità di misura	2002
ATO CHIETI	RU tot (t)	182.216
	RUB in RU (65% di RU tot)	118.440
	Popolazione 2001*	381.993
	RUB (kg/ab/a)	310
ATO L'AQUILA	RU tot (t)	139.960
	RUB in RU (65% di RU tot)	90.974
	Popolazione 2001**	300.945
	RUB (kg/ab/a)	302
ATO PESCARA	RU tot (t)	130.260
	RUB in RU (65% di RU tot) (t)	84.669
	Popolazione 2001*	295.463
	RUB (kg/ab/a)	286
ATO TERAMO	RU tot (t)	159.112
	RUB in RU (65% di RU tot)	103.422
	Popolazione 2001**	296.603
	RUB (kg/ab/a)	348

Fonte: Regione Abruzzo - su dati ONR/ARTA Rapporto Rifiuti 2003.

*ISTAT 2001 - dati definitivi 14° censimento


** Residenti aggiornati con l'incidenza delle presenze turistiche (art.5 del DLgs.36/03).



IL DIRETTORE
(Arch. Luigi Antonio)

Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006

Perché Teramo Ambiente Energia
IL COMPONENTE LA RATA



Al quantitativo di RUB come sopra ottenuto vanno sottratte le quantità di RUB raccolte in modo differenziato, purché avviate ad impianti di recupero e da essi accettate, al netto degli scarti non trattati prodotti dagli impianti di recupero dei rifiuti di alimenti ed avviati a discarica: in Tab.14 sono pertanto evidenziati i quantitativi delle tipologie di RUB che nel 2002 sono state raccolte in modo differenziato.

Per rappresentare il dato specifico, si riportano alcuni dati sulla raccolta differenziata (RD) complessiva che ha avuto negli ultimi anni un trend di crescita costante, come si evince nelle tabelle che seguono sia a livello di singolo ATO che a livello regionale. E' da rilevare l'incremento di % della RD anni 2003 -2004 che si attesta sul +2.8%.

Tab.12 – Trend della raccolta differenziata per ATO (t/a).

ANNO	CHIETI	L'AQUILA	PESCARA	TERAMO	REGIONE
2002	17.759	13.074	7.697	27.561	66.090
2003	17.563	14.425	8.653	30.528	71.169
2004	29.773	13.090	17.261	35.727	95.813

Fonte: Rapporto Rifiuti APAT/ONR

Tab.13 – Trend della raccolta differenziata per ATO (t/a)

Regione	2001 %RD	2002 %RD	2003 %RD	2004 %RD	Variaz. % RD 2003/2004
ABRUZZO	8,9	10,8	11,3	14,1	+2,8

Fonte: Rapporto Rifiuti APAT/ONR

Si evidenziano nella tabella successiva i quantitativi delle tipologie di RUB che nel 2002 sono state raccolte in modo differenziato.

Tab.14 – RUB raccolti nelle RD – 2002 (t)

Categorie RUB	CHIETI	L'AQUILA	PESCARA	TERAMO	REGIONE
Rifiuti organici*	4.891.90	108.00	317.33	10.316.03	15.633
Rifiuti verdi	642.40	1.922.35	-	2.783.64	5.348
Carta e cartone	4.602.90	4.903.14	3.241.91	4.871.64	17.619
Legno	343.70	401.86	93.32	72.81	911
Tessili	345.10	301.31	123.50	534.79	1.304
Parmolini e A.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Totale	10.826	7.636	6.148	18.579	40.815
Popolazione 2001	381.993	300.945**	295.463	296.603**	1.275.004
Tot RD di RUB Kg/ab/a	28.34	25.37	28.80	62.63	32.01

Fonte: Regione Abruzzo su dati ONR/ARTA Rapporto Rifiuti 2003 rielaborati con OPR.

*Quantitativi al netto degli scarti.

** Residenti aggiornati con l'incidenza delle presenze turistiche (DLgs.36/03).

Tab.15 – RUB in discarica – 2002 (t)

Kg/ab/a	CHIETI	L'AQUILA	PESCARA	TERAMO	REGIONE
RUB tot	310	302	286	348	311,76
RD	28.34	25.37	28.80	62.63	32.01
RUB in discarica	281.66	276.63	257.20	285.37	279.75

Fonte: Regione Abruzzo su dati ONR/ARTA Rapporto Rifiuti 2003 rielaborati con OPR.

Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006

IL DIRETTORE
(Arch. Sergio Antonio)
Parco Territorio Ambientale



Seguendo l'identica procedura di cui sopra, sono stati elaborati i dati aggiornati al 2004, grazie anche alla collaborazione degli OPR delle quattro Province abruzzesi, così come riportati nelle tabelle che seguono.

Tab.16 - Fluttuazioni stagionali registrate nel 2004/2005 - Abruzzo

ATO	Residenti 2004 n.	Presenze turistiche medie giornaliere stagione estiva Giu - Sett /04 n.	Presenze turistiche medie giornaliere stagione invernale Dic-Mar/05 n.	Fluttuazione estiva del numero di ab. %	Fluttuazione invernale del numero di ab. %
Chieti	391.167	24.708	13.717		
L'Aquila	304.068	28.284	38.368		10%
Pescara	307.974	26.838	18.256		
Teramo	296.063	65.283	10.263		10%
Regione Abruzzo	1.299.272	145.113	80.554		

Fonte: Regione Abruzzo

Le fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti registrate a livello regionale nel 2004, si confermano superiori al 10%, nel periodo invernale per l'ATO di L'Aquila e nel periodo estivo per l'ATO di Teramo.

Pertanto relativamente agli ATO di L'Aquila e Teramo, sono state calcolate le presenze turistiche medie giornaliere, ottenute dal rapporto tra le presenze totali annue e il numero di giorni dell'anno solare. Il numero di abitanti da utilizzare per il calcolo, è stato determinato sommando le presenze turistiche medie sopracitate al numero di residenti.

Tab.17 - Incidenza fluttuazioni estive ATO (residenti + turisti) - 2004/2005

ATO	Residenti n.	Presenze turistiche totali annue n.	Presenze turistiche medie giornaliere n.	n. abitanti (comprese fluttuazioni turistiche) n.
L'Aquila	304.068	1.405.086	3.849	307.917
Teramo	296.063	3.388.705	9.284	305.347

Fonte: Regione Abruzzo

Si è provveduto ad aggiornare, con la stessa metodologia seguita per gli anni 2001/2002, i dati riferiti alla produzione totale di rifiuti, di RUB, di RUB nelle RD, ..etc. Le tabelle che seguono rappresentano gli scenari aggiornati al 2004.

Tab.18 - Produzione di Rifiuti Urbani Totali (RUtot) e di Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) per ATO

AMBITO	Unità di misura	2004
ATO CHIETI	RU tot (t)	194.971,76
	RUB in RU (65% di RU tot)	126.731
	Popolazione 2004*	391.167
	RUB (kg/ab/a)	323
ATO L'AQUILA	RU tot (t)	153.129,79
	RUB in RU (65% di RU tot)	99.533
	Popolazione 2004**	307.917
	RUB (kg/ab/a)	323
ATO PESCARA	RU tot (t)	141.799,80
	RUB in RU (65% di RU tot) (t)	92.169
	Popolazione 2004*	307.974

Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006

IL DIRETTORE
(Arch. Sergio Antonio)

Parco Territoriale Ambiente Energia
IL COMPONENTE LE SINTESI
(Arch. Franco Castellani)

16

	RUB (kg/ab/a)	299
ATO TERAMO	RU tot (t)	134.852,65
	RUB in RU (65% di RU tot)	87.654
	Popolazione 2004**	305.347
	RUB (kg/ab/a)	287

Fonte: Regione Abruzzo – su dati ONR/ARTA Rapporto Rifiuti 2005.

*ISTAT 2004.

** Residenti aggiornati con l'incidenza delle presenze turistiche (art.5 del DLgs.36/03).

Tab.19 – RUB raccolti nelle RD – 2004 (t)

Categorie RUB	CHIETI	L'AQUILA	PESCARA	TERAMO	REGIONE
Rifiuti organici*	8.983.47	62.90	2.846.37	12.949.96	24.842
Rifiuti verdi	1.879.12	1.275.19	278.86	4.484.23	7.917
Carta e cartone	6.984.99	5.904.15	5.415.39	6.324.38	24.628
Legno	948.00	255.68	440.16	840.15	2.483
Tessili	206.61	604.80	193.58	567.51	1.572
Pannolini e A.	-	-	-	-	-
Totale	19.002	8.102	9.174	25.166	61.444
Popolazione 2004	391.167	307.917	307.974	305.347	1.124.005
Tot RUB Kg/ab/a	323	323	299	287	309
Tot RD di RUB Kg/ab/a	48.57	26.31	29.78	82.41	44.02

Fonte: Regione Abruzzo su dati ONR/ARTA - Rapporto Rifiuti 2005 rielaborati con OPR.

*Quantitativi al netto degli scarti.

Tab.20 – RUB in discarica – 2004 (t)

Kg/ab/a	CHIETI	L'AQUILA	PESCARA	TERAMO	REGIONE
RUB tot	323	323	299	265	309
RD	48.57	20.71	29.78	82.41	45.36
RUB in discarica	274.43	302.29	269.22	182.59	263.64


Fonte: Regione Abruzzo su dati ONR/ARTA. Rapporto Rifiuti 2005 rielaborati con OPR

4. SITUAZIONE IMPIANTISTICA PER ATO REALIZZATA E PREVISTA

La Tab.21 illustra, per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO), la situazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (RUI) e da RD a servizio dell'ambito stesso. L'impiantistica di trattamento dei RUI riferita agli impianti mobili ed a quelli complessi di bioessicazione per gli ATO di L'Aquila e Chieti (Lanciano), è da considerare ad integrazione di quella prevista dai PPGR. L'impiantistica di trattamento dei rifiuti da RD è quella prevista dai PPGR. Per ciascun impianto è stata indicata la localizzazione, lo stato di attuazione e l'anno di entrata in esercizio. Inoltre in Tab.22 sono state riportate le potenzialità complessive degli impianti in relazione alla loro tipologia (*impianti di compostaggio di qualità, di bioessicazione ed impianti mobili*).

In questa fase non sono stati previsti impianti di termovalorizzazione, in attesa di definire il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) che dovrà, su base scientifica, valutarne le esigenze attraverso un'attenta valutazione dei flussi di rifiuti urbani e speciali (quantità e qualità), non altrimenti riciclabili, le ricadute ambientali e socio-economiche, l'eventuale esistenza di idonei siti, le potenzialità di utilizzo dell'impiantistica non dedicata esistente (cementifici/CDR), ..etc.

Pertanto, le previsioni riferite al sistema impiantistico di trattamento, sono coerenti con la programmazione dei PPGR, con l'adeguamento degli impianti di trattamento delle frazioni di rifiuti





indifferenziati previsti (n.3), che saranno anche a "flusso unico" (impianti di bioessiccazione), in coerenza con gli orientamenti della Regione approvati con DGR n.1244 del 25.11.2005 recante: "L.R.28.04.200, n.83, art.19. Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Modifiche alla DGR n.400/04", al fine di renderli "complementari" a quelli di "compostaggio" con tecnologie a "flussi separati". Tutto ciò per ribadire l'opportunità di non incentivare la realizzazione di impianti che producono rifiuto stabilizzato in seguito destinato allo smaltimento in discarica, mentre si auspica che gli impianti di stabilizzazione della frazione organica sporca, possano trattare in futuro esclusivamente la frazione organica proveniente dalle RD per la produzione di compost di qualità.

4.1 Il sistema impiantistico regionale realizzato e previsto

Tra gli impianti considerati, sono stati previsti anche gli impianti mobili "a bocca di discarica", "impianti leggeri e flessibili", autorizzati dalla Regione Abruzzo, per un periodo transitorio in attesa della costruzione degli impianti di trattamento (compostaggio e biostabilizzazione) previsti dal PRGR e dai PPGR. Gli impianti devono rispondere a criteri di economicità del loro costo, in modo da non sottoporre la collettività a spese di notevole entità e in modo da consentire un riutilizzo impiantistico nel medio- lungo periodo.

Sul territorio regionale sono già presenti impianti in grado di coprire una minima parte del fabbisogno di trattamento di separazione secco/umido.

Le quantità di rifiuti trattati negli impianti complessi in esercizio, autorizzati e programmati, sono così riassunte nella tabella che segue. Tecnicamente tali impianti possono essere suddivisi in impianti per la produzione di compost di qualità, che viene commercializzato, di biostabilizzato (FOS) e frazione secca (CDR), avviati direttamente allo smaltimento in discarica. E' in corso la sottoscrizione di un "Accordo di programma" a livello regionale per l'utilizzo della FOS per ricopertura giornaliera delle discariche e per ripristini ambientali. Sono n.2 gli impianti autorizzati per la raffinazione della frazione secca finalizzata alla produzione di CDR (Cirsu SpA di Giulianova e Cogesa di Sulmona). Per l'utilizzo del CDR, ai fini energetici, è in corso l'elaborazione di una proposta di "Protocollo d'intesa" con impianti non dedicati siti in Regione (n.3 cementifici).

Tab.21 - Impianti di trattamento dei RU in Abruzzo esistenti ed in programma - 31.12.2005

ATO	Impianti	Titolarietà	Località	Autorizzazione	In esercizio	Entrata in esercizio (previsione)	Pot. Aut. (t/a)
CH	Bioessiccazione	Deco SpA*	Chieti	DN7/29 del 31.03.2006	no	2008	270.000
	Compostaggio	C.Civeta	Cupello	n.55 del 7/6/01	si	-	60.000
	Compostaggio	C.Chietino	Fara Filiorum	n.58 del 22/6/05	no	in approvazione 2007	10.000
	Imp.mobileTrat	C.Chietino	Fara Filiorum	n.98 del 18/10/05	si	-	120.000
	Imp.mobileTrat	C. Frentano*	Cerratina	n.82 del 5/8/05	no	2007	48.000
	Bioessiccazione		Lanciano	da prevedere PPGR	no	in fase di proposta 2008	
AQ	Compostaggio	Segen	Sante Marie	n.9 del 4/2/03	si	-	11.000
	Compostaggio	Aciam	Aielli	n.81 del 2/8/05	no	in costruzione 2008	30.000
	Compostaggio	C.Montana	Castel di S.	n.80 del 30/11/01	si	-	18.000
	Compostaggio	Cogesa	Sulmona	n.37 del 22/4/03	si	-	27.000
	Compostaggio	Privato*	Biofert	n.86 del 10/9/04	si	-	25.500
	Compostaggio	Privato*	Cesca	n.61 del 28/6/05	no	in fase di avvio 2007	9.000
	Imp.mobileTrat	Aciam	Avezzano	n.88 del 16/9/05	si	-	21.153
	Imp.mobileTrat	Aciam	Avezzano	n.87 del 16/9/05	si	-	19.230
	Bioessiccazione		L'Aquila	da prevedere PPGR	no	in fase di proposta 2008	80.000
PE	Imp.mobileTrat	Deco SpA**	Spoletore	n.101 del 18/10/04	si	-	140.000
	Compostaggio	Deco SpA	Alanno	presentata domanda art.22-28	no	in corso di esame 2008	66.000

Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006

IL DIRETTORE
(Arch. SpA)

Parco Tecnologico
IL COMPLESSO
Una Grande Comunità

18

D.Lgs. 22/97						
	Compostaggio	Ricicloverde*	Manoppello	n.106 del 22/11/03	si	9.000
	Compostaggio	-	Val Pescara	-	no	in fase di discussione
TE	Compostaggio	Cirsu SpA	Notaresco	n. 16 del 4/3/04	si	89.000
	Imp.mobiliTrat	C.Piomba Fino	Atri	n. 78 del 21/7/05	no	2006 50.000
	Bioessiccazione	Corsu/Team	Teramo	Previsto dal PPGR	no	in progettazione 2008 60.000
	Imp.mobiliTrat	Team	Teramo	n.122 del 30/12/05	si	30.000
Tot						1.192.883
Tot escluso la potenzialità degli impianti mobili						764.500

Fonte: Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti. 2005.

* Impianto privato.

** Impianto mobile privato autorizzato per i territori di Pescara-Chieti-L'Aquila per 120.000 t/a.

1. Impianto al servizio dei bacini di Pescara e di Chieti (capoluogo).

Tab.22 - Potenzialità complessiva di trattamento per tipologia di impianti

Tipologia impianti	n. Impianti	Potenzialità trattamento in esercizio	Potenzialità trattamento programmata t/a	Potenzialità trattamento autorizzata t/a	Potenzialità Trattamento Totale t/a
Bioessiccazione	3	-	410.000	-	255.000
Compostaggio	12	212.500	400.000	279.500	400.000
Impianti mobili	7	330.383	-	384.383	(384.383)
Totale	18	306.500	810.000*	663.883	1.039.383

Fonte: Regione Abruzzo 2005

* Escluso gli impianti mobili

Come si evince dalla situazione raffigurata nelle tabelle, in Abruzzo, al 31.12.2005, risulta una potenzialità di trattamento, già autorizzata, pari a 663.883 t. (compresi gli impianti mobili), di cui in esercizio pari ad una potenzialità di 233.000 t.

La potenzialità complessiva dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti che è possibile realizzare nell'arco di 2 anni (2008), sarà pari a 1.039.883 t, di cui 655.000 t costituita da impianti di compostaggio di qualità e bioessiccazione, una potenzialità in grado di far fronte alle esigenze del territorio abruzzese.

Gli impianti di discarica per rifiuti urbani (ex 1^a Cat.), attualmente in esercizio in Abruzzo sono n.37, distribuiti a livello provinciale in modo eterogeneo. In alcune province (ATO), le discariche presenti sono tali da soddisfare il fabbisogno a lungo termine, in altre solo a breve o brevissimo termine. La tabella che segue riporta anche la volumetria residua "stimata" degli impianti di smaltimento al 31.12.2005. A tal proposito la Regione Abruzzo con convenzione del 12.04.2005, ha provveduto a stipulare una convenzione con l'ARTA, Direzione Regionale, per la misurazione delle volumetrie utilizzate e/o residue delle discariche (rilievi planaltimetrici).


Tab.23 - Situazione regionale discariche - Volumetria stimata. Regione Abruzzo 2005

ID	ATO n.	TITOLARITA'	LOCALITA'	Autorizzazione	VOLUMI 31.12.05 mc
1	CH	Civeta	Cupello *	n.55 del 7/6/01	n.d.
2		Frentano	Lanciano (Cerratina)	n.71 del 27/09/02	1.000.000
3		Chietino	Chieti (Casoli)	n.36 del 17/04/03	340.000
4		Chietino	Fara F. Petri*	n.90 del 15/09/04	43.000
5	4	Aciam	Celano (San Marcello)	n.35 del 12/01/01	26.000
6			Lecce dei Marsi (Pretito)	n.499 del 01/01/00	14.000
7			Avezzano (Santa Lucia)	n.76 del 28/08/03	50.000
8			Villavallelonga	n.498 del 30/03/03	n.d.

Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006

IL DIRETTORE

(Arch. Sc. Antonio)



9	AQ	Commali	Capitignano (Mozzano)	n.2 del 11/01/05	n.d.	
10			Camistro	n.207 del 2/11/99	n.d.	
11			Campotosto (Reperduso)	n.57 del 7/07/03	-	
12			Castelvecchio Calvisio (Terracina)	n.3098 del 25/11/98	-	
13			Magliano dei Marsi (Topanico)	n.92 del 4/11/03	30.000	
14			Navelli (Navelli-Collepietro-San Benedetto in Perillis)	n.72 del 3/09/01	n.d.	
15			SEGEN S.p.A.	Sante Marie (Santa Giusta) *	n.14 del 17/02/03	80.000
16				Castellafiume (Macerine)	n.502 del 30/03/00	n.d.
17			Comunità Montana*	Castel di Sangro (Bocche di Forli) *	n.80 del 0/11/01	n.d.
18			Cogesa (Sulmona)	Sulmona (Noce Mattei) *	n.37 del 22/04/03	n.d.
19		C.C. Cogesa (L'Aquila)	Barisciano (Forfona)	n.74 del 5/09/01	2.000	
20			Ofena	n.197 del 10/02/99	n.d.	
21			Capecstrano	n.32 del 22/12/00	n.d.	
22			Villa S.Lucia	n.3097 del 25/11/98	n.d.	
23			Poggio Picenze	n.58 del 15/06/01	n.d.	
24			Navelli	n.72 del 3/09/01	n.d.	
25			Pizzoli (Caprareccia)	n.84 del 17/12/01	n.d.	
26			Capitignano	n.2 del 11/01/05	19.000	
27	PE	Ambiente S.p.A.	Spoltore (Colle Cese)	n.116 del 24/11/04	570.000	
28		Manoppello	Cagnoli (Colle San Luca)	n.50 del 8/05/01	-	
29	TE	Cirsu S.p.A.	Notaresco (Grasciano)*	n.17 del 10/02/05	130.000	
30			Unione dei Comuni V.V.	Tortoreto (Salino)	n.29 del 14/11/00	-
31		Corsu	Sant'Omero - (Ficcadenti)	n.2 del 4/05/00	28.000	
32			Castellalto (Colle Coccu)	n.37 del 15/05/02	20.000	
33			Cellino Attanasio (Conti)	n.85 del 12/09/05	-	
34		Piomba-Fino	Teramo (La Torre)	n.77 del 15/07/05	-	
35			Atri (S. Lucia)	n.25 del 10/03/03	-	
7						
Totale					2.320.000	

Fonte: Regione Abruzzo 2005

* Discarica di servizio ad un impianto complesso

In Abruzzo è presente un numero di piattaforme che sono classificate di Tipo A e di Tipo B, distinte secondo la funzione svolta dalle stesse (trattamento o meno dei materiali provenienti dalle RD). Il quadro delle piattaforme autorizzate e convenzionate nell'ambito del sistema CONAI⁵ per il recupero della carta e del legno dagli imballaggi è il seguente:

- n.2 piattaforme per la selezione e trattamento della carta/cartone e del legno;
- n.2 piattaforme per la selezione e trattamento della plastica e del legno;
- n.4 piattaforme per la selezione e trattamento del legno.

Tab.24 - Piattaforme Pubbliche per le raccolte differenziate - Tipo "A" e "B" - 31.12.2005

ATO	Impianti	Località	Consorzio	Autorizzazione	Potenzialità t/a	In esercizio	Stato di attuazione	Entrata in esercizio
Chieti	Tipo A	Lanciano	Frentano	n.73 del 04/09/01	4.000	sì	in esercizio	-
	Tipo B	Capello	Civeta	n.111 del 04/11/04	7.500	sì	in esercizio	-

Fonte: Programma di prevenzione CONAI 2005.

Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006

IL DIRETTORE
(Arch. Sergi Antonio)PROF. ...
IL COMPONENTE ...

L'Aquila	Tipo A	Aielli	Aciam	n.97 del 08/11/03	6.500	no	realizzata	2006
	Tipo A	Avezzano	Aciam	n.109 del 13/11/03	2.500	si	in esercizio	-
	Tipo A	Cerchio	Aciam	n.1 del 07/11/03	2.000	si	in esercizio	-
	Tipo A	Sulmona	Cogesa	n.86 del 02/10/03	20.000	no	autorizzata	2006
	Tipo B	Castelvecchio	C.M.Sirentina	n.103 del 04/12/05	500	no	realizzata	2006
Pescara	Tipo B	Pratola P.	Cogesa	n.120 del 13/12/04	1.800	si	in esercizio	-
	Tipo B	Loreto A.	Ambiente SpA	n.22 del 28/02/05	2.500	no	autorizzata	2006
Teramo	Tipo A	Alanno	Ecol. Pescara	n.1112 del 06/05/98	3.000	no	realizzata	2006
	Tipo A	Notaresco	Cirsu SpA	n.29 del 18/03/03	12.000	si	in esercizio	-
	BB.DD.	Notaresco	Cirsu SpA	n.81 del 09/08/04	10.000	no	in costruzione	2006
	BB.DD.	Roseto degli A.	Cirsu SpA	Ai sensi 31-33 DLgs.22/97	10.000	si	In esercizio	-
	Tipo B	Castellalto	Corsu	n.97 del 15/05/02	2.500	no	autorizzata	2008
Tipo B	Sant'Omero	Un. Comuni	n.99 del 08/11/03	12.000	no	realizzata	2006	
Totale					96.800	39.800		

Fonte: Regione Abruzzo - ARTA 2005.

*Impianto privato

Nella Regione Abruzzo operano anche n.2 piattaforme ecologiche private che trattano rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate (Mantini - Prov.CH e Metalferro - Prov.TE), con una capacità complessiva di oltre 250.000 t/a, entrambe convenzionate CONAI ed al servizio di numerosi Comuni della Regione.

La potenzialità dell'impiantistica di supporto alle RD (96.800 + 250.000 = 346.800 t), si ritiene, una volta realizzati gli impianti programmati al 2006, adeguata alle esigenze territoriali per gli obiettivi di RD prefissati dal presente programma. Nell'ATO di Pescara al momento, in assenza di piattaforme in esercizio, si sta provvedendo al recupero delle frazioni provenienti dalle RD tramite un'apposita convenzione con una piattaforma in gestione ad un operatore privato.


Per concretizzare quanto sopra riportato, è stato programmato sul territorio regionale, un sistema impiantistico "a rete", sinergico, che prevede l'installazione di impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti in maniera da ottimizzare e razionalizzare i servizi di gestione attualmente presenti, in coerenza con i diversi PPGR approvati.

All'interno di ogni ATO deve inoltre essere assicurata una gestione unitaria dei rifiuti urbani, attraverso le previsioni dei Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR), nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni definite dal Piano Regionale.

All'interno dell'ATO devono essere garantite, tramite gli accordi e le forme di cooperazione previste dalla legge regionale, pari condizioni a tutti i Comuni. Nell'ambito del Piano Operativo dell'ATO, dovranno essere individuate le aggregazioni territoriali (bacini di smaltimento e aree di raccolta) finalizzate alla gestione dei diversi livelli del sistema di organizzazione e smaltimento dei rifiuti.

Occorre privilegiare la realizzazione di impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato che abbiano caratteristiche di elasticità riguardo in particolare alla capacità di trattamento della frazione organica del rifiuto; tali impianti devono quindi essere strutturalmente in grado di trattare sia il rifiuto organico contenuto nel rifiuto indifferenziato che quello proveniente dalla raccolta differenziata destinato alla produzione di ammendante compostato (qualora il trattamento di tali rifiuti avvenga contemporaneamente nello stesso impianto, le linee dedicate ai due tipi di rifiuti dovranno naturalmente essere nettamente separate), così da poter essere "riconvertiti" nel tempo ad impianti di compostaggio: ciò potrà avvenire quando la raccolta differenziata dell'organico potrà garantire che l'organico ancora presente nel rifiuto indifferenziato non incida né precluda la successiva gestione del rifiuto stesso.


Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006


IL DIRETTORE
(Arch. Santo Antonio)
Parco Tecnologico
E CONSIGLIO REGIONALE
(Ing. Franco Caramanico)



4.1 Il sistema impiantistico nel sistema di gestione integrata

Il sistema impiantistico, in un'ottica di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, idoneo al trattamento/smaltimento dei diversi flussi di rifiuti intercettati dai servizi di raccolta, può essere così schematizzato:

a. impianti di valorizzazione dei flussi da Raccolta Differenziata (RD)

- piattaforme con trattamento preliminare delle frazioni secche;
- impianti di compostaggio a tecnologia semplificata per la sola frazione verde;
- impianti di compostaggio della frazione organica e del verde.

fermo restando la conferma dell'impiantistica esistente, che andrà comunque revisionata, in qualche caso essa andrà sottoposta a "revamping" per adeguarla alle nuove esigenze ed ai requisiti previsti dalle DGR n.400 del 26 maggio 2004 e DGR n.1244 del 25.11.2005.

b. impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato (RI):

impianti di trattamento preliminare del rifiuto tal quale e dei residui a valle della raccolta differenziata, finalizzati alla preparazione del CDR da destinare agli impianti di termovalorizzazione (a flussi separati ed a flusso unico).

c. impianti di smaltimento finale dei residui del rifiuto trattato:

discariche per lo smaltimento dei residui di impianti di valorizzazione dei flussi da raccolte differenziate e comunque nel rispetto dell'art.5, comma 6, del DLgs.22/97 e dei requisiti previsti dal DLgs.36/03.

d. impianti di recupero energetico

la previsione di impianti di recupero energetico, nell'ambito del sistema integrato, deve essere preceduta da un approfondito esame sui seguenti aspetti:

1. sulla effettiva "qualità" e "quantità" dei flussi di rifiuti non altrimenti riciclabili ed utilizzabili a tal fine, a seguito delle attività di RD e riciclo;
2. sulle potenzialità di utilizzo in tema di recupero energetico di impianti non dedicati già esistenti;
3. sulla possibilità di accordi tra diverse realtà regionali;
4. sulla valutazione attenta dei rapporti costi-benefici e di impatto ambientale di tale sistema;
5. sulla scelta delle migliori tecnologie (BAT);
6. sulla possibilità di reperimento di siti idonei.



I servizi di RD, secondo le previsioni del PRGR, oltre che di contenitori domiciliari e/o stradali, devono avvalersi di strutture centralizzate dedicate al conferimento da parte dei cittadini di rifiuti da destinare al recupero. In funzione delle modalità organizzative adottate in sede locale, degli obiettivi e degli utenti che si intendono coinvolgere si possono ipotizzare diverse articolazioni del sistema di raccolta:

- Isola ecologica (*ecopunto*): semplice presidio stradale per il conferimento di parte dei materiali per cui è fatto obbligo di raccolta differenziata.
- Stazione ecologica (*ecocentro, riciclerai centri di raccolta, ..etc*): area attrezzata per il conferimento dei materiali per cui è fatto obbligo di raccolta differenziata.
- Piattaforma per la raccolta differenziata (Tipo A e B): area attrezzata per le lavorazioni di valorizzazione dei materiali, dotata di impianti per la separazione, la pulizia e l'adeguamento volumetrico prima dell'immissione sul mercato del recupero.

In linea generale le stazioni ecologiche consentono di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e possono fungere da struttura di dialogo tra la singola amministrazione comunale ed i produttori di rifiuti, premiando i comportamenti più virtuosi, coinvolgendo realtà associazionistiche e della scuola, evidenziando i problemi inerenti alla gestione dei rifiuti ed indirizzando in generale i comportamenti degli utenti. La stazione ecologica ha poi la funzione di sostituire i tradizionali punti di conferimento per materiali ingombranti che risultano spesso incustoditi e quindi di evitare lo smaltimento abusivo dei rifiuti.

Modello Piano RUB - Regione Abruzzo 2006

IL DIRETTORE
(Arch. Sofia Antonio)

Perché Tutti abbiano Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA
(Ing. Franco Paramanico)

La raccolta differenziata diventa così solo un'altra voce di costo del bilancio senza utilizzare appieno le favorevoli ricadute su tutto il sistema di raccolta e trattamento. Se invece si opera la completa revisione del sistema e si punta soprattutto alla massima intercettazione delle frazioni più "pesanti" e fermentescibili (es. *frazione umida*), si può trarre vantaggio dalle positive "interazioni di sistema" che queste raccolte comportano anche sugli altri circuiti di raccolta, nello specifico su quello del rifiuto residuo (RUI).

Poiché la finalità principale è sostanzialmente quella di ridurre il conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica, nell'ottica di ridurre progressivamente il quantitativo globale di rifiuti, il primo intervento da promuovere è la riduzione del conferimento da parte delle utenze responsabili della produzione delle frazioni biodegradabili del rifiuto.

Particolare rilevanza assume in proposito il **compostaggio domestico**, che in contesti non urbanizzati riveste un'importanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati; peraltro il compostaggio domestico riveste un'importanza notevole anche per numerosi altri obiettivi ben più generali della programmazione sui rifiuti, e perfino per gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Nella generalità dei casi sono sempre da avvantaggiare le **raccolte differenziate dei rifiuti biodegradabili**, (FORSU, Scarti verdi, carta e cartone), condotte in modo da ottenere elevate quantità di rifiuto differenziato sufficientemente libero da sostanze indesiderate o addirittura inquinanti: pertanto negli obiettivi generali della programmazione regionale occorrerà provvedere al riesame degli obiettivi sui singoli materiali, in particolare quelli relativi alle tipologie "frazione organica", "scarti verdi" e "carta e cartone".

I migliori risultati di ottimizzazione del servizio (*con alti livelli di recupero, migliore qualità dei materiali separati e costi analoghi a quelli riscontrati per sistemi di raccolta "aggiuntivi"*), sono ascrivibili all'adozione del sistema di raccolta "**porta a porta**" (*con contenitori per ogni singola abitazione, trattenuti negli spazi privati sino al giorno della raccolta*) od almeno "**di prossimità**" (*con elevata capillarità di distribuzione di contenitori di piccolo volume*). In questo sono indicate come prioritarie:

- le raccolte di tipo secco-umido;
- le raccolte di tipo domiciliare di tutti i materiali valorizzabili;
- le organizzazioni consortili delle raccolte, al fine di coniugare gli aspetti di efficienza, efficacia ed economicità degli interventi e per evitare la frammentazione delle gestioni.

Occorre pertanto incentivare, nell'ambito delle diversissime casistiche operative utilizzate e riscontrate sul territorio, **sistemi di raccolta differenziata del tipo "porta a porta"** per le principali categorie di rifiuti urbani, ed in particolare delle tipologie di RUB "rifiuti di alimenti" e "carta e cartoni"; per altre tipologie quali il "legno" ed i "rifiuti di giardini".

Occorre predisporre **stazioni ecologiche**, facilitando l'ingresso delle utenze produttrici di rifiuti urbani in queste strutture; infine per i "rifiuti tessili", oltre al conferimento presso le stazioni ecologiche comunali e/o consortili, è consigliabile in contesti urbanizzati predisporre una serie di contenitori ad essi dedicati anche di tipo stradale localizzati in apposite aree dedicate.

Lo sviluppo delle RD secco-umido, riveste altresì un ruolo fondamentale e decisivo anche ai fini della pianificazione degli interventi per il rispetto degli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, sanciti dall'art. 5 del DLgs.36/2003.

A tale proposito si rileva che adottando la raccolta differenziata spinta del rifiuto biodegradabile, il rifiuto urbano indifferenziato residuo può avere caratteristiche merceologiche simili a quelle della frazione secca, che può essere destinata al recupero energetico, proveniente dagli impianti di preselezione del rifiuto indifferenziato e quindi garantire che il rifiuto oggi avviato a discarica sia avviato al recupero presso impianti di termovalorizzazione (impianti non dedicati, extraregionali, ...etc).

Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006 **Parchi tematici Ambiente Energia**



IL DIRETTORE
(Arch. Sergio Antonio)

IL COMPONENTE
(Arch. Sergio Antonio)

5.3 La strategia regionale e strumenti attuativi

Il programma regionale individua le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal DLgs.36/03. L'obiettivo è di incrementare notevolmente le raccolte differenziate dei rifiuti urbani in generale, ed in particolare dei rifiuti alimentari, dei rifiuti di giardino, dei rifiuti cartacei, legnosi e tessili, realizzando inoltre quelle strutture (stazioni ecologiche comunali e consortili, impianti di stoccaggio e valorizzazione, impianti di recupero di materia ed eventualmente di energia), che nel loro complesso assicurino il raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Pertanto, particolare rilevanza assume in proposito:

1. la raccolta differenziata (RD) delle frazioni organiche prodotte dalle "utenze domiciliari" (famiglie) e dalle "grandi utenze" (ristoranti, pizzerie, mense, ..etc) per la produzione di "compost di qualità".
2. la raccolta e/o conferimento presso le stazioni ecologiche (riciclerie, ecocentri, ..etc) delle frazioni verdi (sfalci, potature, ..etc);
3. il compostaggio domestico, che riveste un'importanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati (soprattutto in contesti non urbanizzati) e, più in generale, nella programmazione sui rifiuti e per gli obiettivi di sostenibilità ambientale;
4. il recupero e riutilizzo di Frazioni Organiche Stabilizzate (FOS) provenienti dal trattamento meccanico e biologico dei rifiuti, per ripristini ambientali (definizione di una "Direttiva tecnica");
5. l'utilizzo di "compost di qualità" per usi agronomici.

La Regione Abruzzo intende applicare una strategia di gestione dei rifiuti biodegradabili, basata su un mix dei seguenti strumenti:

- acquisizione dei dati aggiornati e composizione merceologica dei rifiuti;
- interventi legislativi e disposizioni prescrittive;
- incentivazioni economiche finalizzate ad impianti per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (DOcup e PTAA);
- campagne di informazione e formazione per la riduzione dei rifiuti (Programma Pluriennale, moduli formativi tematici, ..etc);
- diffusione sul territorio delle RD (sistemi integrati) delle frazioni organiche (umido e verde) per avviare i quantitativi derivanti dalle stesse prioritariamente al "compostaggio di qualità" (ammendanti) nonché alla bioessicazione (CDR);
- diffusione delle attività di "compostaggio domestico" (accordo di programma con i Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Comuni, gestori servizi, ..etc);
- diminuzione dei quantitativi delle frazioni organiche che vengono smaltite in discarica (FOS) ed utilizzo delle stesse, previa definizione delle procedure amministrative da applicare e secondo parametri tecnici definiti, per la ricopertura giornaliera delle discariche (piani di adeguamento), per interventi di risanamento ambientale e di bonifica dei siti inquinati (emanazione di una Direttiva regionale);
- accordi volontari tra recuperatori ed associazioni di consumatori: accordo territoriale con il CONAI;
- realizzazione di nuova impiantistica di trattamento dei rifiuti (stabilizzazione, bioessicazione, piattaforme, ..etc) e potenziamento (revamping) di quella esistente;
- divieto del conferimento di specifiche tipologie di rifiuti interessate dal programma di riduzione dei RUB in discarica;
- adozione di sistemi di gestione ambientale.

5.4 Incentivazione economica per impianti finalizzati alla riduzione dei RUB

L'indirizzo della Regione è stato quello di convogliare alcune risorse finanziarie sia di derivazione comunitaria che derivanti dal bilancio regionale alla realizzazione di impianti che siano finalizzati a conseguire una riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica. In particolare per ciò che riguarda le

raccolte differenziate, la Regione Abruzzo è intervenuta con la L.R.52/00 e con linee di finanziamenti reperite nell'ambito del PTAA e del DOCUP.

Con questo strumento s'intende da un lato supportare la realizzazione di impianti previsti dai PPGR e dall'altro, aprire la possibilità alla realizzazione di interventi rivolti all'ottimizzazione del sistema, nell'ottica della riduzione dei RUB, anche se non espressamente previsti nei documenti di pianificazione.

5.5 Interventi legislativi, regolamentari prescrittivi e sperimentazioni

Per favorire l'effettivo recupero dell'ammendante compostato (compost di qualità), prodotto presso gli impianti di riciclaggio e compostaggio, si sta predisponendo una legge regionale per promuovere, attraverso incentivi, l'utilizzo dello stesso, nonché per avviare il processo di realizzazione di un "marchio di qualità" dello stesso. I beneficiari di tali contributi, assegnati secondo requisiti ben definiti, saranno gli operatori agricoli che utilizzeranno tali fertilizzanti organici.

Si prevede di emanare una direttiva tecnica in materia di utilizzo delle frazioni organiche (FOS, ..etc) per l'utilizzo delle stesse per finalità di carattere ambientale.

Si cercherà di dare piena attuazione al D.M.8 maggio 2003, n.203, inerente la promozione del mercato dei manufatti e beni realizzati con materiale riciclato. A tal proposito, si adotteranno apposite disposizioni, destinate agli enti pubblici e alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiali riciclati coprano almeno il 30% del fabbisogno annuale.

La previsione di specifici divieti, con la previsione di sanzioni, sarà introdotta con modifiche alla L.R.83/00. Alcuni sono già vigenti come:

- divieto di conferimento in discarica di rifiuti verdi costituiti da frazioni omogenee di sfalci, ramaglie derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato;
- divieto di conferimento in discarica di materiali riciclabili, costituite da carta, legno, organico. Per partite omogenee si intendono quantitativi costituiti da una singola tipologia per oltre il 75%.
- Divieto di conferimento al servizio di raccolta degli imballaggi secondari e terziari non differenziati.

Si prevede, inoltre, l'introduzione di alcune attività sperimentali di sistemi di raccolta personalizzata finalizzata all'applicazione della TIA, nonché di specifici sistemi di raccolta dei rifiuti da imballaggio.

5.6 Raccolta differenziata delle frazioni organiche da grandi utenze

In considerazione della necessità di ridurre il conferimento dei RUB nelle discariche e della scadenza del 31.12.2006, prevista dal DLgs.36/2003 e s.m.i., riguardante l'obbligo del trattamento dei rifiuti indifferenziati da collocare in discarica, si ritiene necessario avviare nel più breve tempo possibile, da parte dei Comuni e/o Consorzi Intercomunali, ..etc, i servizi di RD dell'organico derivante dalle "grandi utenze" (ristoranti, pizzerie, mense, ..etc), laddove lo stesso non sia già attivato. A questo proposito occorrerà che tutti gli ATO si attivino al fine di raggiungere il 45% di RD al 2008.

I Comuni provvederanno a rendere obbligatoria la raccolta differenziata della frazione organica da grandi utenze quali mercati, ristorazione, sfalcio da giardinaggio, residui vegetali compostabili derivanti dalle attività agricole da avviare agli impianti di produzione del compost di qualità.

Con la realizzazione di RD spinte della frazioni organiche, oltre al raggiungimento degli obiettivi di legge per le RD, si potranno ottenere alcuni importanti risultati. La frazione secca, non altrimenti riciclabile, potrà essere avviata alla produzione di CDR, eventualmente in miscela con un massimo del 50% di frazione secca da rifiuti speciali (D.M. 05.02.1998).

Il CDR di qualità prodotto, potrà alimentare così impianti di recupero energetico, prioritariamente non dedicati (cementifici), attraverso la definizione di un accordo di programma regionale,

Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006

IL DIRETTORE
(Arch. Scritta)

Parchi Territorio Ambiente Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA
(Ing. Franco Zeremanico)

extraregionali, ..etc. La frazione umida, non avviata a compost di qualità, darà origine ad una FOS con indice respirometrico tale da poter essere utilizzata per ripristini ambientali.

Riveste particolare importanza, per l'attivazione di investimenti nel settore dei servizi di RD ed adeguamento delle tecnologie impiantistiche, l'utilizzo delle risorse previste nel PITA e del DOCUP.

5.7 Il compostaggio domestico

La pratica del compostaggio domestico assume un valore "culturale" e rappresenta la dimostrazione di come si può dare valore all'adesione ad esperienze concrete di riduzione e smaltimento dei propri rifiuti organici, ottenendo benefici ambientali ed anche economici, dovrebbe essere fortemente incentivata soprattutto nelle aree che si caratterizzano per:

- una notevole distanza e dispersione rispetto ai centri di conferimento e trattamento utilizzati nel bacino di riferimento, distanza che influisce sensibilmente sui costi di viaggio dei mezzi di raccolta e quindi sui costi complessivi della raccolta;
- realtà a prevalente economia agricola, che quindi dispongono di possibilità "alternative" al conferimento al servizio di raccolta per lo smaltimento/valorizzazione in loco degli scarti organici;
- la presenza di abitazioni che dispongono di un giardino o di un orto; infatti, laddove vi è un giardino è anche possibile valorizzare e riciclare direttamente gli scarti organici opportunamente miscelati con gli scarti verdi.

In proposito va segnalato che una attivazione a livello locale della legge 25 giugno 2003 n.155 (c.d. legge del Buon Samaritano), potrà contribuire a ridurre la quantità di rifiuti di alimenti conferiti al servizio pubblico di raccolta.

L'autosmaltimento del rifiuto umido può avvenire, da parte delle utenze, in una ampia gamma di modalità, al fine di consentire il maggiore numero di adesioni ed una ottimale adattabilità alle condizioni ambientali del luogo. In particolare i sistemi più utilizzati sono:

- Buca di compostaggio: lasciando l'opportuna areazione al rifiuto, questo viene inserito in uno scavo nel terreno;
- Cassa di compostaggio: il rifiuto viene inserito in una struttura, solitamente di legno, sopra il terreno;
- Concimaia: è il metodo tradizionale, usato soprattutto da chi accompagna lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti urbani a quello di attività agricole o di piccoli allevamenti di bestiame;
- Cumulo: senza strutture di sostegno, il rifiuto umido viene accumulato e periodicamente rivoltato. E' il mezzo più semplice ed è quello che dà i migliori risultati.
- Composter: si tratta di un contenitore specifico per il rifiuto umido e può essere di plastica rigida o di rete.

I Comuni avranno, altresì, il compito di individuare i cittadini in possesso di aree verdi che richiedano finanziamenti per l'autocompostaggio domestico al fine di dotarli di compostiere.

In considerazione della necessità di ridurre il conferimento dei RUB nelle discariche e della scadenza del 31.12.2005, prevista dal DLgs.36/03 e s.m.i., riguardante l'obbligo del trattamento dei rifiuti indifferenziati da collocare in discarica, si ritiene necessario avviare nel più breve tempo possibile, da parte dei Comuni e/o Consorzi Intercomunali, ..etc, iniziative in tal senso anche attraverso specifici "Protocolli d'intesa" tra tutti i soggetti interessati.

5.8 Rifiuti verdi

La L.R.83/2000 ha previsto il divieto di conferimento dei rifiuti verdi nei contenitori dei rifiuti indifferenziati (RUI) dal 2001. Si tratta di una tipologia di rifiuto, prodotta con andamento stagionale in quantitativi anche rilevanti, derivante dal taglio dei tappeti erbosi o da operazioni di potature che può essere facilmente intercettata e destinata completamente al recupero. Per la gestione dello scarto verde nelle zone vocate (quartieri con abitazioni dotate di verde condominiale

o giardini), si dovrebbero valutare le seguenti opzioni di gestione e conferimento che possono essere intese come complementari:

- a. compostaggio domestico, adeguatamente sostenuto e promosso dalle singole Amministrazioni;
- b. conferimento diretto presso le stazioni ecologiche esistenti (riciclerie, ecocentri, ..etc);
- c. servizio "dedicato" di cippatura degli scarti legnosi;
- d. istituzione di un circuito di raccolta a domicilio (a chiamata).

In considerazione della necessità di ridurre il conferimento dei RUB nelle discariche e della scadenza del 31.12.2005, prevista dal DLgs.36/03 e s.m.i., riguardante l'obbligo del trattamento dei rifiuti indifferenziati da collocare in discarica, si ritiene necessario avviare nel più breve tempo possibile, da parte dei Comuni e/o Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, servizi dedicati per la RD delle frazioni verdi, laddove tale servizio non sia stato già attivato.

5.9 Carta e cartoni

Risulta, altresì, opportuno organizzare la domiciliarizzazione di alcuni circuiti di raccolta della carta e cartoni, dato che essa consente risultati differenziali di intercettazione interessanti rispetto al sistema a contenitore stradale. In realtà territoriali che presentano caratteristiche molto articolate, sarà possibile utilizzare più sistemi, utilizzando sia i contenitori stradali che la raccolta "porta a porta", a seconda delle caratteristiche specifiche del contesto esaminato.

E' da considerare che la RD di carta e cartone produce introiti derivanti dai contributi CONAI⁶ nell'ambito del nuovo Accordo Quadro ANCI - CONAI, sottoscritto il 14.12.2004.⁷

Riveste un ruolo importante, per questa particolare tipologia di rifiuto, anche il *Green Public Procurement* (GPP) o acquisti verdi per le pubbliche amministrazioni, complementare agli strumenti di politica ambientale di tipo normativo ed economico⁸, che è finalizzato in primis allo sviluppo del mercato di materia ed energia provenienti da materiali recuperati e riciclati. A tal proposito è opportuno adottare da parte degli Enti pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico, apposite disposizioni che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il 30% del fabbisogno annuale.

In considerazione della necessità di ridurre il conferimento dei RUB nelle discariche e della scadenza del 31.12.2005, prevista dal DLgs.36/2003 e s.m.i., riguardante l'obbligo del trattamento dei rifiuti indifferenziati da collocare in discarica, si ritiene necessario avviare nel più breve tempo possibile, da parte dei Comuni e/o Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, oltre alla RD di carta e cartone rivolta alle utenze familiari, anche raccolte specifiche "dedicate" per la RD di rifiuti urbani assimilati (*flussi omogenei*) presso i grandi produttori (GDO, attività di servizio e di commercio al dettaglio, attività produttive, Enti pubblici, ..etc).

5.10 Oli vegetali esausti

Nell'ambito di attività familiari e non si originano notevoli quantitativi di oli vegetali esausti (*oli e grassi residuati dalla cottura dei cibi*), derivanti dalla cottura dei cibi (es. frittore) che costituiscono un notevole impatto, sia per la qualità che per la quantità, con effetti negativi sull'ambiente, se abbandonati sul suolo, nelle fognature (depuratori), ..etc. Tale tipologia è stata fino ad ora trascurata dai gestori dei servizi pubblici, nonostante la possibilità di valorizzazione degli oli e grassi recuperati, anche attraverso il CONOE, Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi dell'art.47 del DLgs.22/97.

La raccolta degli "oli vegetali esausti" può essere organizzata in tutte le aree urbanizzate, mediante convenzione con ditte autorizzate al recupero di questo particolare flusso di rifiuto, iscritte al Registro Provinciale, ai sensi degli artt 31 e 33 del DLgs.22/97, attraverso la distribuzione di piccoli contenitori alle famiglie (3-5 lt), ai condomini (50 lt), agli esercizi e servizi pubblici (pizzerie).

⁶ CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi - www.conai.org

⁷ Reperibile anche sul sito www.conai.org

⁸ D.M. 08.05.2003, n.203.



IL DIRETTORE

(Arch. Sp.)

Parchi Territorio Ambiente Energia
IL COMPONENTE LA GIUNTA
(Ing. Franco Carmentale)

ristoranti, mense, scuole materne, ..etc), con contenitori da 100-200 lt, mediante ritiri "porta a porta", con precise cadenze temporali che consentano un'intercettazione capillare di tale tipologia di rifiuto.

5.11 Legno e tessili

Per quanto riguarda il legno ed i rifiuti tessili, il loro conferimento "naturale" da parte dei cittadini e delle utenze non domestiche, dovrà avvenire nelle stazioni ecologiche (ecocentri, riciclerie, ..etc). In assenza di questa importante area attrezzata, dovranno essere attivati servizi "dedicati" ai diversi soggetti interessati (manifatture, laboratori, negozi, ..etc), anche in collaborazione con Associazioni ambientaliste e del volontariato (es. rifiuti tessili).

5.12 Pannolini ed assorbenti igienici

Non si riscontra l'organizzazione di servizi specifici per pannolini, assorbenti igienici, ..etc, (secondo stime rappresenterebbero in media il 2.5-3% del rifiuto urbano complessivamente prodotto)⁹, la cui raccolta differenziata in alcune realtà del Nord (in verità ancora poche), viene effettuata con servizi "dedicati" nell'ambito dei servizi d'igiene urbana alle utenze maggiormente interessate (ospedali, case di riposo, scuole, ..etc).

Va evidenziato per quanto riguarda i rifiuti costituiti da "pannolini ed assorbenti igienici", in nessuna realtà risulta attivata una raccolta specifica per tale tipologia di rifiuto nella regione. Questa, tuttavia, ha unicamente l'obiettivo di ottimizzare i circuiti di raccolta ed i servizi offerti agli utenti, poiché tale rifiuto non è destinato al recupero, ma viene ricongiunto con l'indifferenziato a valle della raccolta. Pertanto tale voce può essere trascurata ai fini del presente programma.

Per questo particolare flusso di rifiuti ci si riserva una proposta operativa, sentiti i gestori del servizio pubblico.

5.13 Obblighi a carico dei produttori dei fanghi biodegradabili

Al fine di ridurre la quantità di fanghi biodegradabili collocata in discarica occorre che i produttori ne verifichino l'idoneità al riutilizzo in agricoltura prima di effettuare sui fanghi stessi pretrattamenti o aggiunte di sostanze che comportino la modifica dei parametri qualitativi come il pH, la sostanza organica ed i metalli. Fanno eccezione i pretrattamenti che comportano esclusivamente l'allontanamento dell'acqua al fine di ottenere, al termine del processo depurativo, un fango con un contenuto di sostanza secca maggiore rispetto a quella di partenza.

Qualora, a seguito delle analisi effettuate, i fanghi non risultassero idonei al riutilizzo in agricoltura, si potrà procedere a trattarli nel rispetto del principio di ridurre la fermentescibilità e di provvedere al loro recupero anche a fini energetici.

5.14 Divieto di conferimento in discarica di rifiuti non trattati dal 31 dicembre 2006 e possibili eccezioni

L'art.7, comma 1 del DLgs.36/03 prevede che i rifiuti possano essere collocati in discarica solo dopo trattamento; tale disposizione non si applica ai rifiuti il cui trattamento non contribuisca alla riduzione della quantità dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e l'ambiente e non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dal DLgs.36/03 stesso.

L'art.17 comma 1 dello stesso decreto legislativo prevedeva che le discariche già autorizzate potessero continuare a ricevere fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate. Successivamente tale disposizione è stata modificata più volte. Attualmente con legge n.248/05 il termine da cui sarà previsto il trattamento obbligatorio dei rifiuti è il 31.12.2006, .

In base a tali disposizioni, i rifiuti conferiti in discarica devono essere trattati, ad eccezione dei casi particolari sopra descritti. La deroga all'obbligo di conferimento di rifiuti trattati in discarica si può applicare qualora nei singoli bacini o in territori circoscritti all'interno degli stessi, si raggiungano elevati livelli di RD di rifiuti di alimenti e dei giardini e quindi il rifiuto urbano indifferenziato

⁹ DGR n.7/16983 del 31.03.2004 "Piano RUB - Regione Lombardia".

residuo abbia caratteristiche merceologiche simili a quelle della frazione secca destinata al recupero energetico, proveniente dagli impianti di preselezione del rifiuto indifferenziato. Per usufruire di tale deroga il rifiuto indifferenziato residuo dovrà avere requisiti che saranno definiti con apposita direttiva tecnica che definisca la metodologia analitica di riferimento per la determinazione delle frazioni merceologiche sopra citate contenute nel rifiuto indifferenziato.

5.15 Strumenti amministrativi ed economici

Relativamente alla Amministrazione regionale, nel caso si verificasse nel tempo un eccessivo ricorso alla discarica a discapito del raggiungimento degli obiettivi imposti dal DLgs.36/03, potrà essere valutata l'opportunità di introdurre ulteriori elementi di dissuasione, tra i quali si cita a puro titolo esemplificativo un possibile aumento del **tributo speciale** per il deposito in discarica dei rifiuti (previsto dalla legge n.549/95 art.3, comma 24-40).

6. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI DAL DLgs.36/03

Nei paragrafi che seguono sono illustrate le linee di indirizzo e gli obiettivi che ispirano il seguente programma al fine di realizzare politiche ambientali incisive su tutto il territorio regionale ed un "sistema di gestione integrata dei rifiuti".

6.1 Parametri di riferimento per il calcolo dei RUB anni 2008 - 2011 - 2018

Occorre puntualizzare alcuni aspetti collegati con la contabilizzazione delle quantità di RUB conferiti in discarica negli anni 2008 - 2011 - 2018:


1. **Popolazione:** il dato della popolazione, è calcolato sulla base di un incremento medio complessivo regionale stimato dal CRESA Abruzzo su dati ISTAT per gli anni 2004/2015 pari a +3.9% che, suddiviso omogeneamente per i diversi anni (2004/2015), è stato calcolato in circa +0.25% di incremento annuo per ATO della popolazione sino al 2018. Vengono calcolate le fluttuazioni stagionali derivanti dalle presenze turistiche che saranno aggiornate in sede di verifica annuale dei dati.
2. **Produzione rifiuti:** il dato relativo alla produzione dei rifiuti è stato calcolato prevedendo una stabilizzazione della produzione dei rifiuti al 2004, in ragione delle politiche di prevenzione e minimizzazione dei rifiuti avviate secondo il presente programma.
3. **RD:** è previsto un trend evolutivo costante della RD con il raggiungimento di specifici obiettivi pari a: 45% al 2008, 55% al 2011 e 70% al 2018.
4. **RUB in RD:** con la separazione "secco-umido" prevista si può ottenere:
 - a. 69% di frazioni putrescibili: 45% umido, 4% verde, 15% carta, 5% legno e tessile;
 - b. 31% di secco: carta, cartone, tessili e legno da avviare a CDR.
5. **RUB in RUI:** le quantità saranno individuate con maggiore attendibilità, con le analisi merceologiche del rifiuto indifferenziato avviato a trattamento (verifica dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), a partire dal 2006, con apposita disposizione regionale in merito (direttiva).
6. **Monitoraggio e verifica obiettivi:** i quantitativi stimati inseriti nelle suddette tabelle saranno oggetto di aggiornamento con i dati derivanti dalla verifica annuale dei programmi di attuazione del presente piano RUB.



6.2 La programmazione a breve - medio periodo (2005 - 2008)

La programmazione di breve - medio periodo 2005-2008, prevede l'attivazione nel territorio della Regione di alcune azioni prioritarie, al fine di favorire da una parte la riduzione dei rifiuti, dall'altra un efficace sistema di raccolta ed effettivo recupero, in particolare delle frazioni organiche dei rifiuti (RUB):

- a. approvazione di "Accordo di Programma Quadro" tra Regione Abruzzo e tutti soggetti interessati (Province, Consorzi, Comuni, ..etc), all'attuazione delle attività previste dal presente Programma RUB, per il raggiungimento degli obiettivi previsti (maggio 2006);



Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006

AL DIRIGENTE
(Arch. ...)

Parco Tecnologico
IL COMPARTIMENTO
(Ina. Franco Caramanico)

30

- b. potenziamento delle raccolte differenziate (entro il 2006), in particolare di quelle rivolte alle grandi utenze, con priorità alla realizzazione di sistemi di raccolta "porta a porta" (sistemi integrati) ed attività di "compostaggio domestico", avvio delle campagne di sensibilizzazione (pieno utilizzo dei fondi nazionali e regionali esistenti stanziati per tali finalità - L.R.52/00, PP.TT.AA. 94/96, DOCUP 2000-2006);
- c. realizzazione di "rete regionale" di stazioni ecologiche in grado di favorire il conferimento da parte dell'utenza delle frazioni omogenee di materiali soggette a RD;
- d. potenziamento, ristrutturazione (*revamping*) degli impianti di compostaggio esistenti per il trattamento della frazione organica da rifiuto indifferenziato (FOS) e da raccolte differenziate (FORSU, compost di qualità), in attuazione della DGR. n.400/04 e s.m.i. (entro il 2006);
- e. definizione ed accelerazione dei programmi di attuazione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti (impianti di compostaggio e/o bioessicazione), previsti dal programma (2006-2008);
- f. realizzazione, nelle more della realizzazione di impianti complessi (compostaggio e/o bioessicazione), di un'impiantistica leggera (in gran parte già autorizzata), per garantire il trattamento dei rifiuti (con selezione degli stessi), prima del loro conferimento in discarica (entro 2006);
- g. utilizzo della Frazione Organica Stabilizzata (FOS) per ripristini ambientali, risanamento versanti degradati, ...etc., con l'emanazione di una apposita direttiva regionale (entro maggio 2006);
- h. approvazione di un provvedimento legislativo e/o direttiva regionale per favorire l'utilizzo degli ammendanti ai fini agronomici ai sensi della legge n.748/84 e s.m.i. (entro maggio 2006).

Raggiungimento al 27 marzo 2008 dell'obiettivo di RUB conferiti in discarica pari a 173 kg/ab.

6.3 La programmazione a medio-lungo periodo (27 marzo 2011)

Si ipotizza una produzione di rifiuti stabile al dato 2004 pari a circa 700.000 t, in quanto si prevede il raggiungimento di risultati positivi in merito a:

- una migliore organizzazione complessiva sul territorio regionale del sistema di gestione integrata dei rifiuti (realizzazione impiantistica complessa e sistemi più efficaci di RD, ...etc);
- una più incisiva azione di sensibilizzazione ed educazione degli utenti;
- una efficace programmazione di politiche di prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti.

Raggiungimento al 27 marzo 2011 dell'obiettivo di RUB conferiti in discarica pari a 115 kg/ab.

6.4 La programmazione a lungo periodo (27 marzo 2018)

Si ipotizza una produzione di rifiuti stabile al dato 2004 pari a circa 700.000 t, anche per il consolidarsi delle politiche di prevenzione e minimizzazione dei rifiuti.

I servizi di RD sono diffusi su tutto il territorio regionale e la rete degli impianti è conclusa secondo un modello di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Raggiungimento al 27 marzo 2018 dell'obiettivo di RUB conferiti in discarica pari a 81 kg/ab.

6.5 Quadro generale dei RUB in discarica per ATO e Regione

Così come previsto dal Documento interregionale di indirizzo approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 4 marzo 2004, è stata predisposta, sulla base dei calcoli effettuati col metodo precedentemente descritto, la tabella programmatica di seguito riportata. Le colonne riferite agli anni 2002 e 2004, riportano già i dati calcolati mentre le restanti colonne dovranno essere completate nell'annuale progressivo aggiornamento.

Per maggior comodità, e con lo scopo di mantenere sempre in evidenza gli obiettivi indicati dalla norma, sono state inserite nella tabella programmatica anche le colonne con i valori di riferimento previsti dal DLgs.36/03, relativamente alle scadenze individuate dallo stesso.

Tab.25 - Obiettivi individuati dal DLgs.36/03

Quadro generale RUB in discarica kg/ab/a																
ATO	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CH	281	274														
AQ	277	302														
PE	257	269														
TE	285	182														
Abr	279	263														

Fonte: Regione Abruzzo

Le tabelle che seguono illustrano gli scenari relativi allo sviluppo delle RD e dei flussi di RUB conferiti in discarica, contraddistinti per ATO e Regione.

Ambito Territoriale Ottimale - CHIETI

L'ATO di Chieti per raggiungere gli obiettivi del Programma RUB deve provvedere alla realizzazione dell'impiantistica di bioessiccazione al fine di prevedere il trattamento del rifiuto indifferenziato e non conteggiare nel calcolo la FOS con IRD < 1.000 mg O₂ kgVS⁻¹ h⁻¹ (o IRS inferiore a 400 mg O₂ kgVS⁻¹ h⁻¹), proveniente dagli impianti di trattamento previsti per l'ATO ed, eventualmente, conferita in discarica (in alternativa sarà conferita all'impianto di recupero energetico individuato). Risulta determinante per il raggiungimento degli obiettivi stabilizzare la produzione dei rifiuti al valore 2004 ed incrementare la raccolta differenziata dei RUB almeno al 35% entro il 2008.

Inoltre bisogna tener conto che entro il 1° gennaio 2007, non potrà più essere collocata in discarica la frazione di rifiuto con PCI > 13.000 kJ/kg da avviare ad impianti di recupero energetico non dedicati (accordo con cementifici in via di predisposizione) e/o dedicati.

Tab.26 - Programmazione RD e riduzione RUB conferiti in discarica

ATO		2002	2004	2008	2011	2018
Chieti	Popolazione	381.993	391.167	395.523	399.879	406.422
	Produzione RU (tot)	182.216	194.971	194.971	194.971	194.971
	RUB (65%)	118.440	126.731	126.731	126.731	126.731
	RD%	9,75	15,25	35	50	60
	RUB in RD	10.826	19.002			
	RUB in discarica	107.614	107.728			
	RUB kg/ab/a in discarica	281	274	173	115	

Fonte: Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti

Ambito Territoriale Ottimale - L'Aquila

L'ATO di L'Aquila per raggiungere gli obiettivi del Programma RUB deve provvedere alla realizzazione dell'impiantistica di bioessiccazione (L'Aquila), al fine di prevedere il trattamento del rifiuto indifferenziato e non conteggiare nel calcolo la FOS con IRD < 1.000 mg O₂ kgVS⁻¹ h⁻¹ (o IRS inferiore a 400 mg O₂ kgVS⁻¹ h⁻¹, eventualmente conferita in discarica (in alternativa sarà conferita all'impianto di recupero energetico individuato). Inoltre dovrà essere realizzato l'impianto di compostaggio di qualità (Aielli). Risulta determinante per il raggiungimento degli obiettivi stabilizzare la produzione dei rifiuti al valore 2004 ed incrementare la raccolta differenziata dei RUB almeno al 35% entro il 2008.

Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006



IL DIRETTORE
(Arch. Scaglione)
Parco Tecnologico S. Maria Energy
IL COMPONENTE LA GIUNTA

Inoltre bisogna tener conto che entro il 1° gennaio 2007, non potrà più essere collocata in discarica la frazione di rifiuto con PCI > 13.000 kJ/kg da avviare ad impianti di recupero energetico non dedicati (accordo con cementifici in via di predisposizione) e/o dedicati.

Tab.27 - Programmazione RD e riduzione RUB conferiti in discarica

ATO		2002	2004	2008	2011	2018
L'Aquila	Popolazione	300.945	307.917	310.273	316.478	322.683
	Produzione RU (tot)	139.960	153.129	153.129	153.129	153.129
	RD%	9,34	8,55	35	50	60
	RUB	90.974	99.533			
	RUB in RD	7.636	8.102			
	RUB in discarica		91.431			
	RUB kg/ab/a in discarica	277	302	173	115	81

Fonte: Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti

Ambito Territoriale Ottimale – Pescara

L'ATO di Pescara per raggiungere gli obiettivi del Programma RUB deve provvedere alla realizzazione di un "accordo di programma" per l'utilizzo dell'impiantistica di bioessiccazione dell'ATO di Chieti al fine di prevedere il trattamento del rifiuto indifferenziato e non conteggiare nel calcolo la FOS con IRD < 1.000 mg O₂ kgVS⁻¹ h⁻¹ (o IRS inferiore a 400 mg O₂ kgVS⁻¹ h⁻¹, eventualmente conferita in discarica (in alternativa sarà conferita all'impianto di recupero energetico individuato). Inoltre dovrà essere realizzato l'impianto di compostaggio di qualità (Alanno). Risulta determinante per il raggiungimento degli obiettivi stabilizzare la produzione dei rifiuti al valore 2004 ed incrementare la raccolta differenziata dei RUB almeno al 35% entro il 2008.

Inoltre bisogna tener conto che entro il 1° gennaio 2007, non potrà più essere collocata in discarica la frazione di rifiuto con PCI > 13.000 kJ/kg da avviare ad impianti di recupero energetico non dedicati (accordo con cementifici in via di predisposizione) e/o dedicati.

Tab.28 - Programmazione RD e riduzione RUB conferiti in discarica

ATO		2002	2004	2008	2011	2018
Pescara	Popolazione	295.463	307.974	311.405	314.836	318.267
	Produzione RU (tot)	130.260	159.334	159.334	159.334	159.334
	RD%	5,91	10,83	35	50	60
	RUB	84.669	103.567			
	RUB in RD	6.148	9.174			
	RUB in discarica	78.521	94.393			
	RUB kg/ab/a in discarica	257	269	173	115	81

Fonte: Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti

Ambito Territoriale Ottimale – Teramo

Nell'ATO di Teramo nel breve periodo si rischia il verificarsi di un'emergenza rifiuti, non essendoci peraltro disponibilità di discariche. Pertanto occorre prevedere accordi con altre realtà (ATO), per sopperire all'attuale carenza di volumetrie disponibili e prevedere alcuni ampliamenti, peraltro previsti dal PPGR.

Considerato inoltre che l'impianto di riciclaggio e compostaggio del CIRSU SpA (Notaresco) dovrà essere sottoposto ad un adeguamento funzionale, occorre che l'ATO provveda nel breve periodo ad

Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006

Il Sindaco
 (Arch. Sergio Antonici)
 PARCHI TERAMO

33

individuare le modalità operative con le quali intervenire, al fine di limitare al massimo le problematiche connesse con il fermo momentaneo dell'impianto (a causa dei lavori necessari) in modo da non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa.

L'ATO di Teramo per raggiungere gli obiettivi del Programma RUB deve provvedere, inoltre, alla realizzazione dell'impiantistica di bioessiccazione (Teramo), al fine di prevedere il trattamento del rifiuto indifferenziato e non conteggiare nel calcolo la FOS con IRD < 1.000 mg O₂ kgVS⁻¹ h⁻¹ (o IRS inferiore a 400 mg O₂ kgVS⁻¹ h⁻¹, eventualmente conferita in discarica (in alternativa sarà conferita all'impianto di recupero energetico individuato). Si deve potenziare l'impianto di compostaggio di qualità (Notaresco), come previsto dal PPGR, adeguandolo alla normativa regionale vigente (DGRn.400/04 e s.m.i.).

Risulta determinante per il raggiungimento degli obiettivi stabilizzare la produzione dei rifiuti al valore 2004 ed incrementare la raccolta differenziata dei RUB almeno al 35% entro il 2008.

Inoltre bisogna tener conto che entro il 1° gennaio 2007, non potrà più essere collocata in discarica la frazione di rifiuto con PCI > 13.000 kJ/kg da avviare ad impianti di recupero energetico non dedicati (accordo con cementifici in via di predisposizione) e/o dedicati.

Tab.29 - Programmazione RD e riduzione RUB conferiti in discarica

ATO		2002	2004	2008	2011	2018
Teramo	Popolazione	296.603	305.347	299.361	302.659	305.957
	Produzione RU (tot)	159.112	170.580	170.580	170.580	170.580
	RD %	17,32	20,94	35	50	60
	RUB	103.422	110.877			
	RUB in RD	18.579	26.166			
	RUB in discarica	84.843	84.711			
	RUB kg/ab/a in discarica	285	182	173	115	


Fonte: Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti

Regione Abruzzo

Lo scenario a livello regionale costituisce la sintesi che si realizza attraverso un "Accordo di Programma Quadro Regionale" tra tutti i soggetti interessati al raggiungimento degli obiettivi del Programma RUB, come strumento di collaborazione, responsabilità condivisa, cooperazione e sinergia tra i diversi ATO.

Prioritariamente l'Accordo Quadro Regionale sarà finalizzato:

- a garantire tempi certi per la realizzazione dell'impiantistica di trattamento del rifiuto indifferenziato (bioessiccazione) e delle frazioni organiche provenienti dalle RD (compostaggio);
- b a realizzare un potenziamento delle RD secondo "modelli integrati" con servizi che prevedano la separazione delle frazioni "secco - umido";
- c ad organizzare un corretto ed effettivo recupero delle frazioni organiche (umido e verde) da avviare a compostaggio di qualità, utilizzo ammendanti in agricoltura, ..etc;
- d a realizzare attività di "compostaggio domestico";
- e a realizzare una rete di "stazioni ecologiche";
- f ad utilizzare il CDR negli impianti non dedicati (cementifici);
- g ad organizzare una campagna di comunicazione sulla prevenzione, riduzione dei rifiuti e raccolta differenziata degli stessi.



IL DIRETTORE
(Arch. Sergio Antonini)

Parco Tecnologico
IL COMPONENTE LA GIUNTA
(Ing. Franco Ceramiano)

Tab.30 - Programmazione RD e riduzione RUB conferiti in discarica

ATO		2002	2004	2008	2011	2018
Abruzzo	Popolazione	1.275.004	1.312.405			
	Produzione RU (tot)	611.549	624.784	678.016	678.016	678.016
	RD%	10.81	14.1	35	50	60
	RUB	397.506	406.090			
	RUB in RD	40.815	61.444			
	RUB in discarica	356.691	344.646			
	RUB kg/ab/a in discarica	279	263	173	115	

Fonte: Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti

6.7 Verifica annuale della congruità dei risultati, ed elaborazione delle misure volte al raggiungimento degli obiettivi imposti.

Come previsto dalla norma, deve essere effettuata una verifica annuale del programma di riduzione e nel caso si evidenzino il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti occorrerà prevedere apposite misure intese al raggiungimento degli obiettivi stessi, verificandone nel tempo la loro opportunità e concretizzazione.

Relativamente al ruolo regionale, nel caso si verificasse nel tempo un eccessivo ricorso alla discarica a discapito del raggiungimento degli obiettivi imposti dal DLgs.36/2003, potrà essere valutata l'opportunità di introdurre strumenti disincentivanti, amministrativi e/o finanziari, tra i quali, a puro titolo esemplificativo, un possibile aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti (L.R.146/98 e s.m.i.).

La Regione Abruzzo e le Province si dovranno dotare degli opportuni strumenti di monitoraggio e verifica, al fine di analizzare in continuo l'evolversi dei principali elementi di valutazione riguardanti il presente programma, in particolare: l'analisi merceologica dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti, suddivisi nelle sei categorie previste, la loro destinazione al recupero o allo smaltimento, l'I.R.D. ed il P.C.I. del rifiuto conferito in discarica, ..etc.

A tal fine: Comuni e/o i Consorzi Intercomunali e/o loro società SpA, provvedono ad effettuare "analisi merceologiche" annuali dei rifiuti urbani prodotti, le cui modalità potranno essere concordate con i gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero.

Relativamente all'I.R.D. si precisa che le analisi dovranno essere condotte su almeno n.4 (quattro) campioni ogni anno. Per il P.C.I. si ritiene opportuno effettuare almeno n.2 (due) analisi ogni anno. Qualora il rifiuto da collocare in discarica subisca variazioni qualitative che nel corso dell'anno ne vadano a modificare sensibilmente il contenuto, sarà compito dell'ente autorizzante prevedere (all'interno dell'atto autorizzativo), l'obbligo di un maggior numero di analisi.

Sia i campionamenti che le analisi relative all'IRD che quelle sul P.C.I., dovranno essere condotte presso gli impianti di trattamento dei RUB sul rifiuto in uscita da essi (per gli impianti di recupero e di discarica tali analisi dovranno naturalmente essere effettuate sul rifiuto in entrata) e dovranno essere interamente a carico del titolare dell'autorizzazione.

Dovrà inoltre essere previsto l'obbligo di consegnare tempestivamente una copia degli esiti di tali analisi agli uffici competenti delle Province e dei Dipartimenti Provinciali dell'ARTA, allo scopo di monitorare in continuo lo stato di fatto ed aggiornare annualmente le informazioni contenute nel presente programma.

Relativamente ai quantitativi di Rifiuti Urbani che vengono avviati ad impianti situati al di fuori dell'ATO nel quale vengono prodotti, al fine di poter aggiornare di anno in anno le informazioni contenute nel presente programma, le Province devono comunicare alla Regione Abruzzo le quantità, sia di RUB che di Rifiuti Urbani totali, con relativo P.C.I., eventualmente avviate al di fuori del proprio ambito. Tale comunicazione, da effettuare entro aprile dell'anno solare successivo:

Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006

IL DIRETTORE
(Prof. Giovanni Antonio)

35

a quello di riferimento, dovrà segnalare oltre all'impianto di destinazione (localizzazione, tipologia impiantistica, standard gestionali), ogni informazione utile relativa sia alla gestione dei RUB, sia alla gestione dei rifiuti con P.C.I. > 13.000 kJ/kg.

7. INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE

Le esperienze avviate negli ultimi anni, in particolare dopo il notevole impulso dato al settore con l'emanazione del DLgs.22/97, dimostrano che l'informazione ed il coinvolgimento della popolazione rappresentano un tassello indispensabile, anche se da solo non sufficiente, per realizzare un sistema efficace di raccolte differenziate, sistema che dipenderà in ultima analisi dal grado di adesione delle utenze.

Lo strumento delle campagne informative, educative e di comunicazione riveste una fondamentale importanza perché permette di raggiungere direttamente gli strati più sensibili della popolazione ed incentiva i cittadini all'adozione di un comportamento virtuoso. In questo specifico ambito, particolarmente produttivo in prospettiva, è necessario prevedere:

- azioni di "comunicazione" ai cittadini che evidenzino la "strategicità" delle RD, come strumenti non solo obbligatori ma anche come strumenti per affermare politiche di sostenibilità ambientale;
- azioni di coordinamento con le strutture con la grande distribuzione commerciale (GDO) ed al dettaglio, tese ad individuare comportamenti nei quali il binomio distributore-consumatore punti a ridurre la produzione dei rifiuti, soprattutto per quanto riguarda gli imballaggi;
- azioni di coordinamento con le istituzioni scolastiche per diffondere la "cultura ambientale" ed in particolare per la creazione di "isole ecologiche" all'interno dei plessi scolastici per abituare le giovani generazioni alle buone pratiche ambientali;
- azioni condotte dai gestori dei servizi pubblici, alla creazione e valorizzazione delle stazioni ecologiche, attraverso iniziative promozionali, al fine di convincere i cittadini a recarsi presso le stesse.


Va quindi impostato con attenzione un lavoro formativo/informativo teso a rendere sempre più positivi i comportamenti dei cittadini nei confronti di un sistema che deve essere sentito come "ambientalmente positivo" ed "amico". La creazione di una consapevolezza della limitatezza delle risorse, della loro esauribilità e del loro uso diseguale è la condizione per modificare gli stili di vita e di consumo invertendo le tendenze allo spreco e all'usa e getta. Le campagne di informazione e di sensibilizzazione possono essere altresì rivolte ai *produttori, commercianti ed artigiani, ...etc* mediante lettere, volantini ed altro materiale divulgativo, soprattutto per fornire informazioni sui sistemi di raccolta delle tipologie di rifiuto di interesse dei singoli settori all'interno del proprio territorio.

Saranno realizzate, in particolare, forum con le utenze interessate, una mostra itinerante ed una videocassetta, al fine di illustrare il progetto e garantire la replicabilità delle iniziative di educazione ambientale. Va quindi impostato con attenzione un lavoro *formativo/informativo* teso a rendere sempre più positivi i comportamenti dei cittadini nei confronti di una sistema che deve essere sentito come "ambientalmente positivo" e "amico".

Per la realizzazione delle suddette iniziative è opportuno promuovere accordi tra le Province, i Consorzi e le Associazioni di categorie dei produttori dei rifiuti, le Associazioni ambientaliste, quelle del volontariato e dei consumatori, le Istituzioni scolastiche e gli operatori economici del settore in rapporto all'interesse dei vari soggetti e delle finalità degli accordi.

CONCLUSIONI

Si sottolinea che il presente Programma è stato redatto in linea con la Direttiva 1999/31/CE (c.d. direttiva discariche), con il DLgs.36/03 (recepimento della direttiva discariche) e con la normativa di settore nazionale (DLgs.22/97) e regionale (L.R.83/00). Esso deve essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio con cadenza che sarà stabilita da parte del Ministero



IL DIRETTORE
Nuovo Piano RUB - Regione Abruzzo 2006 (Arch. Sorg. Arch. No)

Parchi Invitato Arch. No
IL COMPLESSIVO
(ing. Franco Caracciolo)

competente. Si riassumono nella tabella che segue, una sintesi dei principali obiettivi da raggiungere nella programmazione delineata con il presente documento.

Tab.31 – Sintesi obiettivi del programma RUB.

SCENARIO GESTIONALE PREVISTO	
Sottoscrizione di un "Accordo di Programma Quadro Regionale" con tutti i soggetti interessati per l'attuazione del Programma RUB	Marzo 2006
Avvio del processo di trattamento meccanico (impianti leggeri) e potenziamento del trattamento biologico dei rifiuti negli impianti esistenti (compostaggio).	31 dicembre 2006
Potenziamento delle RD (Obiettivo di conferimento dei RUB in discarica su media ATO pari a 173 kg/ab).	27 Marzo 2008
Organizzazione rete regionale delle "stazioni ecologiche"	31 dicembre 2008
Attuazione di "sistemi integrati" di RD - Separazione della frazione secco-umido - RD "porta a porta" - Riorganizzazione dei servizi di RD	31 dicembre 2006
Attuazione delle attività di "compostaggio domestico" della frazione organica (prodotta in particolare nei Comuni con un basso numero di abitanti e/o a scarsa concentrazione urbanistica)	31 dicembre 2007
Raggiungimento dell'obiettivo pari al 45% di RD su media ATO	27 Marzo 2008
Recupero dalla componente indifferenziata di sostanza organica ed inerte utilizzabile per ripristini ambientali (FOS) - Avvio attività sperimentali	31 dicembre 2006
Adeguamenti degli attuali Poli Tecnologici di trattamento rifiuti*	27 ottobre 2007
Completamento realizzazione nuovi Poli Tecnologici di trattamento rifiuti	27 marzo 2011
Raggiungimento complessivo a lungo termine degli obiettivi del programma RUB	27 marzo 2018


* DLgs.59/05 - A.I.A.

Fonte: Regione Abruzzo



IL DIRETTORE
(Arch. Carlo Antonio)

IL COME... GIUNTA
(Ing. Franco Caramanico)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - F. 1

Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 gennaio 1984 n. 1

CERTIFICATO

che la presente copia da me collazionata con

da n° 19 fogli, è conforme all'originale

Pescara, addì 13/06/06

IL FUNZIONARIO

G





Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio

DIREZIONE PER LA QUALITÀ DELLA VITA

IL DIRETTORE

Prot. 8058/04/1/D1 (VI)

ALLEGATO B)

22 APR. 2005

Alla Regione Abruzzo
Direzione Turismo Ambiente ed Energia
Servizio Gestione Rifiuti
Via Passo Lanciano, 75
65127 Pescara

Con la presente nota si richiedono a codesta Amministrazione chiarimenti in merito al PROGRAMMA REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI DA COLLOCARE IN DISCARICA, in attuazione dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, inviato alla scrivente Direzione con protocollo n. 1880 del 28 febbraio 2005.

In particolare si ritiene necessario che vengano chiariti i seguenti aspetti:


- * Non è stata valutata la significatività dell'eventuale apporto di flussi turistici sulla produzione annua di rifiuti.
- * Sulla base del trend di crescita della produzione regionale e nazionale di RSU riscontrato negli ultimi anni, non sembra adeguato considerare la produzione di RSU del 2001, pari a 600.000 ton/anno, costante fino al 2018, in quanto tale valore è stato già superato negli anni 2002 e 2003.
- * Sarebbe opportuno indicare nel programma le potenzialità dell'impiantistica esistente e prevista di supporto alla raccolta differenziata, con riferimento al quantitativo (50%) di rifiuto urbano che si prevede di raccogliere entro il 2011 in maniera differenziata.
- * Per quanto concerne il trattamento del rifiuto indifferenziato, sarebbe opportuno esplicitare il collegamento tra la programmazione impiantistica individuata nel documento in oggetto e quella definita nei vari piani provinciali di gestione dei rifiuti: in particolare non si comprende se il quadro impiantistico presentato nel programma in esame sia integrativo e/o sostitutivo di quello contenuto nei predetti piani provinciali. Sarebbe inoltre opportuno riportare le potenzialità degli impianti attualmente in esercizio e di quelli previsti nella pianificazione provinciale e le potenzialità nonché lo stato della progettazione degli ulteriori impianti previsti nel Programma.
- * Non vengono fornite indicazioni riguardo le modalità di smaltimento finale degli scarti della RD, nonché una stima quantitativa degli stessi.

Si rimane a disposizione per chiarimenti e collaborazione sulle integrazioni richieste e si resta in attesa delle stesse ai fini dell'invio del programma alla Commissione Europea.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianfranco Mascizzini



Funzionario responsabile:
Ing. Elisabetta Bemporad

06-57225182



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - PESCARA

Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 agosto 1990 n. 15

CLASSE


che la presente copia del numero

da n° 1 fogli, è di

Pescara, addì 12/05/06

IL

CA





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio*

DIREZIONE PER LA QUALITÀ DELLA VITA

IL DIRETTORE

Prot. 02371/adv/d. (R)

ALLEGATO A)

4 FEB. 2005

REGIONE ABRUZZO
Direzione Turismo Ambiente
Energia
Servizio Gestione Rifiuti
Via Passolanciano, 75
65125 PESCARA

REGIONE CALABRIA
Commissario di Governo per
l'Emergenza rifiuti
V.le Repubbliche Marinare
88063 CATANZARO LIDO

REGIONE CAMPANIA
Assessorato Ambiente
Servizio Rifiuti
Via A. De Gasperi, 28
80133 NAPOLI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Assessorato Ambiente
Servizio Rifiuti
Via dei Mille, 21
40121 BOLOGNA

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione ambiente e lavori
pubblici - Servizio Rifiuti
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE

REGIONE LAZIO
Commissario delegato per
l'emergenza rifiuti
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

REGIONE MOLISE
Politiche Sanitarie, Risorse naturali
e Tutela ambientale
Ufficio Rifiuti
Via Cavour, 31
86100 CAMPOBASSO



REGIONE SICILIANA
Commissario delegato
per l'emergenza rifiuti
Via Catania 2
90141 PALERMO

REGIONE UMBRIA
Direzione Politiche Territoriali
Ambiente e Infrastrutture
Sezione 1° : rifiuti e risanamento
acque
Piazza Partigiani, 1
06121 PERUGIA

REGIONE VALLE D'AOSTA
Dipartimento territorio, ambiente e
risorse idriche
Ufficio tutela dell'ambiente
Via Promis, 2
11100 AOSTA

REGIONE VENETO
Direzione Tutela dell'Ambiente
Servizio Rifiuti
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessorato all'Ambiente
Servizio Rifiuti
Via Trener 3
38130 TRENTO

OGGETTO: Sollecito trasmissione del Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.

Come noto, l'articolo 5 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, dispone che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (ovvero entro il 27 marzo 2004), ciascuna Regione elabori ed approvi un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti previsto dall'articolo 22 del D.lgs n. 22/97. Ciò allo scopo di raggiungere, a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia ancora





stato istituito, a livello provinciale, gli obiettivi di riduzione indicati nello stesso articolo 5.

Ad oggi le Regioni/Province Autonome in indirizzo non hanno provveduto a trasmettere a questo Ministero, per il successivo inoltro alla Commissione europea, secondo quanto prescritto al comma 4 del citato articolo 5, i programmi in questione.

Nel sollecitare la trasmissione dei programmi, si ricorda che gli stessi devono essere comunicati dallo Stato membro alla Commissione europea in ottemperanza al disposto di due direttive, la 91/156/CEE sui rifiuti, in quanto integrazione del piano regionale di gestione sui rifiuti, e la 99/31/CE sulle discariche di rifiuti.

Il grave ritardo, da parte delle Regioni/Province Autonome in indirizzo, nell'elaborazione del programma, espone l'Italia al rischio di una ulteriore procedura di infrazione nella materia della pianificazione sui rifiuti e al pagamento, in caso di condanna, di rilevanti sanzioni pecuniarie che sarebbero imputate alle Regioni inadempienti, ferme restando le eventuali ulteriori conseguenze in termini di responsabilità amministrativa e danno erariale.

Si rinnova pertanto l'invito a voler provvedere con la massima sollecitudine a trasmettere a questa Direzione, in duplice copia, il programma in oggetto.

Nel caso in cui il programma non risulti ancora approvato dagli organi competenti, si rimane comunque in attesa di riscontro immediato sullo stato e sui tempi delle relative procedure.

Il Direttore Generale
(Dott. Gianfranco Mastazzani)



AVVISI

ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicibile di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila
centralino: 0862 3631
Tel. 0862/ 364659 - 364660 - 364661 - 364663 - 36470
Fax. 0862 364665
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**